



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 14 MARZO 2005

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

AVVISO DI RETTIFICA N. II/01-SE.O. 2005	(5.1.3)	
D.g.r. 20261 del 21 gennaio 2005 «Approvazione di dodici sub-progetti riconducibili al progetto "Realizzazione di opere acquedottistiche finalizzate al superamento delle emergenze arsenico" (Obiettivo gestionale 9.3.4.1 "Attuazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque") ai sensi della l.r. 31/96», a seguito parere della Commissione consiliare - pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 6 Serie Ordinaria del 7 febbraio 2005		1685
A) CONSIGLIO REGIONALE		
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. VII/II72	(3.1.0)	
Ordine del giorno concernente gli effetti delle sentenze della Corte Europea di Strasburgo in materia di adozione dei minori		1685
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. VII/II78	(5.1.0)	
Ordine del giorno concernente il Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale.		1686
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. VII/II80	(3.1.0)	
Criteri di assegnazione dei contributi e schema tipo di convenzione per le scuole dell'infanzia autonome per il triennio 2005/2007 - L.r. 8/1999 - art. 2		1686
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. VII/II81	(3.2.0)	
Piano di ristrutturazione ed ottimizzazione gestionale (piano di rientro) della Fondazione IRCCS - Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena		1689
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. VII/II82	(5.1.2)	
Riconferma, per la sola annualità 2005, delle linee di indirizzo per la programmazione del Piano generale triennale degli interventi di edilizia scolastica 2002/2004 già approvate con d.c.r. VII/0673 del 2 dicembre 2002		1691
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. VII/II83	(1.8.0)	
Nomina di un componente nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Lodi in sostituzione di dimissionario		1691
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. VII/II84	(3.5.0)	
Assegnazione dei finanziamenti per la realizzazione di festival cinematografici anno 2005 ai sensi dell'art. 2 della l.r. 11 aprile 1980, n. 38 «Interventi promozionali della Regione Lombardia in campo cinematografico e audiovisivo» e della d.g.r. 25 luglio 2003, n. 7/13797 - Allegato D: Spettacolo		1691
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. VII/II85	(3.5.0)	
Assegnazione dei finanziamenti per i progetti e gli interventi per la musica e la danza - anno 2005 - ai sensi dell'art. 2 della l.r. 18 dicembre 1978, n. 75 e della d.g.r. 7/13797 - Allegato D: Spettacolo		1692
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. VII/II86	(3.4.0)	
Piano annuale per il diritto allo studio relativo all'anno finanziario 2005 - Indirizzo per l'attuazione. Determinazione dei criteri per l'assegnazione degli assegni di studio per l'anno scolastico 2005-2006		1694
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. VII/II87	(5.2.0)	
Mozione concernente il progetto della nuova tangenziale est di Fontanella (BG)		1695
C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI		
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE II FEBBRAIO 2005 - N. 7/20554	(4.3.0)	
Direttive per la costituzione e il riconoscimento dei consorzi forestali, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della l.r. 27/2004.		1696

5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri
 3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
 5.1.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio
 3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
 5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica
 1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
 3.5.0 SERVIZI SOCIALI / Attività culturali
 3.4.0 SERVIZI SOCIALI / Diritto allo studio
 5.2.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione
 4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20748 (3.3.0)	
Validazione ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 10 settembre 2003 della «Convenzione quadro per l'inserimento dei lavoratori disabili ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276» presentata dalla provincia di Como	1698
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20749 (3.3.0)	
Validazione ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 10 settembre 2003 della «Convenzione quadro per la sperimentazione di un modello finalizzato all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili che presentino particolari difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario ai sensi del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276» presentata dalla Provincia di Bergamo»	1701
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20766 (3.2.0)	
Determinazione in merito alle strutture residenziali e semiresidenziali extra-ospedaliere di assistenza alle persone affette da HIV/AIDS e conseguente adeguamento delle tariffe e aggiornamento dello schema tipo di convenzione	1706
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20849 (5.1.2)	
Vigilanza e controllo sulle assegnazioni in deroga alla graduatoria ai sensi dell'art. 1, comma 5 della l.r. n. 1/2000. Autorizzazione all'aumento della percentuale degli alloggi assegnabili in deroga alla graduatoria dal 20% al 50%, ai sensi del regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1, art. 14, comma 4 per i comuni di Bollate (MI), Castelleone (CR), Cinisello Balsamo (MI), Inzago (MI), Lainate (MI), Legnano (MI), Paderno Dugnano (MI), Pavia, Ponte S. Pietro (BG), Sesto San Giovanni (MI), Treviglio (BG).	1716
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20859 (2.2.1)	
Accordo di programma quadro «Interventi di mitigazione d'impatto ambientale e di delocalizzazione degli insediamenti residenziali ricompresi nell'ambito territoriale d'area Malpensa, ed in particolare, in prima istanza, siti nel territorio dei comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno, adiacenti al sedime aeroportuale» - Erogazione indennizzi per il riacquisto di immobile di proprietà / erogazione di premialità - Rif. obiettivo 10.2.2.1..	1716
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20877 (2.1.0)	
Progetto di «Tangenziale di Roverbella (MN) - 1° Lotto - 1° Stralcio», ai sensi della l.r. 31/96 (Obiettivo gestionale 8.3.2.2. «Definizione progettuale ed attuazione di interventi viabilistici prioritari sulla rete stradale di interesse regionale e provinciale previsti dal programma straordinario delle infrastrutture lombarde»)	1719
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20911 (3.4.0)	
Bando per l'erogazione di finanziamenti per la realizzazione di strutture alloggiative per studenti iscritti a corsi universitari e post universitari - Art. 1, l.r. 23 dicembre 2004, n. 40.	1720
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20938 (2.1.0)	
Progetto di «Realizzazione e gestione, su superficie di proprietà dell'Università degli Studi di Pavia, di strutture per palestre, piscina coperta e mensa ed eventuali attività accessorie», ai sensi della l.r. 31/96 (Obiettivo gestionale 5.2.1.7. «Programmazione degli interventi per le sedi e le strutture delle università»	1739
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20939 (2.1.0)	
Progetto di «Restauro e recupero funzionale del compendio di Villa Baragiola a Varese», ai sensi della l.r. 31/96 (Obiettivo gestionale 4.1.2.1. «Interventi infrastrutturali e di restauro, recupero e valorizzazione di beni e complessi di interesse artistico e storico; diffusione della metodologia della conservazione programmata con particolare riguardo al patrimonio di pregio di proprietà regionale»	1741
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20955 (4.6.1)	
Disciplina degli orari dei pubblici esercizi. Integrazione alla d.g.r. n. 7/17516 del 17 maggio 2004 «Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della l.r. n. 30 del 24 dicembre 2003». Ob. 3.10.9 Sviluppo a rete dei servizi distributivi e commerciali	1743
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20968 (1.8.0)	
Nomina di un rappresentante regionale nel Consiglio di Amministrazione della Società Consortile a Responsabilità Limitata «Navigli Lombardi s.c.a.r.l.» in sostituzione di dimissionario	1743
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20989 (2.1.0)	
Progetto di «Polo logistico integrato di Mortara - 1° lotto» ai sensi della l.r. 31/96 (Obiettivo gestionale 8.5.1.2.) «Promozione e sviluppo di interventi per l'intermodalità merci e per ridurre l'impatto del trasporto merci su gomma».	1743
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20990 (1.3.3)	
Documento tecnico di accompagnamento alla legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 «Distacco di una porzione di territorio dal comune di Osogna, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Marcallo con Casone, in provincia di Milano».	1745
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20991 (1.3.3)	
Documento tecnico di accompagnamento alla legge regionale 1° febbraio 2005, n. 4 «Distacco di una porzione di territorio dal comune di Pavia e relativa aggregazione al comune di San Genesio ed Uniti, in provincia di Pavia»	1746
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20996 (3.1.0)	
Accreditamento dell'Hospice «Altachiara» con sede in Gallarate (VA). Finanziamento a carico del Fondo Sanitario 2005.	1747
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20997 (3.1.0)	
Accreditamento del Centro Diurno per disabili sito in via Croce, n. 1 a Breno (BS) gestito dalla Cooperativa Sociale Arcobaleno	1747

3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale

3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità

5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica

2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma

2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità

3.4.0 SERVIZI SOCIALI / Diritto allo studio

4.6.1 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Commercio

1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine

1.3.3 ASSETTO ISTITUZIONALE / Enti locali / Circonsrizioni comunali e provinciali

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20998	(3.1.0)	
Accreditamento del Centro Diurno per disabili «Ceralacca» sito in via Prato Bersaglio, 1/A a Castellucchio (MN) – gestito dalla Cooperativa Sociale di Solidarietà «La Stazione»		1748
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 FEBBRAIO 2005 - N. 7/21004	(3.2.0)	
Comune di Mezzoldo (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche		1749
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 FEBBRAIO 2005 - N. 7/21005	(3.2.0)	
Comune di Valgoglio (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche.		1749
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 FEBBRAIO 2005 - N. 7/21006	(3.2.0)	
Comune di Vigano San Martino (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche		1749
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 FEBBRAIO 2005 - N. 7/21007	(3.2.0)	
Comune di Corna Imagna (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche		1749
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 FEBBRAIO 2005 - N. 7/21008	(3.2.0)	
Comune di Brumano (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche.		1749
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 FEBBRAIO 2005 - N. 7/21009	(3.2.0)	
Comune di Cornalba (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche.		1749
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 FEBBRAIO 2005 - N. 7/21010	(3.2.0)	
Comune di Valnegra (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche		1750
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 FEBBRAIO 2005 - N. 7/21011	(3.2.0)	
Comune di Adrara San Rocco (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche		1750
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 FEBBRAIO 2005 - N. 7/21012	(3.2.0)	
Comune di Piazzatorre (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche		1750
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 FEBBRAIO 2005 - N. 7/21013	(3.2.0)	
Comune di Cenate Sopra (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche		1750
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 FEBBRAIO 2005 - N. 7/21014	(3.2.0)	
Comune di Aviatico (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche		1750
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 FEBBRAIO 2005 - N. 7/21015	(3.2.0)	
Comune di Averara (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche		1750
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 FEBBRAIO 2005 - N. 7/21016	(3.2.0)	
Comune di Piazzolo (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche		1750
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 FEBBRAIO 2005 - N. 7/21017	(3.2.0)	
Comune di Roncobello (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche		1750
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 FEBBRAIO 2005 - N. 7/21018	(3.2.0)	
Comune di Isola di Fronda (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche		1751
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 FEBBRAIO 2005 - N. 7/21019	(3.2.0)	
Comune di Torre Pallavicina (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche.		1751
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 FEBBRAIO 2005 - N. 7/21020	(3.2.0)	
Comune di Songavazzo (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche		1751
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 FEBBRAIO 2005 - N. 7/21021	(3.2.0)	
Comune di Cassiglio (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche.		1751
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 FEBBRAIO 2005 - N. 7/21022	(3.2.0)	
Comune di Cusio (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche		1751
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 FEBBRAIO 2005 - N. 7/21023	(3.2.0)	
Comune di Bleglio (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche		1751
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 FEBBRAIO 2005 - N. 7/21024	(3.2.0)	
Comune di Gaverina Terme (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche		1751
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 FEBBRAIO 2005 - N. 7/21025	(3.2.0)	
Comune di Fonteno (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche		1751
DECRETO ASSESSORE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2005 - N. 2321	(2.2.1)	
D.G. Territorio e urbanistica – Approvazione, ai sensi dell’art. 9 della l.r. 9/99, e per gli effetti di cui all’art. 6 della l.r. 2/2003, all’art 3 della l.r. 3/2004 ed all’art 34 del d.lgs. n. 267/2000, dell’Atto integrativo all’Accordo di Programma avente ad oggetto l’attuazione del Programma Integrato di Intervento finalizzato alla riqualificazione urbana dell’area dell’ex Opificio Cantoni in Comune di Legnano (MI)		1751
DECRETO ASSESSORE REGIONALE 28 FEBBRAIO 2005 - N. 2941	(2.2.1)	
D.G. Industria, P.M.I. e cooperazione e turismo – Approvazione dell’Accordo di Programma denominato «Progetto Integrato di Sviluppo Socio-Economico del Territorio dell’Alta Valle Camonica»		1755

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Formazione, istruzione e lavoro

DECRETO DIRETTORE GENERALE 2 MARZO 2005 - N. 3158	(3.3.0)	
Parziale rettifica, per mero errore materiale, del d.d.g. 28 settembre 2004, n. 16075, avente ad oggetto: «Approvazione delle graduatorie F.S.E. – Dispositivo formazione superiore – «Moduli professionalizzanti» – Ob. 3, Misura C3 – Anno 2004»		1760

D.G. Agricoltura

DECRETO DIRETTORE GENERALE 28 FEBBRAIO 2005 - N. 2993 (4.3.0)
Proroga dei termini per la presentazione delle domande di conferma ed aggiornamento degli impegni relativi alla misura f «Misure agroambientali» del Piano di Sviluppo Rurale, per la campagna 2005 1762

DECRETO DIRETTORE GENERALE 1 MARZO 2005 - N. 2994 (4.3.2)
Regime quote latte - Legge 119/03 art. 2 comma 2-bis - Comunicazione del quantitativo di riferimento individuale valido al 1° aprile 2005 ai produttori lombardi 1762

D.G. Giovani, sport e pari opportunità

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 16 FEBBRAIO 2005 - N. 2176 (3.6.0)
Legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 - art. 4 - comma 5 - (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia). Bando per l'assegnazione di finanziamenti per la realizzazione di interventi di impiantistica sportiva - Anno 2005 1769

D.G. Commercio, fiere e mercati

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 25 FEBBRAIO 2005 - N. 2837 (4.6.2)
Rettifiche ed integrazioni ai decreti dirigenziali nn. 21857, 21933, 22027 del 2 dicembre 2004, nn. 22282, 22289 del 3 dicembre 2004 e n. 22944 del 20 dicembre 2004 attuativi del punto 6 del d.d.g. 28 luglio 2004 n. 13320 e s.m.i. 1803

D.G. Servizi di pubblica utilità

DECRETO DIRETTORE GENERALE 9 MARZO 2005 - N. 3588 (5.3.5)
Approvazione della circolare di «Precisioni in merito all'applicazione della d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01"» 1806

D.G. Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 15 FEBBRAIO 2005 - N. 2055 (4.7.0)
Modifica nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della denominazione e della sede legale della cooperativa sociale «Dolmen Cooperativa Sociale» con sede a Milano in Cooperativa Sociale «Ad Adelante Dolmen Cooperativa Sociale» con sede a Milano. 1807

D.G. Infrastrutture e mobilità

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 3 MARZO 2005 - N. 3228 (5.2.0)
Approvazione tecnico-economica del progetto di riqualificazione della linea ferroviaria Castellanza - Valmorea - tratta Cantello Malnate - Lotto 2 1808

D.G. OO.PP., politiche per la casa ed edilizia residenziale pubblica

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 2 MARZO 2005 - N. 3188 (5.1.2)
Programma regionale «Case a canone moderato» di cui alla d.g.r. n. 7/17176 del 16 aprile 2004. Approvazione modulistica di richiesta erogazione cofinanziamento regionale e revoca del decreto dirigenziale n. 15062 del 13 settembre 2004 1808

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 4 MARZO 2005 - N. 3351 (5.1.1)
D.g.r. del 28 giugno 1999 n. 6/43922, punto 2. Aggiornamento dei limiti di reddito per l'edilizia agevolata per l'anno 2004 1813

COMUNICATO REGIONALE 28 FEBBRAIO 2005 - N. 33 (5.1.3)
Incarichi di collaudo assegnati il 26 gennaio e il 17 febbraio 2005 1813

D.G. Territorio e urbanistica

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 18 FEBBRAIO 2005 - N. 2324 (5.1.0)
Progetto relativo a «Derivazione d'acqua superficiale ed opere connesse a scopo idroelettrico dal torrente Borge» in comune di Livo (CO) - Committente: Livo s.r.l. - Pertica Alta (BS) - Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 ed art. 1 della l.r. 20/99 1813

(BUR2005011)

(5.1.3)

Avviso di rettifica n. 11/01-Se.O. 2005

D.g.r. 20261 del 21 gennaio 2005 «Approvazione di dodici sub-progetti riconducibili al progetto “Realizzazione di opere acquedottistiche finalizzate al superamento delle emergenze arsenico” (Obiettivo gestionale 9.3.4.1 “Attuazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque”) ai sensi della l.r. 31/96», a seguito parere della Commissione consiliare – pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 6 Serie Ordinaria del 7 febbraio 2005

Si procede alla ripubblicazione della tabella di cui al punto 2 della d.g.r. in oggetto che annulla e sostituisce la precedente.

N.	DENOMINAZIONE SUB-PROGETTO	2005	2006	2007
1	Casalpusterlengo (LO) – Realizzazione di pozzi asserviti alla nuova Centrale in Comune di Casalpusterlengo	200.000,00		
2	Copiano (PV) – Collegamento reti acquedottistiche alla centrale di Genzone	47.727,00	202.498,00	49.775,00
3	Sustinente (MN) Comune privo di rete di Acquedotto ed attualmente in deroga per la concentrazione di arsenico nell'acqua potabile dei pozzi privati	167.600,00	210.160,25	
4	Casalromano (MN) Condotta adduttrice	120.000,00	360.000,00	60.000,00
5	Cingia de' Botti (CR) – Costruzione impianto di potabilizzazione, pozzo e adduttrici al servizio dei comuni di Cingia de' Botti (CR), Ca' d'Andrea (CR), Cella Dati (CR) e Derovere (CR) – 1° stralcio: realizzazione potabilizzatore presso Cingia de' Botti	130.000,00	118.000,00	
6	Corte de' Cortesi con Cignone (CR) – Costruzione impianto di potabilizzazione, pozzo, serbatoio e adduttrici – 1° stralcio: realizzazione potabilizzatore presso Cignone	93.200,00		
7	Grontardo (CR) – Costruzione impianto di potabilizzazione, pozzo e adduttrici al servizio dei comuni di Grontardo (CR), Scandolara Ripa Oglio (CR) e Gabbioneta Binanuova (CR) – 1° stralcio: realizzazione potabilizzatore presso Grontardo	200.800,00	142.000,00	

N.	DENOMINAZIONE SUB-PROGETTO	2005	2006	2007
8	Grumello Cremonese ed Uniti (CR) – Costruzione impianto di potabilizzazione, pozzo e adduttrici al servizio dei comuni di Grumello Cremonese ed Uniti (CR) e Crotta d'Adda (CR) – 1° stralcio: realizzazione potabilizzatore presso Grumello Cremonese ed Uniti	138.400,00	169.600,00	
9	Soresina (CR) – Ampliamento impianto di potabilizzazione della Frazione di Moscona	25.773,00		
10	Cremona – Completamento campi pozzi ed impianti di potabilizzazione	561.200,00	158.800,00	
11	Serravalle a Po (MN) privo di rete di Acquedotto ed attualmente in deroga per la concentrazione di arsenico nell'acqua potabile dei pozzi privati	118.320,00	249.023,72	
12	Villapoma – Magnocavallo (MN) – Realizzazione adduttrice idrica	156.935,00	157.962,00	
Totale		1.959.955,00	1.768.043,97	109.775,00

A) CONSIGLIO REGIONALE

(BUR2005012)

(3.1.0)

D.c.r. 16 febbraio 2005 - n. VII/1172

Ordine del giorno concernente gli effetti delle sentenze della Corte Europea di Strasburgo in materia di adozione dei minori

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1105 presentato in data 15 febbraio 2005, collegato al PDL n. 490 concernente l'istituzione della figura e dell'ufficio del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza;

A norma dell'art. 74 del regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

– di approvare l'ordine del giorno n. 1105 concernente gli effetti delle sentenze della Corte Europea di Strasburgo in materia di adozione dei minori, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Considerato:

– che tra tutti i Paesi del Consiglio d'Europa, l'Italia è l'unico che non riconosca ancora alle sentenze della Corte Europea di Strasburgo il potere di annullamento delle pronunce dei propri Tribunali nazionali fatte in violazione della Convenzione europea del 1950 (EDU);

– che tra le sentenze di condanna dell'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per accertata violazione nei procedimenti giudiziari dei principi fondamentali stabiliti dalla citata Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, sono in aumento quelle che riguardano provvedimenti definitivi di conferma dello stato di adottabilità, e quindi di adozione, di minori;

– che, per ora, l'unico effetto di una sentenza di condanna della Corte europea è quello di costringere lo Stato italiano a pagare un indennizzo in denaro;

Ritenendo:

– che nessuna somma possa compensare una ingiustizia

accertata, e meno che mai quando essa comporti la perdita definitiva di un figlio;

– che i genitori e il bambino abbiano invece diritto al rifacimento del grado di giudizio inficiato da tale violazione;

Chiede ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale di sensibilizzare i Presidenti della Camera e del Senato e i Presidenti di tutti i Gruppi parlamentari affinché presentino nei rispettivi rami del Parlamento proposte di legge di modifica del Codice Civile che consentano di impugnare per revocazione il provvedimento che dichiara lo stato di adottabilità di un minore, nei casi in cui una sentenza della Corte di Strassburgo abbia dichiarato che la sentenza è stata pronunciata in violazione delle disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, o dei suoi Protocolli aggiuntivi».

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2005013)

D.c.r. 16 febbraio 2005 - n. VII/1178

Ordine del giorno concernente il Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1081 presentato in data 31 gennaio 2005, collegato alla PDA n. 405 concernente il Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale ai sensi dell'art. 12 della l.r. 7/2003 (Norme in materia di bonifica e irrigazione);

A norma dell'art. 74 del regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

– di approvare l'ordine del giorno n. 1081 concernente il Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Viste le proteste di amministratori locali e cittadini di una gran parte della provincia di Bergamo e di altre province lombarde (vedi Pavia) conseguenti all'emissione delle cartelle esattoriali per il pagamento dei contributi di bonifica;

Considerato che:

– tali emissioni sono avvenute senza adeguata informazione che permetta ai cittadini di verificare la correttezza dell'importo addebitato;

– gli importi calcolati secondo i piani di classificazione e i piani di contribuzione, antecedenti alla l.r. n. 7 del 2003, presentano elementi di evidente iniquità e soprattutto per questa ragione necessitano di un urgente aggiornamento;

Impegna la Giunta regionale a deliberare al più presto i nuovi criteri ed indirizzi per la redazione di nuovi piani di classificazione, previsti dall'art. 15, comma 1, della l.r. 7 del 2003, che ponga finalmente termine all'iniquità dei piani vigenti».

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2005014)

D.c.r. 16 febbraio 2005 - n. VII/1180

Criteri di assegnazione dei contributi e schema tipo di convenzione per le scuole dell'infanzia autonome per il triennio 2005/2007 – L.r. 8/1999 – art. 2

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge regionale 11 febbraio 1999, n. 8 «Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome»;

Visto l'articolo 2 della l.r. 8/99 «Soggetti beneficiari, contributi, norma di prima attuazione e norma finanziaria»;

Visto l'obiettivo gestionale 5.2.1.1. di cui al vigente PRS;

Visto in particolare l'articolo 2, comma 4 della l.r. 8/99 che stabilisce che la Giunta regionale propone al Consiglio regio-

nale una delibera triennale che determina i criteri per l'erogazione dei contributi e definisce uno schema tipo di convenzione tra i comuni e le scuole dell'infanzia autonome;

Considerato che dal 1° settembre 2002 viene data attuazione al d.lgs. 112/98: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59» che prevede, tra l'altro, la delega alle regioni per l'erogazione dei contributi alle scuole dell'infanzia non statali;

Considerato che con d.c.r. 19 novembre 2002, n. VII/635 sono stati prorogati per il 2003 i criteri definiti con d.c.r. 27 ottobre 1999 n. VI/1367 per il triennio 1999/2002;

Considerato che con d.c.r. 17 dicembre 2003, n. VII/946 tali criteri sono stati ulteriormente prorogati per il 2004;

Considerato che sono tuttora indefiniti i tempi, le modalità e le entità dei trasferimenti alle regioni in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 112/98;

Considerato che, alla luce dei mutamenti costituzionali in itinere e dell'attuazione del federalismo fiscale, il d.lgs. 112/98 potrebbe subire alcune modifiche;

Ritenuto che non siano ulteriormente prorogabili i criteri di cui alla d.c.r. 27 ottobre 1999, n. VI/1367;

Considerato che l'analisi dei dati riferiti alle scuole dell'infanzia derivanti dalla gestione del provvedimento negli anni precedenti evidenzia la progressiva diminuzione del costo per alunno all'aumentare delle sezioni, dovuto ad economie di scala;

Considerato che il provvedimento, volto a una riduzione o almeno ad un contenimento degli aumenti delle rette, non può non tenere conto del numero degli allievi e di conseguenza del numero delle famiglie interessate;

Considerato che le scuole dell'infanzia dotate di un numero limitato di sezioni sono di norma collocate in piccoli comuni o frazioni che presentano problemi di organizzazione dei trasporti, tenuto conto in particolare dell'età (2 anni e mezzo – 5 anni) dei bambini interessati;

Considerato che il comma 4 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione» detta i requisiti per l'ottenimento della parità scolastica e specificatamente:

a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; l'attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;

c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;

d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;

e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in situazioni di svantaggio;

f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;

g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;

h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 7 della l.r. 8/99, le scuole per l'infanzia non convenzionate con il comune possono usufruire direttamente del contributo regionale convenzionandosi direttamente con la Regione Lombardia;

Vista la proposta della Giunta regionale approvata con deliberazione 7/19335 del 12 novembre 2004;

Sentita la relazione della VII Commissione consiliare «Cultura, Formazione Professionale, Commercio, Sport ed Informazione

Con votazione palese, per alzata di mano

Delibera

1. di approvare i criteri di assegnazione dei contributi alle scuole dell'infanzia ai sensi dell'art. 2 della l.r. 11 febbraio 1999, n. 8 come da Allegato «A», che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare gli schemi tipo di convenzione tra i comuni e le scuole dell'infanzia e tra le scuole dell'infanzia e la Regione Lombardia, come rispettivamente da Allegati «B1» e «B2», che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di disporre che per le scuole paritarie l'art. 7 dell'Allegato B1 o l'art. 4 dell'Allegato B2 possono essere omissi in quanto gli obblighi ivi previsti devono essere adempiuti per il riconoscimento di parità ai sensi della legge 62/2000.

Il presidente: Attilio Fontana
 I consiglieri segretari:
 Luciano Valaguzza - Giuseppe Adamoli
 Il segretario dell'assemblea consiliare:
 Maria Emilia Paltrinieri

ALLEGATO «A»

Criteri per l'assegnazione dei contributi alle scuole dell'infanzia autonome, l.r. 8/99, per il triennio 2005/2007

I contributi regionali per il triennio 2005-2007 (anni scolastici 2004/2005 - 2005/2006 - 2006/2007) vengono definiti nelle seguenti entità riferite alle sedi scolastiche composte da una o più sezioni, con possibilità di adeguamento (positivo o negativo) proporzionale con riferimento al rapporto tra domande pervenute e disponibilità di bilancio regionale.

Sezioni	TOTALE CONTRIBUTO PER SEDE
1	3.322,00
2	3.789,00
3	5.112,00
4	6.052,00
5	6.606,00
6	6.779,00
7	7.170,00
8	8.170,00
9	8.815,00
10	9.689,00
11	10.660,00

L'entità dei contributi sopra esposti è stata definita a seguito di una simulazione sulla base dei dati riferiti all'anno scolastico 2003/2004, allo scopo di definire i nuovi finanziamenti regionali evitando eccessivi scompensi rispetto all'entità dei contributi assegnati alle scuole dell'infanzia nei quattro anni trascorsi dall'approvazione della legge regionale.

L'entità dei nuovi finanziamenti è pertanto la risultanza dell'applicazione della seguente metodologia:

- il 47% dello stanziamento regionale 2004, pari a € 3.500.000,00, è stato attribuito alle scuole in base al numero delle sezioni con il seguente criterio: si è calcolato il variare del costo medio per alunno per le monosezioni e per le sedi con un numero di sezioni maggiore di 9 e si è suddiviso il delta di decremento uniformemente in relazione al variare del numero delle sezioni

Sezioni	Costo medio per alunno	Contributo per sezione	Contributo per sede
1	100,00	796,00	796,00
2	97,8	779,00	1.558,00
3	95,7	762,00	2.286,00
4	93,5	745,00	2.980,00
5	91,3	727,00	3.635,00
6	89,2	710,00	4.260,00
7	87,0	693,00	4.851,00
8	84,8	676,00	5.408,00
9	82,7	658,00	5.922,00
10	80,5	641,00	6.410,00
11	78,3	624,00	6.864,00

- il 20% dello stanziamento regionale 2004, pari a € 1.500.000,00, è stato attribuito alle scuole in base al numero di alunni iscritti.
 L'importo da assegnare viene stabilito in base alla media

del numero degli alunni in relazione al numero delle sezioni. Tale importo si è ottenuto dividendo lo stanziamento relativo a tale voce per il numero complessivo degli alunni e moltiplicandolo per la media degli alunni calcolata con riferimento ad ogni gruppo di scuole aventi pari numero di sezioni

Sezioni	Media alunni per sezione	Contributo per sede su media alunni
1	21	274,00
2	23	586,00
3	25	952,00
4	25	1.315,00
5	26	1.684,00
6	25	1.963,00
7	26	2.319,00
8	27	2.762,00
9	25	2.893,00
10	25	3.279,00
11	27	3.796,00

- il 33% dello stanziamento regionale 2004, pari a € 2.500.000,00, è stato attribuito quale fondo di perequazione al fine di riequilibrare gli stanziamenti per sede rispetto a quanto erogato nel passato e tenuto conto della necessità di fornire sostegno alle sedi con un minore numero di sezioni

Sezioni	PEREQUAZIONE
1	2.252,00
2	1.645,00
3	1.874,00
4	1.757,00
5	1.287,00
6	556,00
7	0,00
8	0,00
9	0,00
10	0,00
11	0,00

Da tali criteri risulta la composizione dello stanziamento complessivo per sede come illustrato nella tabella seguente:

Sezioni	Contributo per sede per sezione	Contributo per sede su media alunni	Perequazione	Totale
1	796,00	274,00	2.252,00	3.322,00
2	1.558,00	586,00	1.645,00	3.789,00
3	2.286,00	952,00	1.874,00	5.112,00
4	2.980,00	1.315,00	1.757,00	6.052,00
5	3.635,00	1.684,00	1.287,00	6.606,00
6	4.260,00	1.963,00	556,00	6.779,00
7	4.851,00	2.319,00	0,00	7.170,00
8	5.408,00	2.762,00	0,00	8.170,00
9	5.922,00	2.893,00	0,00	8.815,00
10	6.410,00	3.279,00	0,00	9.689,00
11	6.864,00	3.796,00	0,00	10.660,00

ALLEGATO «B1»

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE TRA COMUNE E SCUOLA DELL'INFANZIA

Convenzione attuativa della l.r. 11 febbraio 1999 n. 8 «Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome» tra il comune di e l'ente gestore della scuola dell'infanzia

Premesso:

- che la scuola dell'infanzia svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale, senza scopo di lucro;

- che la stessa è: (barrare la casella interessata)
 - scuola dell'infanzia autorizzata al funzionamento, a norma delle disposizioni in materia, dalle competenti autorità scolastiche;
 - scuola dell'infanzia paritaria ai sensi della legge 62/2000;
- che è aperta ai bambini in età prescolare, con precedenza per quelli residenti nel comune;
- che la Regione Lombardia, con la l.r. 11 febbraio 1999 n. 8 «Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome» intende garantire il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione;
- che gli interventi finanziari devono tendere a conseguire la parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole, statali e non statali, funzionanti nel territorio;
- che l'intervento finanziario previsto dalla succitata legge regionale è distinto ed integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altro contributo erogato in base alla normativa statale e regionale o da convenzione.

TRA

il Comune di
 cod. fiscale

E

l'Ente
 avente sede legale a
 via n. tel.
 cod. fiscale
 gestore della scuola per l'infanzia
 ubicata a
 via n. tel.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - La presente convenzione ha validità triennale.

Art. 3 - Il comune si impegna ad inoltrare al Presidente della Giunta Regionale la domanda di contributo ai sensi della l.r. dell'11 febbraio 1999 n. 8 «Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome», entro i termini stabiliti dalla legge, allegando copia della presente convenzione.

Art. 4 - Il comune provvederà all'erogazione del contributo regionale entro 10 giorni dalla liquidazione dello stesso da parte della regione, qualora non abbia optato per l'erogazione diretta da parte della regione alla scuola per l'infanzia.

Art. 5 - Il contributo regionale è indirizzato al contenimento delle rette a carico delle famiglie.

Art. 6 - Il comune provvederà altresì ad erogare all'ente gestore ulteriori contributi a sostegno del funzionamento delle scuole per l'infanzia, sulla base di specifici accordi.

Art. 7 - La scuola si impegna a:

- a) operare, nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, con riferimento agli orientamenti didattici vigenti;
- b) conformare il calendario e l'orario scolastico a quelli stabiliti dalle norme vigenti, salvo la facoltà per le scuole di offrire maggiori prestazioni;
- c) accogliere indistintamente i bambini di ambo i sessi, senza discriminazioni razziali o religiose, in età di ammissione alla scuola dell'infanzia, secondo le norme vigenti;
- d) non costituire sezioni di norma superiori a 27 alunni e non inferiori a 15, con la possibilità di riduzione del numero nel caso di sezione unica e nei casi previsti dalle vigenti leggi;
- e) costituire, sulla base di un regolamento interno, organi di partecipazione e controllo con la rappresentanza dei genitori e del personale;
- f) applicare il Contratto Nazionale di Lavoro di categoria per il personale dipendente ed eventuali convenzioni con le Congregazioni religiose;

- g) produrre, al fine di evidenziare l'assenza di finalità di lucro, il rendiconto consuntivo annuale.

Data,

Per il Comune
 Qualifica
 (Nome Cognome e firma)

Per l'Ente Gestore
 Il legale rappresentante
 (Nome Cognome e firma)

ALLEGATO «B2»

**SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE
 TRA REGIONE E SCUOLA DELL'INFANZIA**

Convenzione attuativa della l.r. 11 febbraio 1999 n. 8 «Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome» tra la Regione Lombardia e l'Ente gestore della scuola dell'infanzia

Premesso:

- che la scuola dell'infanzia svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale, senza scopo di lucro;
- che la stessa è: (barrare la casella interessata)
 - scuola dell'infanzia autorizzata al funzionamento, a norma delle disposizioni in materia, dalle competenti autorità scolastiche;
 - scuola dell'infanzia paritaria ai sensi della legge 62/2000;
- che è aperta ai bambini in età prescolare, con precedenza per quelli residenti nel comune;
- che la Regione Lombardia, con la l.r. 11 febbraio 1999 n. 8 «Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome» intende garantire il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione;
- che gli interventi finanziari devono tendere a conseguire la parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole statali e non statali, funzionanti nel territorio;
- che l'ente gestore della scuola dell'infanzia ha chiesto al comune di la stipula della Convenzione ai sensi della l.r. 8/99 e che il comune non ha inteso sottoscrivere la Convenzione (o non ha provveduto a stipulare la Convenzione in tempo utile) come previsto dall'art. 2 comma 7 della l.r. 8/99;
- che l'intervento finanziario previsto dalla succitata legge regionale è distinto ed integrativo rispetto a qualsiasi altro contributo erogato in base alla normativa statale e regionale.

TRA

il Regione Lombardia
 cod. fiscale

E

l'Ente
 avente sede legale a
 via n. tel.
 cod. fiscale
 gestore della scuola per l'infanzia
 ubicata a
 via n. tel.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - La presente convenzione ha validità triennale.

Art. 3 - Il contributo regionale è indirizzato al contenimento delle rette a carico delle famiglie.

Art. 4 - La scuola si impegna a:

- a) operare, nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, con riferimento agli orientamenti didattici vigenti;
- b) conformare il calendario e l'orario scolastico a quelli stabiliti dalle norme vigenti, salvo la facoltà per le scuole di offrire maggiori prestazioni;
- c) accogliere indistintamente i bambini di ambo i sessi, senza discriminazioni razziali o religiose, in età di ammissione alla scuola dell'infanzia, secondo le norme vigenti;
- d) non costituire sezioni di norma superiori a 27 alunni e

non inferiori a 15, con la possibilità di riduzione del numero nel caso di sezione unica e nei casi previsti dalle vigenti leggi;

- e) costituire, sulla base di un regolamento interno, organi di partecipazione e controllo con la rappresentanza dei genitori e del personale;
- f) applicare il Contratto Nazionale di Lavoro di categoria per il personale dipendente ed eventuali convenzioni con le Congregazioni religiose;
- g) produrre, al fine di evidenziare l'assenza di finalità di lucro, il rendiconto consuntivo annuale.

Data,

Per la Regione Lombardia
Il dirigente competente
(Nome Cognome e firma)

Per l'Ente Gestore
Il legale rappresentante
(Nome Cognome e firma)

(BUR2005015)

D.c.r. 16 febbraio 2005 - n. VII/1181

Piano di ristrutturazione ed ottimizzazione gestionale (piano di rientro) della Fondazione IRCCS - Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visti:

- l'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, che prevede che lo Stato determini i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

- l'art. 117, comma 3, della Costituzione che annovera tra le materie di legislazione concorrente la tutela della salute;

Visto l'art. 42 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 «Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione»;

Visto il d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 «Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Vista la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» ed in particolare l'art. 3-bis che prevede che il Consiglio regionale può trasferire agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, risultanti dalle trasformazioni di cui all'art. 42 della legge 3/2003, le proprie aziende ospedaliere in tutto o in parte;

Vista la d.c.r. del 13 marzo 2002, n. VII/462 di approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2002-2004, che individua quale possibile evoluzione della forma giuridica delle aziende sanitarie pubbliche, la fondazione, strumento con il quale coinvolgere anche le comunità locali nella gestione degli ospedali pubblici;

Visto altresì l'art. 4, comma 7-bis della l.r. 24 marzo 2003, n. 3, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a) della l.r. 16 febbraio 2004, n. 2, laddove prevede che «Il Consiglio regionale nei limiti delle risorse disponibili, può finanziare piani di ristrutturazione ed ottimizzazione gestionale presentati dai membri fondatori della fondazione nella misura massima corrispondente al disavanzo dell'Azienda trasformata o afferita, quale accertato al momento della trasformazione o conferimento, e per il periodo di durata del piano stesso, teso al recupero degli equilibri economici ed operativi»;

Richiamata:

- la d.g.r. n. 7/18161 del 9 luglio 2004 con la quale la Regione Lombardia ha promosso l'Atto integrativo all'Accordo di Programma sottoscritto il 25 settembre 2000, avente quale oggetto la modifica degli interventi previsti nel medesimo AdP, a seguito delle valutazioni programmatiche successivamente intervenute, nonché a seguito del d.lgs. 288/03, come riportato nell'ambito della Dichiarazione d'Intenti sottoscritta il 6 aprile 2004;

- la d.g.r. n. 7/18413 del 30 luglio 2004, trasmessa alla competente commissione consiliare, con cui la Giunta regionale ha approvato l'ipotesi di Atto Integrativo all'AdP secondo le indicazioni di cui all'art. 6, comma 8 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale» subordinando l'esecutività dell'atto all'adozione di specifico provvedimento amministrativo da parte del Consiglio regionale;

Richiamata altresì la d.c.r. 16 novembre 2004, n. VII/1100 con la quale il Consiglio regionale ha assunto «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo del sistema sanitario lombardo nella città di Milano: Fondazione IRCCS "Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena" e afferimento all'A.O. ICP della rete poliambulatoriale pubblica», approvando, tra l'altro, gli afferimenti di alcuni presidi e strutture dell'A.O. ICP alla costituenda Fondazione IRCCS «Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena», dando mandato alla Giunta regionale, attraverso la Direzione Generale competente, di adottare tutti gli atti conseguenti per l'attuazione del provvedimento;

Atteso che in data 5 dicembre 2004 il Ministro della Salute, il Presidente della Regione Lombardia, l'Assessore Regionale alla Sanità, il Sindaco del Comune di Milano, l'Assessore allo sviluppo del territorio del Comune di Milano, il Direttore Generale dell'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano ed il Commissario Straordinario dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano hanno sottoscritto l'atto integrativo all'Accordo di Programma (AdP) del 25 settembre 2000 per la riorganizzazione funzionale ed il conseguente assetto urbanistico dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano - Policlinico e dell'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano;

Considerato che con decreto dell'Assessore alla Sanità del 24 gennaio 2005, n. 719 è stato approvato l'atto integrativo sottoscritto il 5 dicembre 2004, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 comma 4, del d.lgs. 267/2000, e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 2/2003, in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 10 della l.r. 2/2003);

Vista la d.g.r. 7/19879 del 16 dicembre 2004 recante «Determinazioni conseguenti alla d.c.r. VII/1100 del 16 novembre 2004 in ordine alla Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena, con la quale, tra l'altro, è stata approvata la proposta di testo statutario della costituenda Fondazione IRCCS, nonché le ipotesi di piano di rientro presentate dall'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano e dall'A.O. ICP per la parte dei presidi da afferire alla costituenda Fondazione, specificando altresì che per quanto riguarda l'IRCCS Ospedale Maggiore si fa riferimento alla previsione dell'art. 4, comma 236 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)» e degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 288/03;

Considerato che con decreto del Ministro della Salute del 29 dicembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 306, Serie Generale, del 31 dicembre 2004, è stata disposta la trasformazione dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano in Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena, approvandone nel contempo il relativo statuto;

Vista la d.g.r. n. 7/19688 del 3 dicembre 2004 recante: «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2005»;

Vista altresì la legge 30 dicembre 2004, n. 311 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», ed in particolare l'art. 1, comma 173, lettera f);

Atteso che in data 24 gennaio 2005 si è insediato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena;

Vista l'istanza, presentata dal Presidente della Fondazione, adottata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 3 del 28 gennaio 2005, ai fini del riconoscimento del piano di ristrutturazione ed ottimizzazione gestionale (piano di rientro) presentato dalla Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena ai sensi della l.r. 24 marzo 2003, n. 3, art. 4, comma 7-bis - nella misura corrispondente al disavanzo, quale accertato al momento della trasformazione per la parte della A.O. ICP conferita nella Fondazione e per il periodo di durata del piano allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l'ipotesi del piano di rientro è stata adottata dalla Giunta regionale con la sopra citata deliberazione n. 7/19879, del 16 dicembre 2004;

Atteso che il predetto piano trova copertura finanziaria, per l'anno 2005, nell'ambito delle risorse stanziata per il servizio sanitario e approvate dalla Giunta regionale con d.g.r. n. 7/19688 del 3 dicembre 2004 e che per gli anni successivi la copertura sarà assicurata nell'ambito delle risorse annualmente previste per il servizio sanitario regionale, tenendo altresì conto di quanto disposto dalla legge 31/2004;

Sentita la III Commissione consiliare «Sanità e Assistenza»;
Con votazione palese, per alzata di mano

Delibera

Per le motivazioni espresse nelle premesse:

1. di approvare il finanziamento del piano di ristrutturazione ed ottimizzazione gestionale (piano di rientro) presentato dalla Fondazione IRCCS «Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena» ai sensi della l.r. 24 marzo 2003, n. 3, art. 4, comma 7-bis - nella misura corrispondente al disavanzo, quale accertato al momento della trasformazione per la parte della A.O. ICP conferita nella Fondazione e per il periodo di durata del piano allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il predetto piano trova copertura finanziaria, per l'anno 2005, nell'ambito delle risorse stanziare per il servizio sanitario e approvate dalla Giunta regionale con

d.g.r. n. 7/19688 del 3 dicembre 2004 e che per gli anni successivi la copertura sarà assicurata nell'ambito delle risorse annualmente previste per il servizio sanitario regionale;

3. di dare mandato alla Giunta regionale, attraverso la Direzione Generale competente, di adottare tutti gli atti conseguenti per l'attuazione del presente provvedimento, e di presentare alla commissione consiliare competente una relazione annuale inerente all'andamento del piano di rientro, in particolare in relazione ai ricavi per prestazioni sanitarie e per le convenzioni e alla gestione del personale della Fondazione.

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Giuseppe Adamoli

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

Nome presidio: COMMENDA - REGINA ELENA

CONTO ECONOMICO	2004	2005	2006	2007	2008	2009
(A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1. CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	7.563	7.789	8.022	8.262	8.810	9.375
2. PROVENTI E RICAVI DIVERSI	4.503	4.638	4.777	4.921	5.068	5.220
3. CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITÀ TIPICHE	198	198	198	198	198	198
4. COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE	3.403	3.471	3.540	3.011	3.684	3.757
5. COSTI CAPITALIZZATI	3.546	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057
6. RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE	82.236	84.257	86.342	88.497	90.429	92.409
7. RICAVI PER CONVENZIONI	3.136	1.882	1.129	677		-
TOTALE A	104.585	104.292	106.066	108.223	110.246	113.016
(B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1. ACQUISTI DI ESERCIZIO	17.537	17.300	17.560	17.823	18.090	18.199
2. ACQUISTI DI SERVIZI						
2a) COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI DA PUBBLICO	593	490	350	250	100	100
2b) COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	10.869	10.600	10.450	10.300	10.100	10.100
2c) COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO	0					
2d) COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	11.902	11.800	11.600	11.400	11.200	11.000
3. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	1.291	1.210	1.110	1.140	1.170	1.200
4. GODIMENTO DI BENI DI TERZI	2.484	2.484	1.800	1.800	1.800	1.800
5. PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	48.976	48.976	48.736	48.496	48.256	48.016
6. PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	184	113	113	113	113	113
7. PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	9.039	9.039	8.989	9.939	8.889	8.839
8. PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	4.832	4.832	4.728	4.624	4.520	4.416
9. ONERI DIVERSI DI GESTIONE						
10. AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	560	560	430	452	474	510
11. AMMORTAMENTO FABBRICATI						
11a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI						
11b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057
12. AMMORTAMENTI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.733	1.523	1.573	1.623	1.673	1.723
13. SVALUTAZIONE DEI CREDITI						
14. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE						
14a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE						
14b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE						
15. ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO						
TOTALE B	113.057	110.984	109.496	109.016	108.442	108.073
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-8.473	-6.692	-3.430	-793	1.803	4.944
(C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
1. INTERESSI ATTIVI						
2. ALTRI PROVENTI						
3. INTERESSI PASSIVI	-75	-74	-72	-72	-72	-72
4. ALTRI ONERI						
TOTALE C	-75	-74	-72	-72	-72	-72
(D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
1. RIVALUTAZIONI	0	0			0	0
2. SVALUTAZIONI						
(E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
1. MINUSVALENZE						
2. PLUSVALENZE						
3. ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITÀ SANITARIA						
4. CONCORSI, RECUPERI RIMBORSI PER ATTIVITÀ NON TIPICHE						
5. SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE (SALDO)						
TOTALE E	0				-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	-8.548	-6.766	-3.502	-865	1.731	4.872
IMPOSTE SUL REDDITO	5.016	5.016	4.997	4.972	4.922	4.872
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	-13.564	-11.782	-8.499	-5.837	-3.191	0

(BUR2005016)

(5.1.2)

D.c.r. 16 febbraio 2005 - n. VII/1182**Riconferma, per la sola annualità 2005, delle linee di indirizzo per la programmazione del Piano generale triennale degli interventi di edilizia scolastica 2002/2004 già approvate con d.c.r. VII/0673 del 2 dicembre 2002**

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la l.r. 6 giugno 1980, n. 70 «Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica» che prevede la predisposizione di Piani annuali di intervento ordinario;

Vista la l.r. 5 maggio 2004, n. 11 «Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia» artt. 5 comma 3 e 11 comma 3;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica» ed in particolare l'art. 4 che prevede la programmazione dell'edilizia scolastica realizzata attraverso piani generali triennali e piani annuali di attuazione e le relative procedure e tempi perentori per tali adempimenti;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);»

Visto l'art. 4 comma 107-bis della sopracitata l.r. 1/2000 che prevede l'approvazione da parte del Consiglio regionale degli indirizzi per la predisposizione del Piano generale triennale di programmazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 107;

Vista la d.c.r. VII/0673 del 2 dicembre 2002 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 52 S.O. del 23 dicembre 2002, di approvazione delle linee di indirizzo per la programmazione del Piano generale triennale 2002/2004;

Vista la proposta della Giunta regionale approvata con deliberazione n. 7/20354 del 27 gennaio 2005;

Sentita la relazione della VII Commissione consiliare «Cultura, Formazione Professionale, Commercio, Sport e Informazione»;

Con votazione palese, per alzata di mano,

Delibera

1. di confermare, per la sola annualità 2005, le linee di indirizzo per la programmazione del Piano generale triennale 2002/2004 già approvate con la d.c.r. VII/0673 del 2 dicembre 2002;

2. di disporre che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Giuseppe Adamoli

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2005017)

(1.8.0)

D.c.r. 16 febbraio 2005 - n. VII/1183**Nomina di un componente nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Lodi in sostituzione di dimissionario**

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la l.r. 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)», così come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2002, n. 14 e dalla legge regionale 5 agosto 2002, n. 17;

Visto, in particolare, l'art. 8 del testo vigente della l.r. n. 13/96, che attribuisce al Consiglio regionale la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione delle A.A.L.L.E.R.;

Vista la l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione»;

Richiamate:

• la d.g.r. n. 7/10741 del 25 ottobre 2002 «Presenza d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nei Consigli di Amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), in rappresentanza della Regione Lombardia»;

• la d.g.r. n. 7/12075 del 14 febbraio 2003 «Presenza d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nei Consigli di Amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), in rappresentanza della Regione Lombardia, a seguito del comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. del 2 gennaio 2003, n. 1»;

• la d.g.r. n. 7/12280 del 4 marzo 2003 «Proposta di nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Lodi»;

Vista la d.c.r. n. 741 del 4 marzo 2003 «Nomina di cinque componenti, tra cui il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Lodi»;

Visto il conseguente decreto del Presidente Regione Lombardia n. VII/3884 del 7 marzo 2003 «Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Lodi»;

Preso atto della nota del 13 dicembre 2004, pervenuta al Consiglio regionale il 4 febbraio 2005, con la quale l'ing. Cesare Recchi, nominato nel predetto Consiglio, rassegna le proprie dimissioni a far tempo dal 1° gennaio 2005;

Considerato che il Consiglio regionale deve procedere alla sostituzione del dimissionario nel predetto consesso, mediante la nomina di un nuovo membro;

Preso atto delle candidature già acquisite e visto il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della citata l.r. n. 14/95, espresso nelle sedute del 30 e 31 ottobre 2002, del 6 novembre 2002 e del 18 e 19 febbraio 2003;

Vista la d.g.r. n. 7/20400 del 7 febbraio 2005 «Proposta di nomina di un componente nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Lodi in sostituzione di dimissionario» con la quale si propone il sig. Luigi Augussori;

Verificato che la nomina di un componente nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Lodi in sostituzione di dimissionario, è assimilabile alle nomine e designazioni contemplate nell'elenco di cui alla Tabella A allegata alla l.r. n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 9 della l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la piena funzionalità dell'organo;

Con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

- di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Lodi in sostituzione dell'ing. Cesare Recchi, dimissionario, il signor Augussori Luigi, nato a Lodi il 27 ottobre 1972 ed ivi residente in viale Papa Giovanni XXIII, n. 32.

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Giuseppe Adamoli

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2005018)

(3.5.0)

D.c.r. 16 febbraio 2005 - n. VII/1184**Assegnazione dei finanziamenti per la realizzazione di festival cinematografici anno 2005 ai sensi dell'art. 2 della l.r. 11 aprile 1980, n. 38 «Interventi promozionali della Regione Lombardia in campo cinematografico e audiovisivo» e della d.g.r. 25 luglio 2003, n. 7/13797 - Allegato D: Spettacolo**

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Premesso che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l.r. 11 aprile 1980, n. 38 «Interventi promozionali della Regione Lombardia in campo cinematografico e audiovisivo», il Consiglio regionale approva il piano di riparto dei contributi per specifiche iniziative in campo cinematografico ed audiovisivo;

Preso atto che l'art. 4 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6 «Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001», prevede che la Giunta regionale stabilisce modalità e termini per la presentazione e la valutazione di progetti e interventi in materia di beni e attività culturali;

Richiamata la d.g.r. 25 luglio 2003, n. 7/13797 «Modalità e termini per la presentazione e valutazione di progetti in materia di beni e attività culturali in attuazione dell'art. 4, comma 9 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6 – Revoca della d.g.r. 22 giugno 2001, n. 5282» – Allegato D: Spettacolo;

Vista la proposta della Giunta regionale approvata con deliberazione n. 7/20609 dell'11 febbraio 2005;

Sentita la relazione della VII Commissione consiliare «Cultura, Formazione Professionale, Commercio, Sport e Informazione»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

1) di approvare l'assegnazione dei finanziamenti per i progetti di realizzazione di festival cinematografici nell'anno 2005, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 11 aprile 1980, n. 38, di cui all'allegato «A» che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2) di disporre che, all'impegno di spesa delle somme assegnate a ciascuno dei beneficiari, si provveda con successivi atti del Dirigente competente per materia, con imputazione al capitolo 961 dell'UPB 2.4.1.1.2.54 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005, per interventi promozionali in campo cinematografico ed audiovisivo di cui all'allegato «A».

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

_____ • _____

ALLEGATO «A»

L.r. 38/80 – Festival Cinematografici – Anno 2005

N.	SOGGETTO	Contributo €
1	Aiace – Associazione Italiana Amici Cinema d'Essai	15.000
2	Associazione Culturale Aprile	10.000
3	Associazione Culturale Lodi Città Film Festival	7.000
4	Associazione Festival Internazionale del Cinema – Bergamo Film Festival	5.000
5	Associazione Sguardi Altrove	5.000
6	Associazione Co-re	5.000
7	Assomidop	13.000
8	Associazione Filmmaker	15.000
9	B.A. Film Factory – BAFF	65.000
10	Bergamo Film Meeting	20.000
11	C.O.E. – Centro Orientamento Educativo	10.000

ALLEGATO «A»

L.R. 75/78 – FESTIVAL E RASSEGNE DI MUSICA – ANNO 2005

Ordine	SOGGETTO		Contributo
1	ENTE FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE DI BRESCIA E BERGAMO	Brescia	85.000,00
2	FONDAZIONE TEATRO A. PONCHIELLI	Cremona	61.000,00
3	MILANO MUSICA	Milano	30.000,00
4	PROVINCIA DI MILANO	Milano	15.000,00
5	ASSOCIAZIONE SOCIETÀ DELL'ACCADEMIA	Voghera (PV)	14.000,00
6	AMAC – ASSOCIAZIONE MODAGRICOLTURA	Almenno San Bartolomeo (BG)	9.000,00
7	CLUSONE JAZZ PROMOTION	Clusone (BG)	10.000,00
8	COMITATO LOMBARDIA EUROPA MUSICA 2000 – Festival Lombardia Europa Musica	Como	25.000,00
9	ARCI MILANO	Milano	5.000,00
10	COMITATO LOMBARDIA EUROPA MUSICA 2000 – Il canto delle pietre	Como	65.000,00
11	CORPO MUSICALE S. CECILIA BESANA BRIANZA	Besana Brianza (MI)	10.000,00
12	COMUNE DI BERGAMO TEATRO DONIZETTI	Bergamo	6.000,00
13	FONDAZIONE FESTIVAL AUTUNNO MUSICALE A COMO	Como	35.000,00
14	COMUNE DI CASALMAGGIORE	Casalmaggiore (CR)	5.000,00
15	COMUNE DI MONZA	Monza (MI)	40.000,00
	TOTALE		415.000,00

N.	SOGGETTO	Contributo €
12	Fondazione Cineteca Italiana	10.000
	TOTALE	180.000

(BUR2005019)

(3.5.0)

D.c.r. 16 febbraio 2005 - n. VII/1185

Assegnazione dei finanziamenti per i progetti e gli interventi per la musica e la danza – anno 2005 – ai sensi dell'art. 2 della l.r. 18 dicembre 1978, n. 75 e della d.g.r. 7/13797 – Allegato D: Spettacolo

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Premesso che ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l.r. 18 dicembre 1978, n. 75 «Interventi promozionali della Regione Lombardia in campo musicale», il Consiglio regionale approva il piano di riparto dei contributi per specifiche iniziative in campo musicale;

Preso atto che l'art. 4 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6 «Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato ordinamentale 2001», prevede che la Giunta regionale stabilisce modalità e termini per la presentazione e valutazione dei progetti e interventi in materia di beni e attività culturali;

Richiamata la d.g.r. 25 luglio 2003, n. 7/13797 «Modalità e termini per la presentazione e valutazione di progetti in materia di beni e attività culturali in attuazione dell'art. 4, comma 9 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6 – Revoca della d.g.r. 22 giugno 2001, n. 5282 – Allegato D: Spettacolo»;

Vista la proposta della Giunta regionale approvata con deliberazione n. 7/20610 dell'11 febbraio 2005;

Sentita la relazione della VII Commissione consiliare «Cultura, Formazione Professionale, Commercio, Sport e Informazione»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

1. di approvare l'assegnazione dei finanziamenti per i progetti e gli interventi per la musica e la danza – anno 2005 ai sensi dell'art. 6 della l.r. 18 dicembre 1978, n. 75, di cui all'allegato «A» che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di disporre che, all'impegno di spesa delle somme assegnate a ciascuno dei beneficiari, si provveda con successivi atti del dirigente competente per materia, con imputazione al capitolo 1106 dell'UPB 2.4.1.1.2.54 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005.

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

_____ • _____

L.R. 75/78 – ATTIVITÀ E FESTIVAL DI DANZA – ANNO 2005

<i>Ordine</i>	<i>SOGGETTO</i>		<i>Contributo</i>
1	COMUNE DI BRESCIA	Brescia	20.000,00
2	ASSOCIAZIONE MED	Milano	9.000,00
3	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA	Trezzo sull'Adda (MI)	13.000,00
4	DANZARTE	Brescia	10.000,00
5	FONDAZIONE TEATRO A. PONCHIELLI	Cremona	18.000,00
6	COMUNE DI SARONNO	Saronno (VA)	5.000,00
TOTALE			75.000,00

L.R. 75/78 – STAGIONI DI MUSICA – ANNO 2005

<i>Ordine</i>	<i>SOGGETTO</i>		<i>Contributo</i>
1	FONDAZIONE TEATRO A. PONCHIELLI	Cremona	12.000,00
2	COMUNE DI PAVIA CIVICA ISTITUZIONE TEATRO G. FRASCHINI	Pavia	35.000,00
3	ASSOCIAZIONE LIRICA E CONCERTISTICA ITALIANA AS.LI.CO.	Milano	55.000,00
4	GIOVENTÙ MUSICALE D'ITALIA	Milano	32.000,00
5	FONDAZIONE LA SOCIETÀ DEI CONCERTI	Milano	28.000,00
6	SOCIETÀ DEL QUARTETTO DI MILANO	Milano	25.000,00
7	ASSOCIAZIONE CULTURALE SECONDO MAGGIO	Milano	6.000,00
8	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DIOCESANA DI MUSICA SANTA CECILIA	Brescia	6.000,00
9	ASSOCIAZIONE FRANCESCO SOLDANO	Brescia	6.000,00
10	ASSOCIAZIONE MUSICA RARA	Milano	6.000,00
11	CIRCOLO MUSICALE DI SONDRIO	Sondrio	6.000,00
12	SENTIERI SELVAGGI	Milano	6.000,00
13	ARTI.CO	Mantova	6.000,00
14	GRUPPO DA CAMERA CARONTE	Brescia	6.000,00
15	I MADRIGALISTI AMBROSIANI	Milano	6.000,00
16	SERATE MUSICALI	Milano	30.000,00
17	SOCIETÀ UMANITARIA FONDAZIONE P.M. LORIA	Milano	6.000,00
18	AMICI DELLA MUSICA	Sondalo (SO)	6.000,00
19	ASSOCIAZIONE APPUNTAMENTI MUSICALI BRUNATE	Brunate (CO)	6.000,00
20	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA OGGI	Milano	6.000,00
21	SOCIETÀ DEI CONCERTI DI BRESCIA	Brescia	6.000,00
22	COMUNE DI CREMONA	Cremona	6.000,00
23	COMUNE DI VIGEVANO	Vigevano (PV)	6.000,00
24	AMICI DEL CONSERVATORIO	Mantova	6.000,00
25	AMICI DELLA MUSICA	Casteggio (PV)	6.000,00
26	ASSOCIAZIONE ORCHESTRA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO	Milano	6.000,00
27	COMUNE DI VIADANA	Viadana (MN)	6.000,00
28	ASSOCIAZIONE GIOSUÈ CARDUCCI	Como	6.000,00
29	ENSEMBLE ZEFIRO	Mantova	6.000,00
30	ORCHESTRA SINFONICA DI LECCO	Lecco	6.000,00
31	TOTEM, LA TRIBÙ DELLA ARTI	Magenta (MI)	6.000,00
32	ASSOCIAZIONE DIVERTIMENTO ENSEMBLE	Milano	6.000,00
33	SOCIETÀ DELLA MUSICA	Mantova	6.000,00
34	ISTITUTO DI SUORE DI SANTA DOROTEA	Capo di Ponte (BS)	5.000,00
35	MUSICA APERTA BERGAMO	Bergamo	5.000,00
36	COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME	San Pellegrino Terme (BG)	5.000,00
37	CORO CITTÀ DI COMO	Como	5.000,00
TOTALE			393.000,00

L.R. 75/78 – ATTIVITÀ MUSICALI DELLE ORCHESTRE LOMBARDE – ANNO 2005

<i>Ordine</i>	<i>SOGGETTO</i>		<i>Contributo</i>
1	FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA E CORO SINFONICO DI MILANO GIUSEPPE VERDI	Milano	95.000,00
2	FONDAZIONE I POMERIGGI MUSICALI	Milano	70.000,00
3	MILANO CLASSICA SOC. COOP A R.L.	Milano	35.000,00
4	FONDAZIONE ORCHESTRA STABILE DI BERGAMO	Bergamo	20.000,00
TOTALE			220.000,00

L.R. 75/78 - ATTIVITÀ DI RICERCA, STUDIO E DOCUMENTAZIONE DELLA MUSICA E DELLA DANZA - ANNO 2005

Ordine	SOGGETTO		Contributo
1	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MUSICOLOGICHE E PALEOGRAFICO-FILOLOGICHE	Pavia	5.000,00
2	ARIELLA VIDACH - A.I.E.P. - ASSOCIAZIONE CULTURALE	Milano	5.000,00
3	AGON ACUSTICA INFORMATICA MUSICA - CENTRO STUDI ARMANDO GENTILUCCI	Milano	5.000,00
4	ARCIPELAGO MUSICA	Milano	5.000,00
5	ACCADEMIA DEGLI INVAGHITI	Mantova	5.000,00
6	ASSOCIAZIONE GIACOMO CARISSIMI - ARCHIVIO G.M. MANUSARDI	Milano	5.000,00
7	ASSOCIAZIONE LIBER	Alfianello (BS)	5.000,00
TOTALE			35.000,00

(BUR20050110)

D.c.r. 16 febbraio 2005 - n. VII/1186

(3.4.0)

Piano annuale per il diritto allo studio relativo all'anno finanziario 2005 - Indirizzo per l'attuazione. Determinazione dei criteri per l'assegnazione degli assegni di studio per l'anno scolastico 2005-2006

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge regionale 20 marzo 1980, n. 31 «Diritto allo studio - norme di attuazione» ed in particolare l'articolo 14, che al comma 2, prevede la competenza del Consiglio in ordine all'approvazione del piano degli interventi regionali per il diritto allo studio;

Visti altresì gli articoli 1, 2, 10, 11, 12, 14, 17 della citata l.r. 31/80;

Vista la l.r. 27 dicembre 2004, n. 41 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e Bilancio pluriennale 2005/2007 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la proposta della Giunta regionale approvata con deliberazione n. 7/20574 dell'11 febbraio 2005;

Sentita la relazione della VII Commissione consiliare «Cultura, Formazione Professionale, Commercio, Sport e Informazione»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

1. di approvare gli indirizzi per la predisposizione del piano annuale degli interventi regionali per il diritto allo studio relativo all'anno finanziario 2005 nonché i criteri per l'assegnazione degli assegni di studio per l'anno scolastico 2005/2006 come risultano dall'allegato «A» che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che la spesa per gli interventi di cui al presente piano trova copertura nei seguenti capitoli del bilancio regionale approvato con l.r. 27 dicembre 2004, n. 41 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e Bilancio pluriennale 2005/2007 a legislazione vigente e programmatico» che presentano la seguente disponibilità:

- UPB 2.5.2.3.2.77 cap. 1046: € 1.514.371,00,
- UPB 2.5.2.3.2.77 cap. 4503: € 4.493.175,02;

3. di rinviare assegnazione e impegno di spesa dei contributi previsti dal presente piano a successivi atti in ottemperanza a quanto disposto dalla l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale», articolo 3, comma 2, lettera a) e articolo 18, comma 1, lettera b);

4. di richiedere la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di disporre per la consultazione in via informatica sul sito internet della Regione Lombardia.

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Giuseppe Adamoli

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

ALLEGATO «A»

**PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
RELATIVO ALL'ANNO FINANZIARIO 2005
INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE**

Gli interventi regionali in attuazione del diritto allo studio 2005, hanno la seguente articolazione tematica:

A. SERVIZI PER L'ACCESSO ALL'ISTRUZIONE
(Trasporto scolastico e Assistenza disabili)

B. INTERVENTI PER L'ORIENTAMENTO MUSICALE E PER LA GESTIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.

Gli interventi regionali per il diritto allo studio 2005 prevedono il seguente impiego di risorse finanziarie:

- € 6.007.546,02 suddivisi nei seguenti capitoli di spesa e con la seguente destinazione:

- UPB 2.5.2.3.2.77 cap. 4503 - € 4.493.175,02 per gli interventi in attuazione del diritto allo studio dei comuni, destinati ai servizi per l'accesso all'istruzione (punto A).
- UPB 2.5.2.3.2.77 cap. 1046 - € 1.514.371,00 per gli interventi in attuazione del diritto allo studio, per le attribuzioni generali e gli interventi complementari, destinati agli interventi per l'attuazione delle azioni previste dal piano e per le attività di orientamento musicale (punto C); eventuali risorse finanziarie non utilizzate in questo ambito saranno destinate ai servizi per l'accesso all'istruzione (punto A).

Eventuali ulteriori risorse finanziarie che risultassero disponibili a seguito di variazione di bilancio, saranno impiegate per le finalità previste dai rispettivi capitoli.

Gli indirizzi ed i criteri per l'attuazione degli interventi sono i seguenti:

**A - Servizi per l'accesso all'istruzione
(trasporto scolastico e assistenza disabili)**

I contributi devono intendersi come sostegno agli interventi per il diritto allo studio di competenza dei comuni a vantaggio dei cittadini utenti dei servizi, devono quindi essere utilizzati per ridurre o se possibile azzerare gli oneri finanziari eventualmente a carico dell'utenza.

Per quanto attiene all'assistenza ai disabili, gli interventi dei comuni per cui possono essere richiesti contributi regionali riguardano:

- l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisica, psichica o sensoriale certificata dalle strutture competenti (ASL, UONPIA, strutture accreditate);
- la fornitura di materiale specifico per la didattica differenziale e di attrezzature specialistiche;
- il trasporto casa-scuola.

I comuni singoli o associati, possono presentare richiesta di contributo con riferimento alla spesa complessiva da essi sostenuta per i servizi per l'accesso all'istruzione (trasporto scolastico e assistenza disabili).

Le modalità attuative, la modulistica e i termini per la presentazione delle domande saranno definite dalla Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro.

I contributi a sostegno dei servizi per l'accesso all'istruzione per l'anno scolastico 2005-2006, sono destinati ai comuni con popolazione fino a 7.000 abitanti o 10.000 se comuni montani. Le richieste formulate dai comuni verranno valutate in base ai criteri della seguente griglia di valutazione, determinando una graduatoria in base alla quale verranno assegnati contributi fino ad esaurimento delle risorse. A pari punteggio prevarrà il comune con il minor numero di abitanti.

CRITERI DI VALUTAZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO MAX	
CONDIZIONE DEMOGRAFICA			
Dimensione del Comune	Numero abitanti (rilevato da ultimi dati ISTAT disponibili)	1-1.000	30 punti
		1.001-3.000	20 punti
		3.001-5.000	10 punti
		5.001-7.000/10.000 (*)	5 punti
CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO			
Difficoltà legate alle caratteristiche orografiche o alla dispersione territoriale	- Comune montano	Comune montano	20 punti
		- Comune non montano	
	densità popolazione (n. abitanti/kmq)	Fino a 200 ab/kmq	15 punti
		Da 201 a 400 ab/kmq	10 punti
	Da 401 a 1000 ab/kmq	5 punti	
	Oltre 1.000 ab/kmq	0 punti	
CONDIZIONE ECONOMICA IN RAPPORTO ALLA DOMANDA DI SERVIZI			
Mancanza scuole sul territorio comunale	Manca la scuola dell'infanzia (materna)		5 punti
	Manca la scuola primaria (elementare)		5 punti
	Manca la scuola secondaria di primo grado (media)		5 punti
Indice di degrado	Indicatore fornito dal Ministero dell'Interno per la ripartizione ai Comuni delle risorse per la fornitura dei libri di testo	Oltre 8 punti	5 punti
		Da 4,1 a 8 punti	2 punti
		Fino a 4 punti	0 punti
Entità della spesa in rapporto alla dimensione del Comune	Spesa per i servizi per l'accesso all'istruzione divisa per il numero di abitanti del Comune	Massimo (**)	20 punti
PROGETTAZIONE INTEGRATA			
Coordinamento fra le istituzioni e coinvolgimento delle risorse del territorio	Associazioni di Comuni oppure intervento integrato Comune-scuola-ASL (per assistenza ai disabili)		10 punti
TOTALE			100 punti

NOTE alla griglia di valutazione:

(*) = 10.000 abitanti se Comuni montani.

(**) = Sarà assegnato fino a un massimo di 20 punti in base agli scostamenti dal valore medio risultante dai progetti presentati.

L'ammontare del contributo regionale è calcolato in rapporto al costo annuo del servizio a carico del comune e secondo il punteggio ottenuto, nel modo seguente:

- fino a 49 punti = 20% del costo sostenuto;
- da 50 a 69 punti = 25% del costo sostenuto;
- 70 punti e oltre = 30% del costo sostenuto.

con un tetto massimo di contributo erogabile di € 12.911,00.

In caso di eccedenza delle risorse regionali rispetto alle richieste dei comuni la Direzione Generale Formazione Istruzione Lavoro, all'atto della definizione delle graduatorie e della assegnazione dei contributi, può aumentare l'entità degli stessi in misura proporzionale alla eventuale eccedenza.

B - Interventi per l'orientamento musicale e per la gestione delle azioni previste dal piano per il diritto allo studio

1. Contributi per l'orientamento musicale. Per sostenere e consentire, in continuità con gli anni passati, alle associazioni bandistiche e corali ed alle scuole di musica della Lombardia l'attuazione di corsi di orientamento musicale, potrà essere assegnato un contributo pari a € 260 a ciascuna associazione musicale che ne faccia richiesta e che documenti la presenza ai propri corsi di utenti in età di obbligo di istruzione (fino a 18 anni compiuti).
2. Interventi per la gestione delle azioni previste dal piano per il diritto allo studio 2005.

Eventuali risorse finanziarie non utilizzate in questo ambito saranno destinate ai servizi per l'accesso all'istruzione (punto A).

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2005/2006

I bandi per l'assegnazione di assegni di studio individuali dell'importo di € 500,00 a studenti meritevoli ed in condizioni economiche disagiate, dovranno essere rivolti agli studenti residenti in Lombardia iscritti e frequentanti per l'anno scolastico 2005-2006 scuole secondarie di secondo grado statali o paritarie aventi sede in Lombardia o nelle regioni confinanti e frequentate da studenti lombardi in riferimento al pendolarismo scolastico. Si intende per studente pendolare l'alunno che al termine delle lezioni rientra quotidianamente alla propria residenza.

Le condizioni di merito e di reddito sono così definite:

- condizioni di merito: aver conseguito almeno la media

del 7,5 nell'anno scolastico 2004-2005 o, per chi proviene dalla scuola secondaria di primo grado, il giudizio di ottimo;

- condizioni di reddito: indicatore ISEE non superiore ad € 15.000,00.

Sarà elaborata apposita graduatoria per mezzo di punteggi attribuiti in base al merito ed al reddito. Gli assegni di studio saranno assegnati sulla base di tale graduatoria.

In caso di eccedenza delle risorse finanziarie disponibili rispetto al numero delle domande presentate, l'importo degli assegni di studio sarà elevato fino ad esaurimento delle risorse.

Sulla base dei presenti indirizzi la Giunta regionale provvederà alla definizione del bando per l'assegnazione dell'assegno di studio.

(BUR20050111)

D.c.r. 16 febbraio 2005 - n. VII/1187

Mozione concernente il progetto della nuova tangenziale est di Fontanella (BG)

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la mozione n. 729 presentata in data 7 febbraio 2005;

A norma degli artt. 97 e 98 del regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

- di approvare la mozione n. 729 concernente il progetto della nuova tangenziale est di Fontanella (BG), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Premesso che:

- con d.g.r. 9153 del 30 maggio 2002 la Giunta regionale, contestualmente al provvedimento di approvazione, proponeva modifiche di ufficio del Piano Regolatore Generale del Comune di Fontanella (BG);

- nel dettaglio del provvedimento, tali modifiche raccomandavano, in fase di progettazione esecutiva della nuova viabilità prevista dal piano, la massima tutela e salvaguardia da ogni tipo di edificazione e di trasformazione dello stato attuale dei luoghi;

- la presenza di fontanili su tutto il territorio comunale, come descritto nella d.g.r. 9153, oltre a rappresentarne la me-

moria storica, tanto da aver determinato il toponimo del paese, caratterizza una zona territoriale di grande interesse ambientale, storico e naturalistico unica nel suo genere;

Visto il decreto n. 46 del 9 gennaio 2004 della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica, avente ad oggetto "Progetto della nuova tangenziale est di Fontanella (BG)";

Considerato:

– che tale decreto n. 46, in premessa, definisce la zona oggetto di intervento, compresi taluni fontanili, come area che determina un paesaggio di non elevato valore ambientale-ecosistemico, tanto da determinare l'esclusione della valutazione di impatto ambientale (VIA), del progetto della "nuova tangenziale est del comune di Fontanella";

– che la palese contraddizione di giudizio, in merito alla medesima area, nei due distinti provvedimenti, suscita forti perplessità sia tra gli agricoltori che tra le associazioni di categoria ed ambientaliste;

– che la realizzazione della tangenziale est di Fontanella (BG), così come prevista, comporterebbe il frazionamento di alcuni fondi agricoli, e la probabile interferenza delle opere di progetto con la falda, compromettendo seriamente la potenzialità produttiva della zona, con conseguente danno agli imprenditori agricoli locali;

Tutto ciò premesso impegna il Presidente e la Giunta regionale:

– a farsi promotori presso la Direzione Generale Territorio ed Urbanistica, di una richiesta di revisione del decreto n. 46 del 9 gennaio 2004, onde rendere necessaria la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), in riferimento alla realizzazione della tangenziale est di Fontanella (BG);

– a procedere rapidamente all'indicazione di sospensione dei lavori».

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR20050112)

(4.3.0)

D.g.r. 11 febbraio 2005 - n. 7/20554

Direttive per la costituzione e il riconoscimento dei consorzi forestali, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della l.r. 27/2004

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 28 ottobre 2004, n. 27, «Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale»;

Visto in particolare l'articolo 17 (Associazione e consorzi forestali), comma 7, ai sensi del quale la Giunta regionale definisce le direttive sulla costituzione e sulle procedure di riconoscimento dei consorzi forestali;

Vista la proposta di direttive per la costituzione e il riconoscimento dei consorzi forestali predisposta dalla Direzione Generale Agricoltura, di cui all'allegato A, composto da n. 8 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che nella redazione delle sopra citate direttive sono state coinvolte le Province, le Comunità Montane e i Consorzi Forestali già riconosciuti dalla Regione;

Ritenuto di dover approvare le sopra citate direttive per la costituzione e il riconoscimento dei consorzi forestali, di cui all'allegato A, composto da n. 8 pagine, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'artico 17, comma 7, della l.r. 27/2004, le direttive per la costituzione e il riconoscimento dei consorzi forestali, di cui all'allegato A, composto da n. 8 pagine, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di disporre la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, del presente provvedimento e del suo allegato.

Il Segretario: Sala

ALLEGATO A

DIRETTIVE PER LA COSTITUZIONE E IL RICONOSCIMENTO DEI CONSORZI FORESTALI ai sensi dell'art. 17, comma 7, della l.r. 27/2004

1. Premessa
2. Quadro normativo di riferimento
3. Costituzione dei consorzi forestali
4. Conferimento dei terreni e piano dei lavori
5. Ambiti di attività
6. Procedure per il riconoscimento regionale dei consorzi forestali
 - 6.1 Requisiti per il riconoscimento regionale
 - 6.2 Presentazione domanda di riconoscimento
 - 6.3 Documentazione da allegare alla domanda
 - 6.4 Istruttoria domande di riconoscimento
 - 6.5 Riconoscimento regionale e controlli
 - 6.6 Attività successive al riconoscimento
7. Adeguamento dei consorzi forestali già riconosciuti
8. Finanziamenti ai consorzi

1. Premessa

L'esperienza di questi anni ha confermato i consorzi forestali quali attori importanti per la gestione delle risorse silvo-pastorali e, più in generale, del territorio. Essi costituiscono una risposta all'abbandono della gestione delle aree forestali, dovuto al profondo cambiamento in atto nelle attività economiche dei territori montani e più in generale delle risorse forestali regionali e nazionali.

I consorzi forestali assumono pertanto un'importante funzione di pubblica utilità, sia per i gli aspetti di salvaguardia ambientale e territoriale, sia per gli aspetti socio-economici, connessi all'occupazione di manodopera locale per la realizzazione degli interventi forestali, di difesa del suolo, ecc..

A distanza di 12 anni dal riconoscimento dei primi consorzi forestali, ed a seguito del mutato quadro normativo di riferimento (art. 17 della l.r. 27/2004), si rende necessario rivedere la disciplina regionale di indirizzo, al fine di rafforzare e valorizzare ulteriormente il positivo ruolo svolto da questi organismi consortili riconosciuti dalla Regione.

2. Quadro normativo di riferimento

I principali riferimenti normativi sono:

- artt. 139 e 155 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3267;
- art. 10 l. 27 dicembre 1977, n. 984;
- artt. 1, 22, 23, 24, 25, 49, 64 l. 142/1990
- art. 17 L 31 gennaio 1994, n. 97;
- artt. 7, 9, 14,15 l.r. 10/1998;
- art. 31 d. lgs. 267/2000;
- artt. 7 e 8 d. lgs. 18 maggio 2001, n. 227;
- artt. 1, 2, 14 e 15 d. lgs. 18 maggio 2001, n. 228;
- artt. 17 e 20 l.r. 28 ottobre 2004, n. 27.

3. Costituzione dei consorzi forestali

Il Consorzio forestale è un'associazione volontaria e temporanea di proprietari privati e/o pubblici (Comuni, Comunità Montane, Province, Enti gestori di parchi regionali, Regione ecc.) ed altri soggetti della filiera bosco-legno (imprese agricole e forestali, ecc.), che costituiscono un'organizzazione comune, finalizzata alla gestione diretta del patrimonio silvo-pastorale conferito.

Così come stabilito dall'articolo 20, 2° comma, della l.r. 27/2004, i consorzi forestali sono equiparati agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Il consorzio forestale, indipendentemente dalla natura dei soggetti che lo costituiscono, ha personalità giuridica.

Qualora in base all'estensione dei terreni conferiti la partecipazione pubblica al consorzio sia maggioritaria, l'affidamento di lavori a terzi è soggetto alle procedure ad evidenza pubblica previste dalle normative dell'Unione Europea e dello stato italiano.

Ai consorzi forestali costituiti interamente da soggetti privati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2602 e seguenti del codice civile.

Per quanto attiene la costituzione dei consorzi forestali, dovranno essere seguite le modalità previste dal Codice Civile o dal Testo Unico degli Enti Locali (d. lgs. 267/2000), a seconda della natura privatistica o pubblicistica del consorzio costituente.

Lo statuto del consorzio forestale dovrà riportare le finalità previste dall'articolo 17 della l.r. 27/2004.

4. Conferimento dei terreni e piano dei lavori

Il conferimento del patrimonio silvo-pastorale può essere regolato con le seguenti modalità:

- usufrutto;
- enfiteusi;
- comodato d'uso;
- convenzione;
- concessione.

Il consorzio forestale può anche prendere direttamente in gestione terreni del demanio statale, mediante concessione rilasciata ai sensi della vigente normativa.

Il conferimento dei terreni dovrà essere almeno quinquennale.

La gestione dei terreni conferiti dovrà avvenire sulla base di un piano dei lavori, con funzione di piano di gestione delle superfici conferite, con validità triennale, approvato dal consorzio nell'ambito del piano di assestamento forestale ovvero in coerenza con gli indirizzi della pianificazione forestale (piano agricolo triennale, piano di indirizzo forestale). Il piano oltre a riportare gli interventi previsti nella pianificazione forestale potrà prevedere altri interventi dettati da necessità territoriali e comunque coerenti con le linee programmatiche della Regione e degli competenti in materia forestale.

Se i territori gestiti dai consorzi non sono assoggettati a piano di assestamento forestale, il piano dei lavori dovrà essere supportato da un'indagine preliminare sulla consistenza e lo stato del patrimonio silvo-pastorale.

Il piano dei lavori dovrà essere costituito da un cronoprogramma delle:

- attività di assistenza tecnica, selvicolturali e di apicoltura, di cui agli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 27/2004 (attività prevalenti);
- attività svolte con carattere non prevalente.

Le attività dovranno essere individuate in maniera qualitativa e quantitativa, stimando i relativi costi ed i possibili ricavi, definendo inoltre eventuali cofinanziamenti del consorzio o dei soci.

Il piano dei lavori dovrà essere integrato dal programma occupazionale della manodopera agricolo-forestale.

Il piano dei lavori deve essere approvato dai soci che conferiscono i terreni; con tale approvazione essi autorizzano il consorzio ad eseguire i lavori indicati nel piano.

Il piano dei lavori potrà essere aggiornato annualmente in relazione al sopraggiungere di nuove situazioni ed alla realizzazione degli interventi previsti.

Il Consorzio redige, se possibile, per l'intera superficie conferita uno specifico piano di assestamento forestale, base per la redazione del piano dei lavori.

5. Ambiti di attività

I consorzi forestali riconosciuti dalla Regione gestiscono direttamente il patrimonio silvo pastorale loro conferito dai soci, svolgendo **prevalentemente** (ai sensi dalla l.r. 27/2004, art. 17, c. 2) le attività indicate dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 27/2004:

- attività di assistenza tecnica: ricerca e sperimentazione nei settori agricolo, forestale e naturalistico, aggiornamento e formazione professionale, redazione di studi e inventari, ecc.;
- attività selvicolturali: tutti gli interventi, diversi dalla trasformazione del bosco, relativi alla gestione forestale, quali i tagli di utilizzazione, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale vietata al transito ordinario, le opere di sistemazione idraulico-forestale, nonché i rimboschimenti e gli imboschimenti con le relative attività complementari;

- attività apicolturali: miglioramento agronomico dei pascoli, sistemazione e potenziamento della viabilità di servizio, manutenzione e sistemazione dei fabbricati predisposizione

di piani di gestione e sviluppo dei singoli alpeggi o di comprensori pascolivi, lotta contro l'erosione delle superfici pascolive, adempimenti tecnico-amministrativi connessi all'affitto degli alpeggi (carico e scarico malghe, pagamento canoni di affitto), ecc..

A complemento di quanto sopra i consorzi possono inoltre promuovere e realizzare, con carattere **non prevalente** rispetto alle attività sopra indicate, anche le seguenti attività, la cui elencazione è da ritenersi esemplificativa e non esaustiva:

- arboricoltura da legno e impianti per la produzione di biomassa legnosa;
- monitoraggio delle risorse forestali e naturali;
- promozione e gestione di iniziative finalizzate all'utilizzo delle risorse forestali per fini energetici;
- gestione faunistico-venatoria e gestione di specchi e corsi d'acqua per la tutela e l'incremento della fauna e l'esercizio della pesca sportiva;
- promozione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti d'alpe;
- coltivazione, raccolta, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del bosco, del sottobosco e delle erbe officinali;
- gestione e conservazione del paesaggio;
- educazione ambientale e divulgazione nei settori dell'ambiente, della forestazione, dell'agricoltura e delle risorse energetiche;
- gestione di iniziative, strutture ed impianti per l'agriturismo e il tempo libero;
- interventi di difesa del suolo, di sistemazione idraulico-forestale dei corsi d'acqua ed il miglioramento e potenziamento della viabilità agro-silvo-pastorale.

Il consorzio dovrà dedicare alle attività prevalenti la maggior parte delle risorse umane ed economiche.

Le attività prevalenti possono essere svolte esclusivamente sui terreni conferiti in gestione.

Le attività non prevalenti possono essere svolte anche su terreni non conferiti in gestione.

Oltre alle attività sopra elencate, sul patrimonio silvo-pastorale conferito in gestione diretta, i consorzi predispongono gli strumenti di pianificazione, la progettazione degli interventi, curano la direzione dei lavori e realizzano gli interventi, anche mediante l'impiego di proprie maestranze oppure attraverso l'utilizzo di prestazioni fornite da soci consortili.

6. Procedure per il riconoscimento regionale dei consorzi forestali

Ai sensi dell'art. 4, primo comma, lett. b) della l.r. 4 luglio 1998, n. 11, «Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura», le attività istruttorie e di controllo per il riconoscimento regionale dei consorzi forestali competono alle Province.

6.1 Requisiti per il riconoscimento regionale

Sono condizioni per il riconoscimento regionale:

- la gestione diretta del patrimonio silvo-pastorale conferito dai soci;
- una superficie silvo-pastorale conferita di almeno:
 - 500 ettari se i terreni conferiti sono prevalentemente in pianura e collina;
 - 1.000 ettari se i terreni conferiti sono prevalentemente in montagna;
- la dimostrazione di una gestione economica sostenibile del consorzio, tramite piano triennale dei lavori e relativo bilancio economico;
- disporre di almeno un tecnico laureato in materie agro-forestali con funzioni di Direttore a tempo pieno o parziale, in relazione all'estensione della superficie da gestire.

I valori di superficie minima indicati possono essere ridotti a condizione che sia dimostrata la sostenibilità economica della gestione del consorzio.

6.2 Presentazione domanda di riconoscimento

La domanda di riconoscimento deve essere presentata all'amministrazione Provinciale competente, la quale provvederà all'istruttoria, ed alla trasmissione della documentazione con il proprio parere alla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia.

6.3 Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda per ottenere il riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento predisposti sulla base delle bozze predisposte dalla Regione, eventualmente adattato alle specifiche esigenze locali;
- relazione illustrativa del processo di costituzione del consorzio, le funzioni e le attività da svolgere, il numero e la tipologia dei soci, il personale, i collaboratori, le attrezzature ed i macchinari necessari, sottoscritta dal Direttore del consorzio;
- distinta delle superfici silvo-pastorali conferite e cartografia;
- piano triennale dei lavori, di cui al paragrafo 4;
- dichiarazione della Provincia o della Comunità Montana competente sulla coerenza e compatibilità degli scopi e finalità del costituendo consorzio forestale con gli strumenti di programmazione vigenti.

6.4 Istruttoria domande di riconoscimento

È effettuata dalle Amministrazioni provinciali, che hanno tempo 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione. La richiesta di documentazione integrativa al Consorzio interrompe il decorrere del tempo dei 60 giorni.

Conclusa l'istruttoria, la Provincia formula il proprio parere in merito al riconoscimento e rimette gli atti alla Regione.

6.5 Riconoscimento regionale e controlli

La Direzione Generale Agricoltura entro i successivi 30 giorni, sulla base della documentazione presentata dai consorzi e del parere delle Amministrazioni Provinciali, propone alla Giunta Regionale il provvedimento di riconoscimento dei consorzi forestali, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della l.r. 28 ottobre 2004, n. 27 «Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale».

Le Province verificano con cadenza quinquennale la permanenza delle condizioni per il riconoscimento (paragrafo 6.1). Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, la Provincia propone alla Regione la revoca del riconoscimento.

Il riconoscimento regionale può essere revocato in qualsiasi momento, qualora si riscontrasse il venir meno delle condizioni di cui al paragrafo 6.1, su richiesta della Provincia o della Comunità Montana competente o su iniziativa diretta della Regione.

6.6 Attività successive al riconoscimento

I consorzi forestali riconosciuti trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno alla Provincia competente la seguente documentazione:

- a) prospetto riepilogativo delle superfici conferite;
- b) numero e qualifica professionale dei dipendenti e dei collaboratori;
- c) relazione sulle attività svolte e gli interventi realizzati nell'anno precedente, con tabelle riepilogative;
- d) stralcio degli interventi previsti nell'anno in corso, dal piano triennale aggiornato, con tabelle riepilogative;
- e) bilanci preventivi e consuntivi;
- f) prospetto riepilogativo di informazioni statistiche a carattere generale sulle funzioni ambientali svolte.

La documentazione di cui ai punti a), c), d) ed f) è trasmessa anche su supporto informatico ed inviata, per conoscenza, anche alla Regione, Direzione Generale Agricoltura.

In caso di inadempimento, la Provincia sollecita il consorzio all'invio della documentazione mancante entro il termine massimo di tre mesi. In caso di mancato invio della documentazione, la Provincia informa la Regione, che dispone la sospensione per un anno del riconoscimento.

Se entro il periodo di sospensione i consorzi non provvedono agli adempimenti previsti, si procede alla revoca del riconoscimento. La sospensione del riconoscimento è revocato se il consorzio adempie a quanto previsto.

7. Adeguamento dei consorzi forestali già riconosciuti

I consorzi forestali già riconosciuti dalla Regione sono tenuti ad adeguarsi entro due anni alle presenti direttive.

L'adeguamento si ottiene mediante il conferimento dei terreni, l'approvazione del piano dei lavori, la dimostrazione della gestione economicamente sostenibile del consorzio e la tra-

smessione della documentazione di cui al precedente paragrafo 6.6.

Il mancato adeguamento comporta la sospensione per un anno del riconoscimento regionale. Se anche al termine del periodo di sospensione i consorzi non si saranno adeguati, si procederà alla revoca del riconoscimento. La sospensione del riconoscimento sarà revocata non appena il consorzio avrà adempiuto a quanto previsto.

8. Finanziamenti ai consorzi

La Regione sostiene la costituzione, l'avviamento e la operatività dei Consorzi Forestali riconosciuti attraverso:

- contributi per la costituzione e l'avviamento, a carattere decrescente e per un periodo massimo di cinque anni;
- specifica priorità sull'assegnazione di contributi per la redazione di piani di assestamento per le proprietà consorziate, nonché per gli incentivi nel settore silvo-pastorale ai sensi della normativa vigente.

(BUR20050113)

D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20748

Validazione ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 10 settembre 2003 della «Convenzione quadro per l'inserimento dei lavoratori disabili ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276» presentata dalla provincia di Como

(3.3.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 23 dicembre 1997 n. 469 «Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997 n. 59» ed in particolare l'art. 4 c. 1 che stabilisce che con legge regionale vengano disciplinate l'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti col decreto medesimo, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative;

Visto inoltre le lett. a) ed e) del c. 1. del citato art. 4 che prevedono l'attribuzione - tra l'altro - delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento obbligatorio dei disabili alle Province e la gestione ed erogazione dei servizi connessi a tali funzioni e compiti tramite le strutture provinciali denominate «Centri per l'impiego»;

Vista la l.r. 15 gennaio 1999 n. 1 «Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego» attuativa del citato d.lgs. 469/97 ed in particolare:

- l'art. 6 - lett. c) - che attribuisce alle Province le funzioni e i compiti relativi al collocamento obbligatorio dei disabili;
- l'art. 9 - c. 12 e 13 - che stabilisce che le province, per la gestione ed erogazione dei servizi attribuiti ai sensi del citato art. 6, si avvalgano dei centri per l'impiego e che fino all'attivazione completa della rete, i centri per l'impiego sono costituiti dalle strutture delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, trasferite alle province ai sensi del citato d.lgs. 469/97;

Visti inoltre:

- la legge 12 marzo 1999 n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed in particolare:

- l'art. 6 che individua tra gli strumenti del collocamento mirato la stipula di convenzioni
- l'art. 12 che prevede la stipula di convenzioni tra datore di lavoro privato, cooperativa sociale e provincia finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo in cooperativa di disabili già assunti a tempo indeterminato dall'azienda, modalità di inserimento lavorativo che ad oggi ha evidenziato, anche sul territorio nazionale, difficoltà di attuazione;

- il d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e in particolare l'art. 14 che, al fine di ovviare alle difficoltà sopra richiamate, ha previsto che i servizi competenti del collocamento mirato a livello provinciale stipulino convenzioni quadro su base territoriale con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'art. 1. c. 1, lett. b, della legge 8 novembre 1991 n. 381 e con i consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge al fine di favorire l'inserimento lavorativo diretto nelle Cooperative sociali, con le forme contrattuali previste dal citato d.lgs. 276/03, di lavoratori disabili;

Considerato che il citato d.lgs. 276/03 stabilisce che le convenzioni «quadro» di cui al richiamato art. 14 hanno carattere sperimentale e debbono essere validate dalla Regione;

Vista la «Convenzione quadro per l'inserimento dei lavoratori disabili ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276» presentata dalla Provincia di Como ai fini della validazione ai sensi del richiamato art. 14 del d.lgs. 276/03 e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ravvisata l'opportunità di dar corso alla sperimentazione proposta dalla Provincia di Como con la richiamata convenzione i cui contenuti sono coerenti con le linee di programmazione regionale e ritenuto nel contempo che tale proposta possa rappresentare uno strumento positivo per l'impatto occupazionale delle persone disabili;

Dato atto che la convenzione quadro richiamata è stata sottoscritta in data 25 novembre 2004 da parte di Unione Industriali di Como, API Como, CNA Como, APA Como, Confcommercio, CGIL Como, CISL Como, UIL Como, Confcooperative di Como, Lega Cooperative, Collegio Imprese Edile e Provincia di Como;

Preso atto che la convenzione quadro è rispondente ai singoli aspetti previsti dall'art. 14 del citato d.lgs. 276/03 e per quanto riguarda in particolare l'aspetto di cui al punto «e» la Provincia di Como ha ritenuto avervi ottemperato attraverso l'avvenuta sottoscrizione della convenzione-quadro con tutti i partner territoriali nonché con l'attivazione del dispositivo 3.4 previsto nel Piano provinciale disabili in attuazione di cui alla d.g.r. 19334/04 incentrata specificatamente sulle convenzioni-quadro in argomento;

Ritenuto inoltre dalla Provincia di Como – come da esplicito impegno di cui alla nota 5755 del 4 febbraio 2005 allegata al presente atto – di dover procedere, con apposita appendice integrativa alla convenzione-quadro oggetto del presente provvedimento, a definire ulteriormente la promozione del conferimento di commesse alle cooperative sociali ai fini della piena valorizzazione dello strumento convenzionale, da trasmettere sollecitamente alla Regione Lombardia;

Ritenuto di procedere comunque – nelle more necessarie all'acquisizione di tale appendice integrativa debitamente sottoscritta dalle parti – alla validazione della convenzione-quadro proposta dalla Provincia di Como al fine di consentire la realizzazione del richiamato dispositivo 3.4. previsto dal Piano provinciale disabili della Provincia di Como attraverso l'avvio della sperimentazione della convenzione medesima;

Verificato inoltre che sono state esperite le procedure di cui al richiamato art. 14 del citato d.lgs. 276/03 finalizzate alla sottoscrizione della convenzione in esame;

Sentiti la Commissione regionale per le Politiche del lavoro e il Comitato Istituzionale di Coordinamento di cui agli artt. 7 e 8 della citata l.r. 1/99 e succ.modd. e int.;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modificazioni; A voti unanimi espressi a parere di legge.

Delibera

– di validare ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 la «Convenzione quadro per l'inserimento dei lavoratori disabili ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276» presentata dalla Provincia di Como, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Segretario: Sala

CONVENZIONE QUADRO

ai sensi art. 14 d.leg.vo 276/2003 – Provincia di Como

Addi, 25 novembre 2004, Como

TRA

– Il Servizio Collocamento Mirato dei Disabili della Provincia di Como rappresentato da rag. Antonio Tagliaferri nato a Rivergaro (PC) il 26 luglio 1933 – (Codice Fiscale: TGLNTN33L26H350L)

E

Le seguenti Associazioni sindacali dei datori di lavoro:

- 1) UNIONE INDUSTRIALI DI COMO
rappresentata da GIORGIO CARCANO
- 2) API COMO
rappresentata da GIANCARLO GEROSA
- 3) CNA COMO
rappresentata da GIACOMO GUIDALI
- 4) APA COMO
rappresentata da CORNELIO CETTI

- 5) CONFCOMMERCIO
rappresentata da FELICE BERNASCONI

E

- 6) CGIL COMO
rappresentata da AMLETO LURAGHI
- 7) CISL COMO
rappresentata da FAUSTO TAGLIABUE
- 8) UIL COMO
rappresentata da GIUSEPPE DORIA

E

- 9) CONFCOOPERATIVE DI COMO
rappresentata da MAURO FRANGI
- 10) LEGA COOPERATIVE
rappresentata da GIUSEPPE CALZATI
- 11) COLLEGIO IMPRESE EDILE
rappresentata da ANGELO MAJOCCHI

Premesso che:

– l'art. 14 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 prevede che i servizi competenti possano stipulare, sentito l'organismo di cui all'art. 6 comma 3 del d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative e con i loro consorzi, apposite convenzioni validate dalle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, finalizzate all'integrazione lavorativa di persone disabili presso le cooperative sociali di tipo «B», nei confronti delle quali i datori di lavoro privati si impegnano ad affidare nuove commesse di lavoro;

– l'intenzione dei firmatari del presente accordo è quello di favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili che, per profilo funzionale o altra condizione di disadattamento, presentino particolari difficoltà d'integrazione lavorativa in contesto lavorativo non protetto, sperimentando sul territorio provinciale lo strumento offerto dalla suddetta disposizione.

Acquisito:

– il parere positivo espresso dal Sottocomitato per il Collocamento dei Disabili in data 12 luglio 2004 e dalla Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro in data 14 luglio 2004.

Stipulano con il presente accordo una Convenzione Quadro per l'inserimento dei lavoratori disabili ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276

– Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione quadro

– Sono ammesse e a sottoscrivere convenzioni ai sensi del presente accordo quadro le cooperative sociali di tipo B che siano iscritte all'albo prefettizio di cui alla legge 8 novembre 2001, n. 381 e all'albo regionale di cui alla legge regionale 18 novembre 2003 n. 21 e successive modificazioni, nonché ad una Associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmataria della presente convenzione quadro. Le cooperative suddette debbono avere requisiti di affidabilità imprenditoriale nel perseguimento dei loro obiettivi di solidarietà sociale.

– Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni ai sensi del presente accordo i datori di lavoro con i seguenti requisiti:

- 1) che siano aderenti alle Associazioni Sindacali datoriali firmatarie del presente accordo;
- 2) che abbiano dato adempimento agli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo, determinata ai sensi dell'art. 3 della legge n. 68/99. Costituisce adempimento degli obblighi di assunzione anche l'utilizzo degli artt. 5, 11 e 12 della legge n. 68/99;

– L'attestazione del possesso dei requisiti suddetti è ad onere e carico rispettivamente delle cooperative sociali e dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. L'aderenza alle associazioni firmatarie sarà comprovata da apposita dichiarazione rilasciata dall'associazione di appartenenza;

– i datori di lavoro in possesso dei requisiti richiesti, che intendono avvalersi di quanto previsto dalla presente convenzione quadro, stipulano col competente Servizio della Provincia di Como e la cooperativa sociale di tipo B una convenzio-

ne in conformità dell'allegato modello (allegato A), che costituisce parte integrante del presente atto;

- Il datore di lavoro committente, per la durata della commessa, ai sensi del comma 3 dell'art. 14 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, potrà computare, per la copertura di corrispondenti posti in quota di riserva, i lavoratori disabili inseriti nella cooperativa sociale in esecuzione della convenzione, sempre che la restante quota dell'obbligo venga assolta attraverso la piena copertura ai sensi degli artt. 3, 5, 11 e 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

- La convenzione ha per oggetto effettivi nuovi inserimenti di disabili in cooperativa in rapporto di lavoro dipendente, anche con contratto a termine, rapportato alla durata della commessa. Il Servizio vigilerà in fase di avvio di ogni convenzione che l'inserimento non riguardi soggetti già precedentemente inseriti dipendenti della cooperativa, licenziati nei sei mesi precedenti la stipula delle convenzioni.

- Ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 276/03 e della legge n. 68/99, art. 6, comma 1, il Servizio Provinciale Collocamento Mirato Disabili provvederà ad individuare i lavoratori disabili da inserire nelle cooperative sociali di tipo «tipo B» tra coloro per i quali il Comitato Tecnico Provinciale avrà espresso l'indicazione di inserimento in ambito di lavoro protetto. L'inserimento, su opzione della cooperativa sociale, potrà avvenire anche su richiesta nominativa a condizione che l'assunto sia in possesso delle caratteristiche sopra definite.

- L'affidamento della commessa sarà regolata tra le parti con separato atto scritto, da firmare prima dell'inserimento del disabile, nel quale saranno stabilite in modo vincolante per le parti contraenti:

- durata della commessa
- modalità delle fatturazioni;
- i tempi massimi di pagamento e di esecuzione delle diverse fasi della commessa;
- la forma di tutela economica nei confronti del disabile in caso di inadempimento del contratto da parte di uno dei contraenti;

La convenzione avrà durata pari al contratto di affidamento della commessa e comunque non inferiore ad un anno, dalla decorrenza della commessa. Parimenti l'atto di affidamento della commessa dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche:

- durata pari alla convenzione cui fa riferimento
- una esplicitazione in valori numerici assoluti della formula utile a determinare il numero di coperture corrispondenti al valore della commessa convenuta nel presente accordo.

Copia autentica dell'atto suddetto sarà trasmessa al Servizio dall'Azienda committente.

- Rimangono validi gli impegni occupazionali assunti dal datore di lavoro nelle eventuali convenzioni ex art. 11 l. 68/99 stipulate in precedenza per i posti non dedotti nella convenzione stipulata ai sensi della presente convenzione quadro.

- Qualora entro 60 giorni dalla stipula della convenzione tra le parti non si sia provveduto alla stipula del contratto di affidamento della commessa e la cooperativa sociale non abbia provveduto all'assunzione di un disabile con le caratteristiche sopra individuate, il Servizio potrà comunque dichiarare decaduta la convenzione ad ogni effetto.

- Qualora il rapporto di lavoro col disabile inserito ai sensi della convenzione venga a cessare in corso di commessa, la cooperativa sociale avrà 60 giorni di tempo per provvedere alle sue sostituzioni alle medesime condizioni del suo inserimento. Trascorso tale termine, il Servizio potrà comunque dichiarare decaduta la convenzione ad ogni effetto.

- Ai fini di quanto previsto dall'art. 14 comma 3 del d.lgs. n. 276/03 il coefficiente di calcolo, utile a determinare il numero delle coperture corrispondente al valore della commessa viene sviluppato nel seguente modo:

$$C = \frac{VUC-CP}{CL}$$

Dove:

C = numero delle coperture

VUC = valore unitario commessa al netto dell'IVA

CP = costo di produzione (al netto del costo del lavoro del/i soggetto /i disabile /i)

CL = costo annuo del lavoratore/trice disabile

Ai soli fini della valutazione del fattore CL (costo del lavoro del soggetto disabile), in relazione all'inquadramento, si farà riferimento al CCNL delle Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

Il costo annuo del lavoro è computato, ai sensi della legge n. 381/90, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali.

Al fine della valutazione del fattore CP (costo produzione) si farà riferimento a quanto indicato nel contratto di affidamento della commessa.

- Le convenzioni stipulate ai sensi del presente accordo daranno di norma esecuzione ad una sola commessa. Eventuali ulteriori commesse saranno oggetto di convenzione integrativa tra i soggetti firmatari.

- Per la determinazione del numero massimo di posti in quota di riserva deducibili in convenzione ex art. 14 della l. 276/2003, in via sperimentale saranno applicati i limiti previsti dal secondo capoverso del comma 1 dell'art. 12 l. 68/99 (non più di 1 inserimento per aziende committenti fino a 50 dipendenti e non più del 30% della quota di riserva se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti).

- Il Servizio Provinciale per il Collocamento Mirato dei Disabili riferirà, con cadenza periodica, lo stato di attuazione della sperimentazione avviata col presente accordo al Sottocomitato per il Collocamento dei Disabili e alla Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro.

- Il presente accordo ha durata di anni uno, salvo tacito rinnovo. Le parti firmatarie si impegnano a riformulare il presente accordo, qualora le disposizioni contenute nell'art. 14 del d.lgs. 276/03 subiscano modificazioni a seguito di provvedimenti integrativi, così come previsto dal comma 12 dell'art. 86 del citato decreto al fine di valutare le modifiche che si rendano necessarie. Le parti potranno altresì convenire in merito a proposte di modifica avanzate da una o più parti firmatarie.

- La Convenzione Quadro sarà trasmessa, a cura della Provincia di Como, alla Regione Lombardia per la validazione.

Letto, confermato e sottoscritto

- La Provincia di Como (firma del rappresentante)
- UNIONE INDUSTRIALI DI COMO - *Giorgio Carcano*
- API COMO - *Giancarlo Gerosa*
- CNA COMO - *Giacomo Guidali*
- APA COMO - *Cornelio Cetti*
- CONFCOMMERCIO - *Felice Bernasconi*

E

- CGIL COMO - *Amleto Luraghi*
- CISL COMO - *Fausto Tagliabue*
- UIL COMO - *Giuseppe Doria*

E

- CONF COOPERATIVE DI COMO - *Mauro Frangi*
- LEGA COOPERATIVE - *Giuseppe Calzati*
- COLLEGIO IMPRESE EDILE - *Angelo Majocchi*

Allegato: schema di convenzione

_____ • _____

Allegato A

Schema di convenzione fra datore di lavoro privato, Cooperativa sociale, Servizio per il Collocamento Mirato dei Disabili della Provincia di Como per l'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 276/03

Il giorno del mese di dell'anno nei locali del

TRA

Il Servizio Provinciale per il Collocamento Mirato dei Disabili (da ora in poi denominato «il Servizio»), rappresentato da

La Ditta (d'ora in poi denominata «Azienda») con sede legale in

P. IVA, nella persona del legale rappresentante Sig , nato a il

la Cooperativa Sociale con sede in, via

Partita IVA n.
 iscrizione al registro prefettizio n. del
 iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali
 Sezione B n. del
 nella persona del legale rappresentante Sig.
 nato a il (d'ora in poi denominata
 «Cooperativa sociale»):

Si conviene

Art. 1 – Affidamento della commessa

L'Azienda s'impegna, a fronte dell'inserimento lavorativo di n. lavoratori disabili nella Cooperativa sociale di cui alle premesse, ad affidare alla Cooperativa sociale le commesse di lavoro individuate con il separato atto scritto nel rispetto dei criteri definiti nella convenzione quadro ex art. 14 del d.lgs. 276/2003, di cui all'accordo del, di cui le parti, con la firma della presente, dichiarano di avere piena e completa conoscenza. Il suddetto atto scritto di affidamento della commessa sarà consegnato in copia autentica al Servizio Provinciale per il Collocamento Mirato dei Disabili della Provincia di Como a cura dell'azienda committente.

La presente convenzione avrà durata pari alla durata della commessa, quale essa risulti dal suddetto atto scritto, e comunque non inferiore ad un anno.

Art. 2 – Inserimento di disabili in Cooperativa

La Cooperativa sociale s'impegna ad effettuare entro e non oltre 60 giorni dalla stipula della presente convenzione l'assunzione di n. disabili iscritti nelle liste speciali dei disabili ex l. 68/99 della provincia di Como, per i quali il Comitato Tecnico Provinciale avrà espresso l'indicazione di un'integrazione lavorativa da effettuarsi esclusivamente in ambito di lavoro protetto. Ad opzione espressa dalla Cooperativa sociale, l'inserimento potrà avvenire su richiesta nominativa, a condizione che il disabile assunto sia in possesso del predetto requisito. L'assunzione sarà effettuata previa richiesta di nullaosta al Servizio competente.

Art. 3 – Impegni della Cooperativa e dell'Azienda

La Cooperativa sociale s'impegna a corrispondere ai lavoratori disabili assunti ai sensi della presente convenzione il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL di riferimento. S'impegna altresì ad effettuare le commesse affidate dall'azienda secondo le modalità individuate nell'atto d'affidamento di cui all'art. 1

L'Azienda s'impegna a corrispondere alla Cooperativa Sociale, dietro presentazione di regolare fattura, una quota del valore della commessa di lavoro per l'importo e con la periodicità concordate nel suddetto atto di affidamento.

Art. 4 – Casi d'inadempienza

Qualora l'azienda ritenga non soddisfacente l'attività prestata in esecuzione del presente accordo, contesterà il non corretto adempimento alla Cooperativa Sociale assegnando un termine congruo per rimuovere il disservizio. Nell'eventualità in cui permanga l'inadempienza la committente potrà risolvere il contratto con preavviso di un mese, con contestuale comunicazione del recesso al Servizio. In tale caso la presente convenzione dovrà considerarsi decaduta ad ogni effetto.

Qualora l'Azienda non riconoscesse le quote spettanti della commessa di lavoro nei termini previsti dal contratto di affidamento, di cui all'art. 1 la Cooperativa Sociale contesterà il mancato adempimento e assegnerà all'Azienda un congruo termine per la sua assoluzione. Nell'eventualità in cui permanga l'inadempienza la Cooperativa Sociale potrà risolvere il contratto con preavviso di un mese, con contestuale comunicazione del recesso al Servizio. In tale caso la presente convenzione dovrà considerarsi decaduta ad ogni effetto.

Qualora entro 60 giorni dalla stipula della presente convenzione tra le parti non si sia provveduto alla stipula del contratto di affidamento della commessa e la Cooperativa Sociale non abbia comunque provveduto all'assunzione di un soggetto disabile, il Servizio potrà dichiarare decaduta la presente convenzione, dandone comunicazione all'Azienda ed alla Cooperativa Sociale.

In tutti i casi in cui la presente convenzione sarà da considerarsi decaduta, l'Azienda, ricevute comunicazione dal Servizio, dovrà concordare immediatamente con esso le mo-

dalità di assolvimento, che intenderà adottare in alternativa per la copertura dei posti in quota di riserva qui considerati, ritenendosi in caso contrario inadempiente all'obbligo di assunzione.

Il Servizio si riserva comunque di dichiarare decaduta la presente convenzione, con emanazione dei conseguenti provvedimenti, qualora rilevi l'inosservanza dei contenuti del presente accordo o delle disposizioni di legge previste a riguardo.

Art. 5 – Clausole finali

Per ogni aspetto non esplicitamente contemplato nella presente convenzione si rimanda ai contenuti della Convenzione Quadro di cui all'accordo in data ed alle vigenti disposizioni di legge.

Per ogni controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione, e l'applicazione della presente convenzione sarà competente esclusivamente il Tribunale di Como.

L'Azienda

la Cooperativa Sociale

Il Servizio Provinciale Collocamento Mirato Disabili

(BUR20050114)

(3.3.0)

D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20749

Validazione ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 10 settembre 2003 della «Convenzione quadro per la sperimentazione di un modello finalizzato all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili che presentano particolari difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario ai sensi del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276» presentata dalla Provincia di Bergamo»

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 23 dicembre 1997 n. 469 «Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997 n. 59» ed in particolare l'art. 4 comma 1 che stabilisce che con legge regionale vengano disciplinate l'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti col decreto medesimo, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative;

Visto inoltre le lett. a) ed e) del comma 1 del citato art. 4 che prevedono l'attribuzione – tra l'altro – delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento obbligatorio dei disabili alle Province e la gestione ed erogazione dei servizi connessi a tali funzioni e compiti tramite le strutture provinciali denominate «Centri per l'impiego»;

Vista la l.r. 15 gennaio 1999 n. 1 «Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego» attuativa del citato d.lgs. 469/97 ed in particolare:

- l'art. 6 – lett. c) – che attribuisce alle Province le funzioni e i compiti relativi al collocamento obbligatorio dei disabili;

- l'art. 9 – commi 12 e 13 – che stabilisce che le province, per la gestione ed erogazione dei servizi attribuiti ai sensi del citato art. 6, si avvalgano dei centri per l'impiego e che fino all'attivazione completa della rete, i centri per l'impiego sono costituiti dalle strutture delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, trasferite alle province ai sensi del citato d.lgs. 469/97;

Visti inoltre:

- la legge 12 marzo 1999 n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed in particolare:

- l'art. 6 che individua tra gli strumenti del collocamento mirato la stipula di convenzioni;

- l'art. 12 che prevede la stipula di convenzioni tra datore di lavoro privato, cooperativa sociale e provincia finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo in cooperativa di disabili già assunti a tempo indeterminato dall'azienda, modalità di inserimento lavorativo che ad oggi ha evidenziato, anche sul territorio nazionale, difficoltà di attuazione;

- il d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e in particolare l'art. 14 che, al fine di ovviare alle difficoltà sopra richiamate, ha previsto che i servizi competenti del collocamento mirato a livello provinciale stipulino convenzioni quadro su base territoriale con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'art. 1, comma 1,

lett. b), della legge 8 novembre 1991 n. 381 e con i consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge al fine di favorire l'inserimento lavorativo diretto nelle Cooperative sociali, con le forme contrattuali previste dal citato d.lgs. 276/03, di lavoratori disabili;

Considerato che il citato d.lgs. 276/03 stabilisce che le convenzioni «quadro» di cui al richiamato art. 14 hanno carattere sperimentale e debbono essere validate dalla Regione;

Visto la «Convenzione quadro per la sperimentazione di un modello finalizzato all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili che presentino particolari difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario ai sensi del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276» presentata dalla Provincia di Bergamo ai fini della validazione ai sensi del richiamato art. 14 del d.lgs. 276/03 e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ravvisata l'opportunità di dar corso alla sperimentazione proposta dalla Provincia di Bergamo con la richiamata convenzione i cui contenuti sono coerenti con le linee di programmazione regionale e ritenuto nel contempo che tale proposta possa rappresentare uno strumento positivo per l'impatto occupazionale delle persone disabili;

Dato atto che la convenzione quadro richiamata è stata sottoscritta in data 26 gennaio 2005 da parte di Unione Industriali di Bergamo, Apindustria di Bergamo, ACEB di Bergamo, Unione Provinciale Artigiani di Bergamo, Associazione Artigiani di Bergamo, CNA di Bergamo, ASCOM di Bergamo, Confesercenti di Bergamo, CGIL di Bergamo, CISL di Bergamo, UIL di Bergamo, UGL di Bergamo, Concooperative Unione Provinciale di Bergamo, Lega Cooperative di Bergamo e Provincia di Bergamo;

Preso atto che la convenzione quadro disciplina i punti a), b), c), d), e), g) previsti dall'art. 14 del citato d.lgs. 276/03;

Verificato che sono state esperite le procedure di cui al richiamato art. 14 del citato d.lgs. 276/03 finalizzate alla sottoscrizione della convenzione in esame;

Sentiti la Commissione regionale per le Politiche del lavoro e il Comitato Istituzionale di Coordinamento di cui agli artt. 7 e 8 della citata l.r. 1/99 e succ. modd. e int.;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modificazioni;

A voti unanimi espressi a parere di legge.

Delibera

– di validare ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 la «Convenzione quadro per la sperimentazione di un modello finalizzato all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili che presentino particolari difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario ai sensi del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276» presentata dalla Provincia di Bergamo, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il segretario: Sala

ALLEGATO

CONVENZIONE QUADRO

per la sperimentazione di un modello finalizzato all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili che presentino particolari difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario ai sensi del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276

Premesso che l'art. 14 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 prevede che i servizi competenti possano stipulare, sentito l'organismo di cui all'art. 6, comma 3 del d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative e con i loro consorzi, apposite convenzioni validate dalle Regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, finalizzate all'integrazione lavorativa di persone disabili e persone svantaggiate (ai sensi della l.r. 4 agosto 2003 n. 13 – art. 10 – comma 2) presso le cooperative sociali di tipo «B», nei confronti delle quali le imprese si impegnano ad affidare nuove commesse di lavoro;

Considerato che le parti firmatarie con la presente convenzione intendono favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, valorizzando nel contempo la funzione formativa e di inserimento al lavoro delle cooperative sociali di tipo B;

Acquisito il parere favorevole del Sottocomitato categorie protette in data 26 gennaio 2005 e della Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro in data 26 gennaio 2005:

TRA

La Provincia di Bergamo rappresentata da Marano Leonardo

E

Unione degli Industriali di Bergamo rappresentata da Carminati Enrico;

Apindustria di Bergamo rappresentata da Ranzini Edoardo;

ACEB di Bergamo rappresentata da Gervasoni Giovanni;

Unione Provinciale Artigiani di Bergamo rappresentata da Gozzi Alberto;

Associazione Artigiani di Bergamo rappresentata da Marchiori Lionello;

CNA di Bergamo rappresentata da Vavassori Giuseppe;

ASCOM di Bergamo rappresentata da Manzoni Mario;

Confesercenti di Bergamo rappresentata da Salvi Giacomo;

CGIL di Bergamo rappresentata da Gibellini Marcello;

CISL di Bergamo rappresentata da Piccinini Ferdinando;

UIL di Bergamo rappresentata da Cicerone Marco Tullio;

UGL di Bergamo rappresentata da Filisetti Marco;

Concooperative Unione Provinciale di Bergamo rappresentata da Bonetti Sergio;

Lega Cooperative di Bergamo rappresentata da Ranaldi Gian Franco;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione quadro.

2. Sono ammesse a sottoscrivere convenzioni ai sensi della presente convenzione quadro:

a) le cooperative sociali di tipo B che siano iscritte all'albo delle Società cooperative previsto nell'art. 2512 dell'ultimo comma del Codice Civile e all'Albo regionale di cui alla l.r. 18 novembre 2003 n. 21 e successive modificazioni, nonché ad una Associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmataria della presente convenzione quadro;

b) i datori di lavoro che siano aderenti alle Associazioni datoriali firmatarie del presente accordo, che abbiano dato adempimento agli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'art. 3 della legge 68/99. Costituisce adempimento degli obblighi di assunzione anche l'utilizzo degli istituti previsti dagli artt. 5, 11 e 12 della legge 68/99.

L'attestazione del possesso dei requisiti suddetti è ad onere e carico rispettivamente delle cooperative sociali e dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. L'adesione alle associazioni firmatarie sarà comprovata da apposita dichiarazione rilasciata dall'associazione di appartenenza.

Costituisce parte integrante del presente accordo (allegato B) l'elenco delle cooperative sociali di tipo «B» in possesso dei requisiti di cui sopra con l'indicazione del settore nell'ambito del quale esplicano la propria attività. L'aggiornamento del suddetto elenco sarà costantemente curato dalle associazioni delle cooperative firmatarie del presente accordo. Gli aggiornamenti saranno tempestivamente inviati alle parti firmatarie e resi disponibili sul sito internet ufficiale della Provincia.

3. I datori di lavoro in possesso dei requisiti richiesti, che intendono avvalersi di quanto previsto dalla presente convenzione quadro, stipulano con la Provincia di Bergamo-Ufficio Collocamento mirato disabili e la cooperativa sociale di tipo B una convenzione in conformità all'allegato modello (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente atto.

4. Il datore di lavoro committente, per la durata della commessa, ai sensi del comma 3 dell'art. 14 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, potrà computare i lavoratori disabili inseriti nella cooperativa sociale in esecuzione della convenzione, per la copertura di un numero di posti così come determinati dal coefficiente di calcolo di seguito esplicitato, sempre che la restante quota dell'obbligo venga assolta attraverso la piena copertura ai sensi degli artt. 3, 5, 11 e 12 della legge 12 marzo 1999 n. 68.

5. La convenzione ha per oggetto effettivi nuovi inserimenti di disabili in cooperativa assunti con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato non inferiore ai 12 mesi. La convenzione ha inoltre per oggetto l'ampliamento o la proroga dei contratti in essere fermo restando che i lavoratori disabili interessati presentino i requisiti di cui al punto 7.

6. Le commesse di lavoro oggetto della presente convenzione dovranno essere nuove, comunque non già affidate alla cooperativa o ad altre cooperative di tipo B nei 12 mesi precedenti la stipula della convenzione.

7. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, let. b) del d.lgs. n. 276/03 e dell'art. 6, comma 1 della l. 68/99, l'Ufficio Collocamento Mirato Disabili - sentite le Parti - provvederà ad individuare i lavoratori disabili da inserire nelle cooperative sociali di tipo B tra i soggetti in possesso dei requisiti e delle caratteristiche così come definiti sulla base dei criteri individuati dal Comitato Tecnico Provinciale di seguito elencati in ordine di priorità, tenuto conto della compatibilità tra attività svolta dalla cooperativa, profilo del lavoratore, luogo di lavoro e residenza del disabile:

- disabili psichico intellettivi;
- disabili con invalidità fisica e/o sensoriale superiore all'89%;
- disabili con invalidità fisica e/o sensoriale compresa tra il 67% e il 79%;
- disabili ultra quarantacinquenni;
- disabili disoccupati da minimo 24 mesi;
- disabili ritenuti di difficile inserimento su valutazione del Comitato tecnico provinciale.

8. L'affidamento della commessa sarà regolata tra le parti con separato atto scritto, da firmare prima dell'inserimento del disabile, nel quale saranno stabiliti in modo vincolante per le parti contraenti:

- a) durata della commessa (non inferiore ad un anno) e fasi di esecuzione della stessa;
- b) modalità ed entità delle fatturazioni;
- c) tempi massimi di pagamento;
- d) la forma di tutela economica nei confronti del disabile in caso di inadempimento del contratto da parte di uno dei contraenti;
- e) i valori numerici assoluti utili per la determinazione del coefficiente di calcolo corrispondente al numero di coperture: VUC (Valore Unitario Commessa); CP (Costo di Produzione); CL (Costo annuo del Lavoratore disabile).

Il datore di lavoro committente trasmetterà copia autentica dell'atto di affidamento all'Ufficio Collocamento Mirato della Provincia di Bergamo.

9. La convenzione avrà durata pari al contratto di affidamento della commessa e comunque non inferiore a 1 anno.

10. Con la stipula della convenzione ex art. 14 del d.lgs. 276/03 il privato datore di lavoro potrà rideterminare con l'ufficio Collocamento Mirato Disabili le modalità di adempimento della quota d'obbligo.

11. Qualora entro 30 giorni dalla stipula della convenzione tra le parti non si sia provveduto alla stipula del contratto di affidamento della commessa e/o la cooperativa sociale non abbia provveduto all'assunzione del/i disabile/i in possesso dei requisiti e delle caratteristiche come sopra individuate, l'ufficio potrà comunque dichiarare decaduta la convenzione ad ogni effetto.

12. Qualora il rapporto di lavoro con il disabile inserito ai sensi della convenzione venga a cessare in corso di commessa, le Parti (Ufficio di Collocamento Mirato, Imprese e cooperative sociali) avranno 60 giorni di tempo per provvedere alla sua sostituzione. Trascorso tale termine, l'Ufficio potrà dichiarare decaduta la convenzione ad ogni effetto.

13. Ai fini di quanto previsto dall'art. 14, co. 3 del d.lgs. n. 276/03 il coefficiente di calcolo, utile a determinare il numero delle coperture corrispondenti, viene sviluppato nel seguente modo:

$$C = \frac{VUC - CP}{CL}$$

C = numero delle coperture

VUC = Valore Unitario Commessa al netto dell'IVA

CP = Costo di Produzione (al netto del costo del lavoro del/i soggetto/i disabile/i)

CL = Costo annuo del Lavoratore disabile

Ai fini della valutazione del fattore CL (Costo del Lavoro del soggetto disabile), in relazione all'inquadramento, si farà riferimento ai contratti collettivi di categoria applicati dalla Cooperativa Sociale.

Il costo annuo del lavoratore disabile è calcolato, ai sensi della legge 381/90, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali.

Ai fini della valutazione del fattore CP (Costo Produzione) si farà riferimento a quanto indicato nel contratto di affidamento della commessa.

14. Le convenzioni stipulate ai sensi del presente accordo daranno di norma esecuzione ad una sola commessa.

15. Per la determinazione del numero massimo di posti in quota di riserva deducibili in convenzione ex art. 14 della legge 276/2003, in via sperimentale saranno applicati i seguenti limiti: non più di 1 disabile se il datore di lavoro committente occupa fino a 50 dipendenti e non più del 20% della quota di riserva se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

16. L'ufficio Collocamento Mirato Disabili riferirà, con cadenza periodica, sullo stato di attuazione della sperimentazione avviata col presente accordo al Sottocomitato Categorie Protette e alla Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro con riferimento anche all'esito occupazionale dei disabili al termine del periodo di sperimentazione.

17. La presente convenzione ha durata di anni uno, salvo rinnovo. Le parti firmatarie si impegnano a riformulare il presente accordo, qualora le disposizioni contenute nell'art. 14 del d.lgs. 276/03 subiscano modificazioni a seguito di provvedimenti integrativi, così come previsto dal comma 12 dell'art. 86 del citato decreto. Le parti potranno altresì convenire in merito a proposte di modifica avanzate da una o più parti firmatarie.

In particolare, allo scopo di favorire l'inserimento occupazionale delle persone appartenenti alle categorie di lavoratori svantaggiati, le Parti Sociali firmatarie si impegnano, al termine della sperimentazione del presente accordo, ad affinare strategie e modalità per incentivare fattivamente l'occupazione di tali fasce.

Le parti si impegnano inoltre, durante l'applicazione del presente accordo, ad individuare forme e strumenti per l'effettivo inserimento del disabile nel mercato del lavoro non protetto.

18. Le Parti firmatarie attiveranno iniziative, anche congiunte, per promuovere la conoscenza della presente convenzione quadro e delle sue opportunità verso il sistema delle Imprese, delle Cooperative sociali, dei Servizi di sostegno alla disabilità e dei soggetti disabili.

19. La Convenzione Quadro sarà trasmessa, a cura della Provincia di Bergamo, alla Regione Lombardia per la validazione.

Bergamo, 26 gennaio 2005

Letto, confermato e sottoscritto

La Provincia di Bergamo (*firmato*)

Unione degli Industriali di Bergamo (*firmato*)

Apindustria di Bergamo (*firmato*)

Unione Provinciale Artigiani di Bergamo (*firmato*)

Associazione artigiani di Bergamo (*firmato*)

CNA di Bergamo (*firmato*)

ACEB di Bergamo (*firmato*)

ASCOM di Bergamo (*firmato*)

Confesercenti di Bergamo (*firmato*)

CGIL di Bergamo (*firmato*)

CISL di Bergamo (*firmato*)

UIL di Bergamo (*firmato*)

UGL di Bergamo (*firmato*)

Concooperative unione provinciale di Bergamo (*firmato*)

Lega cooperative di Bergamo (*firmato*)

ALLEGATI:

- All. A) schema di convenzione;

- All. B) elenco delle Cooperative di tipo B in possesso dei requisiti.

CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 276/03

Premesso che:

ALLEGATO A)

a) è stata stipulata nell'ambito territoriale della Provincia di Bergamo, una Convenzione Quadro ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del d.lgs. 276/03, nella quale sono stati individuati i criteri per la stipula della presente convenzione;

b) con la stipula della presente convenzione le parti firmatarie esprimono la volontà di favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili che presentino particolari difficoltà di integrazione nel ciclo lavorativo ordinario, sperimentando lo strumento offerto dall'art. 14 del d.lgs. 276/03, nell'ambito degli obblighi occupazionali previsti dall'art. 3 della legge 68/99;

TRA

La Provincia di Bergamo - Ufficio Collocamento Mirato Disabili (di qui in poi denominata «la Provincia»), rappresentata da in qualità di dirigente responsabile del Settore V «Istruzione, formazione, lavoro e attività produttive»

E

La (di qui in poi denominato «il datore di lavoro»); con sede legale in via p. IVA rappresentato da in qualità di legale rappresentante

E

La Cooperativa Sociale con sede legale in , via p. IVA iscrizione al registro prefettizio n. del , iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali Sezione B n. del rappresentata da in qualità di legale rappresentante

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Il datore di lavoro si impegna, a fronte dell'inserimento lavorativo di n. lavoratori disabili nella Cooperativa sociale di cui alle premesse, ad affidare alla Cooperativa Sociale le commesse di lavoro individuate con il separato atto scritto nel rispetto dei criteri definiti nella convenzione quadro ex art. 14 del d.lgs. 276/03, di cui all'accordo del di cui le parti, con la firma della presente, dichiarano di avere piena e completa conoscenza. Il suddetto atto scritto di affidamento della commessa sarà consegnato in copia autentica all'Ufficio Collocamento Disabili della Provincia di Bergamo a cura del datore di lavoro committente.

La presente convenzione avrà durata pari alla durata della commessa, quale essa risulti dal suddetto atto scritto, e comunque non inferiore ad un anno.

2. La Cooperativa sociale si impegna ad effettuare entro e non oltre 30 giorni dalla stipula della presente convenzione l'assunzione di n. disabili, in possesso delle caratteristiche e dei requisiti definiti sulla base dei criteri individuati dal Comitato Tecnico Provinciale e richiamati al punto 7 della Convenzione Quadro. L'assunzione sarà effettuata previa richiesta di nullaosta all'ufficio competente.

3. Contestualmente alla comunicazione di assunzione la Cooperativa sociale si impegna a presentare all'Ufficio Collocamento Mirato Disabili il progetto individualizzato di inserimento predisposto ai fini dell'inserimento lavorativo del/i disabile/i, secondo lo schema che costituisce parte integrante della presente convenzione.

4. La Cooperativa sociale si impegna a corrispondere al/i lavoratore/i disabile/i assunto/i ai sensi della presente convenzione il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo di categoria applicato dalla Cooperativa sociale, coerentemente alle mansioni effettivamente svolte dal/i disabile/i assunto/i.

5. La Cooperativa sociale s'impegna ad effettuare le commesse affidate dal datore di lavoro secondo le modalità individuate nell'atto di affidamento di cui al punto 1.

6. Il datore di lavoro si impegna a corrispondere alla Cooperativa Sociale i pagamenti secondo le modalità e i tempi

definiti nel separato atto scritto di affidamento della commessa, di cui al punto 7 della Convenzione Quadro.

7. Il datore di lavoro si impegna a ridefinire, a seguito della stipula della convenzione e ove ve ne fosse la necessità, il piano degli adempimenti relativi all'applicazione della legge 68/99.

8. Qualora il datore di lavoro ritenga non soddisfacente l'attività prestata dalla cooperativa sociale in esecuzione di quanto convenuto nel separato atto scritto, nonché nel presente accordo, contesterà il non corretto adempimento alla Cooperativa Sociale assegnando un termine congruo per rimuovere il disservizio. Nell'eventualità in cui permanga l'inadempimento il committente potrà risolvere il contratto con preavviso di un mese, con contestuale comunicazione del recesso all'Ufficio competente. In tale caso la presente convenzione dovrà considerarsi decaduta ad ogni effetto.

9. Qualora il datore di lavoro non rispettasse i tempi e le modalità di pagamento nei termini previsti dal contratto di affidamento di cui al punto 1, la Cooperativa Sociale contesterà il mancato adempimento e assegnerà al datore di lavoro un congruo termine per la regolarizzazione dei pagamenti. Nell'eventualità in cui permanga l'inadempimento la Cooperativa Sociale potrà risolvere il contratto con preavviso di un mese, con contestuale comunicazione del recesso all'Ufficio competente. In tale caso la presente convenzione dovrà considerarsi decaduta ad ogni effetto.

10. Qualora entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione tra le parti non si sia provveduto alla stipula del contratto di affidamento della commessa e/o la Cooperativa Sociale non abbia provveduto all'assunzione del/i soggetto/i disabile/i, l'Ufficio potrà dichiarare decaduta la presente convenzione, dandone comunicazione al datore di lavoro ed alla Cooperativa Sociale.

11. In tutti i casi in cui la presente convenzione sarà da considerarsi decaduta, il datore di lavoro, ricevutane comunicazione dall'Ufficio competente, dovrà concordare tempestivamente con esso le modalità di assolvimento da adottare per la copertura dei posti in quota di riserva qui considerati; in caso contrario il datore di lavoro sarà ritenuto inadempiente all'obbligo di assunzione.

12. L'ufficio competente si riserva comunque di dichiarare decaduta la presente convenzione qualora rilevi l'inosservanza dei contenuti del presente accordo o delle disposizioni di legge previste a riguardo.

13. Per ogni aspetto non esplicitamente contemplato nella presente convenzione si rimanda ai contenuti della Convenzione Quadro stipulata in data ed alle vigenti disposizioni di legge.

14. Per ogni controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione e l'applicazione della presente convenzione sarà competente esclusivamente il Tribunale di Bergamo.

Bergamo,

Il Datore di Lavoro

La Cooperativa sociale

La Provincia di Bergamo

ALLEGATI:

- Copia autentica dell'atto di affidamento della commessa (a cura del datore di lavoro committente)
- Attestazione di adesione rilasciata dall'associazione di appartenenza, datoriale o di cooperative (a cura del datore di lavoro e della cooperativa)
- Progetto Individualizzato di Inserimento (a cura della cooperativa sociale)
- Copia dello Statuto della cooperativa sociale (a cura della cooperativa sociale)
- Attestazione di iscrizione all'albo delle società cooperative e all'albo regionale ex legge 21/03 (a cura della cooperativa sociale)

ALLEGATO B)

ELENCO COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DELLA PROVINCIA DI BERGAMO (tratto dal 2° Supplemento Straordinario Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 del 6 marzo 2003)

Denominazione	Indirizzo - CAP - Città	Sezione registro prefettizio	Attività 1	Attività 2	Attività 3	Attività 4	Attività 5
Calimero	via Provinciale 92 - 24021 Albino	Prod. lavoro	Pulizia ambienti	Assemblaggi elettrici	Assemblaggi meccanici	Servizi di informatica	

Denominazione	Indirizzo - CAP - Città	Sezione registro prefettizio	Attività 1	Attività 2	Attività 3	Attività 4	Attività 5
Cantiere Verde	via A. d'Albino 21 - 24021 Albino	Agricola	Manutenzione verde	Agricola	Orto-floro-vivaismo		
La Ringhiera	p.zza Carnevali 5 - 24021 Albino	Mista	Raccolta differenziata				
Koinè	via Olimpia 3 - 24011 Almè	Prod. lavoro	Pulizia ambienti	Assemblaggi meccanici	Gestione piattaforme ecologiche		
L'Albero	via Ponte della Regina s.n.c. - 24031 Almenno S. Salvatore	Agricola	Orto-floro-vivaismo	Manutenzione verde			
Il Faggio P.S.C.	via Lacca 78 - 24022 Alzano Lombardo	Prod. lavoro	Manutenzione verde				
Sostegno	via San Giovanni Bosco 1 - 24022 Alzano Lombardo	Prod. lavoro	Pulizia ambienti				
Le Api	via Misericordia, 5 - 24050 Bariano	Prod. lavoro	Attività ergo-terapeutica	Confezionamenti vari			
Della Comunità	via Castello Presati 1 - 24129 Bergamo	Mista	Manutenzione verde	Pulizia ambienti	Educazione ambientale		
Amandla	via Baioni 34 - 24123 Bergamo	Mista	Commercio equo solidale				
Lottovolante ACLI	via Borgo Palazzo 130 - 24125 Bergamo	Prod. lavoro	Pulizia ambienti	Raccolta differenziata	Piccole attività artigianali e agricole		
Mondo Verde P.S.C.	via Carducci 13/d - 24127 Bergamo	Prod. lavoro	Attività di educazione ambientale				
Il Seme	via Bellini 1 - 24100 Bergamo	Prod. lavoro	Commercio equo solidale				
Il Roseto	Piazzetta della Chiesa 1 - 24041 Brembate	Mista	Assemblaggi meccanici	Assemblaggi elettrici	Confezionamenti vari	Etichettature	
Adamah	via Caravaggio c/o cascina Zoglio - 24040 Calvenzano	Agricola	Agricola	Orto-floro-vivaismo			
Il Susino	via Vacchi 1 - 24043 Caravaggio	Mista	Assemblaggi meccanici	Confezionamenti vari			
Memphis	Strada dei Terragli - 24060 Chiusduno	Mista	Manutenzione verde	Pulizia ambienti	Assemblaggi meccanici	Lavorazione legno	
Padre Daniele Badiali	via Simone Mayer 6 - 24034 Cisano Bergamasco	Prod. lavoro	Assemblaggi meccanici	Raccolta differenziata	Lettura contatori		
La Miniera	via Roma 3 - 24050 Cividate al Piano	Prod. lavoro	Raccolta differenziata	Pulizia ambienti			
La Goccia	via Balduzzi 10/g - 24023 Clusone	Prod. lavoro	Tessitura in genere	Trasporto persone	Pulizia ambienti	Gestione bar	Confezionamenti vari
Alto Serio	via S.Vincenzo de Paoli 9 - 24023 Clusone	Prod. lavoro	Assemblaggi elettrici	Confezionamenti vari			
Berakah	via Locatelli 34 - 24055 Cologno al Serio	Mista	Raccolta differenziata	Manutenzione verde	Pulizia ambienti	Assemblaggi meccanici	Servizi pubblici
La Solidarietà	via IV Novembre 3 - 24044 Dalmine	Mista	Confezionamenti vari	Pulizia ambienti	Assemblaggi elettrici	Trasporto persone	Tipografia e stampa
L'Ulivo	via Badalasco 1498 - 24045 Fara Gera d'Adda	Prod. lavoro	Manutenzione verde	Pulizia ambienti			
Le Cinque Pertiche	p.zza Santo Stefano 6 - 24058 Fara Olivana con Sola	Prod. lavoro	Agricola	Assemblaggi meccanici	Orto-floro-vivaismo		
Terra Promessa	cascina Fenatica - 24056 Fontanella	Prod. lavoro	Manutenzione verde	Gestione bar	Agricola	Gestione ristorante	
L'Innesto	via Piave 21 - 24060 Gaverina Terme	Agricolo	Agricola	Manutenzione verde	Allevamento	Gestione bar	Manutenzione stabili
DIV.A	via G. Marconi 14 - 24050 Grassano	Prod. lavoro	Servizi di informatica	Confezionamenti vari			
In Bottega	via Roma 12/14 - 24064 Grumello del Monte	Prod. lavoro	Lavorazione legno	Assemblaggi meccanici			
Il Piccolo Sentiero	via 2 Giugno 11 - 24065 Lovere	Mista	Manutenzione verde	Pulizia ambienti	Gestione mense	Servizio di attacco	Servizi pubblici
Totem P.S.C.	via Costa Erta 16 - 24020 Parre	Prod. lavoro	Falegnameria	Manufatti in cuoio			
Promozione Lavoro	via Colleoni 4 - 24066 Pedrengo	Prod. lavoro	Assemblaggi elettrici	Assemblaggi meccanici			
Il Segno	via Locatelli 5/A - 24036 Ponte San Pietro	Prod. lavoro	Assemblaggi elettrici	Assemblaggi meccanici	Confezionamenti vari	Cartotecnica imaging	Pulizia ambienti
Ellepikappa	via Farnasotto 41 - 24040 Pontirolo Nuovo	Prod. lavoro	Lavorazione legno	Commercio equo solidale	Lavorazione ceramica	Stampa artistica	Laboratorio di serigrafica
La Ranica	via Cav. di Vittorio Veneto 9 - 24010 Ranica	Prod. lavoro	Pulizia ambienti	Assemblaggi elettrici	Assemblaggi meccanici		
Il Riccio	via L. da Vinci 5 - 24060 San Paolo d'Argon	Mista	Assemblaggi meccanici				
Al del Mans	località Valle del Manzo - 24017 Serina	Agricola	Agricola	Manutenzione verde	Assemblaggi elettrici		

Denominazione	Indirizzo - CAP - Città	Sezione registro prefettizio	Attività 1	Attività 2	Attività 3	Attività 4	Attività 5
Ecosviluppo	via Guzzanica 50/B - 24040 Stezzano	Prod. lavoro	Manutenzione verde	Raccolta differenziata			
Aretè	via Motorre 26 - 24020 Torre Boldone	Mista	Agricola	Trasporto merci	Attività commerciali		
La Magnolia	via Reich 49 - 24020 Torre Boldone	Prod. lavoro	Lavanderia	Trasporti			
San Cassiano	via Bruse 4 - 24069 Trescore Balneario	Prod. lavoro	Pulizia ambienti	Assemblaggi elettrici	Assemblaggi meccanici		
Il Gabbiano	via B. Rozzone 4 - 24047 Treviglio	Prod. lavoro	Manutenzione verde	Gestione piattaforma ecologica			
Insieme	via Giotto 1 - 24047 Treviglio	Prod. lavoro	Assemblaggi meccanici				
Il Borgo	via Marconi 14 - 24030 Villa d'Adda	Mista	Manutenzione verde	Raccolta differenziata			
Oikos	via Ronco Basso 13 - 24018 Villa d'Almè	Prod. lavoro	Manutenzione verde	Orto-florovivaiismo	Agricola		

(BUR20050115)

D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20766

(3.2.0)

Determinazione in merito alle strutture residenziali e semi-residenziali extra-ospedaliere di assistenza alle persone affette da HIV/AIDS e conseguente adeguamento delle tariffe e aggiornamento dello schema tipo di convenzione

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l. 5 giugno 1990, n. 135 «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS»;

Atteso quanto previsto dall'Atto d'intesa tra Stato e Regioni per la definizione di indirizzi ai fini di un'organica distribuzione dei compiti tra le strutture ospedaliere e i servizi territoriali nell'attività di prevenzione e assistenza delle infezioni da HIV, approvato, ai sensi dell'art. 12 della l. 23 agosto 1988, n. 400, il 7 novembre 1991;

Visto il d.P.R. 14 settembre 1991 «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per l'attivazione dei servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate»;

Visti:

- il d.m. sanità 13 settembre 1991 «Approvazione degli schemi-tipo di convenzione per la disciplina dei rapporti inerenti il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate»;

- il d.m. sanità 17 maggio 1996 «Elenco delle strutture abilitate alla prescrizione delle specialità medicinali antiretrovirali per l'infezione da HIV»;

Richiamate le:

- d.g.r. 28 settembre 1993, n. 5/41706 «Assistenza domiciliare ai malati di AIDS o sindromi AIDS correlate in fase non acuta: integrazione e modifiche della d.g.r. n. 5/23089 del 27 maggio 1992»;

- d.g.r. 13 settembre 1996, n. 6/18044 «Riordino delle competenze e delle procedure in materia di assistenza domiciliare ai malati di AIDS»;

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», s.m.i.;

Vista la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale sua integrazione con le attività dei servizi sociali», s.m.i.;

Visto il d.P.R. 8 marzo 2000 «Approvazione del progetto obiettivo AIDS 1998-2000»;

Richiamata la d.c.r. 1 luglio 1998, n. VI/936 «Progetto obiettivo di lotta contro l'AIDS per il triennio 1998-2000»;

Atteso che la citata d.c.r. n. VI/936/98 affida alla Giunta regionale il compito di adeguare il sistema dei servizi e dei presidi preposti agli interventi extra-ospedalieri per i malati di AIDS ai nuovi bisogni conseguenti all'evoluzione dell'infezione e della malattia;

Atteso, in particolare, che la citata d.c.r. VI/936/98 prevede l'articolazione del sistema residenziale di assistenza dei malati di AIDS e sindrome AIDS correlate con le tipologie di cui a seguito:

a. residenze a prevalente carattere psico-sociale per l'accoglienza di pazienti in stato di relativo benessere fisico, ma con aspetti di disagio socio assistenziale, quali l'assenza di familiari o di riferimenti abitativi;

b. residenze con prevalente caratterizzazione sanitaria per l'accoglienza di pazienti gravemente compromessi o chiaramente terminali, con bisogni assistenziali elevati e necessità di supporto psicologico, da estendersi anche ai familiari, per la gestione delle ultime fasi della vita;

c. residenze di tipo misto che includano insieme pazienti gestibili secondo i modelli a) e b) precedentemente indicati;

Atteso, ancora, che il citato Progetto obiettivo di lotta contro l'AIDS per il triennio 1998-2000 sollecita la sperimentazione di «forme assistenziali innovative riferibili a pazienti affetti da AIDS in fase non acuta, per i quali è ipotizzabile un'assistenza temporanea (Gruppi appartamenti) o nella sola fase diurna (Centri diurni)»;

Preso atto che la citata d.c.r. n. VI/936/98 prevede, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 32 e 33 della l. 6 marzo 1998, n. 40, «Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione di straniero», l'estensione dell'assistenza extra-ospedaliera per malati di AIDS agli stranieri temporaneamente presenti sul territorio regionale;

Preso atto, ancora, che la citata d.c.r. n. VI/936/98 prevede l'estensione dell'assistenza extra-ospedaliera alle persone sottoposte a misure privative e limitative della libertà personale malate di AIDS nonché ai malati di AIDS senza fissa dimora presenti sul territorio regionale;

Richiamate:

- la d.g.r. 7 maggio 1999, n. 6/42880 «Linee guida per la prevenzione dell'infezione da HIV per il triennio 1998-2000»;

- la d.g.r. 10 ottobre 2001, n. 7/6471 «Riorganizzazione dell'assistenza territoriale dei malati di AIDS e presa in carico dei malati di AIDS nell'area penale»;

Vista la l.r. 5 gennaio 2001, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)», s.m.i.;

Richiamata la d.c.r. 13 marzo 2003, n. VII/462 «Piano socio sanitario regionale 2002-2004» ed in particolare il punto 8.8. P10 «Programma di attuazione indicazioni Progetto Obiettivo AIDS 1998-2000», che conferma le azioni previste nella citata d.c.r. VI/936/88;

Visto il d.P.R. 23 luglio 2003 «Approvazione del Piano Sanitario nazionale per il triennio 2003-2005»;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 382 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» ed in particolare quanto previsto agli artt. 19 e 22;

Richiamata la d.g.r. 8 agosto 2003 n. 7/14049, «Approvazione delle linee guida regionali per l'adozione del piano di organizzazione e funzionamento aziendale delle aziende sanitarie della Regione Lombardia»;

Richiamata della d.g.r. del 20 novembre 1998 n. 39652, recante «Approvazione schema-quadro di protocollo d'intesa disciplinante i rapporti tra il Comune di Milano e ASL Città di Milano, ex articolo 15, comma 5, l.r. 11 luglio 1997, n. 31: Norme di riordino per il servizio sanitario regionale e sua integrazione con l'attività dei servizi sociali» e in particolare del punto 3.3 - Area adulti in difficoltà - che prevede che il Comune di Milano si faccia «carico della quota sociale relativa

all'assistenza domiciliare per i malati terminali ed i malati di HIV positivo», intendendo con questo riferirsi al complesso degli interventi integrativi, di norma ordinati al reinserimento sociale di tali soggetti, attivati a supporto degli interventi socio-sanitari ad elevata integrazione sanitaria, garantiti dal Servizio Sanitario Regionale ed a valere sullo stesso fondo, di cui all'art. 3-septies, comma 4 e 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

Atteso quanto previsto dall'art. 32, comma 3 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»;

Richiamata la d.g.r. 6 agosto 1998, n. 6/38133 «Attuazione dell'art. 12, comma 3 e 4, della l.r. 11 luglio 1997, n. 31. Definizione dei requisiti ed indicatori per l'accreditamento delle strutture sanitarie. (A seguito di parere della Commissione consiliare competente)», s.m.i.;

Visto, il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, s.m.i., ed in particolare gli artt. 3-quinquies e 3-septies, nei cui ambiti si stabilisce che le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, tra cui le patologie per infezioni da HIV, sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria;

Visto il d.p.c.m. del 14 febbraio 2001, «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie»;

Visto il d.p.c.m. 21 maggio 2001, n. 308 «Regolamento concernente requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziali, a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;

Visto il d.p.c.m. 29 novembre 2001, «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», s.m.i.;

Considerato che il citato d.p.c.m. del 14 febbraio 2001, identifica, quali criteri di classificazione delle prestazioni socio sanitarie, la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento assistenziale nonché la sua durata;

Richiamata la d.g.r. 3 dicembre 2004, n. 7/19682 del «Determinazione in ordine alla gestione del S.S.R. per l'esercizio 2005»;

Richiamata la d.c.r. 13 marzo 2003, n. VII/462 «Piano socio sanitario regionale 2002-2004» (PRSS) ed in particolare il punto 8.8. P10 «Programma di attuazione indicazioni Progetto Obiettivo AIDS 1998-2000», che conferma le azioni previste nella citata d.c.r. VI/936/88, prevedendo nello specifico l'accreditamento delle strutture extra-ospedaliere per i malati di AIDS;

Rilevato che i casi di AIDS notificati nella Regione Lombardia dal 1984 ad oggi ammontano a 15.937, di cui all'ultima rilevazione risultano viventi circa 5.000;

Rilevato, ancora, che negli ultimi 3 anni i nuovi casi annuali di AIDS ammontano a 500 e che si rileva una stabilizzazione di tale dato che comporta un'incidenza pari a $5,4 \times 100.000$ abitanti, nel periodo luglio 2003-giugno 2004, rispetto ad una incidenza nazionale per lo stesso periodo di $2,32 \times 100.000$ abitanti;

Preso atto che, relativamente al bisogno assistenziale, l'evoluzione epidemiologica e clinica dell'infezione da HIV/AIDS non presenta un quadro stabilizzato, e pertanto allo stato attuale non è pienamente quantificabile la tipologia e il fabbisogno delle Unità di Offerta;

Considerata la necessità, quindi, di monitorare l'evolversi dei bisogni delle persone affette da HIV/AIDS al fine di adeguare tempestivamente le risposte cliniche ed assistenziali alle mutevoli necessità sanitarie e sociali delle persone affette da HIV/AIDS;

Ritenuto di demandare alla Direzione Generale Sanità la definizione delle modalità di monitoraggio di tali bisogni attraverso la scheda AIDASS già in uso e altri strumenti ritenuti idonei;

Ritenuto, per le ragioni prima evidenziate, che l'azione chiave «Accreditamento delle strutture extra-ospedaliere per i malati di AIDS», prevista nel citato PRSS, allo stato attuale non è possibile realizzarla;

Ritenuto, nelle more della completa realizzazione del sistema di accreditamento ed in attesa delle indicazioni della nuova programmazione, nonché dei risultati del citato monitoraggio, di dover necessariamente prevedere cautelativamente una fase transitoria di regolazione del sistema extra-ospedaliere per malati di HIV/AIDS;

Considerato opportuno riconfermare nella fase transitoria

le modalità attualmente in vigore basate sullo strumento della convenzione tra ASL e soggetti erogatori, aggiornando i contenuti di cui alle citate d.g.r. n. 5/41706/93 e n. 6/18044/96;

Valutato necessario procedere all'aggiornamento dello Schema tipo di convenzione tra le ASL e Case Alloggio per malati di AIDS, di cui alla citata d.g.r. n. 5/41706/93, così come risulta dall'allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante «Schema-tipo di convenzione tra le ASL e gli Enti gestori di strutture residenziali e semiresidenziali per persone affette da HIV/AIDS»;

Valutato altresì, necessario procedere al contestuale adeguamento degli standard strutturali e gestionali delle Case Alloggio, di cui alla d.g.r. n. 6/18044/96, attualmente convenzionate o in costruzione e contestualmente riorganizzare la rete delle Unità di offerta extra-ospedaliere per l'assistenza alle persone affette da HIV/AIDS, ai sensi della citata d.c.r. VI/936/98;

Ritenuto che i criteri di classificazione delle prestazioni socio sanitarie precedentemente citati, individuati alla luce del citato d.p.c.m. 29 novembre 2001, permettono di aggiornare i requisiti di autorizzazione e di convenzionamento delle strutture extra-ospedaliere di assistenza alle persone affette da HIV/AIDS, così come riportato nell'allegato allo Schema tipo di convenzione tra le ASL e le Strutture residenziali e semiresidenziali extra ospedaliere di assistenza alle persone affette da HIV/AIDS denominato «Requisiti strutturali, tecnologici e gestionali, generali e specifici minimi per le strutture residenziali e semiresidenziali extra-ospedaliere per le persone affette da HIV/AIDS, di cui alla citata d.c.r. n. VI/936 del 1 luglio 1998», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di denominare la tipologia di residenza di tipo c), di cui alla citata d.c.r. VI/936/98, «Casa Alloggio ad alta integrazione sanitaria» quale Unità di offerta che garantisce assistenza riabilitativa specialistica a valenza socio-sanitaria ad alta integrazione sanitaria, rispondente all'intensità assistenziale della fase estensiva, e le cui prestazioni erogate sono a totale carico del SSR;

Ritenuto di denominare la tipologia di residenza di tipo a), di cui alla citata d.c.r. VI/936/98 «Casa Alloggio socio-sanitaria a bassa intensità assistenziale» quale Unità di offerta che garantisce prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, rispondente all'intensità assistenziale della fase lungoassistenza le cui prestazioni gravano, così come previsto nell'allegato 1C del citato d.p.c.m. 29 novembre 2001, per il 30% dei costi complessivi sull'utente o sul comune di residenza;

Ritenuto di denominare «Centro Diurno Integrato AIDS» l'Unità di offerta che garantisce assistenza riabilitativa specialistica che eroga, così come previsto nell'allegato 1C del citato d.p.c.m. 29 novembre 2001, prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, rispondente all'intensità assistenziale lungoassistenziale, totalmente a carico del SSR;

Considerato che le citate Unità d'offerta per accedere al convenzionamento con le ASL debbono possedere i requisiti di autorizzazione e di convenzionamento, di cui al citato allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato, altresì, che le Case Alloggio attualmente convenzionate con le ASL, debbano, nei tempi e nei modi definiti nell'allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, acquisire i requisiti di autorizzazione e di convenzionamento, e comunicare all'ASL la tipologia di Unità di offerta in cui intendono riconvertirsi e convenzionarsi;

Considerato, altresì, che le nuove tariffe si applicano dalla data di rinnovo/stipula delle convenzioni, fatto salva la possibilità, su richiesta da parte delle Unità di Offerta in possesso dei requisiti gestionali previsti dal presente provvedimento, di richiedere l'adeguamento delle convenzioni in atto;

Ritenuto che i posti letto delle Case Alloggio, in attuazione della citata d.c.r. n. VI/936/98, attualmente in convenzione con le ASL, di cui all'allegato n. 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché i posti letto già previsti ed in attesa di convenzione, soddisfano il fabbisogno della Regione Lombardia e che è fissato - nelle more di una nuova programmazione - nel massimo di n. 250 p.l. residenziali, complessivi per le 2 tipologie di Case Alloggio, e nel massimo di n. 100 posti semiresidenziali, ripartiti tra Centro Diurni e accoglienze attivabili presso le Case Alloggio, così come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto che l'attivazione di nuovi posti o la riconversione dei posti delle Unità di Offerta, di cui al presente provvedimento, debbano essere preventivamente concordate con l'ASL di riferimento e la Direzione Generale Sanità, Unità Organizzativa Prevenzione al fine di garantire una corretta programmazione e distribuzione dell'offerta;

Considerato che l'accesso delle persone affette da HIV/AIDS alle Unità di Offerta citate avviene nel rispetto delle condizioni di disabilità e severità clinica ed assistenziale, secondo le modalità definite dalla d.g.r. n. 7/6471/01 precedentemente citata;

Considerato, altresì, che le Unità di Offerta sono tenute ad elaborare un progetto individualizzato di assistenza, secondo le modalità di cui alla citata d.g.r. n. 7/6471/01, che individua sia le prestazioni erogabili presso la struttura, sia le prestazioni specialistiche erogabili presso competenti strutture, sottoscritto dall'interessato e approvato dalla ASL di residenza del soggetto;

Considerato che l'Unità di offerta è tenuta a compilare per ogni assistito una cartella socio-sanitaria nella quale sono riportate la presenza giornaliera, nonché le valutazioni, le attività svolte all'interno della struttura, le prestazioni specialistiche erogate;

Ritenuto di definire i tempi massimi ammissibili di permanenza nelle diverse Unità di Offerta, fatto salvo specifiche deroghe autorizzate dall'ASL di residenza del soggetto assistito, così come definite nel citato allegato n. 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che ai fini della remunerazione delle prestazioni:

- l'Unità di offerta rendiconta le prestazioni erogate ai propri ospiti, secondo le modalità definite dai provvedimenti regionali, all'ASL di ubicazione della struttura;

- l'ASL di ubicazione della Unità di Offerta anticipa, per i cittadini residenti in Lombardia, le rette previste procedendo successivamente a richiedere il rimborso delle rette erogate alla ASL di residenza dei pazienti;

Considerato che:

- in assenza di lista di attesa di cittadini residenti in Lombardia, l'Unità di Offerta può ricoverare cittadini di altre regioni, con le stesse modalità e tariffe previste per i cittadini lombardi, previa acquisizione dell'autorizzazione dalle ASL di residenza dell'assistito, i cui costi gravano direttamente sulla competente Regione;

- per i cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio regionale si applica quanto previsto dalla normativa vigente e l'ASL di ubicazione della struttura richiede il rimborso direttamente alla Regione;

- per i cittadini senza fissa dimora qualora, espletate le necessarie ricerche previste dalla citata d.g.r. n. 7/6471/01, non sia possibile identificare il comune di ultima residenza, l'ASL di ubicazione della struttura richiede direttamente il rimborso alla Regione;

Ritenuto di aggiornare le tariffe e riconoscere alle Unità di offerta di assistenza alle persone affette da HIV/AIDS prima definite, convenzionate con le ASL, le seguenti remunerazioni giornaliere:

- Casa alloggio:
 - ad alta integrazione sanitaria: € 130,00;
 - a bassa intensità assistenziale: € 105,00; (di cui il 30% a carico dell'interessato o del comune competente)
- Centro diurno integrato AIDS: € 51,00;

Considerato che la tariffa giornaliera della Casa Alloggio socio-sanitaria a bassa intensità assistenziale è comprensiva della quota di partecipazione dell'utente e/o dell'ente Locale, così come stabilito dal d.p.c.m. 29 novembre 2001, e che la retta giornaliera a carico del SSR è pari a € 73,50;

Ritenuto necessario garantire, per quanto di competenza, la partecipazione degli operatori del comune di residenza delle persone affette da AIDS/HIV alla valutazione multidimensionale e alla definizione del progetto individuale di assistenza, così come stabilito dalla citata d.g.r. 6/647/01, soprattutto qualora il comune debba concorrere economicamente ai costi assistenziali;

Considerato che nella remunerazione giornaliera precedentemente definita non sono ricomprese le prestazioni del medico di medicina generale, l'assistenza farmaceutica, protesica

e specialistica che continuano ad essere erogate a carico dal SSR secondo le modalità vigenti per tutti i cittadini;

Ritenuto che l'allontanamento non superiore a 3 notti consecutive, motivato da ragioni familiari, sociali o terapeutiche, non interrompe la continuità delle prestazioni erogate dalla Unità di Offerta, purché comunicato all'ASL di ubicazione della struttura;

Ritenuto altresì, che assenze, superiore a 3 notti consecutive, per ricovero o altri motivi concordati con l'ASL e ricompresi nel Piano individualizzato di assistenza, e i cui costi non siano interamente sostenute dalla Unità di Offerta, determinano l'abbattimento della tariffa giornaliera del 50%, con conservazione del posto, per un tempo massimo di 30 giorni;

Considerato che ogni altro tipo di assenza del soggetto dalle Unità di Offerta non potrà essere remunerato;

Ritenuto che la presenza al Centro Diurno AIDS, conseguente al piano individualizzato di assistenza, debba assumere un carattere di continuità e che la tariffa giornaliera è erogata a condizione di una presenza superiore alle 4 ore, comprensiva dell'erogazione del pasto;

Considerato che le Unità di Offerta hanno il debito informativo nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, Unità Organizzativa Prevenzione, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 31/97, secondo i tempi e le modalità stabilite dalla normativa nazionale regionale;

Ritenuto di mantenere in vigore, fino all'emanazione delle nuove disposizioni della Direzione Generale Sanità, U.O. Prevenzione, il modello allegato C di rendicontazione delle prestazioni erogate, di cui alla citata d.g.r. n. 6/18044/96;

Dato atto che l'assistenza ai malati di AIDS è garantita dalle risorse del SSR di cui è parte integrante la quota del Fondo Sanitario Nazionale annualmente vincolata, di cui alla citata legge 135/90, finalizzate all'attuazione di corsi di formazione e di aggiornamento per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano malati di AIDS (art. 1, comma 1, punto d), nonché all'attivazione di servizi per il trattamento domiciliare (art. 1, comma 2);

Richiamato il Decreto del Direttore Generale Sanità del 23 febbraio 2001, n. 4049 «Costituzione del Gruppo di lavoro per la definizione dei requisiti ed indicatori per l'accreditamento delle strutture extra-ospedaliere per malati di AIDS e sindromi AIDS correlate»;

Considerato che il presente atto è stato elaborato e concordato con i Rappresentanti delle Case Alloggio per malati di AIDS della Lombardia e con i Rappresentanti delle Unità Operative della Direzione Generale Sanità e Direzione Generale e Famiglia e Solidarietà Sociale competenti;

Considerato, altresì, che il contenuto del presente atto investe l'intera attività territoriale delle ASL e che pertanto è opportuno proporre il presente atto d'intesa tra la Direzione Generale Sanità e la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere, per le ragioni esplicitate nella premessa, all'approvazione del seguente provvedimento «Aggiornamento dello Schema-tipo di convenzionamento tra le ASL e gli Enti gestori delle strutture residenziali e semiresidenziali extra-ospedaliere di assistenza alle persone affette da HIV/AIDS e conseguente adeguamento delle tariffe»;

Ravvisata la necessità di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, di renderlo disponibile sul sito web della Direzione Generale Sanità e di dare comunicazione agli Enti Gestori interessati ed alle Aziende Sanitarie Locali;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di disporre, nelle more della realizzazione del sistema di accreditamento ed in attesa delle indicazioni della nuova programmazione sanitaria nonché dei risultati del citato monitoraggio, una fase transitoria di regolazione del sistema extra-ospedaliero per malati di HIV/AIDS;

2. di riconfermare, per la fase transitoria di cui al punto 2, l'attuale sistema di convenzionamento tra le ASL e i Soggetti erogatori, aggiornando i contenuti di cui alle citate d.g.r. n. 5/41706/93 e n. 6/18044/96;

3. di aggiornare lo Schema tipo di convenzione tra le ASL

e gli Enti Gestori delle Case Alloggio per malati di AIDS, di cui alla citata d.g.r. n. 5/41706/93, così come indicato nell'allegato n. 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante «Schema tipo di convenzione tra le ASL e gli Enti gestori delle strutture residenziali e semiresidenziali per l'assistenza alle persone affette da HIV/AIDS»;

4. di aggiornare, contestualmente, i requisiti di autorizzazione e di convenzionamento delle strutture extra-ospedaliere per persone affette da HIV/AIDS, di cui alla citata d.g.r. n. 6/18044/96, così come riportati nell'allegato allo Schema tipo di cui al precedente punto 2 denominato «Requisiti strutturali, tecnologici e gestionali, generali e specifici minimi per le strutture residenziali e semiresidenziali extra-ospedaliere per le persone affette da HIV/AIDS, di cui alla citata d.c.r. n. VI/936 del 1° luglio 1998», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di denominare «Casa Alloggio ad alta integrazione sanitaria» l'Unità di Offerta che garantisce assistenza riabilitativa specialistica a valenza socio-sanitaria ad alta integrazione sanitaria, rispondente all'intensità assistenziale della fase estensiva, e le cui prestazioni erogate sono a totale carico del SSR;

6. di denominare «Casa Alloggio socio-sanitaria a bassa intensità assistenziale» la Unità di Offerta che garantisce prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, rispondente all'intensità assistenziale della fase lungoassistenza le cui prestazioni gravano, così come previsto nell'allegato 1C del citato d.p.c.m. 29 novembre 2001, per il 30% dei costi complessivi sull'utente o sul comune di residenza;

7. di denominare «Centro Diurno Integrato AIDS» l'Unità di Offerta che garantisce assistenza riabilitativa specialistica che eroga, così come previsto nell'allegato 1C del citato d.p.c.m. 29 novembre 2001, prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, rispondente all'intensità assistenziale lungoassistenziale, totalmente a carico del SSR;

8. di stabilire che le citate Unità d'Offerta per accedere al convenzionamento con le ASL debbono possedere i requisiti di autorizzazione e di convenzionamento, di cui al citato allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

9. di stabilire che le Case Alloggio attualmente convenzionate con le ASL debbano, nei tempi e nei modi definiti nell'allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, adeguare i requisiti di autorizzazione e di convenzionamento e comunicare all'ASL la tipologia di Unità di offerta in cui intendono riconvertirsi e convenzionarsi;

10. di determinare, in attuazione della citata d.c.r. n. VI/936/98, che i posti letto delle Case Alloggio attualmente in convenzione con le ASL, di cui all'allegato n. 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché i posti letto già previsti ed in attesa di convenzione soddisfano il fabbisogno della Regione Lombardia che è così fissato nel massimo di n. 250 p.l. residenziali, complessivi per le 2 tipologie di Case Alloggio, e nel massimo di n. 100 posti semiresidenziali, ripartiti tra Centro Diurni e accoglienze attivabili presso le Case Alloggio, così come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

11. di stabilire che l'attivazione di nuovi posti o la riconversione dei posti delle Unità di Offerta, di cui al presente provvedimento, debbano essere preventivamente concordate con l'ASL di riferimento e la Direzione Generale Sanità, Unità Organizzativa Prevenzione al fine di garantire una corretta programmazione e distribuzione dell'offerta;

12. di confermare che l'accesso delle persone affette da HIV/AIDS alle Unità di Offerta citate avviene nel rispetto delle condizioni di disabilità e severità clinica ed assistenziale, secondo le modalità definite dalla d.g.r. n. 7/6471/01 precedentemente citata;

13. di stabilire che:

- le Unità di offerta sono tenute ad elaborare un progetto individualizzato di assistenza, secondo le modalità di cui alla citata d.g.r. n. 7/6471/01, che individua le prestazioni erogabili sia presso la struttura, sia le prestazioni specialistiche erogabili presso le competenti strutture, sottoscritto dall'interessato e approvato dalla ASL;
- le Unità di offerta sono tenute a compilare per ogni assistito una cartella socio-sanitaria per ogni ospite nella quale sono riportate la presenza giornaliera, nonché le valutazioni, le attività svolte all'interno della struttura, le prestazioni specialistiche erogate;
- i tempi massimi ammissibili di permanenza nelle diver-

se Unità di Offerta, fatto salvo specifiche deroghe autorizzate dall'ASL di residenza del soggetto assistito, sono determinati così come definito nel citato allegato n. 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- in assenza di lista di attesa di cittadini lombardi, le Unità di offerta possono ricoverare cittadini di altre regioni, con le stesse modalità e tariffe previste per i cittadini lombardi, previa acquisizione dell'autorizzate dalle ASL di residenza dell'assistito, i cui costi gravano sulla competente Regione

14. di stabilire che ai fini della remunerazione delle prestazioni:

- l'Unità di offerta rendiconta le prestazioni erogate ai propri ospiti, secondo le modalità definite dai provvedimenti regionali, all'ASL di ubicazione della struttura;

- l'ASL di ubicazione della Unità di Offerta anticipa, per i cittadini residenti in Lombardia, le rette previste procedendo successivamente a richiedere il rimborso delle rette erogate alla ASL di residenza dei pazienti;

- per i cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio regionale si applica quanto previsto dalla normativa vigente e pertanto l'ASL di ubicazione della struttura richiede direttamente il rimborso alla Regione;

- per i cittadini senza fissa dimora qualora, espletate le necessarie ricerche previste dalla citata d.g.r. n. 7/6471/01, non sia possibile identificare il comune di ultima residenza, l'ASL di ubicazione della struttura richiede direttamente il rimborso alla Regione;

15. di riconoscere alle Unità di offerte di assistenza alle persone affette da HIV/AIDS prima definite, convenzionate con le ASL, le seguenti remunerazioni giornaliere:

- Casa alloggio:

- ad alta integrazione sanitaria: € 130,00;

- a bassa intensità assistenziale: € 105,00

(di cui il 30% a carico dell'interessato o del comune competente);

- Centro diurno integrato AIDS: € 51,00;

16. di determinare che la tariffa giornaliera della Casa Alloggio socio-sanitaria a bassa intensità assistenziale è comprensiva della quota di partecipazione dell'utente e/o dell'ente Locale, così come stabilito dal d.p.c.m. 29 novembre 2001, e che la retta giornaliera a carico del SSR è quindi pari a € 73,50;

17. di garantire, per quanto di competenza, la partecipazione degli operatori del comune di residenza delle persone affette da HIV/AIDS alla valutazione multidimensionale dei bisogni e alla definizione del progetto individuale di assistenza, così come stabilito dalla citata d.g.r. 6/647/01, in particolare modo quando il comune debba concorrere economicamente ai costi assistenziali;

18. di stabilire che:

- nella remunerazione giornaliera precedentemente definita non sono ricomprese le prestazioni del medico di medicina generale, dell'assistenza farmaceutica, protesica e specialistica che continuano ad essere erogate a carico dal SSR secondo le modalità vigenti per tutti i cittadini;

- l'allontanamento non superiori a 3 notti consecutive, motivato da ragioni familiari, sociali o terapeutiche, non interrompe la continuità delle prestazioni erogate dalla Unità di Offerta, purché comunicate alla ASL di ubicazione della struttura;

- le assenze, superiori a 3 notti consecutive, per ricovero o altri motivi concordati con l'ASL e ricompresi del Piano individualizzato di assistenza, e i cui costi non siano interamente sostenute dalla Unità di offerta, determinano l'abbattimento della tariffa giornaliera del 50%, con conservazione del posto, per un tempo massimo di 30 giorni;

- nessuna altra assenza dalle Unità di Offerta verrà remunerata;

19. di stabilire che la presenza al Centro Diurno AIDS, conseguente al piano individualizzato di assistenza, debba assumere un carattere di continuità e che la tariffa giornaliera è erogata a condizione di una presenza superiore alle 4 ore e dell'erogazione del pasto;

20. di definire che il flusso di dati contenuto nel presente

provvedimento costituisce per le Unità di Offerta debito informativo nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, Unità Organizzativa Prevenzione, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 31/97, secondo i tempi e le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale;

21. di confermare le modalità di rendicontazione di cui all'allegato C della d.g.r. n. 6/18044/96, in attesa delle nuove disposizioni da emanarsi da parte della Direzione Generale Sanità, U.O. Prevenzione;

22. di stabilire che l'assistenza alle persone affette da HIV/AIDS è garantita dalle risorse del SSR di cui è parte integrante la quota del Fondo Sanitario Nazionale annualmente vincolata, di cui alla citata legge 135/90, finalizzate all'attuazione di corsi di formazione e di aggiornamento per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano malati di AIDS (art. 1, comma 1, punto d), nonché all'attivazione di servizi per il trattamento domiciliare (art. 1, comma 2);

23. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, di renderlo disponibile sul sito web della Direzione Generale Sanità e di dare comunicazione agli Enti Gestori interessati ed alle Aziende Sanitarie Locali.

Il segretario: Sala

ALLEGATO N. 1

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE

tra le ASL e gli enti gestori delle strutture residenziali e semiresidenziali extra-ospedaliere di assistenza alle persone affette da HIV/AIDS

Schema tipo di convenzione tra le ASL e gli Enti gestori delle strutture residenziali e semiresidenziali extra-ospedaliere di assistenza alle persone affette da HIV/AIDS

L'anno il giorno del mese di

TRA

la ASL della Provincia di
 - Codice fiscale n., competente sul territorio dove è ubicata la Struttura con cui si stipula la presente convenzione, rappresentata dal Direttore Generale dr., nato a il
 e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la Sede della ASL della Provincia di
 Via Comune

E

L'Ente denominato
 - Codice fiscale n. rappresentato dal Legale Rappresentante
 nato a il
 domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede in via comune

PREMESSO CHE

la struttura denominata
 ubicata in via n. nel comune di
 • presenta tutti i requisiti strutturali, tecnologici e gestionali, generali e specifici necessari per il convenzionamento di n. di posti (vedi allegato n. 1) previsti dalla normativa vigente e certificata dal Servizio della ASL della Provincia di di ubicazione della struttura;
 • è conforme alle indicazioni della programmazione regionale e locale.

Art. 1 - Definizione

La Casa Alloggio / Centro Diurno integrato AIDS eroga prestazioni socio sanitarie ad alta integrazione sanitaria/sanitarie a rilievo sociale/sociali a rilievo sanitario (lasciare quella specifica), secondo l'assetto organizzativo stabilito nella presente convenzione.

Fermo restando il rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica, così come previsti dalle indicazioni Standard strutturali e gestionali per le strutture residenziali e semiresidenziali extra-ospedaliere per persone affette da HIV/AIDS, sue successive modificazioni ed integrazioni, il numero dei pazienti ospiti giornalmente, in regime residenziale, non può superare il numero totali dei posti letto convenzionati.

La Struttura si impegna a comunicare, con congruo anticipo, eventuali sospensioni di funzioni o attività, oggetto della presente convenzione

Art. 2 - Requisiti autorizzativi e di convenzionamento

La Struttura si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di convenzionamento, previsti dalla normativa statale e regionale vigente, che sono riassunti nella scheda allegata alla presente convenzione.

Per ciò che attiene i requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica, la Struttura si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui alla presente convenzione con il personale in possesso delle specifiche professionalità previste dai provvedimenti regionali di cui all'elenco nominativo (di cui all'allegato n. 1) che, controfirmato dal legale rappresentante della struttura, viene allegato alla presente convenzione quale parte integrante.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ASL ogni eventuale successiva modifica e autocertifica, al termine di ogni quadrimestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte della ASL di ubicazione della Struttura, secondo quanto stabilito dalla normativa regionale.

L'ASL di ubicazione della Struttura si riserva il diritto di compiere, nell'ambito delle funzioni di vigilanza su tutte le unità di offerta, in ogni tempo e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli inerenti il mantenimento da parte della Struttura dei requisiti di autorizzazione e di convenzionamento. La procedura di controllo prevede l'accesso del personale della ASL presso la Struttura; al termine dell'operazione, viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della Struttura o suo delegato, il verbale di controllo.

L'accertamento del non possesso dei requisiti autorizzativi e/o di convenzionamento comporta, previa diffida ad adempiere entro un termine massimo di 60 gg., la risoluzione della presente convenzione / la revoca dell'autorizzazione al funzionamento con contestuale comunicazione alla Direzione Generale Sanità, Unità Organizzativa Prevenzione.

Art. 3 - Prestazioni

La modalità d'inserimento di pazienti affetti da HIV/AIDS nella Struttura è definita dalla d.g.r. n. 7/6471 del 19 ottobre 2001 «Riorganizzazione dell'assistenza territoriale dei malati di AIDS e presa in carico dei malati di AIDS nell'area penale.» sue successive modificazioni ed integrazioni. Ogni inserimento difforme a tale modalità non sarà considerato ai fini del pagamento delle prestazioni.

L'ammissione del soggetto è subordinata alla disponibilità del posto, al consenso del soggetto stesso o di chi ne esercita la potestà tutoria, e all'accettazione del Responsabile della Struttura e va comunicata all'ASL di ubicazione della struttura.

Ogni rifiuto di ricovero deve essere motivato alla ASL di residenza del soggetto.

La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni oggetto della presente convenzione attraverso una valutazione dei bisogni del paziente formulando un progetto individualizzato di assistenza, nell'ambito del piano individualizzato di assistenza predisposto dall'ASL di residenza del soggetto.

Il progetto individualizzato di assistenza, redatto entro il termine di 30 gg dall'inserimento in accordo con gli operatori dell'ASL di residenza dell'interessato, individua le prestazioni erogabili presso la Struttura e richieste alle strutture specialistiche ed è sottoscritto dall'interessato stesso e approvato dalla ASL, così come previsto dalla d.g.r. n. 7/6471 del 19 ottobre 2001.

Il progetto deve indicare gli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere per ogni ospite.

È aggiornato all'evolversi della situazione-clinica assistenziale del paziente, con particolare attenzione alle aree dei bisogni sanitari, della capacità motoria e cognitiva, del cura del sé e dei bisogni sociali ed educativi ed è sottoposto a verifiche periodiche.

Le prestazioni mediche di base, specialistiche, riabilitative e l'assistenza farmaceutica necessarie sono garantite dal SSR con le stesse modalità previste per tutti i cittadini. La Struttura e le Aziende Sanitarie erogatrici delle prestazioni possono prevedere percorsi privilegiati per l'accesso dei propri ospiti a tali prestazioni. L'erogazione di tali prestazioni deve essere garantita secondo un approccio multidimensionale ai bisogni del paziente e le stesse devono essere ricomprese nel progetto individuale di assistenza.

Art. 4 - Appropriatezza dei ricoveri

La Struttura si impegna al rispetto dei tempi previsti dal progetto individuale di assistenza, relativamente alle varie

fasi previste, che debbono essere coerenti alle indicazioni regionali; eventuali prolungamenti devono essere adeguatamente motivati e previamente autorizzati dall'ASL di residenza dell'assistito e comunicate all'ASL di ubicazione della struttura.

Ove tale autorizzazione non sia espressamente rilasciata non viene riconosciuta alcuna retta.

Le dimissioni dalla Struttura devono essere preliminarmente concordate con l'interessato, se del caso con la sua famiglia, e gli operatori dell'ASL di residenza che seguono il caso. In caso di comportamenti gravemente lesivi e pregiudizievoli alla sicurezza di persone o cose e in caso di gravi violazioni delle regole di convivenza della struttura, le motivazioni delle dimissioni devono essere tempestivamente comunicate all'ASL di residenza del soggetto, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia.

Nel caso di strutture residenziali, in caso di volontario allontanamento dalla Comunità, la Struttura ne dà immediata comunicazione alla ASL di residenza ed a quella ove la struttura stessa è ubicata; ciò comporta la sospensione di erogazione della quota di convenzione a partire dalla 3° notte consecutiva di assenza.

Nel caso delle strutture semiresidenziali la presenza deve avere carattere di continuità e la tariffa giornaliera è erogata a condizione di una presenza superiore alle 4 ore e dell'erogazione del pasto.

Art. 5 - Sistema tariffario

Le prestazioni socio-sanitarie erogate dalla Struttura ai cittadini lombardi sono remunerate in base alle tariffe stabilite e secondo le modalità definite dai provvedimenti regionali.

La Struttura rendiconta le prestazioni erogate ai propri ospiti, secondo le modalità definite dai provvedimenti regionali, alla ASL di ubicazione della stessa.

L'ASL di ubicazione della Struttura per i cittadini lombardi anticipa, nel rispetto della normativa vigente, le rette previste, procedendo successivamente a richiedere il rimborso delle rette erogate alla ASL di residenza dei pazienti. Per i cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio regionale si applica quanto previsto dalla normativa vigente (codice STP) e l'ASL di ubicazione della struttura richiede direttamente il rimborso alla Regione.

Per i cittadini senza fissa dimora qualora, espletate le necessarie ricerche previste dalla citata d.g.r. n. 7/6471/01, non sia possibile identificare il comune di ultima residenza, l'ASL di ubicazione della struttura richiede direttamente il rimborso alla Regione.

Nella Struttura possono essere inseriti assistiti non appartenenti al SSR; in tal caso si applicano le tariffe stabilite dalla normativa della Regione Lombardia, le rendicontazioni sono direttamente concordate con le ASL di residenza dell'assistito e i relativi costi sono a carico della Regione di residenza; in caso di lista d'attesa hanno priorità i cittadini residenti in Regione Lombardia.

L'ammissione di cittadini di altre Regioni nelle strutture semiresidenziali e residenziali per malati di AIDS ubicate in Lombardia avviene con le stesse modalità dei cittadini lombardi, in conformità alla d.g.r. n. 7/6471 del 18 ottobre 2001.

Per i pazienti ricoverati presso la Struttura si applicano le norme previste all'art. 4, comma 80 e 81 della legge n. 1 del 5 gennaio 2000 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112».

La Struttura è tenuta a compilare per ogni assistito una cartella socio-sanitaria, nella quale siano riportate la presenza giornaliera, le valutazioni, le attività svolte all'interno della struttura, le prestazioni specialistiche ricevute presso altre Strutture.

La Regione o l'ASL può richiedere informazioni in ordine al tipo di prestazioni erogate.

Allontanamenti dalla struttura, non superiori a 3 notti consecutive, motivati da ragioni familiari, sociali e terapeutiche, non interrompono la continuità delle prestazioni erogate dalla Struttura, la quale deve, comunque, comunicare l'assenza programmata preventivamente alla ASL di ubicazione, riservare il posto ed avvertire il referente del caso dell'ASL di residenza.

In caso di assenze per ricovero in Struttura Ospedaliera o per altri motivi, preventivamente concordati con l'ASL di residenza dell'assistito e ricompresi nel Piano individualizzato di assistenza, le cui spese non siano interamente sostenute dalla Struttura, deve essere fornita comunicazione alla ASL di ubi-

cazione che provvederà all'abbattimento della tariffa giornaliera pari al 50%, con conservazione del posto, per un periodo massimo di 30 giorni.

Eventuali ulteriori esigenze di conservazione del posto, per assenze necessarie nell'ambito del percorso riabilitativo, dovranno essere concordate con l'ASL di residenza, e comunicate all'ASL di ubicazione della Struttura.

Art. 6 - Pagamenti

L'ASL si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese dalla Struttura nei tempi previsti dai provvedimenti regionali a far data dalla presentazione di regolare fattura e/o note di liquidazione.

Art. 7 - Qualità

La Struttura è responsabile della qualità del progetto individualizzato di assistenza e delle prestazioni erogate dagli operatori incaricati.

In corrispondenza della firma della presente convenzione la Struttura si impegna ad attivare protocolli operativi attraverso i quali consentire la periodica verifica dei livelli di qualità delle prestazioni rese e/o percepite dal paziente e/o dai suoi familiari/tutori.

La Struttura si impegna alla formazione continua dei propri operatori anche partecipando a momenti formativi organizzati dalla Regione, dalle ASL o da altri organismi qualificati nel settore.

Art. 8 - Debito informativo e riservatezza dei dati

La struttura si impegna ad adempiere al proprio debito informativo nei confronti dell'ASL e della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, Unità Organizzativa Prevenzione, ai sensi dell'art. 14 della l.r. n. 31/97, e secondo i tempi e le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

Le parti sono impegnate a tutelare la riservatezza dei soggetti assistiti ai sensi dell'art. 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, nonché in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9 - Controversie

Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro un termine di 90 gg. dall'accettazione dell'incarico.

Gli arbitri saranno designati uno da ciascuna delle parti ed un terzo di comune accordo, ovvero in mancanza di tale accordo dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.

La procedura relativa alla nomina e all'attività del Collegio sarà curata dall'ASL; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio arbitrale. Per il collegio di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c.

Art. 10 - Durata e revisione della convenzione

La presente convenzione ha durata di anni 3 a decorrere dalla data di stipulazione; l'eventuale rinnovo deve prevedere l'avvio delle medesime procedure al momento della prima sottoscrizione.

La presente convenzione può essere prorogata in accordo con le parti.

Le parti si impegnano a rivedere tempestivamente la presente convenzione in presenza di disposizioni nazionali e/o regionali in materia.

Ogni revisione che comporti una variazione della Convenzione deve essere trasmessa alla Direzione Generale Sanità, Unità Organizzativa Prevenzione.

Art. 10 - Conformità atto

La presente convenzione è redatta in 4 esemplari dei quali 2 sono conservati rispettivamente presso la Direzione Generale e la Direzione del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL della Provincia di di ubicazione della Struttura, una presso la Direzione della Struttura denominata e una trasmessa alla Direzione Generale Sanità, Unità Organizzativa Prevenzione.

....., (Data)

Letto, approvato e sottoscritto.

- Per la ASL della Provincia di
- Per la Struttura denominata

ALLEGATO ALLO SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE

tra le ASL e gli Enti Gestori delle strutture residenziali e semiresidenziali extra-ospedaliere di assistenza alle persone affette da HIV/AIDS

Requisiti strutturali, tecnologici e gestionali, generali e specifici, minimi per le strutture residenziali e semiresidenziali extra-ospedaliere per persone affette da HIV/AIDS, di cui alla d.c.r. n. VI/936 del 1 luglio 1998

Requisiti strutturali e tecnologici specifici minimi per l'autorizzazione e il convenzionamento delle strutture residenziali e semi-residenziali per persone affette da HIV/AIDS

A. Requisiti strutturali generali	
	Le strutture extra-ospedaliere residenziali e semiresidenziali per le persone affette da HIV/AIDS devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa legislativa, regolamentare e tecnica vigente con riferimento ai «Requisiti minimi organizzativi generali» e ai «Requisiti minimi strutturali e tecnologici generali» di cui al d.P.R. 14 gennaio 1997, per quanto di pertinenza delle singole unità d'offerta.
B. Ulteriori requisiti strutturali minimi specifici per struttura	
Tipologia di residenza	CASA ALLOGGIO AD ALTA INTEGRAZIONE SANITARIA (vedi residenze di tipo c) di cui alla d.c.r. n. VI/936 del 1° luglio 1998 e seguenti provvedimenti attuativi).
Destinatari	Persone affette da HIV/AIDS in possesso delle condizioni di disabilità e severità clinica assistenziale definite dai provvedimenti regionali per questa tipologia di struttura residenziale.
Capacità ricettiva	Massimo 10 posti letto. Possibilità di prevedere n. 2 posti aggiuntivi per accoglienza semiresidenziale.
Area abitativa	
Camere da letto	Le camere devono avere non più di due posti letto. Deve essere prevista almeno una camera con posto letto singolo. Superfici minime di: • mq. 9 per le camere a un letto; • mq. 14 per le camere a due letti. In caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni, tali misure sono rispettivamente di 10 mq. e 16 mq. Tutte le camere devono essere dotate di letto con comodino, armadi adeguati ed assicurare la personalizzazione degli spazi. Le tinteggiature delle pareti devono essere lavabili.
Servizi igienici	Nell'unità abitativa devono essere previsti non meno di 2 servizi igienici, oltre al bagno attrezzato e quello per il personale. Le nuove costruzioni o le ristrutturazioni dovranno rispettare le indicazioni dei Regolamenti locali d'igiene. Il servizio igienico è dotato di lavabo, bidet, water e vasca o, preferibilmente, doccia. Deve essere garantita la sanificazione automatica ad ogni scarico del water. Le superfici calpestabili devono essere antiscivolo.
Servizi di vita collettiva	Locale polivalente per attività espressive e di tempo libero con superficie minima di 2,5 mq per ospite. Locale pranzo con superficie minima di 2 mq. per ospite.
Servizi generali	
Cucina, lavanderia, uffici ecc.	1. cucina; 2. lavanderia, guardaroba; 3. ripostiglio ad uso deposito; 4. servizio igienico e spogliatoio per il personale; 5. locale a disposizione per gli operatori; 6. locale colloqui e somministrazione farmaci con un vano blindato o armadio antiscasso per la conservazione di farmaci stupefacenti. Deve essere garantita la suddivisione dello sporco dal pulito. Deve essere previsto un programma definito di pulizia e sanificazione giornaliero degli ambienti e dei servizi.
Tipologia di struttura	CASA ALLOGGIO SOCIO-SANITARIA A BASSA INTENSITÀ ASSISTENZIALE (vedi residenze di tipo a) di cui alla d.c.r. n. VI/936 del 1 luglio 1998 e seguenti provvedimenti attuativi)
Destinatari	Persone affette da HIV/AIDS in possesso delle condizioni di disabilità e severità clinica assistenziale, nella fase di lungoa-sistenza, così come definite dai provvedimenti regionali per questa tipologia di struttura residenziale. Valgono gli stessi requisiti minimi strutturali della Casa Alloggio ad alta intensità ed integrazione ed integrazione socio-sanitaria.
Tipologia di struttura	CENTRO DIURNO INTEGRATO AIDS: struttura semi-residenziale
Destinatari	Persone affette da HIV/AIDS che necessitino di supporto assistenziale o riabilitativo, in possesso delle condizioni di disabilità e severità clinica assistenziale definite dai provvedimenti regionali per questa tipologia di struttura semi-residenziale.
Capacità ricettiva	Il numero complessivo degli utenti contemporaneamente presenti non deve essere superiore a 10 persone.
Servizi di vita collettiva	• Locale attrezzato per l'attività di accoglienza/colloquio con gli utenti aventi una superficie calpestabile non inferiore a 12 mq. • Locale polivalente per attività espressive e di tempo libero con superficie minima di 3 mq. per ospite. • Locale pranzo con superficie minima di 2 mq. per ospite.
Servizi generali	1. locale da utilizzare per la direzione e gestione della struttura; 2. cucina: <i>se i pasti sono confezionati all'interno</i> , locale dedicato nel rispetto della normativa vigente per le civili abitazioni; <i>se i pasti sono forniti dall'esterno</i> , locale o spazio per tisaneria/cucinetta per lo smistamento dei contenitori e per l'utilizzo di strumenti idonei al riscaldamento ed alla conservazione delle bevande e dei cibi; 3. servizio igienico e spogliatoio per il personale; 4. locale o un'ulteriore area attrezzata per attività riabilitative. Devono essere garantiti agli utenti del Centro Diurno armadietti chiusi per la conservazione temporanea degli effetti personali.
Servizi igienici	Due servizi igienici, di cui uno per disabili. Più uno servizio igienico per il personale

La gestione dei farmaci stupefacenti deve essere conforme alle indicazioni nazionali e regionali in materia. È responsabilità delle Strutture la corretta conservazione dei farmaci in dotazione.

I requisiti strutturali di autorizzazione corrispondono ai requisiti per il convenzionamento

Requisiti organizzativi specifici minimi per le strutture residenziali e semiresidenziali per persone affette da HIV/AIDS

Tipologia di struttura residenziale	CASA ALLOGGIO AD ALTA INTEGRAZIONE SANITARIA (vedi residenze di tipo c) di cui alla d.c.r. n. VI/936 del 1° luglio 1998 e seguenti provvedimenti attuativi
Attività	REQUISITI DI CONVENZIONAMENTO
Tipologie di prestazioni erogate	Struttura residenziale di alta intensità assistenziale per malati di AIDS e sindromi AIDS correlate in fase non acuta. (c.f.r. d.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto d'indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie») <p>Struttura caratterizzata da un impegno riabilitativo specialistico a valenza socio-sanitaria ad alta integrazione sanitaria, rispondente all'intensità assistenziale della fase estensiva, che richiede una specifica presa in carico ed una definizione di un progetto individualizzato di assistenza di medio o prolungato periodo definito.</p>
Standard di personale	Deve essere previsto: <ul style="list-style-type: none"> - personale del profilo professionale infermiere; - personale del profilo professionale professioni sanitarie riabilitative (logopedista, fisioterapista, terapeuta occupazionale ed educatore professionale); - operatori socio-sanitari; in numero sufficiente per garantire la copertura del servizio nelle 24 ore, per 7 giorni alla settimana. <p>Devono comunque essere garantite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la compresenza di due operatori nella fascia 8-20; - 110 ore settimanali di operatore delle professioni sanitarie riabilitative educatore professionale; - la presenza di un operatore del profilo professionale infermiere, per non meno di 4 ore, nella fascia oraria 8 - 20, dal lunedì al venerdì e, nelle restanti ore, il sabato e i giorni festivi deve essere garantita la reperibilità. Deve essere previsto un Responsabile organizzativo della struttura, che potrà essere considerato nella turnazione solo se in possesso dei titoli previsti per gli standard di personale.
Modello assistenziale	Al progetto assistenziale concorrono tutte le professionalità in un approccio multiprofessionale al bisogno del paziente che comporta, per quanto possibile, la responsabilizzazione dell'interessato al proprio progetto assistenziale, ivi compresa la gestione della terapia. Deve essere individuato un responsabile di progetto per ogni utente. <p>Il progetto individualizzato di assistenza è sottoposto a verifiche così come stabilito dalla Regione nella d.g.r. n. 6471 del 19 ottobre 2001.</p>
Accoglienza diurna	La Casa Alloggio può prevedere due ulteriori posti aggiuntivi convenzionati per l'accoglienza semiresidenziale di malati di AIDS e sindromi AIDS correlate. Per questi posti è richiesto un monte ore settimanale aggiuntivo pari a 15 ore settimanali di Personale delle professioni sanitarie riabilitative sopra indicato ed è riconosciuta la retta stabilita per il «Centro diurno». Fino ad un massimo di 1/3 delle 15 ore settimanale può essere coperto da maestri d'arte o artigiani.
	REQUISITI DI AUTORIZZAZIONE
Tipologia di prestazioni erogate	Idem come sopra
Standard di personale	Personale del profilo professionale infermieristico, Personale del profilo professionale delle professioni sanitarie riabilitative (logopedista, fisioterapista, terapeuta occupazionale ed educatore professionale), Operatori socio-sanitari in numero sufficiente per garantire la copertura del servizio nelle 24 ore, per 7 giorni alla settimana. <p>Devono comunque essere garantite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la compresenza di due operatori nella fascia 8-18; - la presenza di un operatore del profilo professionale infermiere, per non meno di 4 ore al giorno, nella fascia oraria 8-20, dal lunedì al venerdì. Nelle restanti ore, il sabato ed i giorni festivi deve essere garantita la reperibilità. La Struttura deve indicare un Responsabile organizzativo.
Modello assistenziale	Idem come sopra

Tipologia di struttura residenziale	CASA ALLOGGIO SOCIO-SANITARIA A BASSA INTENSITÀ (vedi residenze di tipo a) di cui alla d.c.r. n. VII/6471 e provvedimenti attuativi
Attività	REQUISITI DI CONVENZIONAMENTO
Tipologia di prestazioni erogate	Struttura residenziale di bassa intensità assistenziale per malati di AIDS e sindromi AIDS in fase non acuta. (c.f.r. d.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto d'indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie») <p>Struttura che eroga prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, caratterizzata da un intervento, rispondente all'intensità assistenziale della fase di lungoassistenza, finalizzato a mantenere l'autonomia funzionale acquisita, a garantire un'assistenza socio-assistenziale, nonché a favorire la partecipazione del soggetto alla vita sociale, anche attraverso l'attivazione percorsi educativi.</p>
Standard di personale	Deve essere previsto: <ul style="list-style-type: none"> - personale del profilo professionale professioni sanitarie riabilitative (logopedista, fisioterapista, terapeuta occupazionale ed educatore professionale); - operatori socio-sanitari; in numero sufficiente per garantire la copertura del servizio nelle 24 ore, per 7 giorni alla settimana. <p>In particolare deve essere garantito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la co-presenza di almeno due operatori, di cui uno delle professioni sanitarie riabilitative per almeno 8 ore nella fascia diurna dal lunedì al venerdì. Deve essere previsto un Responsabile organizzativo della struttura, che potrà essere considerato nella turnazione solo se in possesso dei titoli previsti per gli standard di personale.
Modello assistenziale	Deve essere definito un progetto individualizzato di assistenza per ogni utente della struttura che comprenda, per quanto possibile, la responsabilizzazione dell'interessato al proprio progetto assistenziale, ivi compreso la gestione della terapia. Deve essere individuato un responsabile del progetto. Il progetto individualizzato di assistenza è sottoposto a verifiche così come stabilito dalla Regione nella d.g.r. n. 6471 del 19 ottobre 2001.

Accoglienza diurna	La Casa Alloggio può prevedere due ulteriori posti aggiuntivi convenzionati per l'accoglienza semiresidenziale di malati di AIDS e sindromi AIDS correlate. Per questi posti è richiesto un monte ore settimanale aggiuntivo pari a 15 ore settimanali di Personale delle professioni sanitarie riabilitative sopra indicato ed è riconosciuta la retta stabilita per il «Centro diurno». Fino ad un massimo di 1/3 delle 15 ore settimanali può essere coperto da maestri d'arte o artigiani.
REQUISITI DI AUTORIZZAZIONE	
Tipologia di prestazioni erogate	Idem come sopra.
Standard di personale	Personale del profilo professionale professioni sanitarie riabilitative (logopedista, fisioterapista, terapeuta occupazionale ed educatore professionale) in numero sufficienti per garantire la copertura delle 24 ore, per 7 giorni alla settimana. In particolare deve essere garantito: <ul style="list-style-type: none"> • la co-presenza di un operatore delle professioni sanitarie riabilitative e di un operatore socio-sanitario per almeno 6 ore nella fascia diurna dal lunedì al venerdì. La Struttura deve indicare un Responsabile organizzativo.
Modello assistenziale	Idem come sopra.

Tipologia di struttura semi-residenziale	CENTRO DIURNO INTEGRATO AIDS.
Attività	REQUISITI DI CONVENZIONAMENTO
Tipologie di prestazioni	Struttura, aperta 8 ore giornaliere per almeno 5 giorni settimanali, in grado di accogliere contemporaneamente al massimo 10 persone. Deve essere garantita la somministrazione del pranzo. Struttura semiresidenziale caratterizzata da un impegno riabilitativo specialistico che eroga prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, rispondente all'intensità assistenziale della fase di lungoassistenza, che richiede una specifica presa in carico e un progetto individualizzato di assistenza di medio e prolungato periodo finalizzato al mantenimento delle condizioni di autonomia funzionale raggiunte nelle situazioni croniche e al reinserimento sociale.
Standard di personale	Deve essere previsto: <ul style="list-style-type: none"> – personale del profilo professionale professioni sanitarie riabilitative (logopedista, fisioterapista, terapeuta occupazionale ed educatore professionale); – operatori socio-sanitari; in numero tale da garantire un rapporto utenti/operatori di almeno 5:1, in particolare articolando la presenza di un educatore con la compresenza di un altro operatore. Fino ad un massimo di 10 ore settimanali lo standard può essere coperto anche da maestri d'arte o artigiani. Deve essere previsto un Responsabile organizzativo della struttura, che potrà essere considerato nella turnazione solo se in possesso dei titoli previsti per gli standard di personale
Modello assistenziale	Al progetto assistenziale concorrono tutte le professionalità in un approccio multiprofessionale al bisogno del paziente che comporta la responsabilizzazione dell'interessato al proprio progetto assistenziale, ivi compresa la gestione della terapia. Il progetto individualizzato di assistenza è sottoposto a verifiche così come stabilito dalla Regione nella d.g.r. n. 6471 del 19 ottobre 2001.
REQUISITI DI AUTORIZZAZIONE	
Tipologie di prestazioni	Idem come sopra
Standard di personale	Personale delle professioni sanitarie riabilitative e Operatori socio-sanitari in numero sufficiente per garantire le attività negli orari di funzionamento. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> • deve essere garantita la presenza di un educatore e la co-presenza di un altro operatore. La Struttura deve indicare un Responsabile organizzativo.
Modello assistenziale	Idem come sopra.

Le persone affette da HIV/AIDS ospitate nelle strutture extra-ospedaliere residenziali e semiresidenziali per malati di AIDS ricevono a carico del SSR le prestazioni del medico di medicina generale, l'assistenza farmaceutica, protesica e specialistica. Resta a carico della Casa Alloggio ad alta integrazione sanitaria l'assistenza infermieristica.

Le ore di reperibilità non sono conteggiate ai fini del raggiungimento dello standard minimo previsto: vengono conteggiate solo le ore di assistenza effettivamente rese alla struttura.

Possono concorrere al raggiungimento degli standard, limitatamente alla quota massima del 20% degli operatori previsti, anche volontari in possesso dei titoli previsti all'interno delle aree delle professioni sociali e sanitarie, con una presenza minima per volontario di due ore settimanali e nel rispetto di quanto previsto per le norme del lavoro dipendente.

Il monte ore delle prestazioni degli operatori socio-sanitari può essere coperto da personale ASA/OTA già in servizio nelle Case alloggio, o con esperienza almeno quinquennale in strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali con opportuna formazione mirata.

In tutte le strutture residenziali e semiresidenziali per persone affette da HIV/AIDS deve essere promossa la partecipazione degli utenti all'attività terapeutica-riabilitativa ed alla vita di relazione, valorizzando il coinvolgimento dei familiari e dei volontari opportunamente formati.

La valutazione periodica di rispondenza agli standard di autorizzazione e di convenzionamento è di competenza delle Aziende Sanitarie Locali di ubicazione delle strutture stesse, così come indicato dalla Regione.

Convenzionamento provvisorio e tempi di adeguamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per persone affette da HIV/AIDS

Le Case Alloggio, convenzionate con le Aziende Sanitarie Locali alla data dell'approvazione del presente provvedimento, devono adeguare i loro standard a quelli previsti nel presente atto, entro i seguenti tempi

Possesso dei requisiti organizzativi generali: entro 180 gg.

Possesso dei requisiti organizzativi specifici: al momento della stipula delle convenzioni

In particolare:

- i Responsabili organizzativi delle Case alloggio convenzionate, in servizio alla data dell'approvazione delle nuove convenzio-

ni, con titoli professionali difforni da quelli previsti dagli standard di personale ma comunque afferenti alle aree sociali, sanitarie ed educative e con esperienza quadriennale nelle Case Alloggio per malati di AIDS, possono essere considerati anche ai fini della copertura degli standard gestionali, solo in ragione della permanenza all'interno della medesima struttura;

- le Case Alloggio funzionanti dovranno garantire al momento della firma delle nuove convenzioni il possesso del monte ore degli operatori previsti dai requisiti organizzativi specifici e che almeno il 50% degli operatori in servizio, tra cui necessariamente l'infermiere professionale, abbiano il titolo di studio e la professionalità prevista dagli standard di convenzionamento;
- il rimanente 50% degli operatori potrà essere coperto da operatori nelle Case alloggio attualmente convenzionate:
 - in servizio da almeno 4 anni, alla data di stipula delle nuove convenzioni, ed in possesso di titoli afferenti alle aree delle professioni sociali e sanitarie;
 - in servizio e già inseriti in percorsi formativi per l'acquisizione dei titoli di studio richiesti dagli standard, che comunque dovranno essere conseguiti entro il 31 dicembre 2008;
 - in servizio da almeno 4 anni e che svolgono mansioni assistenziali di base. Questi potranno continuare a svolgere attività assistenziale e concorrere alla copertura degli standard del personale O.S.S.

Qualora un operatore in servizio con titolo di studio non conforme agli standard o in formazione si dimetta dalla struttura, dovrà essere sostituito da operatore in possesso di titolo previsto dal convenzionamento.

Possesso dei requisiti strutturali: entro 5 anni.

Per le nuove strutture il possesso dei requisiti strutturali e organizzativi generali e specifici deve essere garantito al momento del convenzionamento.

In caso di ristrutturazione i requisiti strutturali debbono essere acquisiti al momento dell'aggiornamento/rinnovo della convenzione.

TEMPI DI ASSISTENZA MASSIMI AMMISSIBILI

Prospetto dei tempi massimi ammissibili di permanenza nelle diverse tipologie di struttura residenziale e semiresidenziale per persone affette da HIV/AIDS

Tipologia	Tariffa piena	Tariffa ridotta	Cessazione tariffa
Centro Diurno Integrato AIDS	Su progetto individuale di assistenza con verifiche periodiche definite. La presenza deve assumere carattere di continuità e la tariffa è erogata a condizione di una presenza superiore alle 4 ore e dell'erogazione del pasto.		
CASA ALLOGGIO SOCIO-SANITARIA A BASSA INTENSITÀ (vedi residenze di tipo a) di cui alla d.c.r. n. VII/6471 e provvedimenti attuativi)	Su progetto individuale di assistenza con verifiche periodiche definite.	Assenze superiori a 3 notti consecutive per un tempo massimo di 30 gg.	
CASA ALLOGGIO AD ALTA INTEGRAZIONE SANITARIA (vedi residenze di tipo c) di cui alla d.c.r. n. VII/6471 e provvedimenti attuativi)	24 mesi nel triennio.	Assenze superiori a 3 notti consecutive per un tempo massimo di 30 gg.	Al 25 mese nel triennio.

I tempi indicati possono essere derogati solo previa autorizzazione motivata scritta da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza che ha disposto l'assistenza, così come definito dalla regione nella d.g.r. n. 7/76471 del 19 ottobre 2001.

ALLEGATO N. 2

STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI EXTRA-OSPEDALIERE PER MALATI DI AIDS DELLA REGIONE LOMBARDIA CASE ALLOGGIO

ASL	Ente gestore	Sede legale	Denominazione struttura	Indirizzo
ASL VA	Associazione per l'Intervento Sociale sull'Emarginazione in Lombardia (AISEL onlus)	Corso Garibaldi, 75 - Milano	Casa Alloggio «La Ginestra»	Strada provinciale per Marzio, 10 21030 Marchirolo (VA)
		Corso Garibaldi, 75 - Milano	Casa Alloggio «La Robinia»	Strada provinciale per Marzio, 10 21030 Marchirolo (VA)
	Centro Gulliver Società Cop. Sociale a r.l.	via Albani, 91 - Varese	Casa Alloggio «Nuovi Orizzonti - Vento Fuoco»	via Pianezzo, 3 21050 Cantello (Va)
	Provincia Lombardo Veneto dell'Ordine Religioso dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi (Camiliani)	via R. Boscovich, 25 - Milano	Comunità «Piccolo Gregge»	via per Gerenzano, 27 21053 Castellanza
ASL CO	Provincia Lombarda dell'Ordine dei Chierici Regolari Somaschi (P.L. O.C.R.S.)	P.zza XXV Aprile - 20125 Milano	Casa Alloggio P.L. O.C.R.S. «La Sorgente»	via Torriani, 12 - 22100 Como
ASL LC	Coop. Sociale a.r.l. «L'Arcobaleno» Onlus	via S. Nicola, 7 - 23900 Lecco	«Centro Don Isidoro Meschi»	via Italia Libera, 3 23895 Tabiago di Nibionno (LC)
ASL SO	Associazione Comunità «Il Gabbianò Onlus»	Località Cascina Castagna Pieve di Fissiraga (MI)	Centro David Turolfo	P.za della Basilica, 1 23037 Madonna di Tirano (SO)
ASL BG	OASI di Gerico Onlus	via Conventino, 3 24125 Bergamo	Casa Don Bepo	via Conventino, 9 - 24125 Bergamo
	Associazione Comunità di Emmaus - ONLUS	Strada dei Terragli 24060 Chiuduno (BG)	Casa Alloggio Raphael	via Calvarola, 2 24020 Torre Boldone (BG)
	Associazione Comunità di Emmaus - ONLUS		Casa Alloggio San Michele	via General Marinei 24129 Bergamo

ASL	Ente gestore	Sede legale	Denominazione struttura	Indirizzo
ASL BS	Suor Ancelle della Carità	via Moretto 33 - 25128 Brescia	Nuova Genesi 1	via Lazzaretto 3 - Piano I° 25128 Brescia
		via Moretto 33 - 25128 Brescia	Nuova Genesi 2	via Lazzaretto 3 - Piano II° 25128 Brescia
ASL MN	Associazione «AlfaOmega»	via dei Toscani, 8 - 46100 Montanara di Curtatone (MN)	Casa Alloggio Piccolo Rifugio dell'Incoronata	via dei Toscani, 8 46100 Montanara di Curtatone (MN)
		via dei Toscani, 8 - 46100 Montanara di Curtatone (MN)	Casa Alloggio Papa Giovanni XXIII	via dei Toscani, 8 46100 Montanara di Curtatone (MN)
ASL CR	Società Coop. «Servizi per l'accoglienza a.r.l.	via S. Antonio del Fuoco, n. 11 26100 Cremona	Casa della Speranza	Via Loreto, 5 26100 - Cremona
	Associazione «La Tenda di Cristo»	Via Gialdine, 10 Rivarolo del Re (CR)	La Tenda di Cristo	Via Gialdine, 10 26036 Rivarolo del Re (CR)
ASL MI1	Associazione «Fides Ca' Nostra»	Strada Zea, n. 1 - Leini (TO) Sig.a Paola Striglia	Comunità «Ca' Nostra»	Via Pietro Micca, 14 20010 Cornaredo (MI)
	Coop. Sociale a r.l. «Contina»	Strada per Fallavecchia 20088 Rosate (MI)	Casa IRIS	Strada per Fallavecchia 20088 Rosate (MI)
ASL MI	Coop. Sociale a.r.l. «La Strada»	via G.B. Piazzetti - 20139 Milano	Casa Alloggio	Via Camaldoli, 6 - 20138 Milano
	Filo d'Arianna Soc. Coop. Soc. ONLUS	via San Bernardino, 4 20122 Milano	Centro Teresa Gabrieli	via Palazzolo, 21 - 20149 Milano
	Coop. Sociale «A77»	via Tortona 31	A77	via Ettore Ponti 21 - Milano
	Coop. Sociale «Comunità del Giambellino s.c.r.l.»	Via Gentile Bellini 6	Comunità Quintosole	via Quintosole, 40 20141 Milano
ASL MI3	Fondazione Maddalena Grassi	via Carlo Poerio, 14 - Milano	Casa Alloggio	via Meredo, 39 20030 Baruccana di Seveso
ASL PV	Nessuna Casa			
ASL LO	Nessuna Casa			
ASL MI2	Nessuna Casa			
ASL VCS	Nessuna Casa			

CASE ALLOGGIO IN COSTRUZIONE O IN ATTESA DI CONVENZIONE

ASL MI	Deve essere definito dall'ASL Città di Milano	//	Casa Alloggio Ex Clinica Ronzoni	via Conca del Naviglio, 45 - Milano in costruzione
ASL MI3	Cooperativa Esserci	//	Comunità Cascina San Camillo	Concorezzo in attesa di convenzione

CENTRI DIURNI AIDS in costruzione o in attesa di convenzione

ASL	Ente gestore	Sede legale	Denominazione struttura	Indirizzo
ASL MI	Deve essere definito dall'ASL Città di Milano	//	Centro Diurno Ex Clinica Ronzoni	via Conca del naviglio, 45 - Milano
	Filo d'Arianna Soc. Coop. Soc. ONLUS	via San Bernardino, 4 20122 Milano	Centro Diurno Gabrieli	in ristrutturazione
ASL MI3	Deve essere definito dall'ASL Milano 3	//	Centro Diurno	in costruzione
ASL VA	Coop. Soc. L'Albero	via Carbonin, 2 21100 Varese	Centro Diurno Isa...Bella	Masciago Primo (VA) Funzionante in attesa di convenzione
ASL LO	Deve essere definito dall'ASL di Lodi	//	Centro Diurno	(c/o Istituto Psichiatrico femminile di Codogno) in costruzione

(BUR20050116)

(5.1.2)

D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20849

Vigilanza e controllo sulle assegnazioni in deroga alla graduatoria ai sensi dell'art. 1, comma 5 della l.r. n. 1/2000. Autorizzazione all'aumento della percentuale degli alloggi assegnabili in deroga alla graduatoria dal 20% al 50%, ai sensi del regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1, art. 14, comma 4 per i comuni di Bollate (MI), Castelleone (CR), Cinisello Balsamo (MI), Inzago (MI), Lainate (MI), Legnano (MI), Paderno Dugnano (MI), Pavia, Ponte S. Pietro (BG), Sesto San Giovanni (MI), Treviglio (BG)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) Di stabilire che la competente Direzione generale della Regione attraverso la Struttura regionale competente eserciti come previsto dall'art. 1, comma 4, della l.r. n. 1/2000 la vigilanza e il controllo sulle assegnazioni in deroga nel periodo di vigenza della graduatoria,

2) Di stabilire che ai fini dell'esercizio della vigilanza e del controllo di cui al punto 1, i comuni devono trasmettere alla

competente Direzione generale della Regione, secondo indicazioni fornite dalla Struttura regionale competente, il relativo bando per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

3) Di autorizzare i comuni di: Bollate (MI), Castelleone (CR), Cinisello Balsamo (MI), Inzago (MI), Lainate (MI), Legnano (MI), Paderno Dugnano (MI), Pavia, Ponte S. Pietro (BG), Sesto San Giovanni (MI), Treviglio (BG) ad aumentare, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1, dal 20% al 50% la percentuale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si rendono disponibili prevedibilmente nel periodo di vigenza della graduatoria.

4) Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050117)

(2.2.1)

D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20859

Accordo di programma quadro «Interventi di mitigazione d'impatto ambientale e di delocalizzazione degli insediamenti residenziali ricompresi nell'ambito territoriale d'area Malpensa, ed in particolare, in prima istanza, siti nel

territorio dei comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno, adiacenti al sedime aeroportuale» – Erogazione indennizzi per il riacquisto di immobile di proprietà / erogazione di premialità – Rif. obiettivo 10.2.2.1.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Accordo di Programma Quadro «Interventi di mitigazione d'impatto ambientale e di delocalizzazione degli insediamenti residenziali ricompresi nell'ambito territoriale prioritario del Piano d'Area Malpensa, ed in particolare, in prima istanza, siti nel territorio dei Comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno, adiacenti al sedime aeroportuale» approvato con d.g.r. n. 6/48785 del 1 marzo 2000 e sottoscritto il 31 marzo 2000;

Considerato che l'art. 8 dell'Accordo di Programma Quadro istituisce, quale organismo per l'attuazione dei programmi contenuti nell'Accordo, il Comitato per l'Accordo di Programma Quadro e prevede che lo stesso provveda all'approvazione delle fasi attuative;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 6.2 del predetto Accordo Quadro Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto strumentale attuatore delle attività riguardanti la delocalizzazione, fornisce supporto alla Regione Lombardia nella gestione dei flussi finanziari connessi al fondo di rotazione oggetto dell'Accordo medesimo;

Richiamata la d.g.r. 7/2054 del 13 novembre 2000 con la quale:

- è stato costituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle attività di delocalizzazione di cui all'Accordo di Programma;

- è stata affidata la gestione dello stesso a Finlombarda s.p.a.;

Richiamate:

- la d.g.r. 6/49231 del 24 marzo 2000 e la d.g.r. 7/2054 del 13 novembre 2000, con le quali sono stati approvati gli schemi di convenzione che definiscono i compiti affidati a Finlombarda s.p.a. e, tra questi, la definizione dei criteri di computo degli indennizzi;

- la d.g.r. 7/719 del 28 luglio 2000, con la quale è stato approvato il Prebando per l'acquisizione delle manifestazioni di volontà alla vendita, contenente le «Linee guida per la determinazione dei valori venali e delle altre voci di indennizzo»;

- la d.g.r. 7/4184 del 6 aprile 2001, con la quale è stato approvato il bando definitivo per l'acquisto degli immobili dai soggetti interessati dagli interventi di delocalizzazione connessi alla fase di emergenza per insediamenti residenziali e ricettori sensibili, nei comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno;

Preso atto che, all'art. 4 delle «Linee guida» sopra citate e all'art. 8 del «Bando definitivo per l'acquisto di immobili dai soggetti interessati dagli interventi di delocalizzazione connessi alla fase di emergenza» si prevede l'erogazione a stretto titolo di indennizzo dell'importo degli oneri conseguenti al trasferimento della proprietà ed inoltre all'art. 3 delle «Linee guida» è prevista l'erogazione di un premio per la vendita di complessi immobiliari o gruppi di edifici;

Richiamata la d.g.r. 7/13327 del 13 giugno 2003 che ha preso atto dei criteri per l'erogazione dei contributi a titolo di indennizzo per il riacquisto di immobile di proprietà a seguito di interventi di delocalizzazione, approvati dal Comitato per l'Accordo di Programma Quadro in data 21 maggio 2003, modificata con la d.g.r. 7/19365 del 12 novembre 2004;

Considerato che, nella seduta del 20 dicembre 2004, il Comitato per l'Accordo di Programma Quadro, ha approvato:

- l'elenco dei casi ammissibili all'erogazione di contributo a stretto titolo di indennizzo per gli oneri conseguenti al trasferimento della proprietà;

- l'elenco dei beneficiari delle premialità previste dall'art. 3 delle linee guida per la vendita di complessi immobiliari o gruppi di edifici;

Richiamata la Convenzione con Finlombarda sottoscritta in data 21 novembre 2000 che all'art. 9 «Procedure per l'erogazione dei fondi» prevede riguardo alla corresponsione di indennizzi per l'acquisizione di immobili e per il trasferimento di residenze (commi 9.1 e 9.2) che «... la Regione Lombardia, tramite apposita delibera di Giunta Regionale, individuerà l'elenco dei destinatari e l'ammontare degli indennizzi da corrispondere»;

Considerato che sul Fondo di Rotazione, costituito come

precedentemente descritto, esiste la copertura finanziaria necessaria per l'erogazione:

- dei contributi a stretto titolo di indennizzo per il riacquisto di immobile di proprietà a seguito di interventi di delocalizzazione secondo l'elenco approvato dal Comitato in data 20 dicembre 2004;

- delle premialità ai beneficiari rientranti nell'elenco approvato dal Comitato in data 20 dicembre 2004;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di individuare gli elenchi dei destinatari e l'ammontare degli indennizzi da corrispondere come approvati dal Comitato per l'Accordo di Programma Quadro nella seduta del 20 dicembre 2004, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento (Allegato A – Allegato B);

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO A

Comune di FERNO
Contributi determinati a titolo di indennizzo
per riacquisto immobile di residenza

Prog.	ID Edificio	Nomi richiedenti	Totale contributo (€)
1	F032C	Berzi Maria Felicia – Berzi Rosanna – Berzi Giovanni – Berzi Daniela	5.427,50
2	F007	Bonomi Maria Fernanda – Pacioretti Angelo Luigi – Pacioretti Roberto	8.384,00
3	F019A	Petrillo Ernesto – De Michele Antonia	8.912,90
4	F003	Masiero Silvio – Bianchi Nicoletta	9.045,94
5	F005A-B	Gabbana Beniamino – Barbieri Costanza	11.440,00
6	F017	Rigamonti Giuliano – De Porti Maria	14.385,00
Totale			57.595,34

Comune di SOMMA LOMBARDO
Contributi determinati a titolo di indennizzo
per riacquisto immobile di residenza

Prog.	ID Edificio	Nomi richiedenti	Totale contributo (€)
1	CN087	Capasso Benito	7.700,00
2	CN038A	Casagrande Eugenio	5.450,00
3	CN025M	Sturaro Ernesto – Valeri Gabriella	11.320,00
4	CN112	Maccalli Patrizia	6.680,42
5	CN130A	Silvestri Salvatore – Zanatta Franca	17.949,10
Totale			49.099,51

Comune di LONATE POZZOLO
Contributi determinati a titolo di indennizzo
per riacquisto immobile di residenza

Prog.	ID Edificio	Nomi richiedenti	Totale contributo (€)
1	L0290	Bonini Ettore	9.351,18
2	L082A	De Girolamo Simona – Giovanni Massimo	6.200,00
3	L047B	Rossibertolli Franco – Piovani Lucia	9.186,19
4	L/A137	Scaburri Giuseppe – De Toni Novennia	16.495,61
5	L092	Bertuzzi Virginia	12.360,00
6	L134D	Forastiero Francesco – Pelosi Giuseppe	8.160,00

Prog.	ID Edificio	Nomi richiedenti	Totale contribuito (€)
7	L134F	D'Aiuto Alberto – Forastiero Gina	8.780,00
8	L083	Frigo Elisabetta Letizia	11.411,64
9	L058F	Lapo Barbara	9.829,56
10	L059	Piatti Santino	26.456,45

Prog.	ID Edificio	Nomi richiedenti	Totale contribuito (€)
11	L012A	Fuscaldo Umberto – Lettieri Caterina	7.828,36
12	L037	Blini Giuseppe	21.864,57
13	L132A	Pivati Bruno – Marino Angelina	8.756,17
Totale			156.679,74

ALLEGATO B

— • —

PREMIO 5%
Comune di Ferno

Prog. U.I.	ID Edificio	Nome	Via	Num.	Frazione	CAP	Città	Prov.	Data rogito	Incremento premio 5% (€)
1	F041A	Angiolini Adriano – Galli Margherita	Tagliamento	5	Santa Maria	21010	Ferno	VA	09/06/2004	12.861,31
2	F041B	Galli Angelo – Bolzoni Andreina	Tagliamento	7	Santa Maria	21010	Ferno	VA	27/05/2004	29.822,31
Totale										42.683,62

PREMIO 5%
Comune di Somma Lombardo

Prog. U.I.	ID Edificio	Nome	Via	Num.	Frazione	CAP	Città	Prov.	Data rogito	Incremento premio 5% (€)
1	CN/A144	Mascheroni Luigi Angelo – Grassi Filomena Antonietta	Baracca	15	Case Nuove	21019	Somma Lombardo	VA	25/10/2004	23.115,21
2	CN038A	Casagrande Eugenio	Palli	9	Case Nuove	21019	Somma Lombardo	VA	24/09/2004	18.628,63
3	CN038B	Casagrande Pietro	Palli	9	Case Nuove	21019	Somma Lombardo	VA	24/09/2004	18.465,82
4	CN050A	Balbo Dino – Maifredi Santina	Ferrarin	13	Case Nuove	21019	Somma Lombardo	VA	24/09/2004	11.421,84
5	CN050B	Balbo Rino – Pagnota Silvana	Ferrarin	13	Case Nuove	21019	Somma Lombardo	VA	24/09/2004	11.231,39
6	CN061A	Colombo Ernesto – Panariello Anna Maria	Moreno	15	Case Nuove	21019	Somma Lombardo	VA	09/07/2002	13.738,07
7	CN061B	Colombo Aldo – Russo Concettina	G. Moreno	15	Case Nuove	21019	Somma Lombardo	VA	15/12/2004	10.656,77
8	CN086	Capasso Vittorio	De Pinedo	56	Case Nuove	21019	Somma Lombardo	VA	05/07/2004	16.251,29
9	CN087	Capasso Benito	De Pinedo	58	Case Nuove	21019	Somma Lombardo	VA	05/07/2004	17.976,22
10	CN088	Capasso Luigi	De Pinedo	60	Case Nuove	21019	Somma Lombardo	VA	28/06/2004 - con consegna immobile il 26/11/2004	18.119,08
Totale										159.604,32

PREMIO 5%
Comune di Lonate Pozzolo

Prog. U.I.	ID Edificio	Nome	Via	Num.	Frazione	CAP	Città	Prov.	Data rogito	Incremento premio 5% (€)
1	L003A	Russo Domenico	1° Maggio	6	Moncucco	21015	Lonate Pozzolo	VA	24/09/2004	7.258,97
2	L003B	Russo Domenico	1° Maggio	6	Moncucco	21015	Lonate Pozzolo	VA	24/09/2004	8.624,49
3	L003C	Respino Oto Nicola	1° Maggio	4	Moncucco	21015	Lonate Pozzolo	VA	13/03/2003	16.422,22
4	L011A	Apuleo Elisa – Peruzzi Emanuele	Marconi	15	Moncucco	21015	Lonate Pozzolo	VA	12/07/2004	7.435,22
5	L011B	Massara Ezio – Bernadocchi Ivonne (ex L155)	Marconi	13	Moncucco	21015	Lonate Pozzolo	VA	12/10/2004	6.007,69
6	L012A	Fuscaldo Umberto – Lettieri Caterina	Marconi	19	Moncucco	21015	Lonate Pozzolo	VA	03/02/2003	17.751,27
7	L012B	Massara Ezio – Bernadocchi Ivonne	Marconi	17	Moncucco	21015	Lonate Pozzolo	VA	12/10/2004	16.657,44
8	L066A	Gioia Giuseppe	Adamello	62	Moncucco	21015	Lonate Pozzolo	VA	07/07/2004	14.436,22
9	L066B	Gioia Giuseppe	Adamello	62	Moncucco	21015	Lonate Pozzolo	VA	07/07/2004	11.569,41
10	L087A	Andriollo Pietro – Andriollo Augusto	XXIV Maggio	76	Moncucco	21015	Lonate Pozzolo	VA	15/12/2004	9.271,02

Prog. U.I.	ID Edificio	Nome	Via	Num.	Frazione	CAP	Città	Prov.	Data rogito	Incremento premio 5% (€)
11	L087B	Andriollo Pietro – Andriollo Augusto	XXIV Maggio	76	Moncucco	21015	Lonate Pozzolo	VA	15/12/2004	8.593,87
12	L087C	Andriollo Pietro – Andriollo Augusto	XXIV Maggio	76	Moncucco	21015	Lonate Pozzolo	VA	15/12/2004	8.123,32
Totale										132.151,14

(BUR20050118)

(2.1.0)

D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20877

Progetto di «Tangenziale di Roverbella (MN) – 1° Lotto – 1° Stralcio», ai sensi della l.r. 31/96 (Obiettivo gestionale 8.3.2.2. 'Definizione progettuale ed attuazione di interventi viabilistici prioritari sulla rete stradale di interesse regionale e provinciale previsti dal programma straordinario delle infrastrutture lombarde')

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 «Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- 28 luglio 2000, n. 566 di costituzione del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 5 della sopracitata legge e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- 2 luglio 2001, n. 5325 con la quale, fra l'altro, è stato integrato il suddetto Nucleo;
- 31 ottobre 2001, n. 6670 con la quale è stato approvato il nuovo schema-tipo applicabile a tutte le tipologie di progetti infrastrutturali finanziabili ai sensi della suindicata l.r. n. 31/96 e sono stati individuati i relativi responsabili;
- 28 giugno 2002, n. 9258 con la quale, fra l'altro, è stato rinnovato l'incarico dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) vigente;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale (D.P.E.F.R.) per gli anni 2005-2007, ed in particolare il suo allegato B «Piano straordinario per lo sviluppo delle infrastrutture lombarde»;

Dato atto che con nota prot. S1.2004.040711 del 13 ottobre 2004 la Direzione generale Infrastrutture e Mobilità ha presentato, al fine di sottoporlo al Nucleo di Valutazione, il progetto «Tangenziale di Roverbella (MN) 1° lotto 1° stralcio»;

Visto il progetto costituito complessivamente da n. 25 allegati contrassegnati B);

Visto il verbale della seduta del Nucleo di Valutazione del 15 dicembre 2004 ove risulta che lo stesso ha espresso parere favorevole sul predetto progetto;

Vista la scheda prevista dall'art. 3, comma IV, l.r. 31/96, contrassegnata A) relativa al progetto «Tangenziale di Roverbella (MN) 1° lotto 1° stralcio», parte integrante del presente atto;

Atteso che:

- per la copertura finanziaria, riguardante la realizzazione del suindicato progetto infrastrutturale, si provvederà mediante impiego di quota parte dello stanziamento, pari rispettivamente a € 500.000,00 per il 2005 e a € 1.000.000,00 per il 2006 previsto nell'UPB 5.0.4.0.3.254 cap. 4787 «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale del «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007»;
- agli oneri finanziari a carico della Regione Lombardia, conseguenti all'approvazione del precitato progetto infrastrutturale, si farà fronte con gli stanziamenti, previsti nel predetto bilancio regionale, che verranno iscritti in apposito capitolo con deliberazione di Giunta di variazione di bilancio, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l.r. 31/96;

Dato atto che i sopracitati documenti contrassegnati A) e B) vengono allegati al presente atto e costituiscono sue parti integranti;

Atteso che, secondo quanto stabilito dalla delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, nonché dall'art 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è fatto obbligo ai soggetti titolari di investimenti pubblici o comunque attuatori di interventi finanziati con risorse

pubbliche, in particolare stazioni appaltanti e/o soggetti aggiudicatori di lavori pubblici ex lege n. 109/94, di provvedere alla codifica del progetto di investimento secondo la procedura di cui alla citata delibera 143/02 (Sistema per l'attribuzione del codice unico di progetto di investimento pubblico – CUP);

Atteso altresì che la registrazione al sistema CUP è obbligatoria dall'1 gennaio 2004 per gli investimenti pubblici di qualsiasi importo;

Dato atto che l'art. 3, comma 4, della l.r. 31/96 prevede l'approvazione dei progetti da parte della Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare competente per materia nella seduta del 14 febbraio 2005;

Verificata, da parte del Dirigente della Unità Organizzativa Bilancio, Ragioneria e Strumenti Finanziari Integrati, la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della legittimità;

Viste le ll.rr., con successive modificazioni ed integrazioni, del 23 luglio 1996, n. 16 e del 31 marzo 1978, n. 34;

Su proposta dell'assessore alle Risorse e Bilancio, Rapporti con il Consiglio regionale e Affari Istituzionali e dell'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di approvare il progetto «Tangenziale di Roverbella (MN) 1° lotto 1° stralcio», ai sensi della l.r. 31/96 (obiettivo gestionale 8.3.2.2. «Definizione progettuale ed attuazione di interventi viabilistici prioritari sulla rete stradale di interesse regionale e provinciale previsti dal Programma straordinario delle Infrastrutture Lombarde») con i relativi allegati contrassegnati A) e B) (*omissis*) (1) che costituiscono parte, integrante;

2. per la copertura finanziaria, riguardante la realizzazione del suindicato progetto infrastrutturale, si provvederà mediante impiego di quota parte dello stanziamento, pari rispettivamente a € 500.000,00 per il 2005 ed a € 1.000.000,00 per il 2006 previsto nell'UPB 5.0.4.0.3.254 cap. 4787 «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale del «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007»;

3. agli oneri finanziari a carico della Regione Lombardia, conseguenti all'approvazione del precitato progetto infrastrutturale, si farà fronte con gli stanziamenti, previsti nel predetto bilancio regionale, che verranno iscritti in apposito capitolo con deliberazione di Giunta di variazione di bilancio, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l.r. 31/96;

4. di condizionare l'erogazione delle risorse alla codifica del progetto, ai sensi della delibera CIPE 27 dicembre 2002 n. 143, da verificarsi da parte della Direzione generale competente per l'attuazione del progetto;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la Direzione Generale Risorse e Bilancio – U.O. Strumenti finanziari integrati.

ALLEGATI

All. A) – Scheda prevista dall'art. 3, comma IV, l.r. 31/96;

All. B) – Progetto definitivo (composto da n. 25 allegati) (*omissis*).

All.	DESCRIZIONE	
B1	Relazione tecnica-descrittiva	1

All.	DESCRIZIONE	
B2	Relazione geologica-geotecnica	2
PLANIMETRIE		
B3	Inquadramento generale	3.1
B4	Corografia	3.2
B5	Planimetria tecnica di progetto	3.3
B6	Planimetria generale dell'intervento su orto-foto	3.4
B7	Planimetria tecnica rotatoria di intersezione con S.P. n. 17 «Postumia»	3.5
B8	Planimetria tecnica rotatoria di intersezione con ex S.S. 249 «Gardesana orientale»	3.6
B9	Stato di fatto infrastrutture idrauliche: canali e canalette	3.7
B10	Sistemazione opere idrauliche di progetto	3.8
B11	Planimetria posizionamento fotografico	3.9
PROFILI		
B12	Profilo longitudinale asse principale	4 1
SEZIONI TIPO		
B13	Sezione tipo asta principale	5.1
B14	Sezione tipo rotatorie	5.2
B15	Sezione tipo raccordi	5.3
MANUFATTI		
B16	Manufatto sifone tipo	6.1
B17	Tombino sottopassante con tubo Ø cm. 100	6.2
B18	Tombino sottopassante strada privata Ø cm. 120	6.3
B19	Vasca di sicurezza idraulica	6.4
B20	Piano Particellare	7
B21	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto	8
B22	Studio di Fattibilità ambientale	9
COMPUTI		
B23	Computo e stima degli espropri	10.1
B24	Computo metrico estimativo complessivo dell'opera	10.2
B25	Quadro Economico Generale	11

ALLEGATO A)

SCHEDA ART. 3, COMMA QUARTO, L.R. N. 31/96

Denominazione progetto: Tangenziale di Roverbella (MN) 1° Lotto 1° Stralcio.

Obiettivo specifico: 8.3.2 Riqualificazione e potenziamento della rete viaria regionale.

Obiettivo gestionale: 8.3.2.2 Definizione progettuale ed attuazione di interventi viabilistici prioritari sulla rete stradale di interesse regionale e provinciale previsti dal Programma straordinario delle Infrastrutture Lombarde.

Denominazione sottoprogetto: Tangenziale di Roverbella (MN) 1° Lotto 1° Stralcio.

Obiettivi e risultati:

Descrizione Obiettivo	Indicatori di risultato obiettivo
Eliminazione del traffico veicolare nel centro abitato, maggiore scorrevolezza del traffico, minori rischi di incidenti.	Riduzione dei tempi di percorrenza. Riduzione dell'incidentalità e dell'inquinamento atmosferico.

Costo complessivo: € 3.049.370,70.

Soggetti beneficiari dei contributi: Provincia di Mantova.

Soggetti responsabili dell'attuazione del progetto e delle sue singole fasi: Provincia di Mantova.

Localizzazione territoriale:

COMUNE	ASL	PROVINCIA
ROVERBELLA	MANTOVA	MANTOVA

Risorse impiegate, durata progetto, modi e tempi di attuazione:

Finanziamenti	2004	2005	2006	2007	Totale
Fondo perduto l.r. 31/96		500.000,00	1.000.000,00		1.500.000,00
Rimborso l.r. 31/96					
Statali					
Comunitari					
Enti Locali					
Provincia di Mantova	11.543,42	406.040,00	495.787,28	119.543,10	1.032.913,80
Comune di Roverbella				516.456,90	516.456,90
Sogg. Pubblici					
Sogg. Privati					
TOTALE	11.543,42	906.040,00	1.495.787,28	636.000,00	3.049.370,70

Data inizio e termine lavori:

– data previsione inizio lavori: 1° agosto 2005;

– data previsione fine lavori: 31 ottobre 2006;

– data previsione inizio esercizio: 1° novembre 2006.

Modalità di verifica di conseguimento degli obiettivi:

– Mediante specifiche indagini, mirate alla misurazione degli effetti e dei risultati (indagini sui flussi di traffico, rilevamenti del tasso di inquinamento atmosferico e degli incidenti stradali).

(BUR20050119)

(3.4.0)

D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20911

Bando per l'erogazione di finanziamenti per la realizzazione di strutture alloggiative per studenti iscritti a corsi universitari e post universitari – Art. 1, l.r. 23 dicembre 2004, n. 40

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 23 dicembre 2004, n. 40 «Legge finanziaria 2005»;

Visto il comma 4, dell'art. 1, della l.r. 40/2004 che prevede lo stanziamento di € 7.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2005 per far fronte, mediante la realizzazione di strutture alloggiative da assegnare in locazione, alle esigenze degli studenti, provenienti da altro comune, di permanenza temporanea per motivi di frequenza di corsi universitari e post universitari;

Visto, inoltre, il comma 5, dell'art. 1, della l.r. 40/2004 che prevede che le suddette strutture alloggiative possono essere realizzate da università, cooperative e loro consorzi, fondazioni o altri soggetti a seguito di partecipazione ad apposito bando con il quale devono essere individuati i seguenti elementi:

– il contributo massimo concedibile;

– la durata dell'iniziativa;

– il limite massimo dell'ISEE dei fruitori che non deve comunque superare i 44.000 euro, riferito anche alla famiglia di origine;

– i criteri necessari per individuare l'eventuale sovracompensazione ad opera del contributo e quindi la restituzione di somme alla Regione;

Dato atto che la medesima normativa stabilisce che i realizzatori/gestori devono adottare una contabilità separata per ogni iniziativa ammessa al contributo, che i fruitori delle strutture devono essere studenti iscritti a corsi di laurea universitaria, master, dottorati e corsi di specializzazione post laurea comunque denominati, che il gestore della struttura deve redigere una graduatoria delle domande di fruizione in base all'ISEE e che il canone di locazione è stabilito in base alle norme vigenti;

Considerato che il sistema universitario costituisce uno degli elementi a più alto valore strategico per sostenere l'evoluzione verso un modello di sviluppo più competitivo della Regione Lombardia;

Ritenuto pertanto opportuno, conferirgli carattere attrattivo mediante l'arricchimento di servizi infrastrutturali a corredo delle sedi universitarie;

Considerato che l'ospitalità degli studenti a breve distanza

dagli atenei è particolarmente critica a causa della collocazione di questi ultimi nelle aree centrali delle città e alla collegata esiguità di aree limitrofe disponibili se non a costi immobiliari particolarmente elevati;

Rilevata la necessità, per la crescita del sistema universitario lombardo, approntare servizi infrastrutturali a supporto della frequenza universitaria ed in particolare strutture alloggiative che agevolino gli studenti iscritti a corsi universitari e post universitari, provenienti da comuni diversi da quelli sede di atenei;

Ritenuto necessario, in coerenza con quanto disposto ai commi 4 e 5, dell'art. 1, della l.r. 40/2004 di intervenire per potenziare le strutture alloggiative collegate alle Università lombarde, emanando un bando pubblico, al fine di finanziare iniziative finalizzate alla realizzazione e/o al recupero di strutture alloggiative e posti letto, da destinare a studenti iscritti a corsi universitari e post universitari o comunque denominati, da assegnare in locazione;

Considerato indispensabile che tali iniziative debbano essere realizzate nei comuni della Lombardia sede di atenei universitari o in quelli ad essi limitrofi;

Vista la proposta di «Finanziamento per la realizzazione di strutture alloggiative per studenti iscritti a corsi di universitari e post universitari» riportata nell'allegato A del presente provvedimento, predisposta dalla Direzione Generale proponente;

Ritenuto opportuno adottare tale proposta quale «Bando per l'erogazione di finanziamenti per la realizzazione di strutture alloggiative per studenti iscritti a corsi di universitari e post universitari», al fine di incentivare iniziative pubbliche e private, finalizzate alla realizzazione e/o al recupero di strutture alloggiative e posti letto, da destinare a studenti iscritti a corsi universitari e post universitari o comunque denominati, da assegnare in locazione;

Visto lo schema di convenzione riportato nell'allegato A1 del bando e che costituisce parte integrante del medesimo, per la gestione venticinquennale dell'immobile e l'obbligo della tenuta di una contabilità separata dell'iniziativa redatta secondo gli schemi riportati negli allegati sub 1 e 2 del medesimo;

Verificato che lo stesso è conforme con le finalità previste dal comma 5 dell'art. 1, della l.r. 40/2004;

Visto l'allegato A2 del bando «Linee guida per la progettazione e requisiti prestazionali di controllo della qualità del manufatto edilizio» che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che per l'iniziativa oggetto di bando si farà fronte con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 2.5.2.1.3.74 «Promozione, miglioramento e qualificazione del sistema educativo ed universitario» per un ammontare complessivo di € 7.000.000,00;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

Delibera

– di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato A contenente il «Bando per l'erogazione di finanziamenti per la realizzazione di strutture alloggiative per studenti iscritti a corsi di universitari e post universitari» che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

– di approvare lo schema di convenzione riportato nell'allegato A1 del bando che costituisce parte integrante del medesimo, redatto per regolare la gestione venticinquennale delle strutture alloggiative realizzate e per individuare i criteri e le modalità per la tenuta della contabilità separata e la determinazione della sovracompensazione secondo gli schemi riportati negli allegati sub 1 e 2 del medesimo schema di convenzione;

– di approvare l'allegato A2 del bando che costituisce parte integrante del medesimo, «Linee guida per la progettazione e requisiti prestazionali di controllo della qualità del manufatto edilizio»;

– di dichiarare i servizi abitativi, resi in regime di convenzione agli studenti individuati quali destinatari preferenziali degli alloggi a canone convenzionato, servizi sociali e servizi economici di interesse generale (SIEG);

– di dare atto che per il finanziamento delle iniziative si provvederà con la dotazione del capitolo 2.5.2.1.3.74.6677 fino alla somma massima di € 7.000.000,00;

– di disporre la pubblicazione integrale della presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO A

BANDO

1. Oggetto

Bando per l'erogazione di finanziamenti per la realizzazione di strutture alloggiative per studenti iscritti a corsi universitari e post universitari.

2. Finalità

Il sistema universitario costituisce uno degli elementi a più alto valore strategico per sostenere l'evoluzione verso un modello di sviluppo più competitivo della Regione Lombardia. Per la sua crescita è necessario approntare servizi infrastrutturali a corredo delle sedi universitarie.

A fronte di ciò, sono avvertiti come servizi carenti quelli relativi all'ospitalità degli studenti a causa della loro esiguità quantitativa e della distanza dagli atenei. Quest'ultima criticità è dovuta alla collocazione nelle aree centrali delle città delle università e alla collegata carenza di aree limitrofe disponibili se non a costi immobiliari particolarmente elevati.

Pertanto, la Regione Lombardia intende finanziare iniziative finalizzate alla realizzazione e/o al recupero di strutture alloggiative e posti letto, da destinare a studenti iscritti a corsi universitari e post universitari o comunque denominati, da assegnare in locazione.

Tali iniziative devono essere realizzate nei Comuni della Lombardia sede di atenei universitari o in quelli ad essi limitrofi.

3. Soggetti promotori

Possono presentare iniziative i seguenti soggetti promotori:

- le Università;
- le Cooperative edilizie e loro consorzi;
- le Fondazioni;
- le ALER;
- i Comuni;
- Imprese;
- Associazioni o cooperative di studenti dotate di personalità giuridica;
- Consorzi tra due o più soggetti indicati ai punti precedenti.

4. Termini di presentazione delle proposte

Le domande, compilate utilizzando la modulistica che sarà emanata con Decreto dirigenziale da Regione Lombardia entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, dovranno essere presentate dai soggetti promotori esclusivamente al protocollo della Regione Lombardia entro e non oltre le ore **12.00** del giorno **16 settembre 2005**, corredate di apposita lettera di presentazione, firmata dal legale rappresentante del soggetto promotore sulla quale sarà apposto il timbro di entrata del Protocollo regionale.

Non sono ammissibili le domande relative ad iniziative già destinatarie di finanziamenti regionali per analoga finalità.

5. Documentazione da presentare a corredo della domanda

Ogni singola proposta di intervento, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto promotore e deve essere corredata dalle seguente documentazione:

- a) cartografia che individui la localizzazione dell'intervento e le caratteristiche del sistema dei servizi pubblici e privati dell'insediamento nel quale è inserito l'intervento;
- b) progetto preliminare così come definito dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e sue successive modifiche ed integrazioni. Nel caso di soggetto promotore pubblico il progetto deve essere approvato dall'organo competente;
- c) cronoprogramma di progetto (ad esclusione del caso di solo acquisto senza opere);
- d) piano finanziario;
- e) progetto gestionale e programma di manutenzione;
- f) attestazione circa la forma di disponibilità dell'area o dell'immobile o atto preliminare di vendita o atto condizionato di vendita, purché in corso di validità dalla data di presentazione della domanda;

g) attestazione di conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici vigenti, rilasciata dal competente ufficio comunale;

h) impegno alla restituzione dopo 25 anni delle sovracompensozioni determinate secondo le modalità stabilite al paragrafo 10;

i) impegno a tenere per tutto il periodo di durata dell'iniziativa apposita contabilità separata, i cui criteri e il relativo schema sono riportati nell'allegato A1 sub 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente bando;

j) dichiarazione comprovante che l'importo del canone di locazione che si intende applicare, sia effettivamente commisurato al costo di realizzazione, recupero o acquisto, incrementato del costo di arredo dei posti alloggio, oltre ai costi relativi ai servizi indicati al punto 13.5;

k) atto unilaterale d'obbligo rilasciato dal soggetto promotore, con il quale il legale rappresentante dichiara di assumersi tutti gli impegni previsti a suo carico e si impegna a stipulare la convenzione, con il comune sede dell'intervento, relativa alla gestione e al controllo delle strutture alloggiative realizzate;

l) impegno ad iniziare i lavori nei termini previsti dal bando al punto 8 (ad esclusione del caso di solo acquisto senza opere).

6. Dove presentare la domanda

La consegna delle domande deve essere effettuata, a pena di esclusione, esclusivamente a mano, presso gli sportelli del protocollo di Regione Lombardia di:

- Milano – via via Taramelli, 20,
- Milano – via Stresa, 24,
- Bergamo – via XX Settembre, 18/a,
- Brescia – via Dalmazia, 92/94 (palazzo Magellano),
- Como – via L. Einaudi, n. 1,
- Cremona – via Dante, 136,
- Lecco – c.so Promessi Sposi, 132,
- Legnano – via Cavallotti, 11/13,
- Lodi – via Hausmann, 7/11,
- Mantova – c.so V. Emanuele, 57,
- Monza – piazza Cambiaghi, 3,
- Pavia – viale C. Battisti, 150,
- Sondrio – via del Gesù, 17,
- Varese – viale Belforte, 22,

nei seguenti orari:

- lunedì-giovedì dalle 9.00 alle 12.00 – dalle 14.30 alle 16.00,
- venerdì dalle 9.00 alle 12.00.

7. Tipologie e modalità di intervento

Le iniziative, che devono riguardare interi edifici, possono essere realizzate secondo le seguenti modalità:

- a) nuove costruzioni;
- b) interventi di ristrutturazione di cui all'art. 3 del d.lgs 6 giugno 2001, n. 380, in edifici non sottoposti a vincolo di tutela monumentale ai sensi dell'art. 2 del Titolo I del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490;

c) acquisto ed eventuale recupero mediante manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;

- d) acquisto senza opere edilizie.

Ogni iniziativa deve prevedere la disponibilità di almeno 100 posti letto che dovranno rimanere vincolati alla locazione per studenti per almeno 25 anni.

8. Tempi per l'esecuzione delle opere

Per ogni intervento l'inizio dei lavori dovrà avvenire **entro il 31 dicembre 2006**.

Per l'ultimazione degli interventi finanziati è fissato il limite massimo di trenta mesi dalla data di inizio dei lavori.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'automatica decadenza dalla promessa di contributo.

9. Requisiti edilizi degli alloggi

Le iniziative potranno essere strutturate solo secondo le seguenti tipologie edilizie:

- a) a camere;

b) a minialloggi

c) appartamenti

d) misti

9.1. A camere

Questa tipologia deve prevedere un'organizzazione spaziale impostata su corridoi centrali sui quali si affacciano camere singole o doppie dotate di bagno di pertinenza, eventualmente condivisibile da due stanze. Devono essere inoltre previsti servizi essenziali, quali portineria e lavanderia.

I servizi residenziali collettivi (cucine collettive, consumazione pasti, aree di soggiorno) sono concentrati in zone definite e separate dalle camere dei residenti.

Tale tipologie di alloggio deve rispettare i seguenti requisiti minimi dimensionali di superficie netta misurata al netto dei muri:

- camera singola (posto letto, posto studio) 12 mq;
- camera doppia (posto letto, posto studio) 18 mq;
- servizio igienico (lavabo, doccia, wc, bidet) 4 mq.

Non sono ammesse camere con più di due letti.

Se il servizio igienico viene condiviso da più camere deve essere garantito almeno 1 (uno) servizio igienico ogni 3 (tre) posti alloggio.

9.2. A minialloggi

Questa tipologia deve prevedere l'alloggiamento in appartamenti di piccole dimensioni raggruppati intorno a zone di distribuzione. Ogni appartamento, destinato ad uno o due utenti, è autonomo in quanto dotato di zona cottura, servizio igienico ed eventuale zona giorno. Gli spazi comuni dell'intero complesso sono assenti o molto ridotti e riferiti a servizi essenziali quali portineria, lavanderia.

Tale tipologia di alloggi deve rispettare i seguenti requisiti minimi dimensionali di superficie netta:

- per 1 posto alloggio 28 mq;
- per 2 posti alloggio 38 mq.

9.3. Ad appartamenti

Questa tipologia deve prevedere l'alloggiamento in appartamenti raggruppati in un unico stabile. Ogni appartamento, destinato a un minimo di tre e fino ad un massimo di otto utenti, è autonomo, in quanto dotato di spazio cottura, servizi igienici ed eventuale zona giorno. Gli spazi comuni dell'intero complesso sono assenti o molto ridotti e riferiti a servizi essenziali quali portineria, lavanderia.

Tale tipologia di alloggi deve rispettare i seguenti requisiti minimi dimensionali di superficie netta:

- per 3 posti alloggio 55 mq;
- per 4 posti alloggio 77 mq;
- per 5 posti alloggio 89 mq;
- per 6 posti alloggio 99 mq;
- per 7 posti alloggio 115 mq;
- per 8 posti alloggio 125 mq.

9.4. Mista

Questa tipologia rappresenta una realizzazione nella quale sono compresenti diverse delle tipologie edilizie di cui ai precedenti lettere a), b) e c).

Tutti i posti alloggio oggetto di finanziamento dovranno rispondere, sia in fase di progettazione, sia in fase di realizzazione, alle «Linee guida per la progettazione e requisiti prestazionali di controllo della qualità del manufatto edilizio» di cui all'allegato A2 del presente bando.

Tale rispondenza dovrà essere attestata mediante specifica certificazione rilasciata dal professionista incaricato, rispettivamente della progettazione esecutiva, della direzione lavori e del collaudo.

Nel caso di acquisto senza opere la rispondenza alle Linee guida di cui sopra dovrà essere attestata mediante specifica certificazione rilasciata da tecnico/i abilitato/i.

10. Determinazione del finanziamento

L'importo del finanziamento regionale è erogato direttamente al soggetto promotore.

Tale importo è pari al 30% del costo convenzionale, come successivamente determinato.

L'importo di finanziamento potrà coprire i costi relativi all'acquisto dell'area e/o dell'immobile, le spese tecniche, le e-

ventuali opere di urbanizzazione primaria strettamente necessarie alle opere di edilizia residenziale in progetto e agli allacciamenti.

Trascorsi 25 anni dalla data di erogazione del finanziamento, l'eventuale sovracompensazione, determinata in base ai criteri definiti per la contabilità separata e tenendo conto anche del valore finale dell'immobile sul mercato, dovrà essere restituita alla Regione Lombardia con gli interessi.

10.1. Determinazione del Costo convenzionale (C.c.)

Il costo convenzionale (C.c.) di ciascun intervento è determinato dal prodotto del costo convenzionale unitario (C.c.u.), riferito a metro quadrato e distinto per classe di appartenenza del comune ove è ubicato l'intervento, per la superficie utile riconoscibile dell'iniziativa (S.u.r.), definita al successivo punto 10.4.

10.2. Determinazione del Costo convenzionale unitario (C.c.u.)

Il costo convenzionale unitario, comprende i seguenti costi e oneri:

- costi di acquisizione dell'area e/o dell'immobile compresi gli eventuali costi di demolizione;
- oneri di urbanizzazione;
- oneri professionali (spese tecniche);
- costi di costruzione di un manufatto edilizio, conforme alle linee guida di cui al paragrafo;
- oneri di allacciamenti;
- oneri finanziari e fiscali.

Il costo convenzionale unitario è determinato in funzione della classe di appartenenza del comune ove è ubicato l'intervento:

- **Classe A:** Comune di Milano – comprende le zone da 1 a 4 secondo gli accordi territoriali di Milano;
- **Classe A1:** Comune di Milano – comprende le zone da 5 a 9 secondo gli accordi territoriali di Milano;
- **Classe B:** altri Comuni.

Nella tabella 1 di seguito riportata sono fissati i costi convenzionali unitari espressi in euro/metro quadrato suddivisi per ciascuna classe di appartenenza:

Tabella 1 – Costi convenzionali unitari

CLASSIFICAZIONE COMUNI	COSTI CONVENZIONALI UNITARI €/mq
CLASSE A	1.600
CLASSE A1	1.330
CLASSE B	1.206

10.3. Definizione di superficie utile (S.u.)

Per superficie utile (S.u.) si intende la superficie di pavimento delle tipologie edilizie di cui al paragrafo 9 misurata al netto dei muri perimetrali e interni, delle soglie di passaggio, dei vani e degli sguinci di porte e finestre.

10.4. Definizione di superficie utile riconoscibile (S.u.r.)

Ai fini del finanziamento la superficie utile riconoscibile (S.u.r.) è quella ritenuta adeguata, in termini prestazionali, ad ospitare un determinato numero di persone.

Le superfici utili riconoscibili, i cui valori sono da considerarsi massimi ammissibili ai fini del finanziamento e anche minimi inderogabili ai fini prestazionali, sono fissate nelle successive tabelle 2, 3 e 4 in funzione delle caratteristiche tipologiche del posto alloggio e del numero di utenti per i quali il posto alloggio stesso è previsto.

Nel caso la S.u. di progetto superi, in relazione alla tipologia di posti alloggio ed al numero di utenti, la S.u.r., l'iniziativa sarà finanziata sino al limite della S.u.r..

Non sono ammessi a finanziamento posti alloggio le cui S.u. siano inferiori alle S.u.r. indicate nelle tabelle 2, 3 e 4, ad esclusione delle «altre» superfici.

11. Modalità di calcolo del finanziamento

Il finanziamento è calcolato moltiplicando i costi convenzionali al mq esposti nella tabella 1 per le superfici convenzionali, dimensionate secondo le seguenti indicazioni:

Tabella 2 – Tipologia a camere

	S.u.r. (mq)
Camera singola – Composizione posto alloggio (posto letto+posto studio)	12
Camera doppia – Composizione posto alloggio (posto letto+posto studio)	18
Servizio igienico	4
Cucina e pranzo comune	5 + 2 per ogni persona oltre la seconda
Altre superfici (*)	fino a un massimo di: + 50% della somma delle precedenti

Tabella 3 – Tipologia a minialloggio

Numero utenti	S.u.r. (mq)
1	28
2	38
Altre superfici (*)	fino a un massimo di: + 30% S.u.r.

Tabella 4 – Tipologia ad appartamento

Numero utenti	S.u.r. (mq)
3	55
4	77
5	89
6	99
7	115
8	125
Altre superfici (*)	fino a un massimo di: + 30% S.u.r.

(*) Per altre superfici sono da considerare le superfici utili di spazi per attività di lettura e soggiorno, di riunione, di pulizia e di cura degli indumenti e/o della persona, gestionali e amministrative. Sono inoltre da considerare quelle relative agli elementi spaziali destinati alle funzioni di accesso, di accoglienza e di collegamento tra aree funzionali e i locali tecnici.

12. Modalità di erogazione del finanziamento

12.1. Variazioni al progetto

Nella fase di attuazione di ciascun intervento, prima di richiedere l'erogazione del finanziamento, il soggetto promotore responsabile dell'intervento dovrà verificare e attestare con autocertificazione redatta con le modalità previste agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che, per ogni tipo di residenza a locazione temporanea, la superficie utile effettivamente progettata o acquistata è almeno pari a quella riconoscibile corrispondente, di cui alle tabelle 2, 3 e 4 del paragrafo 11.

In questa fase, sono ammesse variazioni quantitative delle superfici utili effettive rispetto a quelle indicate in sede di presentazione dell'intervento, purché le stesse siano prodotte unicamente dalla modifica della distribuzione dei tagli dei posti alloggio; in ogni caso non verranno riconosciuti incrementi di superficie utile rispetto a quella dichiarata in sede di presentazione dell'intervento, fissando un limite per la percentuale di decremento delle superfici utili; tale limite è pari al 10% massimo in tutti i casi, il mancato rispetto dei limiti in diminuzione determinerà l'automatica decadenza del finanziamento, per mancato raggiungimento del prodotto dichiarato.

Per tutti gli immobili acquisiti alla Locazione per abitazione temporanea si dovrà procedere, a pena di decadenza, alla trascrizione di tale vincolo nei Pubblici Registri Immobiliari.

12.2. Per iniziative che non prevedono opere edilizie

Per ogni intervento, l'erogazione del finanziamento ai soggetti promotori avviene in unica soluzione, previo specifica richiesta, a seguito della presentazione della seguente documentazione:

- a) atto di acquisto o di convenzionamento per la legale disponibilità dell'immobile registrato e trascritto;
- b) dichiarazione che gli alloggi sono locati/locabili con decorrenza dal 1° settembre 2005;
- c) convenzione con Regione Lombardia, redatta secondo lo schema riportato all'allegato A1 del presente bando che costituisce parte integrante del medesimo, per la gestione venti-

cinquennale dell'immobile con l'obbligo della tenuta di una contabilità separata dell'iniziativa redatta secondo gli schemi riportati negli allegati sub 1 e 2;

d) dichiarazione attestante che l'edificio e gli alloggi rispondono ai requisiti prestazionali di cui al paragrafo 9;

e) prospetto riepilogativo delle tipologie e delle superfici utili riconoscibili dei posti alloggio, delle superfici non residenziali complessive acquisite;

f) progetto gestionale;

g) programma manutenzioni (art. 40 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554);

h) convenzione sottoscritta con il comune sede dell'intervento che regola le modalità di gestione, di individuazione del locatario, di permanenza nelle strutture alloggiative realizzate;

i) relazione di monitoraggio relativa all'intervento, aggiornata alla data di presentazione della documentazione di cui sopra.

La trasmissione della documentazione di cui sopra dovrà avvenire entro e non oltre 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di approvazione della graduatoria.

Il mancato rispetto di detto termine comporterà l'automatica decadenza dalla promessa di contributo.

12.3. Per interventi che prevedono opere edilizie

Per ogni intervento, l'erogazione del finanziamento avviene in unica soluzione, previo specifica richiesta, a seguito della presentazione della seguente documentazione:

a) contratto di appalto registrato nel caso di realizzazione dei lavori da parte di altro soggetto o convenzione registrata nel caso di affidamento a soggetti terzi della realizzazione e la gestione dell'intervento;

b) attestazione di avvenuta consegna ed inizio lavori;

c) prospetto riepilogativo delle tipologie e delle superfici utili riconoscibili dei posti alloggio, comparate con quelle dichiarate in occasione della richiesta di erogazione di finanziamento;

d) polizza fidejussoria di importo corrispondente al 100% del finanziamento da erogare, avente scadenza successiva alla data di ultimazione dei lavori prevista, incrementata di trentosessanta giorni;

e) convenzione sottoscritta con il comune sede dell'intervento che regola le modalità di gestione, di individuazione del locatario, di permanenza nelle strutture alloggiative realizzate;

j) convenzione con Regione Lombardia, redatta secondo lo schema riportato all'allegato A1 del presente bando che costituisce parte integrante del medesimo, per la gestione ventinquennale dell'immobile con l'obbligo della tenuta di una contabilità separata dell'iniziativa redatta secondo gli schemi riportati negli allegati sub 1 e 2.

La trasmissione della documentazione di cui sopra dovrà avvenire entro e non oltre 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di certificazione dell'inizio lavori.

Il mancato rispetto di detto termine comporterà l'automatica decadenza dalla promessa di contributo.

12.4. Polizza fidejussoria

12.4.1. La polizza fidejussoria dovrà avere le seguenti caratteristiche:

a) individuazione del beneficiario nella Regione Lombardia;

b) periodo di validità pari alla durata dei lavori incrementata di trentosessanta giorni;

c) attivazione a prima richiesta scritta da parte della Regione Lombardia, formulata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;

d) impegno a versare le somme richieste, fino alla concorrenza massima dell'importo oggetto di garanzia, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, di cui alla precedente lettera d);

e) obbligo del rinnovo automatico, per centottanta giorni, qualora non venga presentata nei tempi la documentazione di cui al paragrafo 12.3.

12.4.2. La polizza fidejussoria potrà essere escussa in uno dei seguenti casi:

a) avvenuto accertamento di difformità dell'opera e/o alle finalità per cui è stato concesso il finanziamento;

b) mancata presentazione della documentazione per lo svincolo della medesima entro 540 (cinquecentoquaranta) giorni dal termine previsto dal cronoprogramma per l'ultimazione dei lavori;

c) accertamento di una riduzione della superficie utile riconoscibile superiore al 10% rispetto alla superficie determinata in fase di presentazione di progetto;

d) accertamento della mancata rispondenza dei posti alloggio ai requisiti di cui al paragrafo 9.

12.4.3. La polizza fidejussoria sarà svincolata a seguito di presentazione da parte del soggetto attuatore della seguente documentazione:

a) attestazione di avvenuta approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori (art. 28 della legge 109/1994), o altro equipollente;

b) dichiarazione che attesta che l'edificio e gli alloggi rispondono ai requisiti prestazionali di cui al paragrafo 9;

c) prospetto riepilogativo delle tipologie e delle superfici utili riconoscibili degli alloggi, comparate con quelle dichiarate in occasione della richiesta di erogazione del finanziamento;

d) documentazione illustrativa dell'intervento realizzato (relazioni, elaborati grafici e descrittivi, planimetrie e visualizzazioni in 3D), documentazione fotografica e copia degli atti registrati per l'iscrizione al catasto dell'immobile: inserimento in mappa, foglio partita, schede catastali delle singole unità immobiliari, e della effettiva trascrizione di cui al paragrafo 12.

12.5. Svincolo della fidejussione

Entro sessanta giorni successivi alla presentazione della documentazione di cui al punto 12.3.3. gli Uffici Regionali, verificata la completezza e la congruità della documentazione stessa, provvedono all'eventuale svincolo della polizza fidejussoria.

Qualora la documentazione presentata per lo svincolo della polizza fidejussoria risulti incompleta, gli Uffici Regionali provvedono a richiederne l'integrazione stabilendo un nuovo termine, dandone contestuale comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento al soggetto che ha emesso la polizza fidejussoria, per il suo automatico rinnovo, per una durata pari a centottanta giorni, decorrenti dalla sua scadenza.

Il termine fissato per la consegna della documentazione integrativa, di cui al comma precedente, non può superare centoventi giorni, a decorrere dalla data in cui il soggetto attuatore ha ricevuto la richiesta.

Dalla data di consegna della documentazione integrativa a Regione Lombardia, decorrono nuovamente sessanta giorni, entro i quali gli Uffici Regionali provvedono agli adempimenti necessari per lo svincolo della fidejussione.

13. Modalità operative ed attuative per la locazione

Si riportano di seguito le principali modalità per la gestione degli alloggi realizzati con i finanziamenti del presente bando.

13.1. Individuazione beneficiari

I posti alloggio realizzati in base ad iniziative finanziate con il presente bando devono essere esclusivamente destinati alla locazione temporanea di studenti, residenti in altro comune, rispetto a quello dove frequentano i corsi universitari e post universitari.

13.2. Requisiti dei beneficiari

I soggetti che intendono usufruire degli alloggi realizzati, devono presentare apposita domanda al soggetto promotore dell'iniziativa.

Per poter accedere alla selezione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non deve essere superiore a € 44.000 (quarantaquattromila/00), riferito anche alla famiglia di provenienza;

b) la distanza intercorrente tra il comune o frazione di residenza del nucleo familiare e il luogo nel comune ove si svolgono i corsi non deve essere inferiore a 30 km.

Il soggetto richiedente deve autocertificare, con le modalità previste agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, tutti gli elementi necessari alla valutazione della richiesta, ed in particolare:

a) i propri dati anagrafici;

b) il comune e/o la frazione di residenza;

- c) il codice fiscale;
 d) l'iscrizione all'Università o ai corsi post universitari;
 e) tutti gli elementi volti ad accertare l'ISEE del nucleo familiare d'origine;
 f) la distanza intercorrente tra comune o frazione di residenza e il luogo nel comune ove si svolgono i corsi;

g) il periodo di residenza in Lombardia.

Alla domanda, debitamente sottoscritte, il richiedente deve allegare la fotocopia semplice di un proprio documento d'identità personale.

Non saranno prese in considerazione domande mancate della predetta fotocopia.

13.3. Modalità di stesura della graduatoria degli aspiranti beneficiari

Il soggetto promotore, procede a compilare le graduatoria delle domande presentate.

Detta graduatoria è formulata favorendo coloro che hanno l'ISEE più basso.

L'accesso al beneficio dei posti alloggio, fino ad esaurimento degli stessi, avviene secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria.

La graduatoria è permanente e può essere soggetta ad aggiornamento trimestrale: gli effetti delle domande di aggiornamento decorrono dal mese successivo a quello in cui vengono effettuati.

Della posizione occupata in graduatoria o dell'eventuale esclusione dalla stessa, viene data comunicazione al richiedente a cura del soggetto promotore.

La domanda va comunque ripresentata, a cura del soggetto richiedente, in caso di modifica di una o più condizioni relative ai requisiti e ai criteri.

In ogni caso le condizioni che hanno permesso l'utile collocazione in graduatoria per il posto alloggio, dovranno essere comprovate mediante produzione della relativa certificazione prima di procedere alla stipula del contratto di locazione.

Tutte le attività connesse con la redazione, aggiornamento e gestione della graduatoria, precedentemente previste, devono essere inserite nella convenzione con il comune di cui ai punti 12.2 lettera h) e 12.3 lettera e), e conseguentemente esercitate anche dal comune.

13.4. Obbligo di comunicazione

Al fine di evitare la sottoscrizione di più contratti da parte di un medesimo soggetto beneficiario, e di seguire i flussi di domande ed offerte, il soggetto promotore che sottoscrive il contratto con il beneficiario, ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di edilizia universitaria.

13.5. Corrispettivo per la locazione degli alloggi

Il canone di locazione è calcolato, riscosso e interamente trattenuto dal soggetto promotore, esso deve essere commisurato e remunerare il costo di realizzazione, recupero o acquisto di arredo dei posti alloggio, oltre ai costi relativi al riscaldamento, alle utenze e ai servizi per i fruitori di seguiti indicati:

- pulizia parti comuni;
- manutenzioni e riparazioni;
- servizio di sorveglianza (guardiania) dello stabile;
- servizio centrale di lavanderia;
- predisposizione impianti per allacciamenti telefonici, internet, fax.

Inoltre il canone deve remunerare anche le seguenti spese:

- assicurazioni e spese bancarie;
- promozione dell'iniziativa;
- cancelleria e stampati.

Il corrispettivo per la locazione dei posti alloggio sarà aggiornato automaticamente a partire dal 2006 con l'incremento del 75% dell'indice ISTAT.

Il corrispettivo, non potrà comunque superare, in sede di prima applicazione, il valore massimo per le seguenti tipologie di intervento edilizio:

Tabella n. 5

TIPOLOGIA A CAMERE		
Comune	singola	doppia
	€/posto alloggio mensile	€/posto alloggio mensile
Classe A	350	280
Classe A1	340	265
Classe B	330	250

Tabella n. 6

TIPOLOGIA A MINI ALLOGGIO		
Comune	n. 1 persona	n. 2 persone
	€/posto alloggio mensile	€/posto alloggio mensile
Classe A	500	380
Classe A1	480	340
Classe B	430	300

Tabella n. 7

TIPOLOGIA AD APPARTAMENTO						
Comune	n. 3 pers.	n. 4 pers.	n. 5 pers.	n. 6 pers.	n. 7 pers.	n. 8 pers.
	€/posto alloggio mensile	€/posto alloggio mensile	€/posto alloggio mensile	€/posto alloggio mensile	€/posto alloggio mensile	€/posto alloggio mensile
Classe A	310	285	265	245	225	205
Classe A1	305	280	260	240	220	200
Classe B	300	275	255	235	215	195

13.6. Relazione annuale

Il soggetto promotore dovrà comunicare alla Regione, mediante apposita relazione sottoscritta dal responsabile dell'iniziativa, redatta come autocertificazione, con le modalità previste agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sullo stato di attuazione dell'iniziativa, con cadenza annuale, entro il mese di febbraio di ogni anno, a decorrere da quello successivo di messa a disposizione dei posti alloggio e per tutta la durata venticinquennale dell'iniziativa. L'ultima relazione dovrà essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di scadenza dell'iniziativa.

14. Modalità per la fase istutoria

La valutazione delle iniziative, regolarmente pervenute, sarà svolta dagli uffici regionali entro 90 giorni dalla data prevista come termine ultimo di presentazione.

Gli uffici regionali potranno richiedere ai soggetti proponenti, entro i 50 giorni successivi alla presentazione della domanda, eventuali chiarimenti ed integrazioni in ordine alla documentazione presentata.

Tali chiarimenti ed integrazioni dovranno pervenire alla Regione Lombardia entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento a mezzo fax della richiesta.

L'istruttoria regionale si concluderà con l'emanazione di Decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria.

Qualora l'ammontare complessivo del finanziamento richiesto con le domande ammissibili fosse inferiore alle risorse disponibili, non si procederà ad attribuzione di punteggi e si provvederà al finanziamento di tutte le domande ammissibili.

14.1. Assegnazione punteggi

L'accesso al finanziamento regionale avverrà secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria di pertinenza (redatta in ordine decrescente), che sarà stabilito in base ai requisiti e punteggi di seguito specificati.

14.1.1. Ubicazione dell'iniziativa rispetto alla sede universitaria

- Interventi nel raggio di 1 km dalla sede di Università: punti 100.
- Interventi nel raggio di 2 km dalla sede di Università: punti 80.
- Interventi nel raggio di 5 km dalla sede di Università: punti 50.
- Interventi nel raggio di 10 km dalla sede di Università: punti 20.

Le distanze sono considerate in linea d'aria.

14.1.2. Quantità di posto alloggio resi disponibili

Numero di posti alloggio previsti:

- intervento con almeno 150 posti alloggio: punti 100;
- intervento con almeno 130 posti alloggio: punti 80;
- intervento con almeno 110 posti alloggio: punti 60.

14.1.3. Servizi ulteriori garantiti

- Deposito biciclette e/o motociclette: punti 20.

Qualora due o più proposte conseguano il medesimo pun-

teggio e la loro posizione in graduatoria non permetta il pieno finanziamento delle medesime, si procederà ad individuare la proposta da finanziare mediante sorteggio.

L'ammissione della domanda o la graduatoria sarà approvata con decreto dirigenziale e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

15. Note

La Regione Lombardia mette a disposizione € 7.000.000,00 per il finanziamento del presente bando, in base a quanto previsto dal comma 4, dell'art. 1, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 40.

16. Informazioni

Sito internet: www.politicheperlacasa.regione.lombardia.it.

Per informazioni rivolgersi a: Direzione Generale Opere pubbliche, politiche per la casa ed edilizia residenziale pubblica - Struttura Attività generali e sistemi informativi - tel.: 02/67652821 - fax 02/67652811.

17. Allegati

- Allegato A1 Schema di convenzione per regolare la gestione venticinquennale delle strutture alloggiative realizzate e per individuare i criteri e le modalità per la tenuta della contabilità separata e la determinazione della sovracompenrazione.

Allegato sub 1 alla convenzione

«Guida per il controllo e la rendicontazione dei costi e delle risorse di progetto»

Allegato sub 2 alla convenzione

«Obblighi di compensazione del servizio di interesse economico generale (SIEG)»

- Allegato A2 Linee guida per la progettazione e requisiti prestazionali di controllo della qualità del manufatto edilizio.

Allegato A1 al bando

SCHEMA DI CONVENZIONE

per regolare la gestione venticinquennale delle strutture alloggiative realizzate e per individuare i criteri e le modalità per la tenuta della contabilità separata e la determinazione della sovracompenrazione

CONVENZIONE TRA

la Regione Lombardia, codice fiscale n. 80050050154, con sede legale in Milano, via Pola, 14, rappresentata dal della Direzione Generale

E

..... c.f./p. IVA, con sede legale in, rappresentata dal

PREMESSO

a. il sistema universitario costituisce uno degli elementi a più alto valore strategico per sostenere l'evoluzione verso un modello di sviluppo più competitivo della Regione Lombardia, si ritiene di conferirgli carattere attrattivo mediante l'arricchimento di servizi infrastrutturali a corredo delle sedi universitarie. A fronte di tanto sono avvertiti come servizi carenti quelli relativi all'ospitalità degli studenti a causa della loro esiguità quantitativa e della distanza dagli atenei. Quest'ultima criticità è dovuta alla collocazione nelle aree centrali delle città delle università e alla collegata esiguità di aree limitrofe disponibili se non a costi immobiliari particolarmente elevati;

b. che in tale contesto risulta essenziale agevolare l'accesso alle strutture universitarie da parte degli studenti non residenti nei comuni sede di università, riducendo il fenomeno del «pendolarismo studentesco»;

c. la Regione Lombardia ha ritenuto, pertanto, opportuno intervenire per potenziare le strutture alloggiative collegate alla Università lombarde;

d. che pertanto con d.g.r. n. del è stato approvato il Bando volto al finanziamento di iniziative finalizzate alla realizzazione e/o al recupero di strutture alloggiative e posti letto, da destinare alla permanenza transitoria di studenti iscritti a corsi universitari e post universitari o comunque denominati, da assegnare in locazione;

e. che le modalità esecutive dell'intervento sono descritte nel bando e tra l'altro prevedono:

- l'obbligo di costruire/acquistare/ristrutturare gli alloggi secondo determinati parametri costruttivi;

- l'obbligo di locare gli alloggi per un corrispettivo non superiore a quello ivi indicato;

- l'obbligo di restituire il contributo nei limiti dell'eventuale sovracompenrazione e la facoltà di trattenerlo in caso di sottocompenrazione;

f. che il soggetto convenzionato presentava in data un progetto *ad hoc* con contestuale richiesta di contributo avente ad oggetto, impegnandosi alla locazione transitoria a studenti alle condizioni stabilite dall'avviso;

g. che il soggetto convenzionato si impegnava a non mutare la destinazione urbanistica dell'immobile oggetto di finanziamento (struttura ricettiva per studenti) né in corso di convenzione, né per un periodo successivo non inferiore ad anni 25 (venticinque);

h. che con decreto del dirigente della struttura di Regione Lombardia è stata approvata la graduatoria dei soggetti ammessi al contributo individuando contemporaneamente domande ammissibili e non ammissibili;

i. che, in tale contesto, il progetto del **soggetto promotore** è stato ritenuto ammissibile,

j. che Regione Lombardia ha dichiarato i servizi abitativi resi in regime di convenzione agli studenti individuati quali destinatari preferenziali degli alloggi a canone convenzionato, servizi sociali e servizi economici di interesse generale (SIEG);

SI STIPULA E SI CONVIENE

1. Premesse

1.1. Le permesse formano parte essenziale del presente atto essendo accettate dalle parti.

1.2. Le disposizioni in tema di costruzione a caratteristiche indicate nella d.g.r. n. del, e nell'allegato Bando, si intendono in ogni caso qui riprodotte ed oggetto del consenso qui espresso dalle parti.

1.3. Ai fini del presente atto si intende per:

- **Soggetto promotore:** il soggetto che sottoscrive la presente convenzione ed assume gli obblighi di SIEG previsti dal bando. Esso è responsabile nei confronti di Regione Lombardia per l'adempimento di quanto previsto dall'Avviso;

- **Avviso:** il bando approvato con d.g.r. del

- **Beneficiari:** studenti residenti in comune diverso rispetto a quello dove frequentano i corsi universitari e post universitari, aventi le caratteristiche soggettive di cui al bando.

2. Obblighi di servizio di interesse economico generale (SIEG)

2.1. Il **soggetto promotore** accetta incondizionatamente gli obblighi di SIEG previsti dalla d.g.r. del, e, *in primis*, l'assunzione dell'obbligo di destinare gli alloggi edificandi o acquisendi alla locazione transitoria per studenti per l'intero periodo di durata della presente convenzione senza soluzione di continuità.

3. Oggetto dell'intervento

3.1. Oggetto dell'intervento è la *costruzione/la ristrutturazione/acquisto* con o senza opere edilizie e la gestione di un complesso composto da (specificare tipologia e dimensioni qualificanti) realizzato nel comune di

3.2. La realizzazione dovrà mantenere le caratteristiche qualitative e costruttive di cui alla proposta di intervento presentata il proposta che qui viene ribadita e formalmente dedotta in obbligazione dalle parti quale elemento essenziale della presente.

4. Locazione transitoria

4.1. Il soggetto promotore si impegna, irrevocabilmente, per tutta la durata della convenzione, a destinare la totalità dell'intervento prevista dal precedente art. 3 alla locazione transitoria.

4.2. In particolare il soggetto promotore si impegna a locare gli alloggi ed i posti alloggio oggetto della presente convenzione a soggetti in possesso dei requisiti indicati dall'art. 13 dell'Avviso.

4.3. La locazione dovrà avvenire a seguito di pubblica selezione siccome regolata dall'Avviso ed essere preceduta dalla stipula di regolare contratto dovrà essere stipulato a norma dell'art. 2, 3° comma della legge 9 dicembre 1998 n. 431, per

un periodo non superiore ad un anno, decorrente dal 1 settembre di ogni anno, rinnovabile di anno in anno (salvo disdetta che dovrà pervenire all'altra parte almeno tre mesi prima della data di scadenza prevista) per un periodo non superiore alla durata legale degli studi previsti dal piano di studi prescelto dal beneficiario.

4.6. Il canone di locazione dovrà essere riscosso e interamente trattenuto dal soggetto promotore. Esso dovrà comprendere tutti i servizi previsti dall'Avviso, non essere superiore agli indici ivi indicati ed aggiornato con le modalità di cui allo stesso.

4.7. Il soggetto promotore dovrà assicurare il mantenimento dell'immobile in buone condizioni generali locative provvedendo a suo totale carico ed onere, all'ordinaria e straordinaria manutenzione. Al fine di poter consentire la verifica di cui sopra esso consentirà in ogni momento, garantendone il fatto da parte dei propri conduttori, agli incaricati dei Comuni e/o della Regione Lombardia la visita degli alloggi oggetto della presente.

4.8. Il soggetto promotore si impegna a mantenere locato almeno l'85 per cento, quale dato medio annuo, degli immobili realizzati in base alla presente convenzione.

5. Contributo

5.1. Regione Lombardia accorda al soggetto promotore, a ristoro degli oneri di servizio pubblico di interesse generale previsti dagli artt. 2 e 4, un contributo determinato, a mente della d.g.r. del, in misura pari al 30% del costo convenzionale riconosciuto.

5.2. Il contributo verrà liquidato e pagato in base a quanto previsto dall'avviso.

5.3. L'importo oggetto di finanziamento da parte di Regione Lombardia dovrà essere oggetto di compensazione con gli obblighi di SIEG imposti con la presente convenzione. Pertanto, trascorsi 25 anni dalla data di erogazione del finanziamento, l'eventuale sovracompensazione, determinata in base ai criteri definiti per la contabilità separata di cui all'allegato sub 2 della presente convenzione, e tenendo conto anche del valore finale dell'immobile sul mercato, dovrà essere altrimenti restituita alla Regione Lombardia con gli interessi. Pertanto alla fine del periodo, si dovrà valutare a mezzo perizia giurata il valore del compendio immobiliare realizzato dalla beneficiaria. Il predetto valore attualizzato e diminuito del valore dell'investimento reale rendicontato (di cui all'allegato sub 1), dovrà essere sommato al risultato della compensazione (di cui all'allegato sub 2 - «sottocompensazione» o «sovracompensazione»), nel caso da tale risultato emerga una sovracompensazione questa dovrà essere restituita alla Regione Lombardia maggiorata degli interessi, nel limite massimo del contributo ottenuto oltre interessi.

5.4. Il contributo verrà pertanto determinato, in via definitiva, a compensazione degli oneri di SIEG assunti a norma degli artt. 2 e 4 della presente, detraendo, su base annua e sino ad esaurimento del contributo, il minor reddito dell'immobile calcolato in base al canone imposto dal precedente art. 4, rispetto a quello teorico di mercato per imprese svolgenti attività di locazione di immobili propri.

5.5. I parametri di determinazione del reddito netto dell'immobile e degli oneri di servizio pubblico compensabili a mente dell'articolo precedente vengono indicati nel manuale allegato sub 1 e 2 alla presente convenzione, formandone parte integrante. La ditta convenzionata dichiara di accettare sin d'ora, ai fini della determinazione in via definitiva del contributo e della relativa rendicontazione, i parametri di riferimento previsti negli allegati sub 1 e 2 provenienti da fonte statistica autorevole e indipendente indicata dalla Regione Lombardia. Quest'ultima provvederà in relazione alla variazione dei dati di cui sopra all'opportuno periodico aggiornamento dei valori parametrici.

5.6. Regione Lombardia avrà in ogni caso la facoltà di integrare o variare i parametri di compensazione laddove ciò venga reso necessario da maggiori costi derivanti dall'applicazione di norme di legge imperativa relative alla gestione o tassazione degli immobili o di servizi ad essi afferenti.

5.7. La compensazione dovrà avvenire nell'arco di durata della presente convenzione e comunque entro il termine di efficacia della stessa, convenendo le parti che il contributo definitivo viene determinato sulla base ed in misura pari a quanto effettivamente oggetto di compensazione entro i termini previsti dalla presente.

5.8. Il contributo concesso a mente del presente articolo non è cedibile.

6. Rendicontazione e contabilità separata

6.1. Al fine di garantire l'osservanza degli obblighi assunti a mente del precedente articolo il soggetto promotore si impegna a mantenere per tutta la durata della presente una contabilità separata sia per quanto riguarda la costruzione (secondo lo schema allegato sub 1) che per quel che concerne la gestione dell'immobile (secondo lo schema allegato sub 2), laddove l'attività dell'impresa non coincidano in tutto e per tutto con quello oggetto della presente.

6.2. I costi unitari derivanti dalla contabilità di costruzione, di cui al precedente comma dovranno essere asseverati da professionista abilitato individuato dall'impresa e sottoposti per la verifica in sede di collaudo da parte del professionista incaricato al collaudo stesso. In caso di acquisto di immobile esistente, sia che l'intervento preveda o meno l'esecuzione di opere edilizie; il professionista incaricato di attestare che l'edificio e gli alloggi rispondono ai requisiti prestazionali di cui al paragrafo 9 del bando, attesterà anche la congruità del prezzo di acquisto rispetto ai valori correnti di mercato.

6.3. I risultati della contabilità di gestione dovranno essere comunicati annualmente a Regione Lombardia (o all'ente di controllo dalla stessa designato) secondo le modalità stabilite dall'allegato sub 2.

6.4. Il soggetto promotore risulterà esentato dall'obbligo di rendicontazione dal momento in cui Regione Lombardia abbia verificato l'avvenuta compensazione a mente del successivo art. 8.

6.5. Obbligo del soggetto promotore è il rispetto dei principi di rendicontazione individuati negli allegati sub 1 e 2.

6.6. Il soggetto promotore si impegna a rendere comunque accessibile, in ogni momento, agli Ispettori nominati da Regione Lombardia la propria contabilità al fine di consentire la verifica della veridicità dei dati comunicati nonché del rispetto del disposto dell'art. 2, 3° comma legge 431/98.

6.7. Nel caso di realizzazione dell'intervento per più stralci funzionali la ditta convenzionata dovrà procedere alla tenuta di una rendicontazione separata, di cui agli allegati sub 1 e 2 per ciascuno stralcio, provvedendo alla imputazione a ciascuno della quota di contributo di competenza determinata in base alla superficie convenzionata di pertinenza di ciascuna fase.

7. Obblighi del soggetto promotore

7.1. Il soggetto promotore si obbliga a rendere opponibili gli obblighi di cui alla presente convenzione ai suoi aventi causa, rimanendo obbligata in solido con la cessionaria per l'adempimento di quanto qui previsto, segnatamente, ma non esclusivamente, in tema di locazione, di rendicontazione e di compensazione.

7.2. L'immobile non potrà in ogni caso, in costanza della presente convenzione, essere venduto se non in blocco ad un unico soggetto, che si impegni a subentrare nei diritti e negli obblighi della ditta convenzionata.

7.3. In particolare il soggetto promotore si obbliga a trascrivere il presente atto e ad evidenziare, l'obbligo di locazione permanente per il periodo previsto al precedente art. 4, nonché quello di cui al precedente comma. L'adempimento dell'obbligo di cui al presente comma è condizione di esigibilità del contributo.

7.4. Il soggetto promotore si impegna, nel corso delle procedure di appalto e costruzione, al rispetto delle norme previste dal d.P.R. 494/96, risultando il rispetto delle norme in materia di prevenzione infortuni e obbligazioni in materia di osservanza degli obblighi assicurativi e contributivi condizione essenziale di esigibilità dei pagamenti e/o dello svincolo delle garanzie.

8. Durata della convenzione

8.1. Gli effetti del presente atto decorrono dal momento della stipulazione del presente atto e cesseranno al compimento del venticinquesimo anno dalla data di rilascio del certificato di agibilità dell'immobile oggetto dell'intervento. Sono salvi gli effetti e gli obblighi di restituzione del contributo di cui ai successivi commi.

8.2. L'avvenuta totale compensazione, alla decorrenza termine, verrà constatata, a richiesta del soggetto promotore, con apposito decreto di Regione Lombardia.

8.3. Nel caso di mancato compimento della compensazio-

ne nell'arco temporale previsto dalla presente, Regione Lombardia provvederà, entro sei mesi dalla scadenza della convenzione, a determinare la somma dovuta in restituzione, che corrisponderà all'ammontare del contributo non compensato ai sensi dell'art. 5.7, maggiorato degli interessi previsti dal d.lgs. 231/02 calcolato sulle somme non compensate dal giorno del versamento del contributo, e che dovrà essere corrisposta entro sessanta giorni dal momento in cui l'atto stesso sarà divenuto definitivo. Regione Lombardia provvederà quindi, a versamento avvenuto ed a richiesta del soggetto promotore, a constatare l'avvenuta compensazione.

9. Garanzia

9.1. Il soggetto promotore è obbligato a costituire, all'atto dello svincolo della fideiussione prevista dall'art. 12 del bando approvato con d.g.r. del, a favore di Regione Lombardia una nuova polizza fideiussoria escutibile a prima richiesta a garanzia delle obbligazioni tutte previste dalla presente convenzione, per un importo pari al contributo liquidato maggiorato di interessi.

9.2. La polizza dovrà essere rilasciata da primario istituto assicurativo o bancario ed avere durata pari a quella della convenzione con rinuncia, da parte del beneficiario, all'osservanza dei termini di cui all'art. 1957 c.c., e non potrà essere soggetta, in nessun caso, a revoca da parte del garante.

9.3. Il mancato pagamento dei premi di polizza potrà costituire motivo di risoluzione della presente convenzione in danno del soggetto promotore.

9.4. La polizza verrà svincolata, a richiesta del soggetto promotore, da Regione Lombardia all'atto della constatazione dell'avvenuta compensazione.

9.5. In luogo della fideiussione di cui al presente articolo il soggetto promotore potrà accendere per eguale importo e per la durata della convenzione ipoteca di grado immediatamente successivo a quello eventualmente accesso in favore dell'Istituto di credito fondiario che abbia finanziato l'iniziativa.

10. Clausola risolutiva

10.1. La presente convenzione si risolverà laddove il soggetto promotore non provveda, a seguito di rituale diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni, o nel diverso maggiore termine indicato dalla Regione Lombardia, a rimuovere una o più delle seguenti inadempienze:

- mancata rendicontazione nel termine previsto dall'allegato tecnico;
- mancato rispetto delle norme in tema di locazione temporanea da parte del soggetto promotore previste dall'art. 4;
- mutamento di destinazione d'uso in corso di convenzione;
- mancato mantenimento di tasso di locazione media, previsto nella misura dell'85 per cento calcolato sulla media di durata della convenzione;
- sottoposizione dell'impresa convenzionata a procedure concorsuali.

10.2. Qualora a seguito della diffida non vi sia stato adempimento, l'avvenuta risoluzione di diritto della convenzione dovrà essere constatata dal responsabile regionale e avrà ogni effetto di legge dal momento della notificazione alla ditta convenzionata.

10.3. La risoluzione della convenzione comporterà l'obbligo da parte della ditta convenzionata dell'obbligo di restituzione del contributo ricevuto maggiorato degli interessi moratori previsti dall'art. 5 del d.lgs. 231/02, oltre che di una penale pari all'1 per cento per ogni anno di durata della convenzione.

10.4. Il soggetto promotore si impegna a rendere comunque accessibile, in ogni momento, agli Ispettori nominati da Regione Lombardia la propria contabilità al fine di consentire la verifica della veridicità dei dati comunicati nonché del rispetto del disposto dell'art. 2, 3° comma legge 431/98.

11. Obblighi in caso di cessione

11.1. L'immobile non potrà essere frazionato in corso di convenzione.

11.2. L'immobile, a mente dell'art. 7, potrà essere ceduto in blocco, purché il cessionario aderisca agli obblighi di cui alla presente convenzione, e comunichi il preliminare di cessione a Regione Lombardia ed al comune interessato in caso di convenzione. Regione Lombardia o il comune interessato potranno esercitare direttamente o a mezzo di ente strumen-

tale la prelazione sull'immobile, alle stesse condizioni previste dal preliminare entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso. Agli stessi enti è accordato diritto di retratto in caso di mancata comunicazione della cessione.

11.3. Per cessione, a mente della presente convenzione, si intende qualsiasi atto di alienazione a titolo oneroso o gratuito, al pari di qualsiasi atto di conferimento, a qualsiasi titolo, dei beni oggetti della presente.

11.4. La ditta cessionaria subentrerà comunque negli obblighi di locazione e rendicontazione propri del cedente succedendo nelle situazioni giuridiche proprie dello stesso, anche in tema di compensazione. Il cedente è solidalmente responsabile con il cessionario al rispetto degli obblighi di cui alla presente.

12. Clausola arbitrale

12.1. Le controversie che dovessero insorgere dall'interpretazione e/o dall'applicazione della presente convenzione, dei suoi allegati, e/o degli atti presupposti, tra cui il bando approvato con d.g.r. 27 novembre 2002 sono devolute, con esclusione di qualsiasi altro giudice o giurisdizione ad un Collegio Arbitrale di tre membri, di cui due nominati dalle parti ed un terzo in accordo fra i primi due, in difetto, dal Presidente del Tribunale di su istanza della parte più diligente.

12.2. Il Collegio Arbitrale deciderà nel termine di 180 giorni dall'accettazione del terzo arbitro, nel rispetto del codice di diritto e secondo rito. Il lodo sarà inappellabile.

12.3. La pendenza del lodo non costituirà titolo per la sospensione delle obbligazioni contrattuali, né per la richieste di misure cautelari o di istruzione preventiva.

12.4. Sede dell'arbitrato sarà Milano.

13. Consenso al trattamento dei dati

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 le parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente convenzione e nei successivi atti da essa derivati per finalità esclusivamente connesse all'adempimento di obblighi contrattuali.

La presente convenzione si compone, di una premessa e di tredici articoli, oltre che di due documenti allegati (sub 1 e sub 2), della d.g.r. del e del relativo bando pure allegati che le parti riconoscono di aver personalmente trattato, discusso ed approvato.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano,

Per la Giunta regionale della Lombardia

Il

Per il soggetto promotore

Il

_____ • _____

Allegato sub 1 alla convenzione

GUIDA PER IL CONTROLLO E LA RENDICONTAZIONE DEI COSTI E DELLE RISORSE DI PROGETTO

INDICE

- Premessa
- Personale di cantiere
- Attrezzature di cantiere
- Mezzi d'opera di cantiere
- Materiale di cantiere
- Fornitura di terzi e sub-appalti
- Terreni
- Progettazione e studi
- Spese generali
- IVA
- Oneri Finanziari

1. Premessa

La stesura della presente Guida tiene conto di due fattispecie di soggetti beneficiari del contributo.

I primi rappresentano in particolare le imprese di costruzioni che costruiscono in proprio totalmente o parzialmente sub-appaltando alcune lavorazioni e forniture, e che quindi oltre a rendicontare fatture di terzi avranno l'esigenza di rendicontare risorse e mezzi propri che dovranno essere opportunamente valorizzati.

I secondi rappresentano, invece, gli enti e le aziende che non sono edili in senso stretto e che commissionano a terze

imprese costruttrici la costruzione dell'edificio, oppure acquistano il bene idoneo all'uso previsto senza opere aggiuntive.

Qualunque sia il metodo utilizzato dalle aziende per la gestione di risorse e costi, e qualunque sia la tipologia di beneficiario, sarà comunque necessario avviare una fase di archiviazione e catalogazione degli elementi fondamentali che costituiscono l'ammontare di risorse impiegate per l'esecuzione di una determinata opera, finalizzato ad ottenere la precisa valorizzazione del «costo di progetto». In particolare, ci si riferisce alla individuazione di alcuni centri di costo principali, alla loro modalità di calcolo in termini di «quota d'uso nel progetto/cantiere» e di conseguenza alla loro corretta rendicontazione.

La Guida permetterà di ottenere una uniformità di rendicontazione delle opere edili ivi previste, delle lavorazioni di terzi, dei subappalti, dell'acquisto senza opere e di stabilire un criterio corretto e trasparente che consenta di verificare la corrispondenza del costo consuntivo dell'organismo edilizio con il costo convenzionale dichiarato dalle aziende ai fini dell'ottenimento del contributo. Il costo convenzionale (C.c.) oggetto di contributo, è dato dalla superficie utile riconoscibile (S.u.r.) dell'iniziativa per il costo convenzionale unitario (C.c.u.) a mq.

Una volta realizzato l'edificio e rendicontati tutti i costi sarà necessaria una perizia asseverata da parte di un professionista abilitato individuato da soggetto promotore al fine di stabilire la congruità dei costi rendicontati.

Nel caso in cui il costo convenzionale (ottenuto moltiplicando il costo convenzionale unitario a mq per la superficie utile riconoscibile) risultasse inferiore o uguale al valore rendicontato e asseverato, il contributo verrà concesso sull'intero valore convenzionale. Nel caso in cui il valore convenzionale risultasse superiore al valore rendicontato il contributo verrà riconosciuto sul valore reale rendicontato.

I punti seguenti descrivono la metodologia di rendicontazione dei costi di costruzione tipicamente assunti sia nel caso in cui vi sia la necessità di quantificare mezzi e risorse proprie suscettibili di utilizzo congiunto in più di un progetto, e come tali di difficile netta imputazione, sia nel caso di fornitura di lavorazioni, materiali, ecc. da parte di fornitori terzi che nel caso di subappalto parziale o totale dei lavori, o nel caso di acquisto senza opere..

I pagamenti effettuati dovranno essere comprovati da fatture ovvero da altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente a giustificazione di spese effettivamente sostenute. Le fatture dovranno riportare chiaramente l'indicazione dell'afferenza delle spese al progetto di cantiere in analisi seguito dalla normale causale.

I titoli di spesa dovranno essere intestati al beneficiario e regolarmente quietanzati.

Il beneficiario deve utilizzare un sistema contabile specifico (sistema di contabilità separata) relativo al progetto, nonché un'adeguata codificazione contabile che consenta di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e schematici di tutte le transazioni, in modo da facilitare la verifica delle spese da parte delle autorità di controllo.

Tutti i costi andranno indicati al netto dell'IVA.

2. Personale di cantiere

Nel caso in cui il soggetto beneficiario utilizzi personale interno, ai fini di una corretta valorizzazione di tali costi imputabili ad un cantiere specifico, andrà gestita una «anagrafica del personale» che evidenzierà per ogni lavoratore:

- nome e cognome;
- qualifica all'interno dell'azienda;
- compito attribuito nel progetto/cantiere;
- data di assunzione;
- data di licenziamento;
- il costo orario di ogni lavoratore comprensivo di tutti gli oneri;
- il livello di inquadramento a cui si riferisce il costo orario;
- monte ore impiegate nel progetto (da calcolarsi in totale o per ogni mese di lavoro);
- il costo totale imputabile al cantiere.

Tab. esemplificativa

Nominativo	Qualifica	Mesi impiegati nel progetto	Tot. ore impiegate nel progetto	Costo orario lordo	Costo totale imputabile al cantiere
------------	-----------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------------------------------

Risultato: moltiplicando il tot. monte ore di ogni lavoratore impegnato nel cantiere, con il costo orario lordo di ciascuno, si rileva il costo totale del personale imputabile all'edificio in analisi.

3. Attrezzature di cantiere

Nel caso in cui il soggetto beneficiario utilizzi attrezzature, al fine della quantificazione del relativo costo e della sua precisa imputazione tra i costi di cantiere, bisognerà innanzitutto distinguere tra:

a) beni che vengono acquisiti specificatamente per il cantiere in analisi e che si esauriranno al suo interno senza poter essere nuovamente riutilizzati e per i quali verrà imputato al cantiere il costo totale di acquisto;

b) beni durevoli oltre la durata del cantiere (già posseduti oppure acquisiti *ex novo*), nonché quelli suscettibili di riutilizzo per altri cantieri contemporaneamente, per i quali andrà calcolato il costo di utilizzo imputabile al cantiere.

Per il caso a) per ogni tipo di attrezzatura si dovrà indicare:

- la descrizione;
- il tipo di impiego;
- la categoria di appartenenza;
- unità di misura;
- il fornitore di riferimento;
- la data ed il numero del documento fiscale;
- il prezzo unitario (IVA esclusa)/costo storico imputabile al cantiere.

Per il caso b) per ogni tipo di attrezzatura al fine di identificarne la quota d'uso, si dovranno indicare in aggiunta alle informazioni su indicate anche:

- la quota annua di ammortamento del bene;
- i mesi/ore di utilizzo nel progetto;
- la quota d'uso (valore) imputabile al cantiere.

Tab. esemplificativa

Tipologia attrezzature	Anno di acquisto	Costo storico	Quota annua ammortizzata	Mesi di utilizzo nel cantiere	Quota d'uso nel cantiere
------------------------	------------------	---------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------

Risultato: nel caso a) il costo storico del bene verrà completamente ammortizzato e coinciderà con la quota d'uso nel cantiere. Nel caso b) beni suscettibili di riutilizzo, attraverso la quota annua di ammortamento del bene ed i mesi di utilizzo nel cantiere si potrà ottenere in proporzione la quota d'uso imputabile al cantiere.

4. Mezzi d'opera di cantiere

I mezzi d'opera acquisiti dalle imprese per loro natura sono beni spesso assunti a noleggio e comunque impiegati durevolmente in molteplici cantieri. Al fine di definire il costo da «caricare» su ogni mezzo impiegato specificatamente in un cantiere, risulta necessario per ognuno di essi definire una scheda in cui dovranno essere indicati:

- descrizione mezzo;
- categoria di appartenenza (autocarri, escavatrici, macchine generatrici ...);
- abilitazione alla circolazione su strada;
- tipo di impiego nel cantiere;
- data/periodo d'impiego nel cantiere.

In particolare per quanto concerne la valorizzazione dei costi da imputare, essi andranno associati ai mezzi in base alla tipologia, e alla data a partire dalla quale dovranno essere applicati, tenuto conto di 3 distinte tipologie di costo selezionato in base al tipo di mezzo:

a) il costo giornaliero del nolo a freddo o Costo fisso giornaliero indica il costo che il mezzo genera per ogni giorno di permanenza in cantiere, indipendentemente dal fatto che lavori o meno;

b) il costo orario indica il costo che generalmente il mezzo genera per ogni ora di lavoro effettivamente svolto in cantiere;

c) il costo chilometrico indica il costo che verrà generato per ogni chilometro percorso dal mezzo. Questo tipo di costo

può essere applicato soltanto a quei mezzi che possono lavorare caricando un costo chilometrico (autocarri, autovetture ecc.).

Tab. esemplificativa

Tipologia mezzo	Data intervento nel cantiere	Costo unitario: a) di nolo b) orario c) Kilometrico	Tempo utilizzo: a) n. giorni b) n. ore c) n. km	Quota d'uso nel cantiere
-----------------	------------------------------	--	--	--------------------------

Risultato: Attraverso la modalità su descritta si potrà imputare il costo per l'uso di mezzi d'opera all'interno di un cantiere specifico, tenendo conto della tipologia di costo che più si adatta al tipo di mezzo.

5. Materiale di cantiere

A differenza delle strumentazioni, macchinari ed attrezzature, per le quali è importante definirne il «tipo d'impiego», per i materiali (es.: calcestruzzo, conglomerato bituminoso, ecc.) acquistati dalle imprese beneficiarie, non si parlerà di tipo d'impiego ma di «utilizzo immediato» nel cantiere.

Per la definizione del costo, sarà necessario ottenere le seguenti informazioni:

- descrizione;
- categoria;
- fornitore di riferimento;
- data e numero del documento fiscale;
- unità di misura;
- prezzo unitario;
- quantità impiegate;
- quota imputata al cantiere.

Tab. esemplificativa

Descrizione materiale	Data e numero del documento fiscale	Costo unitario: (al kg/mc, etc. ...)	Quantità impiegate (kg/mc, etc. ...)	Quota imputata al cantiere
-----------------------	-------------------------------------	---	---	----------------------------

Risultato: al fine di definire il costo per l'acquisto di materiali imputabile al cantiere in analisi, verrà imputato il costo di acquisto dei materiali di volta in volta acquistati e immediatamente impiegati nella realizzazione dell'organismo edilizio.

Nel caso di utilizzo di materiale già stoccato in magazzino (quindi precedentemente acquistato rispetto alla data di avvio dei lavori di costruzione) può tornare utile calcolare il costo medio di materiale per classi omogenee, al netto di IVA, che risulta dalle registrazioni dei movimenti di entrata, relativi al materiale stesso, moltiplicato le quantità impiegate nel cantiere.

6. Forniture di terzi e sub-appalti

Alla voce «forniture di terzi» si annovera tipicamente la fattispecie del soggetto beneficiario che commissiona a terzi l'esecuzione totale o parziale dell'opera; tuttavia anche nella fattispecie del beneficiario impresa di costruzioni si possono verificare casistiche di forniture di terzi e di sub-appalti in cui vengono totalmente o parzialmente richieste lavorazioni ed opere all'esterno.

A titolo esemplificativo si elencano le tre principali fattispecie:

- il beneficiario-committente (non impresa edile) che commissiona interamente la realizzazione dell'opera ad una impresa costruttrice, da cui otterrà un'opera chiavi in mano;
- il beneficiario-committente (non impresa edile) che parcelizza la commissione dell'opera a più fornitori selezionati (es. opere murarie, impiantistica generale, allacciamenti, etc.);
- il beneficiario-attuatore (impresa edile) che realizza l'opera parzialmente in economia e sub-appalta alcune lavorazioni a terzi fornitori.

In tutti e tre i casi succitati, i costi che verranno sostenuti saranno rappresentati:

- dal ricevimento di documenti fiscali certi proveniente da fornitori selezionati;
- dalla diretta imputabilità dell'opera commissionata al progetto specifico;
- completa rendicontabilità del costo delle fatture ricevute per il progetto specifico.

Tab. esemplificativa

Descrizione fornitura	Fornitore	N. e data fattura	Unità di misura	Costo/unità	Costo tot. imputabile al progetto
-----------------------	-----------	-------------------	-----------------	-------------	-----------------------------------

7. Terreni e Immobili

Nel caso in cui il soggetto beneficiario proceda all'acquisto del terreno su cui verrà costruita l'opera, oppure acquisti il bene immobile oggetto di recupero, oppure ancora nel caso di solo acquisto di immobile senza opere edilizie aggiuntive, il costo da imputare al progetto e quindi da rendicontare corrisponde al costo di acquisto.

Nel caso di specie alcuni oneri potranno concorrere a formare il valore originario, e pertanto potranno essere capitalizzati, sempre comunque nel rispetto dei principi contabili comunemente accettati; a titolo esemplificativo:

- spese notarili;
- tasse per la registrazione dell'atto;
- costi di urbanizzazione primaria e secondaria poste dalla legge obbligatoriamente a carico del proprietario;
- compensi di mediazione.

Tab. esemplificativa

Descrizione	Fornitore	N. e data fattura	Unità di misura	Costo/unità	Costo tot. imputabile al progetto
-------------	-----------	-------------------	-----------------	-------------	-----------------------------------

8. Progettazione e studi

Alla voce di spesa «progettazione e studi» vengono ricondotte a titolo esemplificativo le seguenti spese: studi di fattibilità, perizie, indagini geognostiche, valutazioni impatto ambientale, progettazione, direzione lavori, collaudi di legge, etc.

Nei casi succitati, le spese essendo per loro natura pertinenti ad un progetto/cantiere specificamente individuato, vengono attribuite al cantiere interamente per il costo sostenuto.

Al fine di imputare al cantiere il costo per progettazioni e studi, sarà utile registrare il costo imponibile, il fornitore, il dettaglio dei lavori svolti (es. costo/ore/uomo) e gli estremi dei documenti fiscali.

Tab. esemplificativa

Descrizione prestazione	Fornitore	N. e data fattura	Unità di misura	Costo/unità	Costo tot. imputabile al progetto
-------------------------	-----------	-------------------	-----------------	-------------	-----------------------------------

9. Spese generali

Le suddette spese fanno parte della contabilità di cantiere nella misura in cui siano sostenute effettivamente e in relazione diretta al progetto. Talvolta essendo difficoltoso rilevarle, si utilizza il criterio (ad es. nel caso dei costi assicurativi) della percentuale media d'imputazione (imputazione forfettaria).

Nel caso specifico le spese generali possono consistere in:

- consumi energetici, carburanti, etc.;
- costi assicurativi;
- spese amministrative;
- costi telefonici, postali e di missione;
- altro.

In particolare, le spese energetiche e telefoniche sono imputabili al cantiere purché le linee siano dedicate al progetto.

Le spese postali sono imputabili al cantiere solo se la ricevuta attestante la spesa è accompagnata dall'indicazione con precisione di quale spedizione trattasi e della mailing-list dei destinatari.

Le spese di missione e trasferta del personale dipendente sono ammesse solo se documentate. La assoluta necessità e la connessione al progetto di ciascuna trasferta dovrà essere dimostrata in sede di rendicontazione. Il beneficiario dovrà tenere un apposito giornale viaggi, con l'indicazione dei tragitti e dei motivi delle trasferte.

In ogni caso le predette voci di spesa dovranno essere imputate tenendo conto dei principi contabili comunemente accettati.

Tab. esemplificativa

Descrizione	Fornitore	% d'imputazione quota forfait tariffa gg.	Costo unitario valore di riferimento	Costo tot. imputabile al progetto
-------------	-----------	---	--------------------------------------	-----------------------------------

10. IVA

Nelle pagine precedenti, illustrando la registrazione dei costi, si è sempre parlato di «imponibile» in quanto un discorso a sé va fatto sull'IVA.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa agli acquisti effettuati può costituire una spesa rendicontabile nel progetto ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale per la quota di costo effettivamente imputabile e rendicontabile per il cantiere, e solo nel caso in cui non sia recuperabile dal soggetto beneficiario.

L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, anche con sistemi forfetari, non può essere considerata spesa ammissibile.

Quindi, nel caso l'IVA non sia recuperabile dal beneficiario, andrà opportunamente quantificata e aggiunta al costo complessivo di costruzione dell'edificio.

11. Oneri finanziari

Gli oneri finanziari sostenuti dalla beneficiaria per l'acquisto/costruzione dei beni materiali potranno essere capitalizzati, nel rispetto dei principi contabili comunemente accettati.

In ogni caso i predetti oneri, dovranno rispettare determinate condizioni:

- direttamente imputabili ai beni costruiti;
- maturati durante il «periodo di costruzione»;
- realmente utilizzati per l'acquisto/costruzione dei beni;
- misurabili in modo attendibile.

Allegato sub 2 alla convenzione

OBBLIGHI DI COMPENSAZIONE DEL SERVIZIO DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE (SIEG)

INDICE

1. Il principio
2. Base dati, definizioni
3. Dati generali a supporto dei meccanismi di ricalcolo
4. Il principio della compensazione, interpretazione, definizione di Ricavi, Costi e Utile ragionevole
5. Ricavi, Costi e Utile reale conseguito dalla beneficiaria
6. Il Bilancio di compensazione
7. Le modalità di riconduzione ai valori parametrici
8. Analisi di compensazione cumulata
9. Implementazione software, il rapporto Beneficiario - Regione Lombardia, Sovracompensazione

1. Il principio

Il principio base della compensazione è così delineato:

- La compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire i costi determinati dall'adempimento degli obblighi dei servizi di interesse economico generale (SIEG), tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi. La compensazione può comprendere interamente o in parte aumenti di produttività realizzati dalle imprese in questione durante un periodo determinato e limitato senza modificare il livello qualitativo dei servizi fissati dalla Regione Lombardia. L'importo della compensazione comprende tutti i vantaggi concessi dalla Regione Lombardia mediante risorse regionali. I parametri per il calcolo e la concessione delle compensazioni devono essere trasparenti.

- I costi da prendere in considerazione sono tutti i costi connessi al funzionamento del SIEG. I costi imputati al SIEG possono coprire tutti i costi variabili connessi alla fornitura del SIEG stesso, un contributo adeguato ai costi fissi ed una remunerazione adeguata dei capitali propri nella misura in cui essi sono destinati al SIEG. I costi relativi ad eventuali attività diverse dal SIEG devono coprire tutti i costi variabili, un contributo adeguato ai costi fissi e una remunerazione adeguata dei capitali propri. Tali costi non possono in alcun caso essere imputati al SIEG. Il calcolo dei costi deve essere effettuato conformemente a principi contabili accettati.

- Le entrate da prendere in considerazione devono comprendere almeno tutte le entrate percepite grazie al SIEG. Se l'impresa in questione dispone di diritti esclusivi o speciali legati a un altro SIEG che produce utili superiori all'utile ragionevole o se beneficia di altri vantaggi concessi dalla Regione

Lombardia, essi devono essere presi in considerazione, indipendentemente dalla loro qualificazione, e vanno aggiunti alle sue entrate. La Regione Lombardia può altresì decidere che gli utili percepiti da altre attività diverse da quelle del SIEG debbano essere destinati interamente o in parte al finanziamento del SIEG.

- Per utile ragionevole si intende un tasso di remunerazione del capitale che tenga conto del rischio o dell'assenza di rischio per l'impresa grazie all'intervento della Regione Lombardia in particolare se quest'ultimo concede diritti esclusivi o speciali. Di norma questo tasso non deve superare il tasso medio rilevato nel settore interessato nel corso degli ultimi anni. Nei settori nei quali non esiste un'impresa comparabile all'impresa incaricata del SIEG il raffronto può essere effettuato con imprese situate in altri Stati membri UE o se necessario con imprese di altri settori.

Il principio della compensazione mira, quindi, a creare un nesso tra l'erogazione di sovvenzioni pubbliche, in favore di determinate imprese e l'attribuzione alle stesse di obblighi di servizio pubblico. Pertanto al verificarsi della compensazione, ossia quando l'entità della sovvenzione erogata compensa i maggiori costi o i minori introiti, originati dall'adempimento, di tali obblighi di servizio pubblico, l'intervento regionale non potrà essere ritenuto aiuto di Stato.

2. Base dati, definizioni

La costruzione del modello di monitoraggio compensazione impone la necessità di definire i parametri di riferimento, che sono i seguenti:

Ricavi

VALORI REALI

Ricavi reali connessi al SIEG

Le entrate consistono in tutte le entrate percepite dal beneficiario nell'ambito del SIEG, che nel caso di specie consistono nei canoni locativi che comprendono anche servizi aggiuntivi, entro i limiti di corrispettivo fissati dal «Bando», in favore di studenti rispondenti alle caratteristiche definite dalla Regione Lombardia.

Altri ricavi reali percepiti grazie al SIEG

Qualora la beneficiaria percepisca introiti derivanti da attività non inerenti al SIEG, ma grazie allo sfruttamento dei beni realizzati grazie al SIEG (ad esempio locazione temporanea o permanente di spazi ad uso installazione antenne di telecomunicazione, servizi di fonia e dati), tali entrate dovranno essere imputate al SIEG.

VALORI PARAMETRICI

Ricavi parametrici del SIEG - Tasso remunerazione investimento

Il tasso di remunerazione dell'investimento è il parametro mediante il quale viene determinata la remunerazione media locativa di unità immobiliari ubicate nel territorio di riferimento e aventi la medesima destinazione d'uso. Tale parametro può variare di anno in anno sulla base di fonti statistiche autorevoli individuate dalla Regione Lombardia.

Costi

I costi sono rappresentati dai costi di gestione tipici di una attività di locazione di beni propri e concessione di servizi, riservandosi la Regione Lombardia di variare la tipologia di voci nel tempo, anche ampliandole, in dipendenza dell'evoluzione del mercato e della normativa.

Oneri per servizi alle persone, Utility e Altri servizi

VALORI REALI

Trattasi degli oneri inerenti l'erogazione di servizi alle persone (pulizie, vigilanza, smaltimento rifiuti, lavanderia, etc.) e «utility» (energia, acqua, gas). In tale categoria sono ricomprese anche le spese amministrative connesse e dipendenti dalla tipologia di attività esercitata, in particolare e a titolo esemplificativo, costi di amministrazione unità immobiliare, riscossione canoni di locazione, gestione del credito e della riscossione, etc.

VALORI PARAMETRICI

Posta la definizione sopra delineata, la Regione Lombardia, di anno in anno fisserà il parametro variabile, desunto da valori medi di mercato, che consentirà di stabilire il costo medio degli oneri in oggetto, sulla base di un parametro costo/mq anno.

Servizi allo spazio**VALORI REALI**

Trattasi degli oneri inerenti progettazione e space planning, fornitura di arredi e complementi di arredo per gli spazi locativi, fornitura di arredi e complementi di arredo relativi agli spazi comuni.

VALORI PARAMETRICI

Posta la definizione sopra delineata, la Regione Lombardia, di anno in anno fisserà il parametro variabile, desunto da valori medi di mercato, che consentirà di stabilire il costo medio degli oneri in oggetto.

Manutenzione straordinaria**VALORI REALI**

Ammontare dell'ammortamento delle manutenzioni straordinarie, contabilizzate conformemente a principi contabili accettati.

VALORI PARAMETRICI

In considerazione della destinazione locativa, la proprietà è tenuta alla manutenzione dello stabile in via straordinaria.

Al fine di consentire una ragionevole determinazione dell'entità delle manutenzioni straordinarie all'inizio di ogni decennio dal completamento dell'opera, il soggetto gestore dovrà fornire alla Regione Lombardia, nei termini da quest'ultima fissati, idonea certificazione sottoscritta da tecnico abilitato del preventivo di spesa inerente le opere che comportano un aumento significativo e tangibile della produttività o della vita utile residua del complesso immobiliare, indicandone anche l'utilità in termini durevoli. Il predetto dato non potrà essere inferiore ai dati desunti dalla Regione Lombardia avvalendosi delle fonti statistiche di riferimento.

Servizi all'edificio**VALORI REALI**

È l'ammontare del costo della manutenzione ordinaria inerente impianti generici (impianto elettrico, impianto idrico, manutenzione edile, etc.) e speciali (impianto antincendio, fonìa e dati, impianto antintrusione, etc.).

VALORI PARAMETRICI

Al fine di consentire una ragionevole determinazione dell'entità delle manutenzioni ordinarie, all'inizio di ogni anno la beneficiaria dovrà richiedere idonea certificazione sottoscritta da tecnico abilitato, che dovrà rimanere agli atti, del preventivo di spesa per l'anno in corso. Il soggetto incaricato a norma della proposizione precedente stimerà l'onere medio dei servizi all'edificio suddivisi per tipologia. Il predetto dato non potrà essere inferiore ai dati desunti dalla Regione Lombardia avvalendosi delle fonti statistiche di riferimento.

Oneri tributari

Per oneri tributari vengono intesi, tutti gli oneri dovuti all'erario e/o enti comunali, con l'esclusione dell'imposte sul reddito.

Per detta voce il valore reale è riconosciuto anche ai fini parametrici.

Ammortamenti immobili

L'ammontare degli ammortamenti verrà desunta dalla Regione Lombardia, sulla base dell'investimento riconosciuto convenzionalmente, secondo criteri conformi a principi contabili accettati.

Oneri finanziari

Ammontare degli oneri finanziari realmente sostenuti.

Gli oneri finanziari potranno essere oggetto di ricalcolo in base alla percentuale di ricorso al sistema bancario e tenuto conto del limite massimo di ricorso al credito in presenza di contributo.

Le voci di spesa sopra delineate rappresentano delle voci «tipo», e come tali ritenute tipiche per un'impresa operante in un settore analogo al SIEG in oggetto.

Rimane nella facoltà della Regione Lombardia, ampliare le voci, modificarne la composizione o mutarne i contenuti, tutto questo coerentemente con gli scopi dell'iniziativa, nel rispetto degli orientamenti comunitari dominanti e considerate realtà comparabili all'impresa incaricata del SIEG.

In tema di analisi e comparabilità con altre imprese si precisa che il raffronto potrà essere effettuato con imprese situa-

te in altri Stati membri UE o se necessario con imprese di altri settori.

Alla determinazione dei valori parametrici provvederà l'Osservatorio Regionale per la condizione abitativa, attraverso il reperimento dei dati da fonti statistiche di riferimento anche avvalendosi di consulenze esterne.

3. Dati generali a supporto dei meccanismi di ricalcolo**Investimento convenzionale e Contributo spettante**

I dati richiesti per la determinazione della base dati idonea a consentire la determinazione dell'investimento convenzionale e il contributo spettante sono:

- Sc** Superficie complessiva realizzata convenzionale
- Cr** Costo complessivo reale dell'investimento
- Fmq** Fascia di contributo riconosciuto al mq
- Cmq** Contributo al mq. riconosciuto
- Ir** Investimento riconosciuto
- U** Numero unità abitative realizzate
- Cs%** Contributo spettante in termini percentuali
- Cs** Contributo spettante

Definizioni

- Sc** La superficie convenzionale è la superficie utile riconoscibile (S.u.r) ritenuta adeguata, in termini prestazionali ad ospitare un determinato numero di persone. Le superfici sono fissate dal Bando di riferimento
- Cr** Costo complessivo reale dell'investimento, risultante dalla rendicontazione di cui all'allegato «A» della convenzione
- Fmq** La fascia di contributo spettante sono per ogni mq realizzato, corrisponde ai costi convenzionali unitari euro/mq. fissati dal Bando di riferimento
- Cmq** posto $T = Cr / Sc$, dove se $T < Fmq$ allora $Cmq = T$, se invece $T > Fmq$ allora $Cmq = Fmq$
- Ir** $Ir = Sc * Cmq$
- U** Numero unità abitative realizzate, sulla superficie convenzionale riconosciuta, e destinata all'assolvimento di obblighi di servizio pubblico
- Cs** $Cs = Ir * 30\%$

Percentuale occupazione immobile

Gli immobili realizzati e destinati all'assolvimento di obblighi di servizio pubblico, sulla base delle analisi statiche di settore, si ritengono ragionevolmente locati, su base annua per l'O% (percentuale di occupazione immobili). In altri termini si ritiene che la rotazione delle locazioni comporta mediamente uno «sfitto» di circa il 100% - O% su base annua.

Il presente parametro deve essere determinato nel seguente modo:

- U** Numero unità abitative realizzate
- GG** Giorni disponibili per la locazione, ottenuto sommando i giorni utili per la locazione di ogni singola unità abitativa.
È chiaro che il dato verosimilmente dovrebbe essere pari a $U * 365$.
- GGC** Giorni locati a canone convenzionale, ottenuto sommando i giorni di locazione a canone convenzionato di ogni singola unità abitativa. Il giorno utile di locazione a canone convenzionato è comprovato dal contratto di locazione conforme alle modalità di locazione agevolata previste dal progetto perseguito dalla Regione Lombardia.

Esempio

- U** = 20
- GG** = 7.300 (ipotesi unità tutte disponibili durante l'anno)
- GGC** = 6.500
- O%** = $(GGC / GG) * 100 = 89,04\%$

A tale riguardo si precisa che la presunzione di occupazione, in ragione del 100% - O% su base annua, trae la sua origine da autorevoli fonti statistiche individuate dalla Regione Lombardia, e che il dato così determinato viene applicato per tutti gli interventi indipendentemente dalla loro ubicazione, ritenendo che le particolari e vantaggiose condizioni locative praticate rendano gli immobili competitivi su tutto il territorio regionale indipendentemente dalla loro esatta ubicazione.

Percentuale ricorso al credito

Il ricordo al credito è facoltà del beneficiario. L'entità degli oneri finanziari sostenuti per la realizzazione dell'opera debbono essere però ricondotti all'investimento convenzionale.

Pertanto il beneficiario dovrà dichiarare una volta terminata la fase di realizzazione dell'opera l'entità del ricorso al credito. Qualora il ricorso al credito ecceda $Fin\% = 100\% - Cs\%$ dell'investimento convenzionale riconosciuto (Ir), ciò comporta la presunzione che una parte del finanziamento richiesto consente la copertura finanziaria di valori di costruzione non riconosciuti convenzionalmente, e pertanto gli oneri finanziari sostenuti dal beneficiario dovranno essere opportunamente decurtati.

Quindi,

F = Finanziamento reale

$FinR\% = \text{Limite \% ricorso al credito tenuto conto di Ir} = (Ir / Cr) * 100$

$Fin\% = FinR\% * 70\%$

Finu% = Ricorso al credito reale

Rca% = Ricorso al credito ammesso in % dato Finu%

Esempio

Cr = 1.200

F = 900

Ir = 1.000

$Finu\% = (900 / 1200) * 100 = 75$

$FinR\% = (1000 / 1200) * 100 = 83,3$

$Fin\% = 83,3 * 70\% = 58,31$

$Rca\% = FinR\% * (Finu\% / 100) = 75\% * 83,3 = 62,47$

Tasso inflazione

Il tasso di inflazione rientra nella categoria dei dati variabili, esso pertanto verrà aggiornato di anno in anno sulla base delle rilevazioni fornite dall'Istat avvalendosi dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

4. Il principio della compensazione, interpretazione, definizione di ricavi, costi e utile ragionevole

La Regione Lombardia, stabilite le imprese incaricate di prestazioni di servizi di interesse economico generale, concede la compensazione al fine di coprire i costi specifici di tali servizi.

La compensazione non deve tuttavia superare quanto necessario per il funzionamento del SIEG e non deve essere utilizzata per il finanziamento di attività che esulano dal servizio d'interesse economico generale.

Pertanto, diventa indispensabile la tenuta di una contabilità separata che permetta di identificare i costi imputabili al servizio d'interesse economico generale e che consenta di calcolare l'importo corretto della compensazione.

La compensazione, pertanto, non può eccedere la differenza tra i costi sostenuti dall'impresa per l'esercizio del servizio di interesse economico generale e le entrate provenienti da tale attività, tenuto conto del margine normalmente applicato dalle imprese operanti nel settore considerato.

Il margine può essere determinato in via presuntiva analizzando i margini applicati da imprese che svolgono attività comparabili e con livello di rischio comparabile. Il livello di rischio è limitato in ragione delle sovvenzioni e/o diritti esclusivi o speciali di cui l'impresa incaricata del servizio di interesse economico generale può beneficiare.

Nel caso di specie:

- i costi sostenuti per effetto degli obblighi imposti dal SIEG consistono in minori introiti rispetto ai normali canoni locativi di mercato, essendo le unità immobiliari destinate per un periodo di tempo, non inferiore a venticinque anni, alla locazione a canone stabilito dal Bando in favore di studenti;

- il margine ragionevole comparabile non è determinabile se non attraverso la stima/analisi di ricavi, costi e risultati di imprese comparabili con l'impresa incaricata del SIEG;

- la compensazione, pertanto, verte sulla determinazione del margine ragionevole di una impresa tipo, e sulla sua comparazione con i risultati realmente conseguiti dall'impresa incaricata del SIEG, ovviamente ricondotti a dei valori convenzionali se del caso.

5. Ricavi, Costi e Utile reale conseguito dalla beneficiaria

La beneficiaria dovrà fornire i dati richiesti dall'applicativo software all'uopo predisposto, e di cui alla successiva sezione 9, desumendo i dati dalla contabilità generale e/o analitica, dove i costi e i ricavi dovranno essere rilevati conformemente a principi contabili accettati.

Attività dell'impresa limitata al SIEG

Quando le attività dell'impresa beneficiaria si limitano esclusivamente al SIEG, tutti i suoi ricavi e costi possono essere presi in considerazione.

Attività dell'impresa estesa ad attività diverse dai servizi relativi al SIEG

Qualora l'impresa beneficiaria di compensazioni degli obblighi connessi al SIEG svolga anche attività diverse da quelle di SIEG, la sua contabilità dovrà evidenziare distintamente i costi e i ricavi derivanti dall'attività di SIEG e i costi e i ricavi derivanti dalle altre attività estranee al SIEG.

La contabilità interna, in quest'ultimo caso, deve fondarsi sull'applicazione coerente dei principi della contabilità analitica, che possono essere giustificati oggettivamente, in particolare per quanto riguarda la ripartizione dei costi fissi tra le attività di SIEG e le altre attività dell'impresa.

I costi relativi alle attività diverse dal servizio di interesse economico generale devono essere chiaramente identificati e non possono essere imputati, integralmente o in parte, ai costi del servizio pubblico. Inoltre, quando le stesse risorse (di personale, attrezzature, impianti...) sono utilizzate per i due tipi di attività, i loro costi devono essere ripartiti in funzione di criteri oggettivamente giustificati.

La verifica dei conti dell'impresa da parte di un revisore dei conti indipendente contribuisce a garantirne l'affidabilità.

Le entrate da prendere in considerazione sono tutte le entrate percepite grazie al servizio di interesse economico generale.

L'utile reale conseguito dalla beneficiaria è la risultante dalla differenza tra ricavi e costi relativi al SIEG.

L'impresa, beneficiaria, quindi, dovrà predisporre nella propria contabilità un idoneo centro di imputazione costi e ricavi relativi al SIEG, provvedendo ad inviare i dati relativi ai movimenti contabili del centro di imputazione ed il relativo prospetto costi/ricavi, conforme alle scritture contabili. I predetti dati saranno inviati all'amministrazione regionale mediante file dati in formato pdf o equivalente, da trasmettersi in via telematica, avvalendosi dell'applicativo software messo a disposizione dalla Regione Lombardia. Il termine per l'invio dei dati contabili coinciderà, con il termine per l'invio dei dati relativi al computo della compensazione.

6. Il Bilancio di compensazione

Il bilancio di compensazione contrappone ricavi e costi, al fine di determinare l'utile/perdita conseguito dall'impresa.

Il prospetto di calcolo si caratterizza per tre sezioni:

- **dati beneficiaria** relativa ai dati reali conseguiti dall'impresa beneficiaria

- **dati parametrici** relativa ai dati derivati dall'analisi statistica

- **dati ricalcolati** relativa al ricalcolo dei dati imputati dalla beneficiaria, tenuto conto delle modalità di riconduzione ai valori parametrici.

La beneficiaria dopo la registrazione utente, attraverso l'interfaccia Web di cui alla successiva sezione 9, dovrà fornire i dati necessari a configurare l'ambiente di calcolo in dipendenza dell'entità dell'intervento edificatorio realizzato.

In questa fase di avvio della procedura, dopo le informazioni anagrafiche, saranno richiesti i seguenti elementi informativi:

Sc Superficie complessiva realizzata convenzionale

Cr Costo complessivo reale dell'investimento

Fmq Fascia di contributo riconosciuto al mq.

Cmq Contributo al mq. riconosciuto

U Numero unità abitative realizzate

mediante i predetti dati verrà determinato il parametro **Ir** - Investimento riconosciuto ed il parametro **Cs** - Contributo spettante.

Terminata questa prima fase, la beneficiaria sempre avvalendosi del software di compilazione guidata, dovrà fornire periodicamente ad intervalli regolari, secondo le scadenze prefissate, i dati contabili necessari alla verifica della compensazione spettante.

I dati imputati dalla beneficiaria dovranno essere conformi e coerenti con i principi enunciati nella precedente sezione 5.

Oltre ai predetti dati, l'utente dovrà anche dichiarare l'entità dell'occupazione realizzata e l'entità del ricorso al credito durante l'esercizio.

Quindi dovranno essere valorizzate le seguenti variabili:

Ou% Occupazione unità abitative reale

Finu% Ricorso al credito

Terminato l'inserimento, la procedura fornirà la contrapposizione tra i dati inseriti dall'utente ed i dati parametrici ottenuti sulla base delle presunzioni statistiche.

La procedura prosegue per l'anno n con le seguenti attività di calcolo:

- rideterminazione dei dati inseriti dall'utente, nelle casistiche ove ciò risulti essere necessario;
- determinazione della compensazione spettante per il singolo esercizio;
- determinazione del bilancio cumulato, sommando: i dati inseriti dall'utente, i dati determinati in via parametrica e gli eventuali ricalcoli effettuati tra l'anno 1 e l'anno n rendendo i dati omogenei dal punto di vista temporale;
- determinazione della percentuale media di occupazione degli immobili tra l'anno 1 e l'anno n;
- determinazione della compensazione spettante tra l'anno 1 e l'anno n;
- stima degli anni che mediamente occorreranno per completare la compensazione, ossia tempo ancora necessario per completare il SIEG.

7. Le modalità di riconduzione ai valori parametrici

Terminato l'inserimento guidato, la procedura di calcolo effettuerà il confronto tra dati inseriti dall'utente, e i dati parametrici, tenendo conto anche di altre variabili quali:

- percentuale occupazione immobile (Ou%);
- percentuale ricorso al credito (Finu%).

Entrambe le variabili saranno rispettivamente contrapposte a O% e Fin%, al fine di determinare gli opportuni ricalcoli proporzionali.

La procedura, quindi recepisce i dati inseriti dall'utente o riconduce gli stessi a nuovi valori, tenuto conto delle seguenti condizioni:

- i dati parametrici, rappresentano un valore limite, oltre il quale i valori inseriti vengono ricondotti al valore parametrico;
- i fattori O% e Fin% rappresentano parametri di riferimento, al disotto o al superamento dei quali, vengono previste varie modalità di ricalcolo, come meglio specificato nel seguito della spiegazione.

Per quanto concerne quest'ultima casistica, si potranno verificare le seguenti situazioni:

- $Ou\% \geq O\%$, in questo caso la beneficiaria ha conseguito una occupazione reale superiore a quella attesa sulla base dei dati parametrici. Quindi i valori inseriti dalla beneficiaria non saranno oggetto di ricalcolo;
- $Ou\% < O\%$, in questo caso la beneficiaria ha conseguito una occupazione delle unità abitative inferiore ai dati parametrici, con la conseguenza che questa situazione viene ricondotta ad una presunta inefficienza nella conduzione delle unità abitative, ed in un mancato perseguimento dello scopo sociale che è fine ultimo dell'iniziativa promossa dalla Regione Lombardia. In tale situazione, quindi, i valori inseriti dall'utente verranno opportunamente ridotti proporzionalmente tenuto conto di O% e Ou%;
- $Finu\% < Fin\%$, la beneficiaria ha rispettato il parametro massimo di ricorso al credito e pertanto gli oneri finanziari imputati saranno per ammissibili tenuto però conto dell'investimento convenzionale;
- $Finu\% > Fin\%$, la beneficiaria ha ricorso al credito in misura superiore a quello consentito, quindi ha finanziato anche opere non riconducibili al valore della costruzione convenzionalmente riconosciuto. La percentuale Finu% ovviamente non tiene conto dei finanziamenti contratti per la opere non rientranti nel SIEG.

Quindi,

F = Finanziamento

$Finu\% = (F / Cr) * 100$

Of = Oneri finanziari reali sostenuti nell'esercizio di riferimento

Ofr = Oneri finanziari riconosciuti

Esempio numerico:

Cr = 1.200

F = 900

Ir = 1.000

Fin% = 58,3

Finu% = 75

FinR% = 83,3

Rca% = 62,47

Cs = 300

Of = 100

Se $Finu\% < Fin\%$ allora:

Ofr = Of * FinR%

Se $Finu\% > Fin\%$ allora:

Ofr = (Of * (Fin% / Finu%)) * FinR% = 65

8. Analisi di compensazione cumulata

La determinazione della compensazione (utilizzando dati tra loro temporalmente omogenei), sul singolo esercizio e la conseguente somma algebrica delle compensazioni, spettanti nei vari esercizi, però non elimina i possibili elementi distortivi.

Le finalità sociali dell'iniziativa, infatti, sono da analizzare e da valutare su un arco venticinquennale e pertanto la valutazione non si ferma al singolo periodo, ma progressivamente verifica se il cumulo aritmetico della compensazione spettante nei singoli periodi oggetto di analisi è coerente con quanto spetterebbe in termini di compensazione valutando la somma dei bilanci di compensazioni dall'anno 1 all'anno n, tenuto conto della procedura di ricalcolo basata su parametri correttivi medi, quindi Ou% medio e Finu% medio.

Pertanto al termine di ogni esercizio dovrà essere presa in considerazione la somma dei dati annuali, che verrà contrapposta alla somma dei dati parametrici annualmente determinati e se del caso ricalcolata secondo i criteri in precedenza fissati. L'entità della compensazione riconosciuta, quindi, sarà pari al risultato che scaturisce dalla compensazione cumulata, al fine di evitare possibile elementi distortivi.

9. Implementazione software, il rapporto Beneficiario - Regione Lombardia, Sovracompensazione

Implementazione software, Rapporto tra Beneficiario e Regione Lombardia

Il rapporto intercorrente tra Regione Lombardia e la Beneficiaria del contributo, sarà tenuto in via prevalente mediante l'ausilio del sito web www.politicheperlacasa.it, mediante il quale verranno rese disponibili on-line: le guide al contributo, la normativa di riferimento e la sua evoluzione, oltre al software su web per l'invio telematico dei dati informativi.

Mediante i predetti applicativi, quindi, si instaurerà lo scambio di informazioni tra Regione Lombardia e Beneficiario del contributo.

Infatti la tipologia di SIEG in oggetto non consente di conoscere anticipatamente e con precisione l'importo di ricavi, costi e ammontare della compensazione, pertanto la Regione Lombardia deve verificare alla fine di ogni anno l'adempimento degli obblighi connessi al SIEG, tenuto conto della durata temporale del vincolo imposto alla beneficiaria e coerentemente con gli scopi globali dell'iniziativa, compresa anche la fattibilità della compensazione nell'arco temporale interessato, e considerata anche l'eventuale concessione di proroghe degli obblighi connessi al SIEG.

Sovracompensazione

La verifica della fattibilità della compensazione nell'arco temporale per il quale incombono gli obblighi di SIEG, verte sulla verifica dell'assenza di sovracompensazioni, ossia sulla verifica che l'ammontare compensabile tra l'anno n, in cui si effettua il monitoraggio/verifica, e l'anno in cui terminano gli obblighi connessi al SIEG, non sia inferiore all'ammontare del contributo non ancora sostenuto.

Gli effetti della sovracompensazione, alla fine dell'arco temporale interessato dal SIEG, sono regolati dalla convenzione stipulata tra Regione Lombardia e Beneficiaria.

Rimane salva la possibilità per l'amministrazione Regionale di modificare il trattamento della sovracompensazione in dipendenza di nuovi orientamenti comunitari.

ALLEGATO A2)

Linee guida per la progettazione e requisiti prestazionali di controllo della qualità del manufatto edilizio

INDICE GENERALE

Classi di esigenze	Linee guida e soluzioni progettuali di riferimento
1. Comfort termico e igrotermico	1.1 Temperatura dell'aria nell'alloggio 1.2 Comfort termoigrometrico 1.3 Inerzia termica
2. Comfort acustico	2.1 Isolamento acustico di facciata 2.2 Isolamento acustico delle partizioni interne 2.3 Isolamento acustico da calpestio 2.4 Isolamento acustico dei sistemi tecnici
3. Comfort visivo	3.1 Illuminazione naturale e radiazione solare diretta nell'alloggio - Illuminazione artificiale delle parti comuni 3.2 Uniformità di illuminamento - Qualità della luce interna
4. Qualità dell'aria indoor	4.1 Ventilazione e ricambi d'aria nell'alloggio
5. Qualità d'uso	5.1 Manutenzione 5.2 Sicurezza dell'edificio - Safety e Security 5.3 Contenimento dei consumi 5.4 Flessibilità degli spazi interni e arredabilità degli alloggi

Premessa

Obiettivo del documento è definire standard prestazionali del manufatto edilizio a cui tendere in sede di progettazione, esecuzione e collaudo di ogni intervento che gode di una quota di cofinanziamento regionale nel settore dell'edilizia universitaria.

Gli standard prestazionali richiesti sono stati suddivisi in cinque ambiti prestazionali, e cioè:

- 1 Comfort termico e igrotermico;
- 2 Comfort acustico;
- 3 Comfort visivo;
- 4 Qualità dell'aria indoor;
- 5 Qualità d'uso.

Per soddisfare gli standard richiesti per ogni ambito prestazionale, sono state indicate le relative **Linee guida e soluzioni progettuali di riferimento**; in alcuni casi, sono indicate anche le «prestazioni attese», ovvero risultati di performance prestazionale misurabili anche strumentalmente.

Il progettista, il direttore dei lavori e, se del caso, il collaudatore, dovranno certificare per ogni intervento che gode del cofinanziamento regionale, il rispetto delle «Linee guida per la progettazione e requisiti prestazionali di controllo della qualità del manufatto edilizio negli interventi di edilizia universitaria».

Nel caso di interventi di recupero, il progettista, il direttore dei lavori e, se del caso, il collaudatore, dovrà dimostrare l'eventuale impossibilità oggettiva sia a ricorrere alle indicazioni delle *Linee Guida*, sia a garantire il raggiungimento delle prestazioni attese richieste e, conseguentemente, adottare e certificare soluzioni progettuali comunque tese ad un raggiungimento anche parziale degli standard ricompresi in ogni ambito prestazionale.

1 COMFORT TERMICO E IGROTERMICO**Principali riferimenti normativi:**

- legge del 9 gennaio 1991, n. 10 «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia» e relativi regolamenti attuativi;
- d.P.R. 412/93 «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 10/91»;
- d.P.R. n. 551/1999 «Regolamento recante modifiche al d.P.R. 412/1993, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia».
- legge regionale 20 aprile 1995, n. 26 «Nuove modalità di

calcolo delle volumetrie edilizie e dei rapporti di copertura limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo - acustica o di inerzia termica».

1.1 TEMPERATURA DELL'ARIA NELL'ALLOGGIO**Standard prestazionali:**

1. Mantenimento della temperatura dell'aria nei principali spazi abitativi nelle stagioni di esercizio degli impianti di riscaldamento entro i limiti di comfort (20 - 22 °C).

2. Mantenere condizioni di comfort termico negli ambienti interni nel periodo estivo, evitando il surriscaldamento dell'aria.

Linee guida e soluzioni progettuali di riferimento:

Dovranno essere adottate soluzioni tipologiche, costruttive ed impiantistiche che permettano di controllare efficacemente la temperatura dell'aria nei diversi ambienti, anche in considerazione dei fattori termici stagionali.

Nelle nuove costruzioni l'orientamento dell'edificio sarà, per quanto possibile, secondo l'asse eliometrico o, comunque, secondo i seguenti principi:

- Massima riduzione del soleggiamento estivo
- Utilizzo energetico del soleggiamento invernale

Adozione di soluzioni impiantistiche che permettano di mantenere la temperatura dell'aria entro i limiti di comfort nel periodo invernale in modo da evitare gli sprechi nei consumi energetici. Al riguardo si suggerisce l'impiego di valvole termostatiche. Inoltre, è da favorire il sistema di riscaldamento centralizzato con sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni singola unità immobiliare (vedi art. 7 d.P.R. 551/99).

Si ritengono soluzioni avanzate l'impiego di sistemi di controllo tramite sensori di temperatura integrati tipici delle applicazioni di domotica.

Per il periodo estivo, si consiglia di dotare gli spazi destinati ad uso residenziale di meccanismi adeguati alla regolazione dell'illuminazione solare esterna mediante sistemi regolabili o fissi e l'uso del verde.

1.2 COMFORT TERMOIGROMETRICO**Standard prestazionali:**

1. Controllo dell'umidità interna al fine di evitare fenomeni di condensa e muffe

2. Controllo della combinazione «Temperatura - Umidità - Ventilazione»

Linee guida e soluzioni progettuali di riferimento

Rispetto della condizione necessaria e sufficiente per evitare la condensazione interstiziale, garantire la corretta sequenza dei fattori di posizione degli strati, costante o decrescente nel verso del flusso del vapore, intendendo con fattore di posizione il prodotto tra il fattore di resistenza al vapore e la conduttività termica del materiale.

Dovrà essere garantita la massima traspirabilità degli elementi di chiusura dell'involucro edilizio:

- Verifica del comportamento termoigrometrico della parete in sede progettuale ed idonea eventuale messa in opera di barriera al vapore.
- Utilizzo di materiale garantiti da certificazione di prestazione in funzione dei parametri di trasmittanza termica, permeabilità relativa al vapore.
- Progettazione corretta dal punto di vista termoigrometrico mediante parete stratificata con probabilità di condensazione tanto più bassa quanto più vicina al caso ideale costituito da: uno strato conduttore impermeabile (barriera al vapore) posto sulla superficie interna, da eventuali strati intermedi conduttori permeabili e da uno strato adiabatico permeabile posto sulla superficie esterna (isolamento a cappotto e rivestimento a parete ventilata).

1.3 INERZIA TERMICA**Standard prestazionali:**

1. Miglioramento dei livelli di coibentazione termica e di inerzia termica degli edifici ai fini del risparmio energetico e del comfort ambientale interno.

2. Mantenere condizioni di comfort termico negli ambienti

interni nel periodo estivo, evitando il surriscaldamento dell'aria indoor.

Prestazione attesa

Presentazione di apposita relazione corredata da calcoli e grafici dimostrativi, come previsto all'articolo 2, comma 4, della l.r. 26/1995, a dimostrazione che il maggior spessore dei muri dell'edificio contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica.

In assenza di tale dimostrazione dovrà essere certificata dal progettista delle opere l'adozione di accorgimenti idonei a garantire livelli di efficienza di inerzia termica dell'edificio.

Linee guida e soluzioni progettuali di riferimento

Impiego di murature «pesanti» di involucro con elevata capacità termica e una bassa conduttività termica.

Prevedere idonei accorgimenti isolanti per una corretta coibentazione dell'involucro.

2 COMFORT ACUSTICO

Principali riferimenti normativi:

- legge 447 del 26 ottobre 1995 «Legge quadro sull'inquinamento acustico»
- d.p.c.m. 5 dicembre 1997 «Determinazione degli edifici acustici degli edifici» (G.U. 22 dicembre 1997 serie Generale n. 297)
- d.m. 6 agosto 1994 (G.U. del 24 agosto 1994 n. 197)
- legge regionale n. 13 del 10 agosto 2001 « Norme in materia di inquinamento acustico».
- Regolamenti edilizi comunali.

Prestazione attesa

Requisiti acustici passivi degli edifici residenziali:

- rumore diffuso tra locali: db 50
- rumore di facciata: db 40
- rumore da calpestio: db 63

Riferimento normativo: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, tabella B, Classificazione degli ambienti abitativi: categoria A

Premessa alle Linee guida

Si rimanda alla possibilità di adottare soluzioni differenti in base ai diversi elementi (pareti esterne, pareti interne, aperture, pavimenti e solai, coperture) e al tipo di intervento edilizio (nuova costruzione, recupero), pur sottolineando la necessità di riferirsi all'edificio come ad un sistema unitario, per il quale pianificare le varie fasi di intervento in un'ottica globale.

I requisiti acustici devono essere soddisfatti in riferimento a:

- uso di materiali isolanti (o materiali fonoisolanti) capaci di diminuire la trasmissione di energia sonora che li attraversa
- pareti esterne (pareti semplici, pareti con isolante, parete con controparete)
- partizioni interne al fine di ridurre:
 - il passaggio di rumori esterni dovuti a trasmissione laterale
 - la trasmissione di rumori interni dovuti principalmente a rumorosità di impianti, calpestio, rumori e suoni di vicinato (tv, radio, ecc).

Aperture: per aumentare la capacità della finestra di isolare acusticamente non è sufficiente aumentare la massa del vetro, ma si dovranno adottare soluzioni con doppia vetratura che garantiscono per l'altro l'esigenza di isolamento termico. Per questo, la scelta della vetratura va effettuata non disgiunta, ma insieme a quella del serramento sul quale verrà assemblata in modo da raggiungere una migliore ottimizzazione delle prestazioni dell'insieme-finestra.

2.1 ISOLAMENTO ACUSTICO DI FACCIATA

Standard prestazionale

Ridurre al minimo la trasmissione negli ambienti interni del rumore trasmesso in via aerea proveniente dall'ambiente esterno, anche evitando esposizioni eccessive a sorgenti rumorose derivanti dal contesto in cui è inserito l'intervento.

Linee guida e soluzioni progettuali di riferimento

Una volta verificata la localizzazione delle sorgenti di rumore presenti negli spazi esterni l'area di studio, le soluzioni

progettuali e tecnologiche attuabili possono essere le seguenti:

- rispetto all'orientamento e posizionamento dei corpi di fabbrica: occorre, nei limiti del possibile, situare l'edificio alla massima distanza dalla sorgente di rumore e sfruttare l'effetto schermante di ostacoli naturali o artificiali (rilievi del terreno, fasce di vegetazione, altri edifici, ecc.);
- in relazione alla distribuzione planivolumetrica degli ambienti interni: i locali che presentano i requisiti più stringenti di quiete (camere da letto) dovranno preferibilmente essere situati sul lato dell'edificio meno esposto al rumore esterno;
- utilizzare le aree perimetrali del sito come protezione dall'inquinamento; ad esempio, creando rimodellamenti morfologici del costruito, a ridosso delle aree critiche;
- schermare le sorgenti di rumore con fasce vegetali composte da specie arborea e arbustive che possano contribuire all'attenuazione del rumore (valutare la densità della chioma, i periodi di fogliatura e defogliazione, dimensioni e forma, accrescimento);
- utilizzare barriere artificiali, con analoghe funzioni di schermatura.

In sintesi, occorre valutare e conseguentemente adottare le soluzioni più idonee per:

• *posizionamento ed orientamento dell'edificio*

Occorre posizionare, se possibile, l'edificio alla massima distanza dalla fonte di rumore e sfruttare l'effetto schermante di ostacoli naturali ed artificiali (rilievi del terreno, fasce di vegetazione, altri edifici, etc.).

• *distribuzione degli ambienti interni*

I locali che necessitano di maggiore quiete (es. camera da letto) dovranno essere preferibilmente situati lungo il lato dell'edificio meno esposto al rumore esterno

• *elementi involucro esterno*

Dovranno essere utilizzati materiali con elevato potere fonoassorbente. Per le pareti opache si consiglia di utilizzare pareti doppie con spessore differente ed all'interno materiale naturale fonoassorbente. Per i serramenti, generalmente l'elemento acustico più debole dell'involucro, si consiglia l'adozione di doppi vetri.

2.2 ISOLAMENTO ACUSTICO DELLE PARTIZIONI INTERNE

Standard prestazionale

Minimizzare la trasmissione del rumore tra unità abitative adiacenti.

Linee guida e soluzioni progettuali di riferimento

Per quanto riguarda le soluzioni da adottare per evitare il diffondersi di rumore indoor, si suggerisce di valutare idonee soluzioni isolanti per:

1. *Distribuzione degli ambienti interni*

Una distribuzione ottimale degli ambienti interni minimizza la necessità di isolamento acustico delle partizioni interne. È preferibile, quando necessario, porre le aree critiche (vedi ad es. impianti di scarico, impianti ascensori) lungo le pareti di perimetro esterno.

2. *Partizioni interne*

Al fine di evitare la propagazione del rumore è necessario da un lato adottare soluzioni ad elevato potere fonoisolante (ad esempio, divisori monolitici di massa elevata, divisori multistrato con alternanza di strati massivi e di strati fonoassorbenti, divisori leggeri ad elevato fonoisolamento), dall'altro assemblare i divisori (verticali e orizzontali) in modo tale da ridurre al minimo gli effetti di ponte acustico e di trasmissione sonora laterale.

In generale, inoltre, occorre tenere presente che nelle strutture in cls i tramezzi di separazione possono coincidere con il modulo strutturale, riducendo la trasmissione del suono attraverso le connessioni strutturali, mentre nelle costruzioni a telaio, in acciaio e/o legno per travi e pilastri, è più facile che si verifichino propagazioni del rumore attraverso gli elementi di connessione.

2.3 ISOLAMENTO ACUSTICO DA CALPESTIO

Standard prestazionale

Ridurre al minimo la trasmissione del rumore da impatto proveniente da locali posti al di sopra dell'ambiente in esame

Linee guida e soluzioni progettuali di riferimento

Il rumore da impatto è principalmente generato da vibrazioni delle strutture orizzontali e verticali dell'edificio sollecitate da un urto o semplicemente dal calpestio dei passi ma anche da qualunque sorgente che agisca meccanicamente sul pavimento (ad esempio gli elettrodomestici) o sul tetto (pioggia, grandine, vento).

Al fine di ridurre tale rumore si possono adottare particolari accorgimenti nella progettazione e nella realizzazione dei solai e dei tetti:

- impiego di pavimenti galleggianti (superfici rigide calpestabili appoggiate su un materiale resiliente naturale posto sulla soletta) separati elasticamente lungo l'intero perimetro dalle pareti laterali di confine; utilizzo di pannelli di fibra di legno, sughero in lastra o granulare, terra cruda o altri materiali naturali, o piombo;

- adozione di connessioni flessibili e di strati resilienti per creare discontinuità strutturale ed impedire la propagazione del rumore lungo il suo percorso di trasmissione.

2.4 ISOLAMENTO ACUSTICO DEI SISTEMI TECNICI

Standard prestazionale

Ridurre al minimo l'impatto acustico dovuto al rumore dell'impianto di riscaldamento, o di altri dispositivi tecnologici presenti, nonché quello dovuto agli ascensori, impianti e scarichi idrosanitari.

Linee guida e soluzioni progettuali di riferimento

Gli impianti dell'alloggio, in generale, costituiscono fonte di rumore di tipo continuo e come tali dovrebbero essere collocati in modo opportuno rispetto alle unità abitative. Al fine di ridurre la propagazione del rumore, sia per via strutturale (vibrazioni) che per via aerea, gli impianti dovrebbero essere opportunamente isolati.

La rumorosità degli impianti idrosanitari può essere attenuata ricorrendo ad alcune precauzioni:

- collocare il vaso igienico vicino alla colonna di scarico
- adottare cassette di scarico «a due vie» (assolvendo così anche al risparmio idrico)
- interporre del materiale elastico tra lo scarico e le strutture murarie

Il rumore causato dall'ascensore può essere ridotto:

- installando le macchine su una base inerziale sospesa elasticamente fonoisolando adeguatamente il vano macchine impiegando componenti certificati di alta qualità.

3 COMFORT VISIVO

Principali riferimenti normativi:

- legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 «misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso».
- Regolamento di Igiene Tipo
- Regolamento edilizio comunale

3.1 ILLUMINAZIONE NATURALE E RADIAZIONE SOLARE DIRETTA NELL'ALLOGGIO ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE DELLE PARTI COMUNI

Standard prestazionali

1. Ottimizzazione dello sfruttamento della luce naturale ai fini del risparmio energetico e del comfort visivo, favorendo la penetrazione della radiazione solare diretta nel periodo invernale negli ambienti ad utilizzo diurno, evitando che possa diventare causa di surriscaldamento nel periodo estivo.

2. Garantire all'utenza una buona illuminazione artificiale negli ambienti interni comuni, in termini di qualità e quantità.

Prestazione attesa

Regolamentazione delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 27 marzo 2000, articolo 6.

Linee guida e soluzioni progettuali di riferimento

Al fine di ottenere una buona distribuzione dell'illuminazione artificiale nell'edificio e relativi livelli di illuminamento adeguati, è necessario scegliere e disporre le sorgenti luminose in modo corretto.

Gli impianti elettrici per illuminazione degli spazi comuni devono prevedere l'impiego di dispositivi di controllo/regolazione dei consumi (interruttori a tempo, sensori di illuminazione naturale, per esempio).

Per le aree esterne e/o comuni dell'edificio si suggeriscono le seguenti soluzioni:

- utilizzare dispositivi ad alta efficienza;
- utilizzare apparecchi illuminanti che non consentano la dispersione dei flussi luminosi verso l'alto;
- evitare la presenza di corpi illuminanti in spazi ove non è necessaria l'irradiazione luminosa e dimensionare l'intensità luminosa in ragione degli effettivi usi notturni degli spazi esterni;
- posizionare i corpi illuminanti in modo di orientare i flussi luminosi esclusivamente sugli oggetti che necessitano di essere illuminati;
- prevedere dispositivi automatici per la regolazione dell'accensione/spegnimento dei corpi illuminanti in relazione all'effettivo stato di illuminazione naturale.

3.2 UNIFORMITÀ DI ILLUMINAMENTO QUALITÀ DELLA LUCE INTERNA

Standard prestazionali

Garantire una buona distribuzione della luce naturale nei diversi ambienti dell'alloggio.

Linee guida e soluzioni progettuali di riferimento

Favorire, negli interventi di nuova costruzione, l'orientamento entro un settore di circa 45° dal sud geografico, l'orientamento delle superfici trasparenti dei locali principali quali soprattutto soggiorno e cucine.

- *Dimensionamento dell'ambiente*

Nel caso di illuminazione unilaterale affinché la zona più lontana risulti più luminosa è necessario rispettare alcune condizioni:

- la profondità dell'ambiente non deve essere molto maggiore della sua larghezza;
- la profondità dell'ambiente deve essere al massimo due volte maggiore dell'altezza dal pavimento al filo superiore della finestra;
- le superfici della zona più lontana devono essere chiare.

- *Forma e posizione delle finestre*

È importante la forma e la posizione della finestra, in particolare, il filo superiore della finestra deve essere il più alto possibile. Le finestre verticali rappresentano la soluzione migliore per garantire nello stesso tempo la quantità di luce naturale necessaria, la visione verso l'esterno e la penetrazione in profondità della luce.

- *Rispetto alla collocazione delle superfici vetrate.*

Le finestre dei principali spazi ad uso diurno devono essere collocate in modo da ricevere radiazione solare diretta anche nel periodo invernale con basse altezze solari. È preferibile l'orientazione Sud perché più facilmente schermabile nel periodo estivo in quanto semplici oggetti correttamente dimensionati permettono l'ingresso del sole nel periodo invernale lo schermano nel periodo estivo.

Le superfici vetrate devono essere disposte in modo da ridurre al minimo l'oscuramento dovuto ad edifici o altre ostruzioni esterne.

È da favorire anche l'uso del verde, soprattutto le piantumazioni ad alto - medio fusto a foglie caduche nel periodo invernale, può contribuire all'oscuramento di locali posti a piani non eccessivamente elevati, favorendo altresì il raffrescamento delle pareti.

4 QUALITÀ DELL'ARIA INDOOR

Principali riferimenti normativi:

- d.P.R. 246/93
- c.m. n. 57 del 22 giugno 1983
- legge 257/1992
- regolamento di Igiene Tipo

4.1 VENTILAZIONE E RICAMBI D'ARIA NELL'ALLOGGIO

Standard prestazionale

Garantire il ricambio d'aria all'interno dell'alloggio affinché sia garantito il mantenimento di adeguate condizioni igienico-olfattive.

Il benessere respiratorio deve essere inteso come controllo dei materiali inquinanti e dell'uso di accorgimenti costruttivi utili a migliorare la qualità degli ambienti.

Linee guida e soluzioni progettuali di riferimento

Garantire una qualità dell'aria interna accettabile attraverso l'aerazione naturale degli ambienti, che sfrutti le condizioni ambientali esterne e le caratteristiche distributive degli spazi, senza gravare sui consumi energetici per la climatizzazione e, quando non ottenibile eventualmente ricorrere all'utilizzo di sistemi di ventilazione meccanica. Al fine del mantenimento della qualità dell'aria accettabile all'interno dell'ambiente con minimo utilizzo delle risorse energetiche, alcune soluzioni efficaci possono essere:

- adozione di serramenti con ante a ribalta, soprattutto nelle cucine e nei bagni;

- adozione di serramenti con infissi a bassa permeabilità all'aria ma tali da garantire adeguati ricambi d'aria di infiltrazione per evitare problemi di condensa superficiale.

L'aria interna all'edificio deve assicurare l'igiene e la salute per gli occupanti mediante il controllo della concentrazione dei gas nocivi, dei metaboliti e delle sostanze volatili organiche.

A tal fine occorre prestare attenzione ai contenuti dei materiali utilizzati nella costruzione e negli arredi, accertandosi che le concentrazioni di inquinanti risultino inferiori ai limiti fissati dalle normative vigenti.

Prevedere una valida areazione delle porzioni interrato di edificio.

5 QUALITÀ D'USO

Principali riferimenti normativi:

- d.P.R. 554/99 - Piano di manutenzione -
- legge 13/89; d.m. 236/89; legge Regionale n. 6 del 20 febbraio 1989 - Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche
- legge 9 gennaio 1991 n. 10 «Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»; d.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. (1) Rettificato in base al contenuto dei seguenti decreti: d.m. 6 agosto 1994 (G.U.31 agosto 1994, n. 203), d.m. 6 agosto 1994 (G.U.24 agosto 1994, n. 197) e d.m. 16 maggio 1995 (G.U.24 maggio 1995, n. 119. - Risparmio energetico -
- legge 46/90 - Sicurezza degli impianti -
- d.P.R. 37/1998, d.m. 4 maggio 1998, d.m. 1 febbraio 1986. - Prevenzione incendi -
- legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche» - Risparmio idrico

5.1 MANUTENZIONE

Standard prestazionali

Favorire interventi manutentivi agevoli, economici e controllabili nel tempo.

Prestazione attesa

Dovrà essere garantita la massima ispezionabilità degli impianti, ed in particolare negli interventi di nuova costruzione, dovrà essere ricercata la massima ispezionabilità e flessibilità impiantistica, ricercando soluzioni tecnologiche in fase di progetto che prevedono la possibilità di realizzare intercapedini orizzontali o verticali accessibili.

Linee guida e soluzioni progettuali di riferimento

Ogni realizzazione dovrà essere dotata di un piano di manutenzione, allegato al progetto esecutivo, che consenta di programmare gli interventi e la loro incidenza sul costo globale dell'edificio, in conformità quanto previsto dal d.P.R. 554/99.

In particolare dovranno essere fornite indicazioni sia per gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle parti comuni dell'edificio, sia per quelli da realizzarsi, anche all'interno delle unità abitative, a carico del locatario.

A titolo esemplificativo, si elencano le principali aree di intervento manutentivo:

- manutenzione, riparazione e rinnovo degli impianti tecnologici, delle relative strutture e dei volumi tecnici;
- manutenzione degli elementi strutturali (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto);
- manutenzione e ripristino delle facciate, del manto di copertura e delle canalizzazioni;
- tinteggiatura delle pareti esterne dell'edificio e delle parti comuni;
- rifacimento e integrazione di muri divisorii;
- ripristino degli spazi residenziali comuni e delle finiture;
- riparazioni degli infissi, dei vetri, delle serrature degli accessi comuni;
- rinnovo delle attrezzature interne: apparecchi sanitari, arredi fissi.

La manutenzione dell'organismo edilizio dovrà essere progettata e legata all'interno del processo edilizio, tenendo conto delle scelte dei materiali, delle tecniche e soluzioni costruttive orientate alla esecuzione di operazioni manutentive agevoli, economiche e controllabili nel tempo.

5.2 SICUREZZA DELL'EDIFICIO - SAFETY E SECURITY

Standard prestazionale

Garantire misure di protezione e livelli di sicurezza complessiva al fine di evitare possibili rischi e/o eventi lesivi per l'individuo.

Linee guida e soluzioni progettuali di riferimento

Accorgimenti progettuali di carattere sia architettonico che tecnologico volti a garantire la safety dell'edificio.

Individuazione di tutti gli elementi che potrebbero essere causa oggettiva degli infortuni all'interno di un edificio con riferimento ai seguenti ambiti:

- Accorgimenti di carattere architettonico e tecnologico ai fini di diminuire le possibili cause di infortunistica domestica;
- Sicurezza degli impianti (elettrici, ascensori, impianti in genere).
- Prevenzione incendi.

In riferimento alla security dell'edificio, occorre ricercare adeguati accorgimenti progettuali atti a garantire condizioni di sicurezza per gli utenti degli alloggi.

5.3 CONTENIMENTO DEI CONSUMI

Standard prestazionali

Contenimento e controllo dei consumi dell'edificio e dei suoi alloggi al fine di garantire un'efficiente pianificazione di interventi migliorativi e la riduzione dei consumi stessi.

Prestazione attesa

- Installazione di contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa (Legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche»).
- Adozione di sistemi di riscaldamento centralizzato con contabilizzazione del calore negli interventi di nuova costruzione e negli interventi di recupero che prevedono il rifacimento dell'impianto di riscaldamento.

Linee guida e soluzioni progettuali di riferimento

L'edificio ed i relativi impianti devono essere concepiti e realizzati in modo che il consumo di energia durante l'utilizzazione dell'opera sia ottimizzato in relazione alle condizioni di benessere per gli occupanti e al risparmio energetico. A tal fine è necessario il controllo dell'irraggiamento solare e della ventilazione, nonché il rispetto delle indicazioni della l. 10/91 e relativi regolamenti attuativi nei riguardi delle dispersioni termiche.

Il fabbisogno energetico dovrà essere soddisfatto preferibilmente mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili ed alternative, salvo impedimenti tecnico - economici.

I fattori da tenere in considerazione per una corretta concezione energetica del sistema - edificio sono:

- condizioni climatiche locali
- caratteristiche geomorfologiche dell'area ed esposizione
- caratteristiche tipologiche ed insediative locali
- controllo della radiazione solare in regime estivo: riduzione del calore dovuto all'irraggiamento termico estivo in assenza di protezioni esterne; utilizzo degli apporti termici gratuiti in regime invernale utilizzo di sistemi solari quali pareti captatrici, serre, pannelli solari, ecc.

- sfruttamento della ventilazione naturale
- sistemi innovativi per lo sfruttamento dell'illuminazione naturale quali ad esempio diffusori, tubi solari, ecc.
- controllo del comportamento termico dei componenti opachi e trasparenti, con eliminazione di condensa interstiziale e superficiale
- efficienza dell'impiantistica, e riduzioni delle emissioni degli scarichi
- introduzione di sistemi di regolazione e controllo integrati degli impianti, in funzione dell'andamento climatico giornaliero e stagionale.
- la possibilità di monitorare i consumi di risorse (energia termica, elettrica e acqua) sia a livello dell'organismo edilizio sia delle singole unità immobiliari, può favorire la predisposizione di efficienti piani strategici di gestione dei consumi, consentendo di verificare regolarmente la presenza di situazioni critiche e quindi di determinare azioni di risanamento e di intervento.
- ove possibile, favorire il collegamento l'impiego di sistemi di acquisizione (risorse ed energia) e di tele-lettura centralizzati.

Energia termica

Al fine del risparmio energetico, inoltre, è preferibile l'adozione di sistemi centralizzati di riscaldamento con contabilizzatore di calore.

Negli impianti di riscaldamento centralizzati con radiatori, impiego di contatori di calore a livello dell'unità abitativa (il contatore di calore permette di rilevare il volume e il salto termico dell'acqua che circola nell'unità abitativa). Il sistema di contabilizzazione del calore è opportuno che possa essere integrato e idoneo a trasmettere i dati in maniera continuativa ad una centralina di acquisizione a livello dell'organismo abitativo anche al fine del rilevamento di eventuali manomissioni e/o riduzione/arresto della prestazione erogata in presenza di mancato pagamento dei consumi.

Acqua

Sono soluzioni idonee al risparmio idrico in ambito domestico:

- Impiego di contatori per l'acqua potabile a livello dell'unità abitativa; recupero e utilizzo delle acque meteoriche
- Adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua delle cassette di scarico, installazione di piatti doccia in luogo delle vasche da bagno e ricorso obbligatorio a erogatori riduttori di portata.

5.4 FLESSIBILITÀ DEGLI SPAZI INTERNI E ARREDABILITÀ DEGLI ALLOGGI

Standard prestazionali

Progettazione e realizzazione di spazi caratterizzati da un elevato grado di flessibilità interna tali da consentire l'adattabilità all'uso dell'alloggio anche in relazione al tipo d'utenza (studenti e lavoratori temporanei).

Prestazioni attese

• Ogni alloggio deve essere dotato di camera da letto per una o due persone, adeguatamente dimensionata; ogni singola camera deve poter disporre di spazio sufficiente ad ospitare il seguente «arredo minimo per singola persona», composto da:

- un letto singolo di dimensioni cm. 200 x cm. 90;
- un armadio: modulo cm. 120 x 60 x 60 (per persona);
- comodino - cassetiera di dimensioni minime cm. 45 x 45;
- scrivania di dimensioni 120 x 80, una sedia e possibilità di scaffalature a ripiani (dimensione minima cm. 80 x 25, 5 ripiani); in adiacenza alla scrivania deve essere previsto il collegamento a prese elettriche e di telecomunicazioni (internet).
- il bagno deve essere dotato di piatto doccia.

Linee guida e soluzioni progettuali di riferimento

L'organismo edilizio e le unità abitative dovranno nel loro insieme garantire i massimi livelli di accessibilità e fruibilità degli spazi. Idonee soluzioni dovranno essere adottate al fine di garantire l'accessibilità e la sicurezza dei percorsi degli spazi comuni e privati, nonché la presenza di adeguate soluzioni progettuali, costruttive ed impiantistiche, volte ad ottimizzare il livello di adattabilità degli spazi interni per garantirne buona flessibilità.

In funzione delle attività da svolgere e dal tipo di utenti,

si invita a tenere conto del requisito di arredabilità, ovvero dell'attitudine dello spazio abitativo a consentire il posizionamento degli elementi di arredo e/o delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle funzioni per cui è stato destinato.

Il requisito di fruibilità, inteso come insieme delle condizioni relative all'attitudine del sistema edilizio ad essere adeguatamente usato dagli utenti nello svolgimento delle proprie attività, dovrà consentire anche l'attitudine dello spazio a variazioni dell'assetto distributivo e d'uso (flessibilità ed integrabilità degli spazi a connettersi distribuitivamente e funzionalmente) pur mantenendosi riconoscibile nei propri caratteri tipologici ed estetici.

Le soluzioni progettuali da realizzarsi devono essere rivolte a consentire la riconfigurazione della distribuzione interna delle unità edilizie con demolizioni di limitata entità anche in funzione di altezze interpiano adeguate alle possibili future destinazioni. Gli interventi progettuali attuabili per massimizzare la flessibilità e l'adattabilità degli spazi a nuove destinazioni d'uso sono, principalmente, i seguenti:

- garantire la massima flessibilità delle partizioni interne, delle prese d'acqua e degli scarichi per i rifiuti liquidi;
- evitare frequenti differenze di livello dei medesimi solai;
- predisporre una maglia strutturale possibilmente in grado di garantire una adeguata flessibilità nella distribuzione degli spazi interni;
- verificare che campate irregolari dei pilastri o forme non usuali dei solai non limitino l'area utilizzabile del pavimento;
- uso di pareti attrezzate con prevalente utilizzo di tecnologie costruttive a secco piuttosto che a bagnato;
- garantire altezze interpiano favorevoli a un futuro inserimento di nuovi impianti tecnici o a possibili usi diversi dalla residenza;
- favorire soluzioni tecniche tali da consentire facili accorpamenti o nuove suddivisioni delle unità immobiliari;
- agevolare la predisposizione di impianti termici ed elettrici modulari e di sistemi di cablaggio
- Impianti per ricezione delle trasmissioni radiotelevisive: gli impianti di ricezione, che devono essere collettivi, devono essere posti sulla copertura dell'edificio, possibilmente sul versante opposto alla via pubblica.

(BUR20050120)

D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20938

Progetto di «Realizzazione e gestione, su superficie di proprietà dell'Università degli Studi di Pavia, di strutture per palestre, piscina coperta e mensa ed eventuali attività accessorie», ai sensi della l.r. 31/96 (Obiettivo gestionale 5.2.1.7. «Programmazione degli interventi per le sedi e le strutture delle università»

(2.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 «Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- 28 luglio 2000, n. 566 di costituzione del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 5 della sopracitata legge e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- 2 luglio 2001, n. 5325 con la quale, fra l'altro, è stato integrato il suddetto Nucleo;
- 31 ottobre 2001, n. 6670 con la quale è stato approvato il nuovo schema-tipo applicabile a tutte le tipologie di progetti infrastrutturali finanziabili ai sensi della suindicata l.r. n. 31/96 e sono stati individuati i relativi responsabili;
- 28 giugno 2002, n. 9258 con la quale, fra l'altro, è stato rinnovato l'incarico dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) vigente;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale (D.P.E.F.R.) per gli anni 2005-2007, ed in particolare il suo allegato B «Piano straordinario per lo sviluppo delle infrastrutture lombarde»;

Dato atto che con nota prot. E1.2004.0140399 del 3 novembre 2004 la Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro ha presentato, al fine di sottoporlo al Nucleo di Valutazione, il progetto «Realizzazione e gestione, su superficie di proprietà dell'Università degli Studi di Pavia, di strutture per palestre, piscina coperta e mensa ed eventuali attività accessorie»;

Visto il progetto costituito complessivamente da n. 17 allegati contrassegnati B);

Visto il verbale della seduta del Nucleo di Valutazione del 15 dicembre 2004 ove risulta che lo stesso ha espresso parere favorevole sul predetto progetto;

Vista la scheda prevista dall'art. 3, comma IV, l.r. 31/96, contrassegnata A) relativa al progetto «Realizzazione e gestione, su superficie di proprietà dell'Università degli Studi di Pavia, di strutture per palestre, piscina coperta e mensa ed eventuali attività accessorie», parte integrante del presente atto;

Atteso che:

- per la copertura finanziaria, riguardante la realizzazione del suindicato progetto infrastrutturale, si provvederà mediante impiego di quota parte dello stanziamento, pari rispettivamente a € 800.000,00 per il 2005, a € 1.600.000,00 per il 2006 ed a € 1.600.000,00 per il 2007 previsto nell'UPB 5.0.4.0.3.254 cap. 4787 «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale del "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007"»;
- agli oneri finanziari a carico della Regione Lombardia, conseguenti all'approvazione del precitato progetto infrastrutturale, si farà fronte con gli stanziamenti, previsti nel predetto bilancio regionale, che verranno iscritti in apposito capitolo con deliberazione di Giunta di variazione di bilancio, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l.r. 31/96;

Dato atto che i sopracitati documenti contrassegnati A) e B) vengono allegati al presente atto e costituiscono sue parti integranti;

Atteso che, secondo quanto stabilito dalla delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, nonché dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è fatto obbligo ai soggetti titolari di investimenti pubblici o comunque attuatori di interventi finanziati con risorse pubbliche, in particolare stazioni appaltanti e/o soggetti aggiudicatori di lavori pubblici ex lege n. 109/94, di provvedere alla codifica del progetto di investimento secondo la procedura di cui alla citata delibera 143/02 (Sistema per l'attribuzione del codice unico di progetto di investimento pubblico - CUP);

Atteso altresì che la registrazione al sistema CUP è obbligatoria dal 1° gennaio 2004 per gli investimenti pubblici di qualsiasi importo;

Dato atto che l'art. 3, comma 4, della l.r. 31/96 prevede l'approvazione dei progetti da parte della Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare competente per materia nella seduta del 15 febbraio 2005;

Verificata, da parte del Dirigente della Unità Organizzativa Bilancio, Ragioneria e Strumenti Finanziari Integrati, la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della legittimità;

Viste le ll.rr., con successive modificazioni ed integrazioni, del 23 luglio 1996, n. 16 e del 31 marzo 1978, n. 34;

Su proposta dell'assessore alle Risorse e Bilancio, Rapporti con il Consiglio regionale e Affari Istituzionali e dell'Assessore alla Formazione, Istruzione e Lavoro;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di approvare il progetto «Realizzazione e gestione, su superficie di proprietà dell'Università degli Studi di Pavia, di strutture per palestre, piscina coperta e mensa ed eventuali attività accessorie», ai sensi della l.r. 31/96 (obiettivo gestionale 5.2.1.7. «Programmazione degli interventi per le sedi e le strutture delle Università») con i relativi allegati contrassegnati A) e B) (*omissis*) (1) che costituiscono parte integrante;

2. per la copertura finanziaria, riguardante la realizzazione del suindicato progetto infrastrutturale, si provvederà mediante impiego di quota parte dello stanziamento, pari rispettivamente a € 800.000,00 per il 2005, a € 1.600.000,00 per il 2006 ed a € 1.600.000,00 per il 2007 previsto nell'UPB 5.0.4.0.3.254 cap. 4787 «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale del "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007"»;

3. agli oneri finanziari a carico della Regione Lombardia, conseguenti all'approvazione del precitato progetto infra-

strutturale, si farà fronte con gli stanziamenti, previsti nel predetto bilancio regionale, che verranno iscritti in apposito capitolo con deliberazione di Giunta di variazione di bilancio, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l.r. 31/96;

4. di condizionare l'erogazione delle risorse alla codifica del progetto, ai sensi della delibera CIPE 27 dicembre 2002 n. 143, da verificarsi da parte della Direzione Generale competente per l'attuazione del progetto;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la Direzione Generale Risorse e Bilancio - U.O. Strumenti finanziari integrati.

ALLEGATI

All. A) - Scheda prevista dall'art. 3, comma IV, l.r. 31/96;

All. B) - Progetto definitivo (composto da n. 17 allegati) (*omissis*).

All.	DESCRIZIONE	
B1	Studio di inquadramento territoriale ed ambientale	D01
B2	Studio di fattibilità	D02
B3	Relazione illustrativa	D03a
B4	Cronoprogramma delle fasi attuative	D03a 5
B5	Relazione tecnica	D03b
B6	Studio di prefattibilità ambientale	D03c
B7	Indagini geologiche	D03d
B8	Planimetria di inquadramento territoriale	Tav. 01
B9	Planivolumetrico	Tav. 02
B10	Planimetria quota +/- 0,00	Tav. 03
B11	Prospetti e sezioni	Tav. 04
B12	Prime indicazioni piano di sicurezza e coordinamento	D03f
B13	Calcolo sommario della spesa	D03g
B14	Bozza di convenzione	D04
B15	Piano economico finanziario della gestione	D05 a b c
B16	Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione	D06
B17	Capitolato prestazionale preliminare	D07

ALLEGATO A)

SCHEDA ART. 3, COMMA QUARTO, L.R. N. 31/96

Denominazione progetto: Realizzazione e gestione, su superficie di proprietà dell'Università degli Studi di Pavia, di strutture per palestre, piscina coperta e mensa ed eventuali attività accessorie».

Obiettivo specifico: 5.2.1 Promozione, miglioramento e qualificazione del sistema educativo ed universitario.

Obiettivo gestionale: 5.2.1.7 Programmazione degli interventi per le sedi e le strutture delle università.

Denominazione sottoprogetto: 1 Realizzazione e gestione, su superficie di proprietà dell'Università degli Studi di Pavia, di strutture per palestre, piscina coperta e mensa ed eventuali attività accessorie.

Obiettivi e risultati:

Descrizione Obiettivo	Indicatori di risultato obiettivo
Costruzione palestra e piscina per il corso di laurea in scienze motorie.	Si possono effettuare le necessarie esperienze didattiche evitando di affittare strutture in altre zone della città. Gli studenti potranno utilizzare ausili didattici oggi non presenti in zona Cravino.
Potenziamento servizio mensa universitaria in zona Cravino.	Si evita lo spostamento quotidiano di circa 2000 persone che in orario di pranzo devono.

Costo complessivo: € 18.500.000,00.

Soggetti beneficiari dei contributi: Università degli Studi di Pavia.

Soggetti responsabili dell'attuazione del progetto e delle sue singole fasi: Università degli Studi di Pavia. Promotore del progetto (art. 37-bis l. 109/94): Impresa Pacchiarotti s.p.a. di Belgioioso (PV).

Localizzazione territoriale:

COMUNE	ASL	PROVINCIA
PAVIA	PAVIA	PAVIA

Risorse impiegate, durata progetto, modi e tempi di attuazione:

Finanziamenti	2005	2006	2007	Totale
Fondo perduto l.r. 31/96	800.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	4.000.000,00
Rimborso l.r. 31/96				
Statali				
Comunitari				
Enti Locali				
Soggetti pubblici				
Università degli Studi di Pavia	660.000,00			660.000,00
Sogg. Privati				
Impresa vincitrice gara Project Financing Università degli Studi di Pavia	2.240.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	13.840.000,00
TOTALE	3.700.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	18.500.000,00

Data inizio e termine lavori:

- data previsione inizio lavori: 1° luglio 2005;
- data previsione fine lavori: 31 dicembre 2007;
- data previsione inizio esercizio: 31 gennaio 2008.

Modalità di verifica di conseguimento degli obiettivi:

- Gli obiettivi saranno valutati misurando gli indicatori prima e dopo l'intervento.

(BUR20050121)

(2.1.0)

D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20939

Progetto di «Restauro e recupero funzionale del compendio di Villa Baragiola a Varese», ai sensi della l.r. 31/96 (Obiettivo gestionale 4.1.2.1. «Interventi infrastrutturali e di restauro, recupero e valorizzazione di beni e complessi di interesse artistico e storico; diffusione della metodologia della conservazione programmata con particolare riguardo al patrimonio di pregio di proprietà regionale»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 «Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- 28 luglio 2000, n. 566 di costituzione del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 5 della sopracitata legge e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- 2 luglio 2001, n. 5325 con la quale, fra l'altro, è stato integrato il suddetto Nucleo;
- 31 ottobre 2001, n. 6670 con la quale è stato approvato il nuovo schema-tipo applicabile a tutte le tipologie di progetti infrastrutturali finanziabili ai sensi della suindicata l.r. n. 31/96 e sono stati individuati i relativi responsabili;
- 28 giugno 2002, n. 9258 con la quale, fra l'altro, è stato rinnovato l'incarico dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) vigente;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale (D.P.E.F.R.) per gli anni 2004-2006, ed in particolare il suo allegato B «Piano straordinario per lo sviluppo delle infrastrutture lombarde»;

Dato atto che con nota prot. L1.2004.0012540 del 26 ottobre 2004 la Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia ha presentato, al fine di sottoporlo al Nucleo

di Valutazione, il progetto «Restauro e recupero funzionale del compendio di Villa Baragiola a Varese»;

Visto il progetto costituito complessivamente da n. 55 allegati contrassegnati B);

Visto il verbale della seduta del Nucleo di Valutazione del 15 dicembre 2004 ove risulta che lo stesso ha espresso parere favorevole sul predetto progetto;

Vista la scheda prevista dall'art. 3, comma IV, l.r. 31/96, contrassegnata A) relativa al progetto «Restauro e recupero funzionale del compendio di Villa Baragiola a Varese», parte integrante del presente atto;

Atteso che:

- per la copertura finanziaria, riguardante la realizzazione del suindicato progetto infrastrutturale, si provvederà mediante impiego di quota parte dello stanziamento, pari rispettivamente a € 800.000,00 per il 2005 previsto nell'UPB 5.0.4.0.3.254 cap. 4787 «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale del "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007"»;
- agli oneri finanziari a carico della Regione Lombardia, conseguenti all'approvazione del precitato progetto infrastrutturale, si farà fronte con gli stanziamenti, previsti nel predetto bilancio regionale, che verranno iscritti in apposito capitolo con deliberazione di Giunta di variazione di bilancio, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l.r. 31/96;

Dato atto che i sopracitati documenti contrassegnati A) e B) vengono allegati al presente atto e costituiscono sue parti integranti;

Atteso che, secondo quanto stabilito dalla delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, nonché dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è fatto obbligo ai soggetti titolari di investimenti pubblici o comunque attuatori di interventi finanziati con risorse pubbliche, in particolare stazioni appaltanti e/o soggetti aggiudicatori di lavori pubblici ex lege n. 109/94, di provvedere alla codifica del progetto di investimento secondo la procedura di cui alla citata delibera 143/02 (Sistema per l'attribuzione del codice unico di progetto di investimento pubblico - CUP);

Atteso altresì che la registrazione al sistema CUP è obbligatoria dal 1° gennaio 2004 per gli investimenti pubblici di qualsiasi importo;

Dato atto che l'art. 3, comma 4, della l.r. 31/96 prevede l'approvazione dei progetti da parte della Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare competente per materia nella seduta del 15 febbraio 2005;

Verificata, da parte del Dirigente della Unità Organizzativa Bilancio, Ragioneria e Strumenti Finanziari Integrati, la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della legittimità;

Viste le ll.rr., con successive modificazioni ed integrazioni, del 23 luglio 1996, n. 16 e del 31 marzo 1978, n. 34;

Su proposta dell'assessore alle Risorse e Bilancio, Rapporti con il Consiglio regionale e Affari Istituzionali e dell'Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Lombardia;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di approvare il progetto «Restauro e recupero funzionale del compendio di Villa Baragiola a Varese», ai sensi della l.r. 31/96 (obiettivo gestionale 4.1.2.1. «Interventi infrastrutturali e di restauro, recupero e valorizzazione di beni e complessi di interesse artistico e storico; diffusione della metodologia della conservazione programmata con particolare riguardo al patrimonio di pregio di proprietà regionale), con i relativi allegati contrassegnati A) e B) (omissis) (1) che costituiscono parte integrante;

2. per la copertura finanziaria, riguardante la realizzazione del suindicato progetto infrastrutturale, si provvederà mediante impiego di quota parte dello stanziamento, pari a € 800.000,00 per il 2005 previsto nell'UPB 5.0.4.0.3.254 cap. 4787 «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale del "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007"»;

3. agli oneri finanziari a carico della Regione Lombardia, conseguenti all'approvazione del precitato progetto infra-

strutturale, si farà fronte con gli stanziamenti, previsti nel predetto bilancio regionale, che verranno iscritti in apposito capitolo con deliberazione di Giunta di variazione di bilancio, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l.r. 31/96;

4. di condizionare l'erogazione delle risorse alla codifica del progetto, ai sensi della delibera CIPE 27 dicembre 2002 n. 143, da verificarsi da parte della Direzione Generale competente per l'attuazione del progetto;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la Direzione Generale Risorse e Bilancio - U.O. Strumenti finanziari integrati.

ALLEGATI

All. A) - Scheda prevista dall'art. 3, comma IV, l.r. 31/96;

All. B) - Progetto definitivo (composto da n. 55 allegati) (*omissis*).

All.	PROGETTO DEFINITIVO	
STATO DI FATTO		
B1	Estratto catastale e aerofotogrammetrico	SF1
B2	Estratti PRG	SF2
B3	Planimetria generale	SF3
B4	Stralcio Planimetria - Via Caracciolo	SF4
B5	Stralcio Planimetria - Via Borghi	SF5
B6	Piante piano terra, primo e secondo	SF6
B7	Prospetti	SF7
B8	Sezioni	SF8
B9	Piante e sezioni indagini preliminari	SF9
COMPARATIVA		
B10	Planimetria generale	C1
B11	Stralcio Planimetria - Via Caracciolo	C2
B12	Stralcio Planimetria - Via Borghi	C3
B13	Piante piano terra, primo e secondo copertura vano scala	C4
B14	Prospetti	C5
B15	Sezioni	C6
PROGETTO		
B16	Planimetria generale	P1
B17	Stralcio Planimetria - Via Caracciolo	P2
B18	Stralcio Planimetria - Via Borghi	P3
B19	Piante piano terra	P4.1
B20	Piante piano primo	P4.2
B21	Piante piano secondo copertura vano scala	P4.3
B22	Prospetti	P5
B23	Sezioni	P6
B24	Particolare costruttivo	P7
B25	Prospetto fronte Via Caracciolo	P8
B26	Impianto fognario planimetria generale	P9.1
B27	Impianto fognario profilo longitudinale	P9.2
IMPIANTO ELETTRICO		
B28	Planimetria generale - Rete 15 kv - impianto di terra illuminazione spazi esterni	EL - 1
B29	Piante piano terra distribuzione FM ed illuminazione	EL - 2
B30	Piante piano primo distribuzione FM ed illuminazione	EL - 3
B31	Piante piano secondo e copertura distribuzione FM ed illuminazione	EL - 4
B32	Piante piano terra, primo e secondo impianti speciali	EL - 5
IMPIANTO MECCANICO		
B33	Planimetria generale	IM 1

All.	PROGETTO DEFINITIVO	
B34	Piante piano terra	IM 2
B35	Piante piano primo	IM 3
B36	Piante piano secondo	IM 4
INTERVENTI STRUTTURALI		
B37	Progetto fondazioni opere al piano terreno	S01
B38	Progetto fondazioni opere al piano terreno	S01bis
B39	Solaio copertura piano primo e secondo	S02
B40	Corpo scale	S03
ALTRI ALLEGATI		
B41	Relazione descrittiva e quadro economico 1	1.00
B42	Allegati A - B - C Documenti storici relativi ai fabbricati	
B43	Allegato D Nuovo corpo scale: percorsi e studi progettuali	
B44	Indagini geologiche, stratigrafiche e strutturali con relative relazioni, fotografie e disegni di campagna 2	2.00
B45	Norme tecniche d'attuazione	3.00
B46	Documentazione fotografica	4.00
B47	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici	5.00
B48	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici impianto elettrico	5.01
B49	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici impianto meccanico	5.02
B50	Computo metrico estimativo generale	6.00
B51	Computo metrico estimativo impianto elettrico	6.01
B52	Computo metrico estimativo generale impianto meccanico	6.02
B53	Relazione tecnica specialistica: impianto elettrico	7.00
B54	Relazione tecnica specialistica: interventi strutturali	8.00
B55	Progetto fognatura computo metrico - analisi voci a corpo	9.00

ALLEGATO A)

SCHEDA ART. 3, COMMA QUARTO, L.R. N. 31/96

Denominazione progetto: Restauro e recupero funzionale del compendio di Villa Baragiola a Varese.

Obiettivo specifico: 4.1.2 Recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico-monumentale.

Obiettivo gestionale: 4.1.2.1 Interventi infrastrutturali e di restauro, recupero e valorizzazione di beni e complessi di interesse artistico e storico; diffusione della metodologia della conservazione programmata con particolare riguardo al patrimonio di pregio di proprietà regionale.

Denominazione sottoprogetto: 1 Restauro e recupero funzionale del compendio di Villa Baragiola a Varese.

Obiettivi e risultati:

Descrizione Obiettivo	Indicatori di risultato obiettivo
Apertura al pubblico e utilizzo dello spazio espositivo	Numero di visitatori per evento Numero scolaresche per evento Numero eventi nell'anno
Coinvolgimento delle associazioni culturali nell'organizzazione degli eventi	Numero associazioni censite Numero di associazioni coinvolte per evento Numero associazioni coinvolte nell'anno
Creazione di spazi museali ed espositivi e di sedi di istituti culturali	Inizio e fine lavori

Costo complessivo: € 2.900.718,00.

Soggetti beneficiari dei contributi: Comune di Varese.

Soggetti responsabili dell'attuazione del progetto e delle sue singole fasi: Comune di Varese.

Localizzazione territoriale:

COMUNE	ASL	PROVINCIA
VARESE	VARESE	VARESE

Risorse impiegate, durata progetto, modi e tempi di attuazione:

Finanziamenti	2005	2006	Totale
Fondo perduto l.r. 31/96	800.000,00		800.000,00
Rimborso l.r. 31/96			
Statali			
Comunitari			
Enti Locali			
Comune di Varese	1.283.857,89	816.860,11	2.100.718,00
Soggetti pubblici			
Sogg. Privati			
TOTALE	2.083.857,89	816.860,11	2.900.718,00

Data inizio e termine lavori:

- data previsione inizio lavori: 1° febbraio 2005;
- data previsione fine lavori: 28 febbraio 2006;
- data previsione inizio esercizio: 1° aprile 2006.

Modalità di verifica di conseguimento degli obiettivi:

- Monitoraggio degli stati di avanzamento lavori e sopralluoghi periodici.

(BUR20050122)

(4.6.1)

D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20955

Disciplina degli orari dei pubblici esercizi. Integrazione alla d.g.r. n. 7/17516 del 17 maggio 2004 «Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della l.r. n. 30 del 24 dicembre 2003». Ob. 3.10.9 Sviluppo a rete dei servizi distributivi e commerciali

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. n. 30 del 24 dicembre 2003 «Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande»;

Visto in particolare l'art. 17 della l.r. sopra indicata in base al quale gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti dal Sindaco, sentito il parere della Commissione prevista dall'art. 20 ed in conformità agli indirizzi regionali di cui all'art. 8, comma 1 della l.r. n. 30/2003;

Vista la d.g.r. n. 7/17516 del 17 maggio 2004 concernente «Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della l.r. n. 30 del 24 dicembre 2003»;

Vista la disposizione n. 12 della d.g.r. suddetta ed in particolare il punto 12.2 in base al quale i Comuni devono stabilire una fascia di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande compresa tra le ore 5 e le ore 2 del giorno successivo, per gli esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente;

Verificato che l'applicazione della disciplina degli orari contenuta nella d.g.r. n. 7/17516 del 17 maggio 2004 ha evidenziato l'esigenza di introdurre una maggiore flessibilità nella gestione degli orari di apertura mattutina dei pubblici esercizi affinché i gestori possano fornire un servizio realmente corrispondente alle esigenze dei consumatori e sentite le Associazioni interessate in merito;

Ritenuto pertanto opportuno integrare la disposizione 12, punto 12.2, lettera a) della d.g.r. n. 7/17516 del 17 maggio 2004 con la seguente previsione:

«Il Comune, sentita la commissione di cui all'art. 20 della l.r. n. 30 del 2003, può altresì autorizzare, su richiesta degli esercenti e per particolari esigenze di servizio al cittadino, in relazione alle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), ed h) del precedente punto 6 del presente provvedimento, specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino, comunque garantendo una fascia oraria di chiusura notturna di non meno di quattro ore.»;

Acquisito il parere della competente Commissione consiliare nella seduta del 15 febbraio 2005;

Su proposta dell'assessore al commercio, fiere e mercati;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di integrare il punto 12.2, lettera a) della d.g.r. n. 7/17516 concernente «Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della l.r. n. 30 del 24 dicembre 2003» con la seguente previsione:

«Il Comune, sentita la Commissione di cui all'articolo 20 della l.r. n. 30 del 2003, può altresì autorizzare, su richiesta degli esercenti e per particolari esigenze di servizio al cittadino, in relazione alle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), ed h) del precedente punto 6, specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino, comunque garantendo una fascia oraria di chiusura notturna di non meno di quattro ore.»

Il segretario: Sala

(BUR20050123)

(1.8.0)

D.g.r. 25 febbraio 2005 - n. 7/20968

Nomina di un rappresentante regionale nel Consiglio di Amministrazione della Società Consortile a Responsabilità Limitata «Navigli Lombardi s.c.a.r.l.» in sostituzione di dimissionario

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) di nominare quale rappresentante della Regione Lombardia nel Consiglio di Amministrazione della Società Consortile a Responsabilità Limitata - Navigli Lombardi s.c.a.r.l., in qualità di Presidente, in sostituzione del Consigliere regionale Stefano Maullu dimissionario, il Direttore Generale della Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa ed Edilizia Residenziale Pubblica, Ettore Bonalberti;

2) di notificare il presente atto ai soggetti interessati e di pubblicare lo stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050124)

(2.1.0)

D.g.r. 25 febbraio 2005 - n. 7/20989

Progetto di «Polo logistico integrato di Mortara - 1° lotto» ai sensi della l.r. 31/96 (Obiettivo gestionale 8.5.1.2.) «Promozione e sviluppo di interventi per l'intermodalità merci e per ridurre l'impatto del trasporto merci su gomma»

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. Di approvare il progetto «Polo logistico di Mortara - 1° lotto», ai sensi della l.r. 31/96 (Obiettivo gestionale 8.5.1.2. «Promozione e sviluppo di interventi per l'intermodalità merci e per ridurre l'impatto del trasporto merci su gomma») con i relativi allegati contrassegnati A) e B) (omissis) (1) che costituiscono parte integrante;

2. per la copertura finanziaria, riguardante la realizzazione del suindicato progetto infrastrutturale, si provvederà mediante impiego di quota parte dello stanziamento, pari rispettivamente a € 4.000.000,00 per il 2006 ed a € 5.000.000,00 per il 2007 previsto nell'UPB 5.0.4.0.3.254 cap. 4787 «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale del «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007»;

3. agli oneri finanziari a carico della Regione Lombardia, conseguenti all'approvazione del precitato progetto infrastrutturale, si farà fronte con gli stanziamenti, previsti nel predetto bilancio regionale, che verranno iscritti in apposito capitolo con deliberazione di Giunta di variazione di bilancio, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l.r. 31/96;

4. di condizionare l'erogazione delle risorse alla codifica del progetto, ai sensi della delibera CIPE 27 dicembre 2002 n. 143, da verificarsi da parte della Direzione generale competente per l'attuazione del progetto;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la Direzione Generale Risorse e Bilancio - U.O. Strumenti finanziari integrati.

ALLEGATI

All. A) - Scheda prevista dall'art. 3, comma IV, l.r. 31/96;

All. B) - Progetto definitivo (composto da n. 110 allegati) (*ommissis*).

PROGETTO DEFINITIVO		
STATO DI FATTO		
B1	Relazione descrittiva	
B2	Relazione tecnica parte I	
B3	Relazione tecnica parte II	
B4	Computo metrico estimativo parte I	
B5	Computo metrico estimativo parte II	
B6	Disciplinare descrittivo e prestazionale	
B7	Quadro economico	
B8	Allegato 2 Relazione geotecnica	
B9	Allegato 5 Rete asm Mortara	
B10	Allegato 4 Documentazione urbanistica	
B11	Allegato 3 Relazione e calcoli strutturali	
B12	Rilievo topografico quadro di unione	A.01.00
B13	Rilievo topografico primo settore	A.01.01
B14	Rilievo topografico secondo settore	A.01.02
B15	Rilievo topografico terzo settore	A.01.03
B16	Rilievo topografico quarto settore	A.01.04
B17	Rilievo topografico quinto settore	A.01.05
B18	Rilievo topografico sesto settore	A.01.06
B19	Rilievo topografico settimo settore	A.01.07
B20	Planimetria generale	A.02.00
B21	Planimetria primo lotto	A.03.00
B22	Planimetrie generali rilevati-planimetria	A.04.01
B23	Planimetrie generali rilevati-sezioni tipo e particolari	A.04.02
B24	Planimetrie generali rilevati-sezioni trasversali 1-2-13	A.04.03
B25	Planimetrie generali rilevati-sezioni trasversali 3-4-5-6-6-bis	A.04.04
B26	Planimetrie generali rilevati-sezioni trasversali 7-8-9	A.04.05
B27	Planimetrie generali rilevati-sezioni trasversali 10-11-12	A.04.06
B28	Rete ferroviaria planimetria area raccordo esistente	B.01.01
B29	Rete ferroviaria planimetria area intermodale	B.02.01
B30	Rete ferroviaria profilo longotudinale	B.03.01
B31	Rete ferroviaria sezione tipo piazzale	B.04.01
B32	Rete ferroviaria sezioni tipo	B.05.01
B33	Rete stradale e parcheggi planimetria e sezioni tipo	C.01.01
B34	Rete stradale e parcheggi sezioni trasversali 1-2 e particolari	C.01.02
B35	Planimetria e opere di fognatura acque bianche	D.01.01
B36	Planimetria e opere di fognatura acque nere e di prima pioggia	D.02.01
B37	Profili longitudinali fognatura acque bianche picch. 9-8, 8-7, 7-6-5, 5-4-3, 3-2-1	D.03.01
B38	Profili longitudinali fognatura acque bianche picch. 15-13, 14-13, 13-12, 12-11, 11-10, 10-1	D.03.02

All.	PROGETTO DEFINITIVO	
B39	Profili longitudinali fognatura acque bianche picch. 17-16, 16-10, 20-4	D.03.03
B40	Profili longitudinali fognatura acque bianche picch. 19-18, 18-3, 21-20-22-23-7a, 24-7b, 25-8	D.03.04
B41	Profili longitudinali fognatura acque bianche picch. 26-7, 27-6a, 35-6, 28-5, 34-28, 29-28, 30-29	D.03.05
B42	Profili longitudinali fognatura acque bianche picch. 31-30, 32-30, 33-29, 1-S a.b.	D.03.06
B43	Profili longitudinali fognatura acque nere picch. A-B, B-San, C-B, D-San, F-San, E-San e prima pioggia picch. Ip-a	D.04.01
B44	Rete fognaria acque bianche sezioni di scavo	D.05.01
B45	Rete fognaria acque nere e prima pioggia sezioni di scavo	D.06.01
B46	Vasca di prima pioggia e laminazione opere civili	D.07.01
B47	Vasca di prima pioggia e laminazione opere elettromeccaniche pianta	D.07.02
B48	Vasca di prima pioggia e laminazione opere elettromeccaniche sezioni	D.07.03
B49	Stazione di sollevamento rete fognaria acque nere pianta e sezione	D.08.01
B50	Impianto idrico-antincendio planimetria generale	E.01.01
B51	Rete elettrica planimetria generale	F.01.01
B52	Rete pubblica illuminazione planimetria generale	F.01.02
B53	Rete elettrica sezioni tipo scavi e canalizzazioni	F.01.03
B54	Rete elettrica cabina MT/BT e locale generatore tipo piante e prospetti	F.01.04
B55	Rete telefonica e comunicazioni planimetria generale	F.02.01
B56	Rete telefonica e comunicazioni sezioni tipo scavi e canalizzazioni	F.02.02
B57	Opere di verde	G.01.00
B58	Opere civili e idrauliche deviazioni cavo zermagnone planimetria - profilo e sezioni tipo	H.01.01
B59	Opere civili e idrauliche deviazioni cavo zermagnone ponte ferroviario	H.01.02
B60	Opere civili e idrauliche deviazioni cavo zermagnone attraversamenti stradali	H.01.03
B61	Opere civili e idrauliche ponte ferroviario pianta, sezioni e armatura	H.01.04
B62	Opere civili e idrauliche fondazioni del binario della gru a portale	H.02.01
B63	Organismi edilizi centro direzionale planimetria	I.01.01
B64	Organismi edilizi centro direzionale pianta piano terra	I.01.02
B65	Organismi edilizi centro direzionale pianta piano primo	I.01.03
B66	Organismi edilizi centro direzionale pianta copertura	I.01.04
B67	Organismi edilizi centro direzionale sezioni	I.01.05
B68	Organismi edilizi centro direzionale prospetti	I.01.06
B69	Organismi edilizi centro direzionale servizi alle imprese pianta piano terra	I.01.07
B70	Organismi edilizi centro direzionale servizi alle imprese pianta piano primo	I.01.08
B71	Organismi edilizi centro direzionale servizi alle persone pianta piano terra	I.01.09
B72	Organismi edilizi centro direzionale servizi alle persone pianta piano primo	I.01.10

All.	PROGETTO DEFINITIVO	
B73	Organismi edilizi centro direzionale pianta fondazioni e armatura plinto a 4 pali	I.01.11
B74	Organismi edilizi centro direzionale pianta piano primo e armatura plinto a 3 pali	I.01.12
B75	Organismi edilizi centro direzionale pianta copertura	I.01.13
B76	Organismi edilizi centro direzionale sezioni A-A, B-B, C-C, D-D e particolari tegoli	I.01.14
B77	Organismi edilizi centro direzionale sezioni E-E, F-F, G-G e particolari strutture	I.01.15
B78	Centro direzionale climatizzazione piano terra	I.01.16
B79	Centro direzionale climatizzazione piano primo	I.01.17
B80	Centro direzionale distribuzione aria primaria piano terra	I.01.18
B81	Centro direzionale distribuzione aria primaria piano primo	I.01.19
B82	Centro direzionale idrico sanitario antincendio piano terra	I.01.20
B83	Centro direzionale idrico sanitario antincendio piano primo	I.01.21
B84	Schema funzionale centrale termica e frigorifera	I.01.22
B85	Organismi edilizi centro direzionale schema funzionale imp. elettrico piano terra	I.01.23
B86	Organismi edilizi centro direzionale schema funzionale imp. elettrico piano terra	I.01.24
B87	Organismi edilizi officina servizi ai mezzi planimetria	I.02.01
B88	Organismi edilizi officina servizi ai mezzi piante	I.02.02
B89	Organismi edilizi officina servizi ai mezzi sezioni e prospetti	I.02.03
B90	Organismi edilizi officina servizi ai mezzi piante strutturali	I.02.04
B91	Organismi edilizi officina servizi ai mezzi sezioni strutturali e armatura	I.02.05
B92	Officina servizi ai mezzi impianto di riscaldamento ed sanitario antincendio	I.02.06
B93	Organismi edilizi officina servizi ai mezzi schemi funzionali imp. elettrici	I.02.07
B94	Organismi edilizi gate intermodale planimetria	I.03.01
B95	Organismi edilizi gate intermodale piante	I.03.02
B96	Organismi edilizi gate intermodale sezioni e prospetti	I.03.03
B97	Organismi edilizi gate intermodale piante strutturali	I.03.04
B98	Organismi edilizi gate intermodale sezioni e unifilari	I.03.05
B99	Organismi edilizi gate intermodale particolari armature carpenteria metallica	I.03.06
B100	Gate intermodale climatizzazione piano terra e piano primo	I.03.07
B101	Gate intermodale impianto idrico sanitario piano terra e piano primo	I.03.08
B102	Gate intermodale estrazione aria primaria piano terra e piano primo	I.03.09
B103	Organismi edilizi gate intermodale schema funzionate imp. Elettrici	I.03.10
B104	Organismi edilizi officina intermodale planimetria	I.04.01
B105	Organismi edilizi officina intermodale piante	I.04.02
B106	Organismi edilizi officina intermodale sezioni e prospetti	I.04.03
B107	Organismi edilizi officina intermodale piante strutturali	I.04.04

All.	PROGETTO DEFINITIVO	
B108	Organismi edilizi officina intermodale sezioni strutturali e armatura plinto tipo	I.04.05
B109	Officina intermodale impianto di riscaldamento ed idrico sanitario antincendio	I.04.06
B110	Organismi edilizi officina intermodale schemi funzionali imp. Elettrici	I.04.07

ALLEGATO A)

SCHEDE ART. 3, COMMA QUARTO, L.R. N. 31/96

Denominazione progetto: Polo logistico integrato di Mortara - 1° Lotto.

Obiettivo specifico: 8.5.1 Interventi di completamento, sviluppo e riorganizzazione dei flussi logistici e delle relative infrastrutture.

Obiettivo gestionale: 8.5.1.2 Promozione e sviluppo di interventi per l'intermodalità merci e per ridurre l'impatto del trasporto merci su gomma.

Denominazione sottoprogetto: 1 Polo logistico integrato di Mortara - 1° Lotto.

Obiettivi e risultati:

Descrizione Obiettivo	Indicatori di risultato obiettivo
Inoltre merci via ferro per 600.000 tonnellate/anno	Monitoraggio della movimentazione

Costo complessivo: € 20.850.000,00.

Soggetti beneficiari dei contributi: Polo logistico integrato di Mortara S.p.A..

Soggetti responsabili dell'attuazione del progetto e delle sue singole fasi: Polo logistico integrato di Mortara S.p.A.

Localizzazione territoriale: Progetto a carattere regionale.

Risorse impiegate, durata progetto, modi e tempi di attuazione:

Finanziamenti	2005	2006	2007	Totale
Fondo perduto l.r. 31/96		4.000.000,00	5.000.000,00	9.000.000,00
Rimborso l.r. 31/96				
Statali				
Comunitari				
Enti Locali				
Sogg. Pubblici				
Sogg. Privati				
<i>Polo logistico integrato di Mortara S.p.A.</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>2.850.000,00</i>	<i>11.850.000,00</i>
TOTALE	5.000.000,00	8.000.000,00	7.850.000,00	20.850.000,00

Data inizio e termine lavori:

- data previsione inizio lavori: 30 settembre 2005;

- data previsione fine lavori: 30 settembre 2007;

- data previsione inizio esercizio: 31 dicembre 2007.

Modalità di verifica di conseguimento degli obiettivi:

- Analisi dei dati relativi agli inoltri e arrivi ferroviari.

(BUR20050125)

(1.3.3)

D.g.r. 25 febbraio 2005 - n. 7/20990

Documento tecnico di accompagnamento alla legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 «Distacco di una porzione di territorio dal comune di Ossona, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Marcallo con Casone, in provincia di Milano»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 31, comma 2, che prevede che le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e la spesa, in unità previsionali di base, e il comma 6, per il quale la Giunta regionale predispone un apposito documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione, nel

quale le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 41 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005/2007 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 «Distacco di una porzione di territorio dal comune di Ossona, in provincia di Milano e relativa aggregazione al comune di Marcallo con Casone, in provincia di Milano» ed in particolare l'articolo 5;

Considerato che ai fini della gestione e rendicontazione di cui al sopra richiamato articolo 31, comma 6, della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni è necessario istituire, modificare o indicare i diversi capitoli appartenenti alle UPB, di cui all'articolo 5 della sopra citata l.r. 3/05, e collegati alle specifiche disposizioni in essa previste, nonché apportare le relative variazioni di dotazione finanziaria;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2005 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio, Ragioneria e Strumenti finanziari integrati la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di approvare il documento tecnico di accompagnamento alle disposizioni finanziarie della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 «Distacco di una porzione di territorio dal comune di Ossona, in provincia di Milano e relativa aggregazione al comune di Marcallo con Casone, in provincia di Milano», allegato alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il segretario: Sala

_____ • _____

DOCUMENTO TECNICO

INDIVIDUAZIONE CAPITOLI SPESA

UPB	CAPITOLI	ESERCIZIO FINANZIARIO			
		2005		2006	2007
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
		Euro	Euro	Euro	Euro
5.0.3.0.1.196 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di circoscrizioni comunali»	5.0.3.0.1.196.3870 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate a province e comunità montane in materia di circoscrizioni comunali»				
Totale UPB		0,00	0,00	0,00	0,00

(BUR20050126)

D.g.r. 25 febbraio 2005 - n. 7/20991

(1.3.3)

Documento tecnico di accompagnamento alla legge regionale 1° febbraio 2005, n. 4 «Distacco di una porzione di territorio dal comune di Pavia e relativa aggregazione al comune di San Genesio ed Uniti, in provincia di Pavia»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 31, comma 2, che prevede che le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e la spesa, in unità previsionali di base, e il comma 6, per il quale la Giunta regionale predispone un apposito documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione, nel quale le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 41 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005/2007 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 4 «Distacco di una porzione di territorio dal comune di Pavia e relativa aggregazione al comune di San Genesio ed Uniti, in provincia di Pavia» ed in particolare l'articolo 5;

Considerato che ai fini della gestione e rendicontazione di cui al sopra richiamato articolo 31, comma 6, della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni è necessario istituire,

modificare o indicare i diversi capitoli appartenenti alle UPB, di cui all'articolo 5 della sopra citata l.r. 4/05, e collegati alle specifiche disposizioni in essa previste, nonché apportare le relative variazioni di dotazione finanziaria;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2005 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio, Ragioneria e Strumenti finanziari integrati la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di approvare il documento tecnico di accompagnamento alle disposizioni finanziarie della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 4 «Distacco di una porzione di territorio dal comune di Pavia e relativa aggregazione al comune di San Genesio ed Uniti, in provincia di Pavia», allegato alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il segretario: Sala

_____ • _____

DOCUMENTO TECNICO

INDIVIDUAZIONE CAPITOLI SPESA

UPB	CAPITOLI	ESERCIZIO FINANZIARIO			
		2005		2006	2007
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
		Euro	Euro	Euro	Euro
5.0.3.0.1.196 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di circoscrizioni comunali»	5.0.3.0.1.196.3870 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate a province e comunità montane in materia di circoscrizioni comunali»				
Totale UPB		0,00	0,00	0,00	0,00

(BUR20050127)

D.g.r. 25 febbraio 2005 - n. 7/20996**Accreditamento dell'Hospice «Altachiarà» con sede in Gallarate (VA). Finanziamento a carico del Fondo Sanitario 2005**

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, l'Hospice «Altachiarà» con sede nel comune di Gallarate (VA), via Padre Lega n. 54, gestito dalla Azienda Speciale 3SG - Servizi Socio Sanitari Gallarate, per n. 8 posti letto per malati terminali;

2. di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data di stipulazione del contratto tra l'Ente gestore e l'ASL di ubicazione e che la tariffa riconoscibile è quella stabilita con d.g.r. n. 12904/03;

3. di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia del contratto suddetto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 12619/03 - All. C;

4. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

5. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050128)

D.g.r. 25 febbraio 2005 - n. 7/20997**Accreditamento del Centro Diurno per disabili sito in via Croce, n. 1 a Breno (BS) gestito dalla Cooperativa Sociale Arcobaleno**

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 7 gennaio 1986 n. 1 «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio assistenziali della Regione Lombardia»;

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.P.R. 14 gennaio 1997 «approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

Vista la l.r. 31 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare gli artt. 4 e 12 per quanto relativo alla competenza delle Amministrazioni provinciali in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

Visti i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

Richiamata la d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334 «Definizione della nuova unità di offerta "Centro Diurno per persone con disabilità" (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accREDITAMENTO»;

Vista la d.g.r. 3 dicembre 2004, n. 19688 «Determinazione in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'anno 2005»;

Vista la d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 19874 «Prima definizione del sistema tariffario delle Comunità Alloggio Socio Sanitarie (CSS) e dei Centri Diurni per persone disabili (CDD) in attuazione delle dd.g.r. n. 18333 e 18334 del 23 luglio 2004»;

Rilevato che il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Arcobaleno, Ente gestore del Centro Diurno per disabili (CDD) con sede in Breno, via Croce, n. 1 ha chiesto in data 10 dicembre 2004 l'accREDITAMENTO per n. 18 posti;

Preso atto che la Provincia di Brescia con determinazione n. 4782 del 14 dicembre 2004 ha autorizzato in via definitiva l'Ente Cooperativa Sociale Arcobaleno al funzionamento del Centro Diurno per disabili per un numero di 18 posti, già precedentemente autorizzato ed accREDITATO come Centro Socio Educativo per n. 16 posti;

Preso atto che l'Azienda Sanitaria Locale di Vallecamonica-Sebino, con decreto n. 3 del 12 gennaio 2005 ha espresso parere favorevole all'accREDITAMENTO del Centro Diurno per disabili per n. 18 posti;

Rilevato che il CDD risulta pertanto in possesso dei seguenti e indispensabili requisiti per l'accREDITAMENTO:

- autorizzazione al funzionamento rilasciata dalla Provincia di Brescia, disposizione n. 4782 del 14 dicembre 2004;

- parere favorevole all'accREDITAMENTO per 18 posti della competente Azienda Sanitaria Locale di Vallecamonica-Sebino espresso con decreto n. 3 del 12 gennaio 2005;

- standard di assistenza ed organizzativi di cui agli allegati A e B della d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004;

Dato atto che la remunerazione sarà determinata in conformità ai criteri definiti nella d.g.r. 18334/2004 applicando il sistema tariffario stabilito con la d.g.r. 19874 del 16 dicembre 2004 e che l'effettiva remunerazione delle prestazioni, a carico del Fondo Sanitario regionale decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto tra gestore e ASL di ubicazione della struttura che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto;

Richiamata in proposito la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni introdotta con d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004 e in particolare all'allegato D «schema tipo di contratto» al quale si rinvia integralmente;

Stabilito che, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti regionali l'Ente gestore è tenuto ad applicare effettivamente una retta unica al netto dei finanziamenti ricevuti;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 20 dicembre 2004, n. 19911 «Disposizioni a carattere provvedimento (IV provvedimento 2004);

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di trasmettere la presente deliberazione alla competente Commissione Consiliare;

Ravvisata altresì la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

per i motivi espressi in narrativa:

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, il Centro Diurno per Disabili (CDD) con sede in Breno, via Croce, n. 1 per n. 18 posti, sulla base delle verifiche compiute dal competente organo di vigilanza dell'ASL di Vallecamonica-Sebino;

2. di stabilire che la remunerazione sarà determinata in conformità ai criteri definiti al punto 6) della d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004 applicando il sistema tariffario stabilito con la d.g.r. 19874 del 16 dicembre 2004 e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto tra l'Ente gestore ed ASL di ubicazione della struttura che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto;

3. di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, con tempestività, copia del contratto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 18334 del 23 luglio 2004;

4. di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente, le tariffe stabilite dalla Regione e gli obblighi previsti dalla d.g.r. 18334/04 ivi compresa la disponibilità alla sottoscrizione del contratto;

5. di riconfermare che l'Ente gestore del CDD deve ottemperare al debito informativo nei confronti della ASL competente per territorio e della Regione Lombardia secondo i tempi e le modalità di cui all'allegato C della d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004;

6. di stabilire che l'Ente gestore della struttura in oggetto

dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'Ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infraregionale;

7. di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale, ove è ubicata la struttura in oggetto, deve erogare alla stessa, dalla data di sottoscrizione del contratto, acconti mensili pari al 85% di un dodicesimo del fatturato della spesa sanitaria dell'anno precedente e deve erogare i relativi saldi entro 60 giorni dal ricevimento della fattura;

8. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento, dando mandato alla ASL medesima di mantenere un'azione costante di controllo finalizzata alla verifica periodica del possesso dei requisiti di accreditamento e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate rispetto ai parametri individuali costituenti il sistema di classificazione degli ospiti ed in particolare alla verifica che entro quattro settimane dall'ammissione di nuovo utente vengano adattati i minuti di assistenza alla tipologia di fragilità, che deve essere ricompresa nelle classi rilevato con la procedura SIDI;

9. di disporre l'obbligo per la struttura di dotarsi di una «Carta dei Servizi» che espliciti quanto definito nell'allegato C della d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004 e inviare copia sia alla ASL territorialmente competente sia alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia;

10. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

11. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050129)

(3.1.0)

D.g.r. 25 febbraio 2005 - n. 7/20998

Accreditamento del Centro Diurno per disabili «Ceralacca» sito in via Prato Bersaglio, 1/A a Castellucchio (MN) - gestito dalla Cooperativa Sociale di Solidarietà «La Stazione»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 7 gennaio 1986 n. 1 «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio assistenziali della Regione Lombardia»;

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.P.R. 14 gennaio 1997 «approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

Vista la l.r. 31 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare gli artt. 4 e 12 per quanto relativo alla competenza delle Amministrazioni provinciali in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

Visti i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

Richiamata la d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334 «Definizione della nuova unità di offerta "Centro Diurno per persone con disabilità" (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento»;

Vista la d.g.r. 3 dicembre 2004, n. 19688 «Determinazione in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'anno 2005»;

Vista la d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 19874 «Prima definizione del sistema tariffario delle Comunità Alloggio Socio Sanitarie (CSS) e dei Centri Diurni per persone disabili (CDD) in attuazione delle dd.g.r. n. 18333 e 18334 del 23 luglio 2004;

Rilevato che il legale rappresentante della Cooperativa Sociale di Solidarietà «La Stazione», Ente gestore del Centro Diurno per disabili «Ceralacca» (CDD) con sede in Castellucchio, via Prato Bersaglio, 1/A ha chiesto in data 1° dicembre 2004 l'accreditamento per n. 15 posti;

Preso atto che la Provincia di Mantova con atto n. 93 del 9 novembre 2004 ha autorizzato in via definitiva l'Ente Cooperativa Sociale di Solidarietà al funzionamento del Centro Diurno per disabili «Ceralacca» per un numero di 15 utenti;

Preso atto che l'Azienda Sanitaria Locale di Mantova, con deliberazione n. 774 del 30 dicembre 2004 ha espresso parere favorevole all'accreditamento del Centro Diurno per disabili «Ceralacca» per n. 15 posti;

Rilevato che il CDD risulta pertanto in possesso dei seguenti e indispensabili requisiti per l'accreditamento:

– autorizzazione al funzionamento rilasciata dalla Provincia di Mantova, atto n. 93 del 9 novembre 2004;

– parere favorevole all'accreditamento per 15 posti della competente Azienda Sanitaria Locale di Mantova espresso con deliberazione n. 774 del 30 dicembre 2004;

– standard di assistenza ed organizzativi di cui agli allegati A e B della d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004;

Dato atto che la remunerazione sarà determinata in conformità ai criteri definiti nella d.g.r. 18334/2004 applicando il sistema tariffario stabilito con la d.g.r. 19874 del 16 dicembre 2004 e che l'effettiva remunerazione delle prestazioni, a carico del Fondo Sanitario regionale decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto tra gestore e ASL di ubicazione della struttura che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto;

Richiamata in proposito la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni introdotta con d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004 e in particolare all'allegato D «schema tipo di contratto» al quale si rinvia integralmente;

Stabilito che, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti regionali l'Ente gestore è tenuto ad applicare effettivamente una retta unica ai netto dei finanziamenti ricevuti;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 20 dicembre 2004, n. 19911 «Disposizioni a carattere organizzativo (IV provvedimento 2004);

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di trasmettere la presente deliberazione alla competente Commissione Consiliare;

Ravvisata altresì la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

per i motivi espressi in narrativa:

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, il Centro Diurno per Disabili (CDD) «Ceralacca» con sede in Castellucchio, via Prato Bersaglio, 1/A per n. 15 posti, sulla base delle verifiche compiute dal competente organo di vigilanza dell'ASL di Mantova;

2. di stabilire che la remunerazione sarà determinata in conformità ai criteri definiti al punto 6) della d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004 applicando il sistema tariffario stabilito con la d.g.r. 19874 del 16 dicembre 2004 e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto tra l'Ente gestore ed ASL di ubicazione della struttura che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto;

3. di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, con tempestività, copia del contratto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 18334 del 23 luglio 2004;

4. di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente, le tariffe stabilite dalla Regione e gli obblighi previsti dalla d.g.r. 18334/04 ivi compresa la disponibilità alla sottoscrizione del contratto;

5. di riconfermare che l'Ente gestore del CDD deve ottemperare al debito informativo nei confronti della ASL competente per territorio e della Regione Lombardia secondo i tem-

pi e le modalità di cui all'allegato C della d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004;

6. di stabilire che l'Ente gestore della struttura in oggetto dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'Ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infraregionale;

7. di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale, ove è ubicata la struttura in oggetto, deve erogare alla stessa, dalla data di sottoscrizione del contratto, acconti mensili pari al 85% di un dodicesimo del fatturato della spesa sanitaria dell'anno precedente e deve erogare i relativi saldi entro 60 giorni dal ricevimento della fattura;

8. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento, dando mandato alla ASL medesima di mantenere un'azione costante di controllo finalizzata alla verifica periodica del possesso dei requisiti di accreditamento e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate rispetto ai parametri individuali costituenti il sistema di classificazione degli ospiti ed in particolare alla verifica che entro quattro settimane dall'ammissione di nuovo utente vengano adattati i minuti di assistenza alla tipologia di fragilità, che deve essere ricompresa nelle classi rilevato con la procedura SIDI;

9. di disporre l'obbligo per la struttura di dotarsi di una «Carta dei Servizi» che espliciti quanto definito nell'allegato C della d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004 e inviare copia sia alla ASL territorialmente competente sia alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia;

10. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

11. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050130)

D.g.r. 25 febbraio 2005 - n. 7/21004

Comune di Mezzoldo (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. Di istituire la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Mezzoldo (BG), costituita da una sede farmaceutica classificata rurale comprendente tutto il territorio comunale.

2. Di precisare che la sede farmaceutica di cui al punto 1. è da ritenersi disponibile per la prelazione al comune di Mezzoldo (BG).

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050131)

D.g.r. 25 febbraio 2005 - n. 7/21005

Comune di Valgoglio (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. Di istituire la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Valgoglio (BG), costituita da una sede farmaceutica classificata rurale comprendente tutto il territorio comunale.

2. Di precisare che la sede farmaceutica di cui al punto 1. è da ritenersi disponibile per la prelazione al comune di Valgoglio (BG).

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050132)

D.g.r. 25 febbraio 2005 - n. 7/21006

Comune di Vigano San Martino (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. Di istituire la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Vigano San Martino (BG), costituita da una sede farmaceutica classificata rurale comprendente tutto il territorio comunale.

2. Di precisare che la sede farmaceutica di cui al punto 1. è da ritenersi disponibile per la prelazione al comune di Vigano San Martino (BG).

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050133)

D.g.r. 25 febbraio 2005 - n. 7/21007

Comune di Corna Imagna (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. Di istituire la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Corna Imagna (BG), costituita da una sede farmaceutica classificata rurale comprendente tutto il territorio comunale.

2. Di precisare che la sede farmaceutica di cui al punto 1. è da ritenersi disponibile per la prelazione al comune di Corna Imagna (BG).

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050134)

D.g.r. 25 febbraio 2005 - n. 7/21008

Comune di Brumano (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. Di istituire la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Brumano (BG), costituita da una sede farmaceutica classificata rurale comprendente tutto il territorio comunale.

2. Di precisare che la sede farmaceutica di cui al punto 1. è da ritenersi disponibile per la prelazione al comune di Brumano (BG).

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050135)

D.g.r. 25 febbraio 2005 - n. 7/21009

Comune di Cornalba (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. Di istituire la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Cornalba (BG), costituita da una sede farmaceutica classificata rurale comprendente tutto il territorio comunale.

2. Di precisare che la sede farmaceutica di cui al punto 1. è da ritenersi disponibile per la prelazione al comune di Cornalba (BG).

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050136)

D.g.r. 25 febbraio 2005 - n. 7/21010**Comune di Valnegrà (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche**

(3.2.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. Di istituire la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Valnegrà (BG), costituita da una sede farmaceutica classificata rurale comprendente tutto il territorio comunale.

2. Di precisare che la sede farmaceutica di cui al punto 1. è da ritenersi disponibile per la prelazione al comune di Valnegrà (BG).

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050137)

D.g.r. 25 febbraio 2005 - n. 7/21011**Comune di Adrara San Rocco (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche**

(3.2.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. Di istituire la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Adrara San Rocco (BG), costituita da una sede farmaceutica classificata rurale comprendente tutto il territorio comunale.

2. Di precisare che la sede farmaceutica di cui al punto 1. è da ritenersi disponibile per la prelazione al comune di Adrara San Rocco (BG).

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050138)

D.g.r. 25 febbraio 2005 - n. 7/21012**Comune di Piazzatorre (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche**

(3.2.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. Di istituire la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Piazzatorre (BG), costituita da una sede farmaceutica classificata rurale comprendente tutto il territorio comunale.

2. Di precisare che la sede farmaceutica di cui al punto 1. è da ritenersi disponibile per la prelazione al comune di Piazzatorre (BG).

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050139)

D.g.r. 25 febbraio 2005 - n. 7/21013**Comune di Cenate Sopra (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche**

(3.2.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. Di istituire la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Cenate Sopra (BG), costituita da una sede farmaceutica classificata rurale comprendente tutto il territorio comunale.

2. Di precisare che la sede farmaceutica di cui al punto 1. è da ritenersi disponibile per la prelazione al comune di Cenate Sopra (BG).

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050140)

D.g.r. 25 febbraio 2005 - n. 7/21014**Comune di Aviatico (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche**

(3.2.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. Di istituire la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Aviatico (BG), costituita da una sede farmaceutica classificata rurale comprendente tutto il territorio comunale.

2. Di precisare che la sede farmaceutica di cui al punto 1. è da ritenersi disponibile per la prelazione al comune di Aviatico (BG).

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050141)

D.g.r. 25 febbraio 2005 - n. 7/21015**Comune di Averara (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche**

(3.2.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. Di istituire la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Averara (BG), costituita da una sede farmaceutica classificata rurale comprendente tutto il territorio comunale.

2. Di precisare che la sede farmaceutica di cui al punto 1. è da ritenersi disponibile per la prelazione al comune di Averara (BG).

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050142)

D.g.r. 25 febbraio 2005 - n. 7/21016**Comune di Piazzolo (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche**

(3.2.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. Di istituire la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Piazzolo (BG), costituita da una sede farmaceutica classificata rurale comprendente tutto il territorio comunale.

2. Di precisare che la sede farmaceutica di cui al punto 1. è da ritenersi disponibile per la prelazione al comune di Piazzolo (BG).

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050143)

D.g.r. 25 febbraio 2005 - n. 7/21017**Comune di Roncobello (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche**

(3.2.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. Di istituire la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Roncobello (BG), costituita da una sede farmaceutica classificata rurale comprendente tutto il territorio comunale.

2. Di precisare che la sede farmaceutica di cui al punto 1. è da ritenersi disponibile per la prelazione al comune di Roncobello (BG).

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050144) (3.2.0)
D.g.r. 25 febbraio 2005 - n. 7/21018
Comune di Isola di Fronda (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. Di istituire la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Isola di Fronda (BG), costituita da una sede farmaceutica classificata rurale comprendente tutto il territorio comunale.

2. Di precisare che la sede farmaceutica di cui al punto 1. è da ritenersi disponibile per la prelazione al comune di Isola di Fronda (BG).

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050145) (3.2.0)
D.g.r. 25 febbraio 2005 - n. 7/21019
Comune di Torre Pallavicina (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. Di istituire la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Torre Pallavicina (BG), costituita da una sede farmaceutica classificata rurale comprendente tutto il territorio comunale.

2. Di precisare che la sede farmaceutica di cui al punto 1. è da ritenersi disponibile per la prelazione al comune di Torre Pallavicina (BG).

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050146) (3.2.0)
D.g.r. 25 febbraio 2005 - n. 7/21020
Comune di Songavazzo (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. Di istituire la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Songavazzo (BG), costituita da una sede farmaceutica classificata rurale comprendente tutto il territorio comunale.

2. Di precisare che la sede farmaceutica di cui al punto 1. è da ritenersi disponibile per la prelazione al comune di Songavazzo (BG).

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050147) (3.2.0)
D.g.r. 25 febbraio 2005 - n. 7/21021
Comune di Cassiglio (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. Di istituire la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Cassiglio (BG), costituita da una sede farmaceutica classificata rurale comprendente tutto il territorio comunale.

2. Di precisare che la sede farmaceutica di cui al punto 1. è da ritenersi disponibile per la prelazione al comune di Cassiglio (BG).

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050148) (3.2.0)
D.g.r. 25 febbraio 2005 - n. 7/21022
Comune di Cusio (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. Di istituire la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Cusio (BG), costituita da una sede farmaceutica classificata rurale comprendente tutto il territorio comunale.

2. Di precisare che la sede farmaceutica di cui al punto 1. è da ritenersi disponibile per la prelazione al comune di Cusio (BG).

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050149) (3.2.0)
D.g.r. 25 febbraio 2005 - n. 7/21023
Comune di Bello (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. Di istituire la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Bello (BG), costituita da una sede farmaceutica classificata rurale comprendente tutto il territorio comunale.

2. Di precisare che la sede farmaceutica di cui al punto 1. è da ritenersi disponibile per la prelazione al comune di Bello (BG).

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050150) (3.2.0)
D.g.r. 25 febbraio 2005 - n. 7/21024
Comune di Gaverina Terme (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. Di istituire la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Gaverina Terme (BG), costituita da una sede farmaceutica classificata rurale comprendente tutto il territorio comunale.

2. Di precisare che la sede farmaceutica di cui al punto 1. è da ritenersi disponibile per la prelazione al comune di Gaverina Terme (BG).

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050151) (3.2.0)
D.g.r. 25 febbraio 2005 - n. 7/21025
Comune di Fonteno (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. Di istituire la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Fonteno (BG), costituita da una sede farmaceutica classificata rurale comprendente tutto il territorio comunale.

2. Di precisare che la sede farmaceutica di cui al punto 1. è da ritenersi disponibile per la prelazione al comune di Fonteno (BG).

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050152) (2.2.1)
D.a.r. 18 febbraio 2005 - n. 2321
D.G. Territorio e urbanistica – Approvazione, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 9/99, e per gli effetti di cui all'art. 6 della

I.r. 2/2003, all'art 3 della I.r. 3/2004 ed all'art 34 del d.lgs. n. 267/2000, dell'Atto integrativo all'Accordo di Programma avente ad oggetto l'attuazione del Programma Integrato di Intervento finalizzato alla riqualificazione urbana dell'area dell'ex Opificio Cantoni in Comune di Legnano (MI)

L'ASSESSORE AL TERRITORIO E URBANISTICA

Vista la I.r. 12 aprile 1999, n. 9 «Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento»;

Vista la I.r. 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale», ed in particolare l'art. 6 che regola lo strumento dell'Accordo di Programma;

Vista la I.r. 23 febbraio 2004, n. 3 «Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale»;

Visto il d.p.g.r. 17 gennaio 2002, n. 548 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 28 gennaio 2002 di approvazione del Programma Integrato di Intervento finalizzato alla «riqualificazione urbana dell'area ex-opificio Cantoni situato in Comune di Legnano (MI)»;

Dato atto che il Collegio di Vigilanza, insediatosi in data 15 aprile 2003, nella seduta del 16 aprile 2004, assentiva a procedere all'assunzione di una variante ai contenuti urbanistici del Programma Integrato di Intervento, dando mandato alla Segreteria tecnica di predisporre tutti gli elaborati e gli atti necessari;

Dato atto che la Segreteria Tecnica ha svolto i lavori istruttori nelle sedute del 9 giugno e 14 luglio 2004, e che il comune di Legnano ha successivamente provveduto ad attivare le procedure di pubblicazione della variante proposta;

Rilevato che gli atti della variante sono stati depositati in libera visione al pubblico dal 28 luglio 2004 all'11 agosto 2004 dandone altresì notizia mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - BURL n. 31 del 28 luglio 2004 nonché avviso affisso all'Albo Pretorio, pubblicato sulla stampa cittadina e reso noto a mezzo di manifesti murali, e che entro i termini di legge non è pervenuta alcuna osservazione all'Amministrazione comunale;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale di Milano n. 858/04 del 3 novembre 2004, con la quale la Provincia ha rilasciato il parere di compatibilità condizionata in merito agli aspetti inerenti il PTCP ai sensi dell'art. 3 della I.r. 3/2004;

Dato atto che in sede di espressione di parere di compatibilità al PTCP la Provincia ha evidenziato al comune la necessità del pieno rispetto dei pareri rilasciati dai competenti Enti preposti alla salvaguardia del fiume Olona, e che la relativa risposta formulata dall'Amministrazione comunale, che è stata valutata e condivisa dalla Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma nella seduta del 23 novembre 2004, assicura la piena rispondenza a quanto rilevato nel parere provinciale;

Dato atto che ad esito dei lavori della Segreteria Tecnica, gli elaborati di variante e lo schema di convenzione, che costituiscono parte integrante dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma, sono stati approvati dal Collegio di Vigilanza nella seduta del 26 novembre 2004;

Verificato che con deliberazione n. 19818 del 10 dicembre 2004 la Giunta regionale ha approvato l'ipotesi del presente Atto Integrativo all'Accordo di Programma, completa dei suoi allegati;

Dato atto che in data 14 dicembre 2004 è stato sottoscritto l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma dall'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, dall'Assessore del Comune di Legnano (MI) e dalla Direttrice dell'Agenzia del Demanio - Filiale di Milano;

Considerato che il Consiglio Comunale di Legnano (MI) con deliberazione n. 116 del 14 dicembre 2004 ha ratificato l'adesione del Sindaco all'Atto Integrativo all'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato che, ai sensi dell'art. 34 del citato DLgs. 18 agosto 2000 n. 267, il presente provvedimento produce gli effetti di cui all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 determinando le conseguenti varianti urbanistiche e comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste nell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma;

Visto il d.p.g.r. n. 24377 del 9 ottobre 2000, con il quale l'Assessore Regionale al Territorio e Urbanistica è stato delegato allo svolgimento degli adempimenti di competenza del Presidente della Giunta regionale ed alla sottoscrizione degli atti finalizzati all'approvazione dei Programmi Integrati di In-

tervento attivati ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9, ed è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo stesso ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

Decreta

1. di approvare, ai sensi dell'art. 9 della I.r. 12 aprile 1999, n. 9 «Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento» e per gli effetti di cui all'art. 6 comma 8 della I.r. 14 marzo 2003, n. 2, «Programmazione negoziata - Accordo di Programma», all'art 3 della I.r. 23 febbraio 2004, n. 3 «Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale - Norma transitoria», ed all'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico sugli Enti Locali», l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma sottoscritto in data 14 dicembre 2004 dall'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, dall'Assessore del Comune di Legnano (MI) e dalla Direttrice dell'Agenzia del Demanio - Filiale di Milano finalizzato alla riqualificazione urbana dell'area dell'ex Opificio Cantoni;

2. di dare atto che gli allegati all'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma medesimo sono conservati in copia originale presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Legnano (MI);

3. di dare atto inoltre che l'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo stesso ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

4. di disporre, ai sensi dell'art. 6 comma 10 della I.r. 14 marzo 2003 n. 2 «Programmazione negoziata regionale», la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Alessandro Moneta

Atto integrativo all'Accordo di Programma per l'attuazione, ai sensi dell'art. 9 della I.r. 12 aprile 1999, n. 9, del Programma Integrato di Intervento finalizzato alla riqualificazione urbana dell'area ex Cantoni in Comune di Legnano

TRA

- Comune di Legnano, con sede in Legnano, piazza S. Magno 6, nella persona di Carmelo Eugenio Tomasello, Vice Sindaco;

- Regione Lombardia, con sede in Milano, v. Pola 14, nella persona di Alessandro Moneta, Assessore al Territorio e Urbanistica;

- Agenzia del Demanio, filiale di Milano, via Manin 27, nella persona di Giuliana Dionisio, Direttrice

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. 7/7364 dell'11 dicembre 2001 la Giunta regionale ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma per l'attuazione, ai sensi della I.r. 12 aprile 1999, n. 9 del Programma Integrato di Intervento finalizzato alla riqualificazione urbana dell'area ex Cantoni in Legnano;

- l'Accordo di Programma è stato sottoscritto dai Rappresentanti delle Amministrazioni interessate in data 12 dicembre 2001;

- il Consiglio Comunale di Legnano nell'adunanza del 19 dicembre 2001 ha ratificato l'Accordo di Programma con deliberazione in pari data n. 89 divenuta esecutiva ai sensi di legge;

- in data 28 gennaio 2002 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 5 il decreto del Presidente della Regione Lombardia di approvazione dell'Accordo di Programma (d.p.g.r. 17 gennaio 2002, n. 548);

- in data 24 giugno 2002, a rogito notaio dottor Giovanni Ripamonti, rep. n. 149.869 / racc. n. 13.185, è stata sottoscritta la convenzione, ai sensi dell'art. 10 I.r. 12 settembre 1999, n. 9, tra il Comune di Legnano e la Società Centro Alto Milanese s.r.l. relativa all'attuazione del Programma Integrato di Intervento «Area ex Cantoni»;

- in data 15 aprile 2003 si è insediato il Collegio di Vigilanza cui è affidato il controllo sull'esecuzione del Programma in oggetto composto per la Regione Lombardia dall'Assessore Alessandro Moneta, per il comune di Legnano dall'Assessore Carmelo Tomasello, Vicesindaco, per delega del Sindaco Maurizio Cozzi e per l'Agenzia del Demanio dalla Direttrice Giuliana Dionisio;

- in data 21 gennaio 2004 l'Operatore ha presentato una Variante al Programma Integrato di Intervento;

- che tale proposta è stata sottoposta all'esame del Collegio di Vigilanza il quale, nella seduta del 16 aprile 2004, ha riconosciuto come i contenuti specifici della variante comportassero la procedura di pubblicazione ed integrazione dell'Accordo di Programma così come disposto dalla l.r. 3/2004;

- gli atti della variante sono stati depositati in libera visione al pubblico dal 28 luglio 2004 all'11 agosto 2004 dandone altresì notizia mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - BURL n. 31 del 28 luglio 2004 nonché avviso affisso all'Albo Pretorio, pubblicato sulla stampa cittadina e reso noto a mezzo di manifesti murali e che entro i termini di legge non è pervenuta alcuna osservazione all'Amministrazione comunale;

- la Provincia di Milano con deliberazione di Giunta n. 858/04 del 3 novembre 2004 ha espresso, ai sensi dell'art. 2 della l.r. 3/2004, parere di sostanziale compatibilità con il P.T.C.P.;

- quanto rilevato dalla Provincia di Milano in sede di espressione di parere di compatibilità al P.T.P.C. è stato valutato dalla Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma nella seduta del 23 novembre 2004, e che la proposta di controdeduzione formulata ed illustrata dai Rappresentanti dell'Amministrazione comunale, è stata condivisa dalla Segreteria Tecnica nella medesima seduta;

- ad esito dei lavori della Segreteria Tecnica, gli elaborati di variante e lo schema di convenzione, che costituiscono parte integrante del presente Atto Integrativo all'Accordo di Programma, sono stati approvati dal Collegio di Vigilanza nella seduta del 26 novembre 2004;

- con deliberazione n. 19818 del 10 dicembre 2004 la Giunta regionale ha approvato l'ipotesi del presente Atto Integrativo all'Accordo di Programma, completa dei suoi allegati;

- il presente Atto Integrativo all'Accordo di Programma dovrà essere ratificato dal Consiglio Comunale di Legnano entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione, a pena decadenza, ai sensi dell'art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000;

- il decreto di approvazione del presente Atto Integrativo all'Accordo di Programma sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, determinando variante urbanistica al Piano Regolatore Generale del Comune di Legnano, come di seguito meglio specificato;

- per effetto dell'approvazione regionale dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma, le opere pubbliche previste entro l'ambito di P.I.I. sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Tutto ciò premesso, tra i soggetti come sopra indicati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto Integrativo all'Accordo di Programma per l'attuazione, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12 aprile 1999, n. 9, del Programma Integrato di Intervento finalizzato alla riqualificazione urbana dell'area ex Cantoni in Legnano.

Articolo 2 - Modifiche ed integrazioni all'art. 2 dell'Accordo di Programma «perimetro del Programma Integrato di Intervento»

Con il presente articolo si sostituisce integralmente il contenuto dell'art. 2 dell'Accordo di Programma originario come segue:

«Agli effetti della trascrizione degli obblighi, oneri e vincoli derivanti dal presente atto, le aree oggetto del P.I.I., per una superficie complessiva pari a **mq. 110.753,75**, individuate negli elaborati di variante n. **04V-Estratto P.R.G. - estratto catastale** e n. **14V -Elenco catastale delle proprietà interessate** sono censite come segue:

a) aree di proprietà della società Centro Alto Milanese s.r.l., individuate in catasto di Legnano al foglio 24, come parte dei mappali 27, 40, 361, 44, 359, 260, 261, 262, 263, 264, 374;

b) aree di proprietà della società Centro Alto Milanese s.r.l. asservite ad uso pubblico a favore del comune di Legnano con la convenzione 24 giugno 2002, a rogito notaio dottor Giovanni Ripamonti, rep. n. 149.869 / racc. n. 13.185, individuate in catasto di Legnano al foglio 24, come parte dei map-

pali 42, 43, 260, nonché nel sottosuolo di parte dei mappali 44, 361, 39, 360, 43, 260, 40;

c) aree di proprietà della società Immobiliare Raffaella s.r.l., individuate in catasto di Legnano al foglio 24, come parte dei mappali 13, 39, 359, 360, 361, 10, 11, 12, 38, 374, 27, 382;

d) aree di proprietà della società Nelva s.r.l., individuate in catasto di Legnano al foglio 24, come parte dei mappali 260, 261;

e) aree di proprietà della società Nelva s.r.l. asservite ad uso pubblico a favore del comune di Legnano con la convenzione 24 giugno 2002, a rogito notaio dottor Giovanni Ripamonti, rep. n. 149.869 / racc. n. 13.185, individuate in catasto di Legnano al foglio 24, come parte dei mappali 361 nonché nel sottosuolo di parte dei mappali 44, 361, 39, 360, 43, 260;

f) aree di proprietà del Comune di Legnano corrispondenti all'intero tracciato della via Cantoni e parte della piazza IV Novembre;

g) aree di proprietà del comune di Legnano a seguito di cessione con la convenzione 24 giugno 2002, a rogito notaio dottor Giovanni Ripamonti, rep. n. 149.869 / racc. n. 13.185, individuate in catasto di Legnano al foglio 24, come parte dei mappali 10, 27, 39, 14, 13, 361, 43, 360, 359, 40, 44, 42, 41, 260, 275, 282, 283, 278, 352, 279, 273;

h) aree poste in diritto di superficie a favore del Comune di Legnano con la convenzione 24 giugno 2002, a rogito notaio dottor Giovanni Ripamonti, rep. n. 149.869 / racc. n. 13.185, individuate in catasto di Legnano al foglio 24, nel sottosuolo di parte dei mappali 40, 43, 27, 360, 39, 361;

i) area di proprietà del Demanio dello Stato costituente l'alveo del fiume Olona che forma oggetto di permuta, previa sdemanializzazione, con le aree che andranno a costituire il nuovo sedime di scorrimento del fiume medesimo così come illustrato nell'elaborato n. **21V** di variante.»

Articolo 3 - Modifiche ed integrazioni all'art. 3 dell'accordo di programma «oggetto, obiettivi, contenuto»

Con il presente articolo si sostituisce il contenuto dell'art. 3 dell'Accordo di Programma originario - per quanto riferito al paragrafo 3.3, secondo punto, laddove vengono identificati gli interventi previsti dal P.I.I. - come segue:

«- localizzare, sulla base di un nuovo impianto viabilistico, nuovi insediamenti, dotati di tutte le urbanizzazioni ed opere accessorie necessarie e identificabili come segue:

- **Residenza** (unità minime di intervento R1, R2, R3) per complessivi **33.000 mq.** di slp di cui una quota massima pari al 26% potrà essere destinata ad attività ricettive e/o alle funzioni compatibili con la residenza previste dall'art. 3 delle N.T.A. del P.I.I.

- **Terziario e commerciale** (unità minime di intervento T1, T2, T3) per complessivi 27.000 mq. di slp, di cui:

- nell'unità minima T1:

- **5.850 mq.** di slp terziaria;

- **2.550 mq.** di slp commerciale (vicinato);

- nell'unità minima T2:

- **6.650 mq.** di slp terziaria;

- **4.680 mq.** di slp commerciale (media struttura di vendita e vicinato);

- nell'unità minima T3:

- **7.270 mq.** di slp commerciale (grande struttura di vendita con tipologia di centro commerciale).

- **Spazi pubblici:**

- aree a standard per complessivi **80.814 mq.**, di cui **27.011** a parcheggio e **53.803** a verde pubblico e spazi complementari, distribuite nel comparto sia in superficie che in sottosuolo».

Per quanto riferito sempre all'articolo 3.3, si modificano al terzo punto, terz'ultimo comma, gli importi delle opere di urbanizzazione a carico dell'Operatore come segue:

«Come risulta dalla tabella riepilogativa nell'allegato **13V**, l'Operatore privato assume, ai fini della completa riqualificazione del comparto urbano, l'impegno di realizzare opere di urbanizzazione e di carattere generale per complessivi **€ 13.249.676,70** a fronte di un contributo dovuto, quantificato ai sensi di legge, di **€ 4.870.620,00**».

Ai fini di tutto quanto relativo all'esecuzione del Programma e per quanto attiene la sola realizzazione delle opere pubbliche, le società Immobiliare Raffaella s.r.l. e Nelva s.r.l. si

impegnano in solido con la società Centro Alto Milanese s.r.l. ad ottemperare agli obblighi assunti da quest'ultima con l'atto unilaterale d'obbligo ex l.r. 12 aprile 1999, n. 9 ed indicando la società Centro Alto Milanese s.r.l. come unico soggetto esecutore delle opere di urbanizzazione di cui al presente Programma Integrato.

Articolo 3.4.1 - Elenco elaborati

Con il presente articolo si dà atto che i documenti ed elaborati grafici costituenti la proposta di variante al planivolumetrico del P.I.I. «Aree ex Cantoni» che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto Integrativo sono i seguenti:

- 04V - Estratto P.R.G. - estratto catastale;
- 05V - Azzonamento funzionale del P.I.I.;
- 05bisV - Modifiche alle Norme di attuazione del P.I.I.;
- 06V - Planivolumetrico di riferimento;
- 07V - Sezioni;
- 08V - Profili lungo le strade;
- 10V - Computo estimativo opere pubbliche;
- 10bis/AV - Opere di urbanizzazione primaria - Servizi tecnologici - rete elettrica e telefonica;
- 10bis/BV - Opere di urbanizzazione primaria - Servizi tecnologici - illuminazione pubblica;
- 10bis/CV - Opere di urbanizzazione primaria - Servizi tecnologici - rete di scarico acque nere e bianche;
- 10bis/DV - Opere di urbanizzazione primaria - Servizi tecnologici - rete gas ed acqua potabile/ antincendio;
- 10terV - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- 12/AV - Relazione;
- 12/BV - Relazione tecnica: interventi di riqualificazione del fiume Olona;
- 13V - Relazione economica;
- 14V - Elenco catastale delle proprietà interessate;
- 15V - Schema di convenzione;
- 16V - Individuazione degli standard in superficie e nel sottosuolo;
- 17V - Rilievo dell'area di intervento;
- 17bisV - Individuazione degli edifici soggetti a demolizione/recupero;
- 18/AV - Disciplina della circolazione nell'area del nuovo insediamento - particolari;
- 18/BV - Disciplina della circolazione nell'area del nuovo insediamento - particolari;
- 18/CV - Mobilità nel sottosuolo;
- 18/DV - Riorganizzazione viabilistica: relazione tecnica;
- 19/AV - Planimetria e sezioni tipo delle rotatorie in progetto - schemi organizzativi;
- 19/BV - Planimetria e sezioni tipo delle rotatorie in progetto - schemi organizzativi;
- 20V - Cronologia degli interventi;
- 20bisV - Relazione descrittiva delle fasi del cronoprogramma;
- 21V - Fiume Olona: aree demaniali;
- 21.1V - Sovrapposizione tracciato fiume PII approvato e nuovo tracciato.

Si dà atto che gli elaborati **04V-05V-06V-07V-08V-10V-10bis/AV-10bis/BV-10bis/CV-10bis/DV-10terV-12/AV-12/BV-13V-14V-15V-16V-17V-17bisV-18/AV-18/BV-18/CV-18/DV-19/AV-19/BV-20V-20bisV-21V** annullano e sostituiscono le corrispondenti tavole 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 10bis/a - 10bis/b - 10bis/c - 10bis/d - 10ter - 12/a - 12/b - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 17bis - 18/a - 18/b - 18/c - 19 - 20 - 20bis - 21 allegate all'Accordo di Programma.

Tutti i riferimenti o citazioni ai sopra elencati documenti all'interno dell'articolo dell'Accordo di Programma si intendono quindi sin d'ora riferiti agli allegati di variante corrispondenti.

Si dà atto altresì che gli elaborati 05bis - Norme di attuazione del P.I.I., 12a-Relazione, 12e - Relazioni tecniche: analisi preliminare della viabilità, 15 - Schema di convenzione vengono - con la presente variante - integrati e modificati per quanto riferito ai contenuti specifici riportati nelle tavole **05bisV - Modifiche alle Norme di attuazione del P.I.I., 12/aV - Relazione (variante), 18/dV - Riorganizzazione**

viabilistica: relazione tecnica; 15V - Schema di convenzione.

Articolo 4 - Modifiche ed integrazioni all'art. 4 dell'Accordo di Programma «verifica della dotazione di standard»

Con il presente articolo si sostituisce integralmente il contenuto dell'art. 4 dell'Accordo di Programma originario come segue:

«La dotazione complessiva di aree per standard pubblici e di uso pubblico è pari a **mq. 80.814**, di cui **mq. 57.835** ceduti al comune di Legnano e **mq. 22.979** asserviti all'uso pubblico, oltre a **mq. 6.740** asserviti ad uso pubblico ai sensi dell'art. 24/d delle N.T.A. del P.R.G. vigente alla data di presentazione del Programma Integrato originario.

Detta dotazione assolve gli obblighi di legge, come risulta dalla tabella riepilogativa in calce all'elaborato **n. 16V**, in conformità ai parametri stabiliti dalla l.r. 9/99.».

Articolo 5 - Modifiche ed integrazioni all'art. 5 dell'Accordo di Programma «esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e di carattere generale»

Con il presente articolo si sostituisce il contenuto dell'art. 5 dell'Accordo di Programma originario - per quanto riferito ai paragrafi 5.1, 5.1.1, 5.2 e 5.3, laddove vengono identificate le opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi a scomputo parziale dei relativi oneri, le opere di urbanizzazione primaria non oggetto di scomputo dai relativi oneri, le opere di urbanizzazione secondaria da realizzarsi a scomputo dei relativi oneri e le opere di carattere generale da realizzarsi senza scomputo dagli oneri di urbanizzazione - come segue:

«5.1 Opere di urbanizzazione primaria, da realizzarsi a scomputo parziale dei relativi oneri:

- a) formazione di strade e marciapiedi:
 - da piazza IV Novembre a via Pontida;
 - tra unità minime di intervento P1 e P3;
 - tra unità minime di intervento T3/P6 e P7/P5;
 - raccordi con la viabilità esistente

per un importo preventivato di € **366.184,31**;

b) formazione di asse fognario per acque bianche, articolato in reti:

- rete primaria;
- rete secondaria;
- rete terziaria

per un importo preventivato di € **167.099,63**;

c) formazione di asse fognario per acque nere, articolato in reti:

- rete primaria;
- rete secondaria

per un importo preventivato di € **136.060,57**;

d) formazione di parcheggio interrato, completo di impianti elettrico e meccanico, comprese rampe di raccordo, per **mq. 6.740** circa per un importo parametrato pari ad € **348.091,95**;

e) formazione di polifore per impianto elettrico, per **ml. 2.724** circa, per un importo preventivato di € **98.478,00**;

f) formazione di rete per illuminazione pubblica compresi pali di illuminazione per un importo preventivato di € **238.603,09**;

g) formazione di rete idrica pubblica ed antincendio per un importo preventivato di € **39.522,73**.

Dette opere il cui costo complessivo presunto è di € **1.394.040,27** dovranno essere complete di tutti i servizi in sottosuolo e dovranno altresì comprendere gli eventuali adeguamenti richiesti dal comune di Legnano in sede di esame dei progetti esecutivi e di rilascio dei titoli abilitativi.

5.1.1 Opere di urbanizzazione primaria non oggetto di scomputo dai relativi oneri:

a) formazione di rete distribuzione gas per **ml. 1.475** circa per un importo preventivato di € **49.515,31**;

b) formazione di rete telefonica per **ml. 1.911** circa per un importo preventivato di € **49.347,46**.

Dette opere, il cui costo complessivo presunto è di € **98.862,77** dovranno essere complete di tutti i servizi in sottosuolo e dovranno altresì comprendere gli eventuali adeguamenti richiesti dal comune di Legnano in sede di esame dei progetti esecutivi e di rilascio dei titoli abilitativi.

5.2 Opere di urbanizzazione secondaria da realizzarsi a scomputo dei relativi oneri:

a) pavimentazione in pietra di piazze e camminamenti, comprese opere di arredo urbano, per **mq. 13.337** circa, per un importo complessivo di € **1.081.413,75**;

b) fornitura e posa di **n. 78** alberi ad alto fusto, compreso palo tutore, per un importo complessivo di € 60.425,46;

c) formazione di area a verde, completa di impianto di irrigazione, alberature, siepi, arredi, muretti e raccordi:

- area P1, **mq. 12.211** circa;
- area P6, **mq. 24288** circa

per un importo preventivato di € **1.681.613,36**;

d) formazione di parcheggio interrato, completo di impianti elettrico e meccanico, comprese rampe di raccordo, per **mq. 27.011** circa per un importo parametrato pari ad € **1.395.001,73**;

e) formazione di struttura vetrata a copertura di strade e piazze:

- galleria Cantoni (P4), per **mq. 1.436** circa;
- area mercato (P3), per **mq. 2.088** circa;
- parte dell'area P5, per **mq. 1.018** circa

per un importo preventivato di € **3.049.471,41**.

Dette opere il cui costo complessivo presunto è di € **7.267.925,70** dovranno essere complete di tutti i servizi in sottosuolo e dell'impianto di illuminazione pubblica, dovendo altresì comprendere tutti gli eventuali adeguamenti richiesti dal comune di Legnano in sede di esame dei progetti esecutivi e di rilascio dei titoli abilitativi.

5.3 Opere di carattere generale, da realizzarsi senza scomputo dagli oneri di urbanizzazione:

a) formazione di zone d'acqua superficiali, complete di tubazioni a pressione, stazione di pompaggio, sistema di depurazione, per un importo preventivato di € **343.052,36**;

b) formazione di rete antincendio per un importo preventivato di € **19.761,36**;

c) realizzazione di canale by-pass dell'alveo del fiume Olona, per un importo preventivato di € **279.694,40**;

d) realizzazione di nuova canalizzazione del fiume Olona, compresa variante per modifica sezione, demolizione e rifacimento provvisorio ponte via Cantoni, per un importo preventivato di € **3.681.523,07**;

e) interventi accessori esterni al perimetro di P.I.I., relativi al fiume Olona:

- sistemazione alveo;
- nuovo argine;
- nuovo muro d'argine e consolidamento dell'esistente;
- demolizione soglie

per un importo preventivato di € **37.183,74**;

f) interventi accessori esterni al perimetro di P.I.I. relativi alla viabilità:

- realizzazione di **n. 5 rotatorie** stradali per un importo preventivato di € **127.633,03**.

Milano, 14 dicembre 2004

Regione Lombardia

Alessandro Moneta (*firmato*)

Comune di Legnano

Carmelo Eugenio Tomasello (*firmato*)

Agenzia del Demanio

Giuliana Dionisio: (*firmato*)

(BUR20050153)

(2.2.1)

D.a.r. 28 febbraio 2005 - n. 2941

D.G. Industria, P.M.I. e cooperazione e turismo - Approvazione dell'Accordo di Programma denominato «Progetto Integrato di Sviluppo Socio-Economico del Territorio dell'Alta Valle Camonica»

L'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA,
PMI, COOPERAZIONE E TURISMO

Visto l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

Vista la l.r. 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale»;

Vista:

- la deliberazione n. 4547 dell'11 maggio 2001 con la quale la Giunta Regionale ha promosso l'Accordo di Programma

per la realizzazione dell'intervento denominato «Progetto Integrato di Sviluppo Socio-Economico del Territorio dell'Alta Valle Camonica»;

- l'ipotesi di Accordo di Programma «Progetto Integrato di Sviluppo Socio-Economico del Territorio dell'Alta Valle Camonica» approvata dal Comitato per l'accordo di programma nella riunione del 4 dicembre 2002;

- la deliberazione del 4 marzo 2003 n. 7/12290 con la quale la Giunta Regionale, ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, la predetta ipotesi di Accordo di Programma;

Preso atto che la Provincia di Brescia con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 27 gennaio 2003, la Comunità Montana di Valle Camonica con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 28 del 2 febbraio 2005, la CCIAA di Brescia con determinazione del Presidente n. 6 dell'11 febbraio 2005, l'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 4 del 28 gennaio 2003 ed il Consorzio Comuni Bacino Imbrifero Montano Vallecamonica con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/11 del 16 febbraio 2005 hanno ratificato, ai sensi del 5° comma dell'art. 27, ex legge 142/90, l'Accordo di Programma sopra richiamato;

Preso inoltre atto che la Società SIAV s.p.a., il comune di Ponte di Legno ed il comune di Temù, sottoscrittori del predetto AdP relativamente agli aspetti connessi alla sua gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa e per gli impegni finanziari esterni agli enti sottoscrittori, rispettivamente con verbale del Consiglio di Amministrazione del 20 gennaio 2003, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29 gennaio 2003 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 18 gennaio 2005, hanno approvato e ratificato il medesimo;

Rilevato che in data 16 febbraio 2005 i rappresentanti della Regione Lombardia, della Provincia di Brescia, della Comunità Montana Valle Camonica, della CCIAA di Brescia, dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica, del Consorzio Comuni Bacino Imbrifero Montano Vallecamonica, della Società SIAV s.p.a., del comune di Pontedilegno e del comune di Temù hanno sottoscritto l'Accordo di Programma «Progetto Integrato di Sviluppo Socio-Economico del Territorio dell'Alta Valle Camonica»;

Decreta

1) di approvare, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali» e della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, l'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento denominato «Progetto Integrato di Sviluppo Socio-Economico del Territorio dell'Alta Valle Camonica»;

2) di disporre, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

L'Assessore all'Industria, PMI
Cooperazione e Turismo:
Massimo Zanello

— • —

ACCORDO DI PROGRAMMA

(ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della l.r. 15 maggio 1993, n. 14)

per la realizzazione dell'intervento denominato:
«Progetto Integrato di Sviluppo Socio-Economico del Territorio dell'Alta Valle Camonica»

TRA

REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA DI BRESCIA

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI BRESCIA

COMUNITÀ MONTANA VALLECAMONICA

CONSORZIO COMUNI BACINO IMBRIFERO

MONTANO VALLECAMONICA

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VALLECAMONICA

Milano, 16 febbraio 2005

Accordo di Programma (ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della l.r. 15 maggio 1993, n. 14) per la realizzazione dell'intervento denominato: «Progetto Integrato di sviluppo socio-economico del territorio dell'Alta Valle Camonica»

L'anno 2005, il giorno 16 del mese di febbraio, presso la Direzione Generale Industria, P.M.I., Cooperazione e Turismo sono convenuti i seguenti Enti:

- la REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, via Fabio Filzi n. 22, nella persona dell'Assessore all'Industria, PMI, Cooperazione e Turismo della Lombardia, Massimo Zanello, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con d.p.g.r. n. 15339 del 25 giugno 2001;
- la PROVINCIA DI BRESCIA, con sede in Brescia, piazza Paolo VI - Palazzo Broletto, rappresentata dal Presidente Alberto Cavalli;
- la CCIAA DI BRESCIA, con sede in Brescia, via Orzinuovi n. 3, rappresentata dal Presidente, Francesco Bettoni;
- la COMUNITÀ MONTANA VALLECAMONICA, con sede in Breno (BS), piazza F. Tassara n. 3, rappresentata dal Presidente, Sandro Bonomelli;
- il CONSORZIO COMUNI BACINO IMBRIFERO MONTANO VALLECAMONICA, con sede in Breno (BS), via Aldo Moro n. 7, rappresentato dal Presidente, Edoardo Mensi;
- l'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE CAMONICA, con sede in Pontedilegno (BS), piazzale Europa, n. 9, rappresentata dal Presidente, Luigi Marchioni;

PREMESSO CHE

- l'Unione dei comuni dell'Alta Valle Camonica (costituita in data 31 ottobre 2000 dai comuni di Pontedilegno, Temù, Vezza d'Oglio, Vione, Incudine e Monno) con nota n. 7549 del 30 novembre 2000, ha chiesto al presidente della Regione Lombardia la promozione di un Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di un progetto integrato di sviluppo territoriale dell'alta Valle Camonica;

- tale richiesta è stata supportata da uno studio preliminare effettuato congiuntamente dall'Istituto di Ricerca della Lombardia (IRER), dal centro di ricerca per lo sviluppo del territorio (CeRST) e dall'Università Carlo Cattaneo di Castellanza (LIUC), avente per oggetto «Linee di sviluppo dell'alta Valle Camonica» mediante il quale si individua un programma di interventi e la loro localizzazione al fine di determinare un'opportunità di grande rilievo per il consolidamento, la valorizzazione e lo sviluppo economico-sociale dell'ambito territoriale dell'Alta Valle Camonica;

- nel predetto studio si individua nel settore del turismo il veicolo trainante per un possibile rilancio dell'economia locale tenuto conto della vocazione del territorio, delle caratteristiche del tessuto imprenditoriale esistente e degli altri settori economici direttamente o indirettamente connessi ad un possibile sviluppo dell'area;

- la realizzazione del progetto integrato in argomento persegue, tra l'altro, l'obiettivo di arginare il fenomeno della disoccupazione e dello spopolamento dell'area, facendo leva sulla diversificazione, sul potenziamento e sulla stagionalizzazione dell'offerta del servizio turistico medesimo e sul coinvolgimento economico-finanziario di soggetti sia pubblici che privati, anche mediante strumenti innovativi di ingegneria finanziaria;

- l'Amministrazione Provinciale di Brescia con nota n. 001591/01 del 2 febbraio 2001; la Comunità Montana di Valle Camonica con nota n. 1215 del 31 gennaio 2001; il Consorzio Comuni Bacino Imbrifero Montano di Valle Camonica con nota n. 175-P/ac del 25 gennaio 2001; la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia con deliberazione della Giunta Camerale n. 48 del 20 febbraio 2001, hanno esplicitato la volontà di condividere i contenuti del progetto e di aderire alla richiesta di promozione dell'accordo di programma in questione, avanzata dall'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica;

- in data 11 maggio 2001, con delibera di Giunta Regionale n. 7/4547 la Giunta Regionale ha promosso un Accordo di Programma per la realizzazione del «Progetto integrato di sviluppo socio-economico del territorio dell'Alta Valle Camonica»;

- con la succitata deliberazione della Giunta Regionale sono stati individuati i soggetti interessati all'accordo come segue:

- Regione Lombardia;
- Provincia di Brescia;

- CCIAA di Brescia;
- Comunità Montana Valle Camonica;
- Consorzio obbligatorio del Comuni Bacino Imbrifero Montano Vallecamonica;
- Unione Comuni alta Valle Camonica;

ed è stato costituito il Comitato per l'Accordo di programma, composto dai rappresentanti dei soggetti istituzionali sopra elencati;

- i comuni di Temù e Pontedilegno, rappresentati in sede di Comitato per l'accordo di programma dall'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica e competenti per territorio, nel contesto di un Protocollo d'intesa sottoscritto con la Comunità Montana Valle Camonica, hanno elaborato ed approvato i Progetti definitivi degli interventi prioritari oggetto del presente Accordo di programma;

- il nucleo di valutazione di cui all'art. 5 della legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31, «Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34», riunitosi nella seduta del 20 novembre 2002, ha rilevato che il programma integrato di Sviluppo socio-economico del territorio dell'Alta Valle Camonica è di grande rilevanza e che le opere relative al «Sistema di trasporto pubblico locale di collegamento Ponte di Legno-Tonale Bresciano» sono essenziali alla realizzazione dell'obiettivo da anni perseguito dalle Comunità locali di collegare Ponte di Legno col Tonale, quale unica alternativa al collegamento del trasporto su gomma;

- il predetto Comitato dell'Accordo di Programma, avvalendosi della propria segreteria tecnica, in data 4 dicembre 2002 ha definito i termini dell'ipotesi di Accordo di Programma;

- con successiva deliberazione n. 7/12290 del 4 marzo 2003 la Regione Lombardia ha approvato l'ipotesi del presente Accordo di programma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della l.r. 15 maggio 1993, n. 14;

- tutti gli impegni finanziari sono assunti nei limiti delle norme e delle disponibilità di bilancio dei singoli enti.

Tutto ciò premesso, tra i soggetti interessati all'Accordo di programma, come sopra individuati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

2. Oggetto dell'Accordo

2.1 Costituisce oggetto del presente Accordo di programma la realizzazione degli interventi e delle infrastrutture localizzate nei comuni di Pontedilegno e Temù in Vallecamonica, Provincia di Brescia. Il piano è suddiviso in 3 diversi lotti, a loro volta rappresentati da progetti definitivi di sub-lotti, come meglio descritto al successivo punto 3.

2.2 Il presente Accordo di programma definisce il piano dei finanziamenti, nonché le attività funzionali alla realizzazione dell'intervento, la tempistica e il soggetto responsabile della loro realizzazione. Il presente Accordo di programma prevede inoltre gli adempimenti che ciascun soggetto interessato all'attuazione dell'Accordo dovrà compiere per consentire in tempi coordinati la realizzazione dell'insieme delle opere e degli interventi programmati. Prevede altresì i procedimenti che le parti sottoscrittrici si impegnano a concludere per assicurare l'adempimento delle rispettive obbligazioni.

3. Descrizione, localizzazione dell'intervento, e vincoli

3.1 L'intervento consiste nella realizzazione di tre tipologie distinte di opere:

- 3.1.1 lotto 1 - Sistema infrastrutturale di trasporto pubblico locale di collegamento Pontedilegno-Tonale bresciano;
- 3.1.2 lotto 2 - Piste sci alpino Pontedilegno, Tonale, Temù e relativi impianti innevamento programmato;
- 3.1.3 lotto 3 - Sistema infrastrutturale dei parcheggi di servizio.

Nel dettaglio i tre lotti sono così meglio identificati in progetti definitivi autonomi:

C.U.P.	Denominazione sub-progetto	Costo complessivo (IVA inclusa) in €	Soggetto attuatore
1	Lotto Pontedilegno-Tonale	19.162.704,99	S.I.A.V. s.r.l.
1.01	Pontedilegno-Colonia Vigili	9.079.717,70	S.I.A.V. s.r.l.
1.02	Colonia Vigili - Tonale	10.082.987,29	S.I.A.V. s.r.l.
2	Lotto Piste di Pontedilegno Tonale Temù	17.336.888,25	S.I.A.V. s.r.l.
2.01	Modifiche piste Pontedilegno	898.538,74	S.I.A.V. s.r.l.
2.02	Tonalina	945.834,64	S.I.A.V. s.r.l.
2.03	Pegrà bassa	547.626,40	S.I.A.V. s.r.l.
2.04	Pegra	251.134,21	S.I.A.V. s.r.l.
2.05	Raccordo Paradiso-Tonalina	942.958,60	S.I.A.V. s.r.l.
2.06	Raccordo Alpino-Tonalina	753.732,82	S.I.A.V. s.r.l.
2.07	La Croce-Temù	1.154.284,91	S.I.A.V. s.r.l.
2.08	Santa Giulia-Roccolo Ventura Dx	229.974,46	S.I.A.V. s.r.l.
2.09	Santa Giulia-Roccolo Ventura SX	634.292,69	S.I.A.V. s.r.l.
2.10	Roccolo Ventura-La Croce DX	431.432,89	S.I.A.V. s.r.l.
2.11	Roccolo Ventura-La Croce SX	327.559,66	S.I.A.V. s.r.l.
2.12	Raccordi Roccolo Ventura Baite Casola	152.101,16	S.I.A.V. s.r.l.
2.13	Raccordi Staz. Casola - Baite Casola	195.721,65	S.I.A.V. s.r.l.
2.14	Santa Giulia-Casola (Roccolo Sartori)	395.632,39	S.I.A.V. s.r.l.
2.15	Dosso delle Pertiche-Casola	348.780,41	S.I.A.V. s.r.l.
2.16	Dosso delle Pertiche- Roccolo Sartori (Valbione)	677.385,98	S.I.A.V. s.r.l.
2.17	Roccolo Ventura-Rocc.Casola (Sartori)	201.038,26	S.I.A.V. s.r.l.
2.18	Campo scuola Temù DX	90.212,28	S.I.A.V. s.r.l.
2.19	Campo scuola Temù SX	121.585,87	S.I.A.V. s.r.l.
2.20	Campo scuola Temù - Ex staz.	59.785,56	S.I.A.V. s.r.l.
2.21	Innevamento Temù e Ponte	3.895.135,83	S.I.A.V. s.r.l.
2.22	Innevamento Tonale	4.082.138,85	S.I.A.V. s.r.l.
3	Interventi Complementari	1.160.612,01	S.I.A.V. s.r.l.
3.01	Parcheggio Temù	1.160.612,01	S.I.A.V. s.r.l.
Totale progetti ...		37.660.205,25	

3.2 Il «Sistema infrastrutturale di trasporto pubblico locale di collegamento Pontedilegno-Tonale bresciano» viene definito «Trasporto Pubblico Locale» in quanto risponde ai seguenti requisiti:

a) Funzione di trasporto collettivo: sia per cose che per persone, per qualsiasi tipologia di utenti (non solo sciatori).

b) Collegamento tra più centri abitati/frazioni con residenti effettivi durante l'intero anno.

c) Periodo di funzionamento: non solo invernale, ma devono essere effettuate almeno due corse giornaliere per tutto l'anno.

d) Necessità dell'impianto: non devono esserci altre infrastrutture di collegamento o, nel caso esistano, deve essere dimostrata la necessità dell'opera in termini di risposta alle esigenze di mobilità generale, che non siano solo funzionali alla pratica dello sci. A tal fine con deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Brescia n. 47 del 25 novembre 2002 viene riconosciuto, nell'ambito dell'aggiornamento al «Programma Triennale dei Servizi del Trasporto Pubblico Locale - Studio Esecutivo», l'impianto a fune denominato «Ponte di Legno-Tonale» come servizio di trasporto pubblico locale;

e) Tutela dell'ambiente: l'impianto risponde a criteri di salvaguardia dell'ambiente, anche in termini di:

- minor inquinamento rispetto a sistemi di trasporto su gomma,
- riduzione del traffico locale;
- riduzione dei tempi di percorrenza sulle tratte interessate.

3.3 Aspetti urbanistici: gli interventi si sviluppano sul territorio dei comuni di Pontedilegno e di Temù, nell'alta Vallecamosonica, in Provincia di Brescia. Le aree nelle quali si sviluppano i progetti rientrano quasi interamente nel Parco Regionale dell'Adamello, istituito con l.r. n. 79 del 16 settembre 1983, il cui ente gestore è la Comunità Montana Vallecamosonica,

facente parte dei promotori e sottoscrittore del presente Accordo di Programma e che ha partecipato attivamente alla definizione dei vari progetti.

Le opere previste dal presente accordo sono conformi sia agli strumenti urbanistici vigenti dei comuni, che al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dell'Adamello approvato con d.g.r. n. 7/6632 del 29 ottobre 2001, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 48 del 29 novembre 2001.

4. Progettazione, realizzazione e gestione dell'intervento

4.1 Soggetti beneficiari ed attuatori: fatta salva la competenza specifica dei singoli soggetti per le attività descritte al punto 5 ed al punto 6, la realizzazione dell'intervento descritto al precedente punto 3 sarà delegata alla Società Infrastrutture Alta Vallecamosonica s.r.l., all'uopo costituita dai comuni di Pontedilegno, Temù e dall'Unione dei Comuni dell'alta Vallecamosonica in data 25 giugno 2002, che successivamente, in relazione al presente Accordo di Programma, sarà oggetto di trasformazione in Società per Azioni, ricapitalizzata e la cui compagine societaria sarà allargata alla Comunità Montana Vallecamosonica, alla Provincia di Brescia ed alla CCIAA Brescia quali nuovi soci.

La SIAV s.p.a. sarà pertanto beneficiaria dei contributi regionali ai sensi della l.r. 31/96, degli impegni finanziari degli altri enti, come meglio dettagliato al successivo punto 5.2, nella forma di quote azionarie di capitale sociale; agirà quale stazione appaltante e proprietario delle opere di cui al precedente punto 3.

4.2 Tempi presunti di realizzazione: gli interventi oggetto del presente accordo dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre 2005 ed in coerenza con quanto previsto nella delibera di Giunta Regionale di concessione del finanziamento regionale a valere sulla l.r. 31/96 e secondo la tempistica di cui alla seguente tabella:

<i>INVESTIMENTI</i>	<i>Anno 2002</i> €	<i>Anno 2003</i> €	<i>Anno 2004</i> €	<i>Anno 2005</i> €	<i>Totale</i> €
Realizzazione primo lotto	1.320.000	9.900.000	6.842.705	1.100.000	19.162.705
Realizzazione secondo lotto	632.500	6.944.312	6.559.076	3.201.000	17.336.888
Realizzazione terzo lotto	110.000	330.000	665.612	55.000	1.160.612
Totale opere	2.062.500	17.174.312	14.067.393	4.356.000	37.660.205
Quota a carico della Regione	746.827	6.235.686	5.135.073	1.582.414	13.700.000
Quota a carico di altri	1.315.673	10.938.626	8.932.320	2.773.586	23.960.205
Totale copertura	2.062.500	17.174.312	14.067.393	4.356.000	37.660.205

5. Previsioni dei costi e piano dei finanziamenti degli interventi

5.1 Il costo previsto in base ai progetti definitivi per la realizzazione degli interventi oggetto del presente Accordo, (comprensivo di tasse, imposte ed oneri di qualsivoglia natu-

ra, se dovuti, nella misura stabilita per legge) ammonta a complessivi € 37.660.205,00 come meglio descritto ed articolato al punto 3 e sintetizzato per categorie nella seguente tabella:

PIANO DI FINANZIAMENTO

<i>DENOMINAZIONE DELLE OPERE</i>	<i>Costo delle singole opere o del gruppo di opere funzionalmente integrate</i>	<i>Ente attuatore</i>	<i>Fonte finanziaria</i>
lotto 1 – Sistema infrastrutturale di trasporto pubblico locale di collegamento Pontedilegno-Tonale bresciano	€ 19.162.705,00	SI AV	Dettaglio tab. 5.2
lotto 2 – Piste sci alpino Pontedilegno, Tonale, Temù e relativi impianti innnevamento programmato	€ 17.336.888,00	SI AV	Dettaglio tab. 5.2
lotto 3 – Sistema infrastrutturale dei parcheggi di servizio	€ 1.160.612,00	SI AV	Dettaglio tab. 5.2
TOTALE	€ 37.660.205,00	SI AV	Dettaglio tab. 5.2

5.2 Per la copertura del costo delle opere come sopra indicato le parti contraenti assumono a proprio carico i finan-

ziamenti nella misura di seguito precisata; la Regione Lombardia contribuisce finanziariamente solo per i Lotti 1 e 3.

IMPEGNI FINANZIARI PER ANNO DI SPESA

ENTE	Totale finanziamenti	Natura dei finanziamenti (mutuo, spesa corrente...) €	RIPARTIZIONE DI SPESA PER ESERCIZIO €			
			2002	2003	2004	2005
<i>Totale costi</i>	37.660.205,00					
Regione Lombardia	13.700.000,00	Contrib. C/C × Lotto 1 e 3	746.827,17	6.235.685,91	5.135.073,33	1.582.413,59
Provincia Brescia	2.065.828,00	Cap. soc	645.000,00	645.000,00	775.828,00	
CCIAA Brescia	2.065.828,00	Cap. soc		645.000,00	645.000,00	775.828,00
Comunità Montana	2.065.828,00	Cap. soc	619.748,00	723.040,00	723.040,00	
Comune di Pontedilegno	1.291.142,00	Cap. soc	660.000,00	631.142,00	-	
Comune di Temù	645.571,00	Cap. soc.	180.759,00	232.406,00	232.406,00	
Unione Comuni alta Vallecamonica	129.114,00	Cap. soc	121.291,00	7.823,00	-	
SIAV s.p.a.	15.696.894,00	Mutuo e/o altra forma debito lungo termine	-911.125,92	8.054.215,19	6.556.046,01	1.997.758,72

5.2.1 La Regione Lombardia riconosce che gli interventi infrastrutturali di cui al punto 5.2.1, oggetto del presente Accordo di programma, per la loro funzione di volano rispetto all'intero complesso di investimenti da realizzarsi per lo sviluppo socio-economico del territorio dell'Alta Valle Camonica sono di grande rilevanza regionale ed assumono carattere di urgenza per arginare, attraverso la destagionalizzazione del turismo e la migliore accessibilità alle zone interessate, il fenomeno della disoccupazione e dello spopolamento dell'area, pertanto la partecipazione finanziaria della Regione Lombardia è rappresentata da un contributo di € 13.700.000,00 ex l.r. 31/96 Fondo FIP - anno 2002-2005, da erogare, secondo le modalità previste dalla legge stessa, a favore della società di intervento pubblico SIAV s.p.a., per la realizzazione delle opere a carattere infrastrutturale:

- Lotto 1 - Sistema infrastrutturale di trasporto pubblico locale di collegamento Ponte di Legno - Tonale - costo complessivo di € 19.162.705,00 comprensivo di IVA;
- Lotto 3 - Sistema infrastrutturale dei parcheggi di servizio costo € 1.160.612,00 comprensivo di IVA;
- Costo complessivo degli interventi infrastrutturali: € 20.323.318,00.

5.2.2 Nessun aiuto finanziario viene concesso dalla Regione Lombardia per la realizzazione del lotto 2 - Piste di Ponte di Legno - Tonale - Temù (costo complessivo di € 17.336.888,00 comprensivo di IVA), che è tuttavia parte complementare del progetto infrastrutturale di rilevanza regionale oggetto del presente Accordo di programma;

5.2.3 La partecipazione finanziaria della Provincia di Brescia è rappresentata dall'acquisizione di quote azionarie della costituenda SIAV s.p.a. pari ad € 2.065.828,00.

5.2.4 La partecipazione finanziaria della CCIAA di Brescia è rappresentata dall'acquisizione di quote azionarie della costituenda SIAV s.p.a. pari ad € 2.065.828,00.

5.2.5 La partecipazione finanziaria della Comunità Montana Vallecamonica è rappresentata dall'acquisizione di quote azionarie della costituenda SIAV s.p.a. pari ad € 2.065.828,00.

5.2.6 La partecipazione finanziaria dell'Unione dei comuni dell'alta Vallecamonica è rappresentata dall'acquisizione di quote azionarie della costituenda SIAV s.p.a. pari ad € 129.114,00.

5.2.7 Il comune di Pontedilegno, rappresentato in sede di Comitato per l'accordo di programma dall'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica, con nota del 9 novembre 2002, ha dichiarato l'impegno, di cui alla delibera del Consiglio comunale n. 11 del 15 marzo 2002 e della successiva delibera della Giunta municipale n. 99 del 31 ottobre 2002, di aderire alla costituita SIAV s.r.l. in attesa della sua trasformazione in costituenda SIAV s.p.a., mediante l'acquisizione di quote azionarie complessivamente pari ad € 1.291.142,00, quale soggetto attuatore dell'intervento oggetto del presente Accordo di programma.

5.2.8 Il comune di Temù, rappresentato in sede di Comitato per l'accordo di programma dall'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica, con nota dell'8 novembre 2002 n. 1776, ha dichiarato l'impegno, di cui alla delibera del Consiglio co-

munale n. 4 del 28 febbraio 2002 e della successiva delibera della Giunta municipale n. 93 del 7 novembre 2002, di aderire alla costituita SIAV s.r.l. in attesa della sua trasformazione in costituenda SIAV s.p.a., mediante l'acquisizione di quote azionarie complessivamente pari ad € 645.571,00, quale soggetto attuatore dell'intervento oggetto del presente Accordo di programma.

5.2.9 La Società Infrastrutture Alta Vallecamonica s.r.l. (SIAV), con nota autografa del Presidente del Consiglio di amministrazione, ha dichiarato l'impegno, quale soggetto attuatore dell'intervento oggetto del presente Accordo di programma, a reperire le risorse finanziarie ed economiche necessarie per il completamento della copertura finanziaria del progetto, indicativamente quantificate in € 15.696.895,00 attraverso l'accensione di mutui od altre forme di indebitamento a lungo termine.

6. Ulteriori obblighi dei contraenti

La Regione Lombardia, la Provincia di Brescia, la CCIAA di Brescia, la Comunità Montana Vallecamonica, il BIM Vallecamonica, l'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica e, da questa ultima rappresentati, il comune di Pontedilegno e il comune di Temù, oltre ad assumere gli impegni descritti al punto 5, relativi al finanziamento delle opere, concordano sulla necessità di dare celerità alle fasi realizzative dell'Accordo di programma avviando ulteriori azioni indirizzate alla verifica ambientale delle opere.

6.1 Le parti contraenti si impegnano:

- ad attivare le procedure per la Valutazione di Impatto Ambientale per le opere previste dal presente Accordo di Programma, secondo quanto richiesto dai dettati di legge, d.P.R. 12 Aprile 1996 e successive modificazioni, l.r. 20/99, Direttiva Comunitaria CE97/11).

6.2 La Provincia di Brescia, la CCIAA di Brescia, la Comunità Montana Vallecamonica, l'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica, e, da questa ultima rappresentati, il comune di Pontedilegno e il comune di Temù, si impegnano a procedere alla costituzione entro il 31 gennaio 2003 della SIAV s.p.a., ottemperando alle conseguenti disposizioni di legge;

6.3 La SIAV s.p.a. si impegna a dimostrare l'ottenimento delle linee di credito e/o dell'affidamento alla concessione di mutui e/o od altre forme di credito, nel tempo, necessari per la realizzazione dei lavori.

6.4 In caso di eventuali minori costi per la realizzazione di tutte le opere incluse nel progetto approvato ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l.r. 31/96, il contributo regionale di cui alla stessa legge è proporzionalmente ridotto. Le erogazioni dei contributi avvengono sulla base del fabbisogno di cassa trimestrale certificato dal soggetto beneficiario.

7. Modificazioni e integrazioni

7.1 Eventuali modifiche non sostanziali rispetto al contenuto del presente Accordo saranno valutate in sede di Collegio di Vigilanza e, previa istruttoria tecnica da parte della Segreteria del Collegio stesso, potranno essere autorizzate con approvazione unanime da parte dei membri del Collegio di Vigilanza.

7.2 Sono considerate sostanziali la realizzazione del lotto

1 e del lotto 3, ovvero una loro realizzazione almeno all'80% della funzionalità prevista nei progetti definitivi.

8. Collegio di Vigilanza

8.1 Il Collegio di Vigilanza del presente Accordo di programma è costituito dall'Assessore all'Industria, PMI, Cooperazione e Turismo della Lombardia che lo presiede, dal Presidente della Provincia di Brescia, dal Presidente della CCIAA Brescia, dal Presidente della Comunità Montana Vallecamonica, dal Presidente del BIM Vallecamonica, dal Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica - o da loro delegati.

8.2 Al Collegio di Vigilanza, che si avvale di una segreteria tecnica appositamente nominata, sono attribuite le seguenti competenze:

a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di programma;

b) individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si frapponessero all'attuazione dell'Accordo di programma, proponendo agli enti sottoscrittori dello stesso le soluzioni idonee alla loro rimozione;

c) provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati anche riuniti in Conferenza di Servizi, per l'acquisizione di pareri in merito all'attuazione dell'Accordo di Programma;

d) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione dell'Accordo di programma;

e) disporre gli interventi sostitutivi in caso di inadempimento;

f) applicare, in caso di inadempimento, le sanzioni previste al punto 9 del presente Accordo di programma.

8.3 Al Collegio di Vigilanza competerà altresì l'approvazione delle eventuali modifiche non sostanziali del programma degli interventi previsti dal presente Accordo.

8.4 Il Collegio, all'atto dell'insediamento, che avverrà su iniziativa del suo Presidente entro 30 gg. dall'efficacia del presente Accordo di programma, definirà l'organizzazione e le modalità per il proprio funzionamento.

8.5 Nessun onere economico dovrà gravare sull'Accordo di Programma per il funzionamento del Comitato: gli eventuali rimborsi o compensi saranno a carico esclusivo degli Enti rappresentati.

9. Sanzioni

9.1 Il Collegio di Vigilanza, qualora riscontrasse che i soggetti attuatori del presente Accordo non adempiano - per fatto proprio e nei tempi previsti - agli obblighi assunti, provvederà a:

a) contestare l'inadempienza a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per ufficiale giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;

b) disporre, una volta decorso infruttuosamente detto termine, gli interventi necessari per ottenere l'esecuzione delle inadempienze.

9.2 Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti, ai quali compete di decidere la ripartizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato, salvo rivalersi successivamente nei confronti del soggetto inadempiente.

9.3 Fatto salvo quanto indicato nel punto 6, nel caso in cui la gravità dell'inadempimento sia tale da compromettere definitivamente l'attuazione del presente Accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti anche per studi, piani e progetti predisposti per la realizzazione di tutto quanto previsto nel presente Accordo.

10. Controversie

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi del punto 8.2, lettera d), sarà di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Foro competente sarà quello di Milano.

11. Verifiche

Il presente Accordo di programma sarà soggetto a verifiche periodiche da parte dei soggetti sottoscrittori, anche finaliz-

zate ad un aggiornamento, secondo le esigenze che si manifestassero nel corso dell'attuazione e che saranno evidenziate dal Collegio di Vigilanza ogni qualvolta lo riterrà necessario o ne riceverà richiesta scritta da uno dei soggetti attuatori.

12. Sottoscrizione, effetti e durata

12.1 Il presente Accordo di programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione Lombardia, adottato dall'Assessore all'Industria, PMI, Cooperazione e Turismo della Lombardia, da questi allo scopo delegato e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

12.2 Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati.

12.3 La durata del presente Accordo di programma è stabilita sino al completamento dell'intervento oggetto dell'Accordo di cui al punto 3. Resta fermo l'impegno ad assolvere gli ulteriori obblighi dei contraenti indicati al punto 6.

13. Documenti allegati

Al presente Accordo di programma sono allegati i seguenti documenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso:

- Allegato A) Cartografia formato 1:10.000 identificante gli interventi programmati sul territorio dei comuni di Temù e Pontedilegno.

Milano, 16 Febbraio 2005

Letto, approvato e sottoscritto

Per la REGIONE LOMBARDIA:

L'Assessore all'Industria, PMI, Turismo della Lombardia: *Massimo Zanello*

Per la PROVINCIA DI BRESCIA:

Il Presidente: *Alberto Cavalli*

Per la CCIAA di Brescia:

Il Presidente: *Francesco Bettoni*

Per la Comunità Montana Valle Camonica:

Il Presidente: *Sandro Bonomelli*

Per il BIM Valle Camonica:

Il Presidente: *Edoardo Mensi*

Per l'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica:

Il Presidente: *Luigi Marchioni*

Il presente Accordo di programma viene sottoscritto per gli aspetti connessi alla sua gestione tecnica, finanziaria e amministrativa e per gli impegni finanziari esterni agli enti sottoscrittori.

Per la società SIAV s.r.l.:

Il Vice Presidente: *Ennio Donati*

Per il Comune di Pontedilegno:

Il Sindaco: *Mario Bezzi*

Per il Comune di Temù:

Il Sindaco: *Corrado Tomasi*

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Formazione, istruzione e lavoro

(BUR20050154)

D.d.g. 2 marzo 2005 - n. 3158

(3.3.0)

Parziale rettifica, per mero errore materiale, del d.d.g. 28 settembre 2004, n. 16075, avente ad oggetto: «Approvazione delle graduatorie F.S.E. - Dispositivo formazione superiore - «Moduli professionalizzanti» - Ob. 3, Misura C3 - Anno 2004»

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il proprio d.d.g. n. 16075 del 28 settembre 2004 che ha approvato le graduatorie dei progetti cofinanziabili con il Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, anno 2004, «Moduli Professionalizzanti»;

Visto in particolare l'allegato 1) del sopra citato decreto dove, per mero errore materiale, la colonna indicante il costo totale dei progetti riporta importi non corretti;

Ritenuto pertanto di dover procedere ad una parziale rettifica dell'allegato 1) del sopra citato d.d.g. n. 16075 del 28 settembre 2004 ai fini della identificazione del finanziamento

pubblico e del costo totale dei singoli progetti, come da prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto opportuno determinare che la comunicazione delle rettifiche sopra indicate avvenga mediante comunicazione diretta agli Operatori interessati;

Vista la l.r 23 luglio 1996 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la d.g.r. del 28 giugno 2004 n. 7/17904 relativa al nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale e successive modificazioni;

Vista la d.g.r. 24 maggio 2000, n. 7/4 di conferimento al dott. Renzo Ruffini dell'incarico di Direttore Generale della

Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro e successive modificazioni;

Decreta

1. Di rettificare l'allegato 1) del d.d.g. n. 16075 del 28 settembre 2004 modificando gli importi dei progetti riportati nella colonna «costo totale», come da prospetto allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;

2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito <http://formalavoro.regione.lombardia.it>.

Il Direttore Generale: Renzo Ruffini

ALLEGATO

DISPOSITIVO FORMAZIONE SUPERIORE «MODULI PROFESSIONALIZZANTI» - Mis. C3 - Ob. 3 - Anno 2004
GRADUATORIA PROGETTI AMMESSI E FINANZIATI

Punteggio	Id. Progetto	Titolo progetto	Prov.	Id. Operatore	Denominazione	Costo totale €	Quota pubblica €
420	243005	Percorsi integrativi di supporto e approfondimento professionalizzante 2004-2005	VA	1010535	UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO LIUC	444.375,54	444.375,54
370	242948	Percorsi di specializzazione didattica e di orientamento alla mobilità e all'esperienza di stage	MI	1010794	IULM LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE	226.521,65	226.521,65
370	245107	ELEMENTI PROFESSIONALIZZANTI ALL'INTERNO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO	MI	1000952	UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE	1.069.333,65	1.069.333,65
370	245847	Progetto Linceo Edizione 2004-2005	MI	1101395	UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	403.882,48	403.882,48
340	243426	Modulo Professionalizzante nel Corso di Laurea in Educazione Professionale III° anno Università degli Studi di Brescia - Facoltà di Medicina e Chirurgia	MN	12	FONDAZIONE ENAIP LOMBARDA	89.707,21	89.707,21
340	244249	PROFESSIONE CREATIVO Dalla valorizzazione dell'attitudine alla costruzione della competenza	MI	2012635	NUOVA ACCADEMIA SRL	275.554,44	275.554,44
330	242804	Moduli professionalizzanti inseriti nei corsi di laurea dell'Università degli Studi di Brescia - anno 2004/2005	BS	2002091	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA	418.692,33	418.692,33
320	242683	LET'S WORK	BG	1010278	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO	611.916,48	611.916,48
320	243396	Moduli professionalizzanti alle tecnologie della società dell'informazione	MI	1540	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO	1.116.139,50	1.116.139,50
320	242711	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA PROGETTO QUADRO 2004- 2005.	MI	1500560	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA	1.509.050,83	1.509.050,83
320	243016	Università aperta: «Offerta formativa integrata a sostegno delle nuove professionalità»	PV	5232	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA	1.012.609,96	1.012.609,96
300	244482	Moduli professionalizzanti per Educatori Professionali in formazione 2°Anno	LC	3740	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA	31.411,93	31.411,93
300	245630	Moduli professionalizzanti per Educatori Professionali in formazione 3°Anno	LC	3740	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA	32.420,05	32.420,05
300	247085	Strumenti conoscitivi e professionalizzanti	CO	4666	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA	351.387,92	351.387,92
300	242951	Modulo Professionalizzante nel Corso di Laurea in Educazione Professionale III anno Università degli Studi di Brescia - Facoltà di Medicina e Chirurgia	BS	5574	IAL LOMBARDIA SEDE DI BRESCIA	89.707,21	89.707,21
280	244952	Formazione integrativa, progettuale e sperimentale all'interno del Sistema Politecnico di Milano.	MI	1010078	POLITECNICO DI MILANO	1.316.015,15	1.316.015,15
TOTALE QUOTA PUBBLICA							8.998.726,32

D.G. Agricoltura

(BUR20050155)

D.d.g. 28 febbraio 2005 - n. 2993

(4.3.0)

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di conferma ed aggiornamento degli impegni relativi alla misura f «Misure agroambientali» del Piano di Sviluppo Rurale, per la campagna 2005**IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 7/724 del 28 luglio 2000 con la quale viene adottato il testo definitivo del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, successivamente modificato con le deliberazioni n. 7/7306 dell'11 dicembre 2001, n. 7/9634 del 28 giugno 2002 e n. 7/16772 del 19 marzo 2004;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 7/20874 del 16 febbraio 2005 «PSR 2000-2006, ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse cofinanziate derivanti dal feoga e approvazione delle disposizioni attuative delle misure a, b, f, p ed u del piano di sviluppo rurale»;

Richiamato il punto 6 del dispositivo della sopra citata deliberazione, ove viene incaricato il direttore generale della Direzione Agricoltura di apportare, con proprio provvedimento, le eventuali modifiche ed integrazioni con valenza tecnica che dovessero rendersi necessarie per il puntuale rispetto delle disposizioni del PSR;

Preso atto delle note pervenute dalle Organizzazioni Professionali Agricole con le quali viene richiesta una proroga dei termini di presentazione delle domande relative alla misura f, a causa della maggiore laboriosità delle procedure di compilazione delle domande rispetto alle precedenti campagne;

Ritenuto pertanto opportuno prorogare i termini di presentazione delle domande di conferma e di aggiornamento degli impegni dal 28 febbraio 2005 al 31 marzo 2005;

Visto l'art. 17 della l.r. 16/96 che individua le competenze ed i poteri dei Direttori Generali;

Vista la d.g.r. n. 4 del 24 maggio 2000 «Avvio alla VII legislatura. Costituzione e nomina delle Direzioni Generali e nomina dei direttori generali»;

Decreta

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di prorogare la scadenza per la presentazione delle domande di conferma e di aggiornamento degli impegni relativi alla misura f «Misure agroambientali» dal 28 febbraio 2005 al 31 marzo 2005;

2. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente provvedimento.

Il direttore generale
della Direzione Generale Agricoltura:
Paolo Baccolo

(BUR20050156)

D.d.g. 1 marzo 2005 - n. 2994

(4.3.2)

Regime quote latte - Legge 119/03 art. 2 comma 2-bis - Comunicazione del quantitativo di riferimento individuale valido al 1° aprile 2005 ai produttori lombardi**IL DIRETTORE GENERALE DELL'AGRICOLTURA**

Richiamata la seguente normativa:

- reg. (CE) 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

- reg. (CE) 595/2004 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio;

- legge 119/03 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

- d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003 n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

- d.g.r. n. 6/44244 del 16 luglio 1999 «Applicazione della normativa nazionale e comunitaria sulle quote latte: riordino delle competenze in applicazione dell'art. 3 comma 1 lettera a) e dell'art. 4 comma 2 lettera h) della l.r. 4 luglio 1998 n. 11 - Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura - che prevede, fra le competenze della Regione - Direzione Generale Agricoltura - la comunicazione dei quantitativi di riferimento individuale ai produttori dell'intero territorio regionale»;

Preso atto che l'art. 2 comma 2-bis della legge 119/03 preve-

de che «Prima dell'inizio di ogni periodo di commercializzazione le regioni e le province autonome aggiornano e determinano il quantitativo individuale di riferimento di ciascun produttore [...] e ne danno comunicazione all'interessato attraverso l'invio di un certificato in due copie, una delle quali recante l'indicazione "copie per l'acquirente"»;

Considerato che il d.m. 31 luglio 2003 all'art. 3 comma 4 stabilisce che la comunicazione di cui trattasi deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere i seguenti elementi:

- estremi identificativi dell'azienda;
- la classificazione di cui all'art. 2, comma 3, del d.m. 31 luglio 2003;
- i quantitativi individuali di riferimento di inizio periodo e il tenore di materia grassa di riferimento;
- il dettaglio delle variazioni della quota che determinano il quantitativo di riferimento;

Dato atto di dover comunicare ai produttori lombardi titolari di quota al 1° aprile 2005 il loro quantitativo di riferimento individuale con riferimento al 1° aprile della campagna produttiva 2005/2006;

Ritenuto di consentire ai produttori destinatari della predetta comunicazione di presentare (alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio) istanza di rettifica avverso la stessa, limitatamente ai dati che non siano già stati oggetto di aggiornamento definitivo in forza di precedenti comunicazioni, presentandola utilizzando lo specifico modello che potrà essere richiesto alle medesime Amministrazioni;

Ritenuto di assicurare la massima trasparenza dell'attività amministrativa definendo la modulistica da adottare sia per la comunicazione del quantitativo di riferimento individuale (Allegato A parte integrante del presente provvedimento) sia per la presentazione delle istanze di riesame da parte dei soggetti interessati (Allegato B parte integrante del presente provvedimento) pubblicandola inoltre sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia come parte integrante del presente provvedimento;

Visto l'art. 17 della l.r. 16/96 che individua le competenze dei Direttori Generali;

Vista la d.g.r. n. 7/4 del 24 maggio 2000 «Avvio della VII legislatura. Costituzione delle Direzioni Generali - Nomina dei Direttori» con la quale viene nominato il Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura;

Decreta

Richiamate le premesse che formano parte integrante del presente provvedimento:

1) di comunicare ad ogni produttore di latte operante in Lombardia e titolare di quota al 1° aprile 2005, il quantitativo di riferimento individuale con riferimento al 1° aprile della campagna produttiva 2005/2006;

2) di procedere alla comunicazione di cui al punto 1, utilizzando la modulistica di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

3) di inviare ai produttori interessati la comunicazione di cui al punto 1) mediante raccomandata A/R;

4) di stabilire che i soggetti destinatari della comunicazione di cui al punto 1) possono presentare istanza di riesame entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 1), al Servizio agricoltura della provincia competente per territorio, esclusivamente avverso ai dati che non siano già stati oggetto di accertamento definitivo in forza di precedenti comunicazioni, utilizzando l'apposito modello che potrà essere reperito presso le medesime amministrazioni provinciali come da Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;

5) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale: Paolo Baccolo

NOTE ESPLICATIVE

Con la presente, ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis della L. 119/03, si comunica il quantitativo di riferimento individuale per il periodo 2005/2006. La pagina recante la dicitura "COPIA PER L'ACQUIRENTE" deve essere consegnata, a cura del produttore, alla Ditta acquirente latte e costituisce il titolo per l'applicazione delle disposizioni sul prelievo supplementare. In caso di pluralità di acquirenti una copia della presente comunicazione deve accompagnare la specifica dichiarazione prevista dall'art. 7 comma 1 della L. 119/03.

I dati riportati nella presente comunicazione sono estratti dal sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ai sensi dell'art. 1 comma 6 della L. 119/03, e sono aggiornati al 18 febbraio 2005.

QUADRO 1

Riporta i dati identificativi dell'azienda e del titolare attuale.

Il contenuto della casella "Classif. Art. 2 c. 3 DM 31/07/03", individua la zona in cui è ubicata l'azienda produttrice latte, secondo quanto disposto dalla indicata normativa; tale classificazione è valida per tutti i riferimenti normativi del regime quote latte.

QUADRO 2

Riporta l'iter di definizione dei quantitativi di riferimento individuale, aggiornato sulla base di eventuali variazioni intervenute, risultanti da precedenti specifiche determinazioni delle amministrazioni competenti.

Viene descritto il dettaglio dei movimenti, inseriti nel SIAN, validi al 1 aprile 2005.

Non formano, pertanto, oggetto della presente comunicazione i dati relativi a movimenti registrati nel SIAN successivamente alla data del 18 febbraio 2005, dati che possono essere riscontrati nel registro pubblico delle quote di cui all'articolo 2 comma 2 della L. 119/03, consultabile nel sito internet del SIAN (www.sian.it).

Sono inoltre esclusi i movimenti non più rilevanti ai fini della definizione del quantitativo di riferimento individuale spettante al produttore per il periodo 2005/2006.

In ottemperanza ai disposti dell'articolo 2 comma 1 della L. 119/03 viene indicata l'eventuale unificazione delle quote A e B.

Ogni singola riga del quadro contiene i quantitativi oggetto del movimento che, ai fini della determinazione del quantitativo di riferimento individuale per il periodo 2005/2006, sono stati sommati algebricamente tra di loro per ottenere i totali, rispettivamente consegne e vendite dirette, riportati al Quadro 3.

QUADRO 3

Riporta il quantitativo di riferimento individuale per il periodo 2005/2006 distinto in quota consegne e quota vendite dirette, nonché il tenore di materia grassa di riferimento.

AVVERTENZE

I quantitativi di riferimento individuali indicati come "Quota B" sono al netto della riduzione intervenuta ai sensi della L. 46/95, fatti salvi gli esiti dei giudizi pendenti in sede giurisdizionale.

Per errori ed omissioni è fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione Lombardia di procedere a modificazione e integrazione dei dati contenuti nella presente comunicazione.

La presente comunicazione viene predisposta dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia in applicazione della L.R. 11/98 art. 3 comma 1 lettera a) e art. 4 comma 2 lettera h) e della DGR n. VI/44244 del 16/7/99.

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RIESAME

La presente comunicazione diventa definitiva se l'interessato non presenta istanza di riesame all'Amministrazione Provinciale competente per territorio entro 15 giorni dal ricevimento della medesima.

Ai destinatari della predetta comunicazione è data facoltà di presentare istanza di riesame, esclusivamente per meri errori materiali ed omissioni relative a dati che non siano già stati oggetto di aggiornamento definitivo in forza di comunicazioni/provvedimenti precedenti, utilizzando lo specifico modello (in distribuzione presso le Amministrazioni Provinciali competenti) da produrre in regolare bollo.

Dal giorno in cui la presente comunicazione diventa definitiva iniziano a decorrere i sessanta giorni (60 gg.) per l'impugnazione avanti il TAR ovvero i centoventi giorni (120 gg.) per la proposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Nel caso invece di presentazione entro il suindicato termine di quindici giorni (15 gg.) dell'istanza di riesame, il presente atto diventa definitivo alla data di comunicazione del provvedimento con cui l'Amministrazione competente decide in ordine alla medesima. Da tale data decorrono i termini per le impugnative sopra precisate. L'Amministrazione è tenuta a pronunciarsi in merito al ricorso presentato entro sessanta giorni (60 gg.) dal ricevimento della medesima.

IL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA
F.to Dott. Paolo Baccolo

NOTE ESPLICATIVE

Con la presente, ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis della L. 119/03, si comunica il quantitativo di riferimento individuale per il periodo 2005/2006. La pagina recante la dicitura "COPIA PER L'ACQUIRENTE" deve essere consegnata, a cura del produttore, alla Ditta acquirente latte e costituisce il titolo per l'applicazione delle disposizioni sul prelievo supplementare. In caso di pluralità di acquirenti una copia della presente comunicazione deve accompagnare la specifica dichiarazione prevista dall'art. 7 comma 1 della L. 119/03.

I dati riportati nella presente comunicazione sono estratti dal sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ai sensi dell'art. 1 comma 6 della L. 119/03, e sono aggiornati al 18 febbraio 2005.

QUADRO 1

Riporta i dati identificativi dell'azienda e del titolare attuale.

Il contenuto della casella "Classif. Art. 2 c. 3 DM 31/07/03", individua la zona in cui è ubicata l'azienda produttrice latte, secondo quanto disposto dalla indicata normativa; tale classificazione è valida per tutti i riferimenti normativi del regime quote latte.

QUADRO 2

Riporta l'iter di definizione dei quantitativi di riferimento individuale, aggiornato sulla base di eventuali variazioni intervenute, risultanti da precedenti specifiche determinazioni delle amministrazioni competenti.

Viene descritto il dettaglio dei movimenti, inseriti nel SIAN, validi al 1 aprile 2005.

Non formano, pertanto, oggetto della presente comunicazione i dati relativi a movimenti registrati nel SIAN successivamente alla data del 18 febbraio 2005, dati che possono essere riscontrati nel registro pubblico delle quote di cui all'articolo 2 comma 2 della L. 119/03, consultabile nel sito internet del SIAN (www.sian.it).

Sono inoltre esclusi i movimenti non più rilevanti ai fini della definizione del quantitativo di riferimento individuale spettante al produttore per il periodo 2005/2006.

In ottemperanza ai disposti dell'articolo 2 comma 1 della L. 119/03 viene indicata l'eventuale unificazione delle quote A e B.

Ogni singola riga del quadro contiene i quantitativi oggetto del movimento che, ai fini della determinazione del quantitativo di riferimento individuale per il periodo 2005/2006, sono stati sommati algebricamente tra di loro per ottenere i totali, rispettivamente consegne e vendite dirette, riportati al Quadro 3.

QUADRO 3

Riporta il quantitativo di riferimento individuale per il periodo 2005/2006 distinto in quota consegne e quota vendite dirette, nonché il tenore di materia grassa di riferimento.

AVVERTENZE

I quantitativi di riferimento individuali indicati come "Quota B" sono al netto della riduzione intervenuta ai sensi della L. 46/95, fatti salvi gli esiti dei giudizi pendenti in sede giurisdizionale.

Per errori ed omissioni è fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione Lombardia di procedere a modificazione e integrazione dei dati contenuti nella presente comunicazione.

La presente comunicazione viene predisposta dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia in applicazione della L.R. 11/98 art. 3 comma 1 lettera a) e art. 4 comma 2 lettera h) e della DGR n. VI/44244 del 16/7/99.

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RIESAME

La presente comunicazione diventa definitiva se l'interessato non presenta istanza di riesame all'Amministrazione Provinciale competente per territorio entro 15 giorni dal ricevimento della medesima.

Ai destinatari della predetta comunicazione è data facoltà di presentare istanza di riesame, esclusivamente per meri errori materiali ed omissioni relative a dati che non siano già stati oggetto di aggiornamento definitivo in forza di comunicazioni/provvedimenti precedenti, utilizzando lo specifico modello (in distribuzione presso le Amministrazioni Provinciali competenti) da produrre in regolare bollo.

Dal giorno in cui la presente comunicazione diventa definitiva iniziano a decorrere i sessanta giorni (60 gg.) per l'impugnazione avanti il TAR ovvero i centoventi giorni (120 gg.) per la proposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Nel caso invece di presentazione entro il suindicato termine di quindici giorni (15 gg.) dell'istanza di riesame, il presente atto diventa definitivo alla data di comunicazione del provvedimento con cui l'Amministrazione competente decide in ordine alla medesima. Da tale data decorrono i termini per le impugnative sopra precisate. L'Amministrazione è tenuta a pronunciarsi in merito al ricorso presentato entro sessanta giorni (60 gg.) dal ricevimento della medesima.

IL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA
F.to Dott. Paolo Baccolo

ALLEGATO B

**Regione Lombardia**

Direzione Generale Agricoltura

Bollo

ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

DI _____

Istanza di riesame dei dati contenuti nelle comunicazioni Regionali del Quantitativo di Riferimento Individuale (QRI) Periodo 2005/2006

AZIENDA AGRICOLA

PARTITA IVA		CODICE FISCALE		COD. COMUNICAZIONE	
COGNOME O RAGIONE SOCIALE					
NOME				SESSO	
DATA DI NASCITA		COMUNE DI NASCITA		PROV.	
Giorno	Mese	Anno			

UBICAZIONE AZIENDA

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO			TELEFONO		
COMUNE			PROV.	C.A.P.	

DOMICILIO TITOLARE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO			TELEFONO		
COMUNE			PROV.	C.A.P.	

DATI OGGETTO DI RICHIESTA DI RETTIFICA

- ITER DI DEFINIZIONE DEL QRI (QUADRO 2) - QRI 2005/2006 (QUADRO 3)
 ANAGRAFICA (QUADRO 1)

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (Obbligatoria)

1. FOTOCOPIA DELLA COMUNICAZIONE DEL QUANTITATIVO DI RIFERIMENTO INDIVIDUALE
2. FOTOCOPIA DELLA CARTA D'IDENTITA'
3. FOTOCOPIA DEI DOCUMENTI A SOSTEGNO DEL RICORSO

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE EVENTUALI COMUNICAZIONI

COGNOME O RAGIONE SOCIALE		NOME			
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO				TELEFONO	
COMUNE			PROV.	C.A.P.	

DATA

FIRMA

NOTE ESPLICATIVE

E' ammessa la presentazione di istanza di riesame esclusivamente per meri errori materiali ed omissioni relativi a dati che non siano già stati oggetto di aggiornamento definitivo in forza di provvedimenti precedenti. In caso contrario le istanze sono da considerare irricevibili.

Il presente modello deve essere prodotto con regolare bollo.

Documenti originali

Al momento della convocazione in contraddittorio devono essere presentati i documenti originali allegati in copia al presente modello di istanza.

D.G. Giovani, sport e pari opportunità

(BUR20050157)

D.d.u.o. 16 febbraio 2005 - n. 2176

(3.6.0)

Legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 - art. 4 - comma 5 - (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia). Bando per l'assegnazione di finanziamenti per la realizzazione di interventi di impiantistica sportiva - Anno 2005**IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
PROMOZIONE E SVILUPPO DELLO SPORT**

Vista la l.r. 8 ottobre 2002, n. 26 «Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia»;

Considerato che l'art. 10 comma 1 della sovracitata l.r. n. 26/2002 prevede, tra l'altro, che la Regione conceda contributi, anche in conto capitale, nel rispetto dei criteri definiti ai sensi dell'art. 4, commi 1, lettera d), 3 e 4, per la realizzazione di infrastrutture sportive e ricreative, la costruzione di nuovi impianti e la ristrutturazione, l'adeguamento anche sotto il profilo della sicurezza, il superamento delle barriere architettoniche e l'ampliamento degli impianti già esistenti;

Vista la d.c.r. n. VII/0849 del 8 luglio 2003 di approvazione del Piano-Programma per il triennio 2003/2005 «Cinque cerchi di sport», in attuazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 2 della l.r. n. 26/02, nel quale vengono definite, tra l'altro, le aree di intervento e gli obiettivi qualitativi e quantitativi nel settore dell'impiantistica e delle attrezzature sportive;

Vista la d.g.r. n. 7/15341 del 28 novembre 2003 con la quale, tra l'altro, si approva lo schema di convenzione da stipularsi con Finlombarda s.p.a. per la costituzione di un fondo di rotazione denominato «Fondo di Rotazione per le Infrastrutture Sportive», in attuazione di quanto disposto dall'articolo 10, comma 2 della l.r. n. 26/02;

Vista la d.g.r. n. 7/15600 del 12 dicembre 2003, con la quale sono stati approvati, relativamente all'impiantistica sportiva, i criteri per l'assegnazione e la revoca di contributi, le spese ammissibili al finanziamento regionale e gli eventuali oneri a carico del soggetto richiedente, nonché le attività e le procedure per le verifiche ed i controlli sugli interventi finanziati ai sensi della l.r. 26/02;

Considerato che l'articolo 4, comma 5 della sopramenzionata l.r. 26/2002 prevede che il dirigente regionale competente, sulla base dei criteri sopra detti, definisca con proprio atto, tra l'altro, le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti e delle relative domande di finanziamento nonché le modalità di erogazione dei finanziamenti riferiti al settore dell'impiantistica sportiva;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», che all'art. 12 prescrive l'obbligo a carico delle Pubbliche Amministrazioni della determinazione e della pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le stesse devono attenersi nella concessione di contributi a vantaggi economici ad Enti pubblici e ad operatori privati;

Considerato di dover procedere, alla formalizzazione del bando per l'assegnazione di finanziamenti per la realizzazione di interventi di impiantistica sportiva per l'anno 2005, ove sono precisati, tra l'altro:

1. I criteri per l'anno 2005 e l'individuazione delle tipologie qualitative da utilizzarsi per la definizione della qualità progettuale e del relativo punteggio minimo richiesto;

2. Le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti e delle relative domande di finanziamento;

3. Il tipo e l'entità dei finanziamenti e le modalità per l'erogazione degli stessi;

Visto il decreto 20 dicembre 2002 n. 25679 con il quale sono state individuate le strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle Direzioni Generali della Giunta Regionale;

Vista la d.g.r. del 23 dicembre 2002 n. 7/11699 con la quale è stato affidato al Dott. Ernesto Quattrini l'incarico di Direttore Generale della Direzione «Giovani Sport e Pari Opportunità»;

Visto il decreto 15 gennaio 2003 n. 0166 con il quale il Direttore Generale ai «Giovani Sport e pari Opportunità» delega l'ing. Mariosiro Marin, Dirigente dell'Unità Organizzativa «Promozione e sviluppo dello Sport» a firmare provvedimenti esecutivi nell'ambito delle competenze assegnate;

Decreta

1. di approvare il bando per l'anno 2005 per l'assegnazione di finanziamenti per la realizzazione di interventi di impiantistica sportiva ai sensi della l.r. 26/2002 - articolo 10 comma 2, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

2. di approvare il documento, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (allegato B), relativo alla modulistica obbligatoria da utilizzarsi da parte di soggetti pubblici per le richieste di finanziamento, composto dalle seguenti 3 parti:

- allegato B parte 1: lettera di accompagnamento alla domanda di accesso alle agevolazioni della l.r. 26/2002 - articolo 10 comma 2 (1 pagina)

- allegato B parte 2: domanda di accesso alle agevolazioni della l.r. 26/2002 - articolo 10 comma 2 (copertina+4 pagine)

- allegato B parte 3: allegati alla domanda di accesso alle agevolazioni della l.r. 26/2002 - articolo 10 comma 2 (copertina + 7 pagine);

3. di approvare il documento, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (allegato C), relativo alla modulistica obbligatoria da utilizzarsi da parte di soggetti privati per le richieste di finanziamento, composto dalle seguenti 3 parti:

- allegato C parte 1: lettera di accompagnamento alla domanda di accesso alle agevolazioni della l.r. 26/2002 - articolo 10 comma 2 (1 pagina)

- allegato C parte 2: domanda di accesso alle agevolazioni della l.r. 26/2002 - articolo 10 comma 2 (copertina+7 pagine)

- allegato C parte 3: allegati alla domanda di accesso alle agevolazioni della l.r. 26/2002 - articolo 10 comma 2 (copertina+7 pagine);

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.regione.lombardia.it.

Il Dirigente della U.O.
Promozione e sviluppo dello sport:
Mariosiro Marin

ALLEGATO A

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
DI IMPIANTISTICA SPORTIVA****ai sensi della legge regionale n. 26/2002 - anno 2005****1. Soggetti beneficiari**

Possono beneficiare dei contributi assegnati ai sensi della l.r. 26/02 i soggetti di seguito indicati:

B1) Comuni, Comunità Montane, Province, Enti, Federazioni Sportive, Enti di promozione sportiva, Parrocchie, Oratori, Centri di aggregazione giovanile, Associazioni, Società e Cooperative praticanti attività sportiva dilettantistiche senza fini di lucro (l'assenza di fini di lucro deve essere intesa anche mediante l'esplicita dicitura nello statuto dei seguenti concetti: Gli avanzi di gestione non possono essere divisi tra i soci ma devono essere reinvestiti nella società/associazione/altro. In caso di scioglimento della società/associazione/altro il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a società/associazione/altro avente stessi fini e caratteristiche);

B2) Consorzi comunque costituiti tra soggetti ricompresi tra quelli elencati alla precedente lettera B1).

I soggetti di cui sopra dovranno in ogni caso essere titolari della proprietà dell'impianto o dell'area sulla quale si dovrà realizzare l'impianto, oppure in alternativa essere titolari della gestione dell'impianto mediante convenzione stipulata con il proprietario (il titolare della proprietà deve essere compreso tra quelli previsti alle precedenti lettere B1) e B2).

Tale convenzione dovrà prevedere la gestione dell'impianto senza fini di lucro e dovrà avere una durata non inferiore a 10 anni.

2. Criteri per l'anno 2005: tipologie qualitative da utilizzarsi per la definizione della qualità progettuale e relativo punteggio minimo richiesto

Con riferimento ai criteri per l'impiantistica sportiva approvati con d.g.r. n. 7/15600 del 12 dicembre 2003, per l'anno 2005 vengono riportati di seguito i parametri che verranno considerati per la valutazione della qualità progettuale:

- F1) Abbattimento delle barriere architettoniche
- F5) Cantierabilità dei progetti presentati
- F6) Copertura finanziaria da parte del soggetto richiedente
- F8) Energia pulita
- F11) Pieno utilizzo dell'impianto
- F14) Tipologia dell'intervento da realizzare
- F15) Valenza territoriale dell'intervento.

Il finanziamento degli interventi è condizionato al raggiungimento di una qualità progettuale definita in termini di punteggio pari o superiore a 30.

3. Modalità e termini per la presentazione dei progetti e delle relative domande di finanziamento e modalità di istruttoria

Le domande di finanziamento, rivolte alla Regione Lombardia Direzione Generale Giovani, Sport e pari opportunità, vanno spedite o consegnate, in tre copie cartacee (di cui due copie complete degli allegati richiesti nel modulo di domanda) e una copia in formato elettronico su dischetto, a Finlombarda s.p.a., via Oldofredi, 23 - 20124 MILANO.

Le domande di finanziamento possono essere presentate esclusivamente dal 15 marzo 2005 al 15 dicembre 2005, utilizzando obbligatoriamente la modulistica appositamente predisposta dalla Regione Lombardia - Direzione Generale Giovani Sport e Pari Opportunità (allegati B e C al presente decreto).

Alla domanda di finanziamento devono essere obbligatoriamente allegati (in originale od in copia conforme all'originale) i documenti indicati nel modulo di domanda.

Le richieste di finanziamento saranno prese in esame in ordine cronologico di ricevimento (farà fede la data del timbro di ricezione di Finlombarda s.p.a.). Terminata l'istruttoria, che sarà effettuata da Finlombarda e dall'Istituto di Credito convenzionato, se la richiesta verrà considerata finanziabile, sussistendo i fondi, sarà accolta.

Dell'esito dell'istruttoria della richiesta di finanziamento presentata sarà data comunicazione per iscritto, di norma, entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa: i termini anzidetti si intendono sospesi qualora necessitino ulteriori informazioni/integrazioni per la richiesta presentata.

4. Tipo ed entità dei finanziamenti

Ai soggetti beneficiari sarà erogato un finanziamento a medio termine a tasso agevolato con l'intervento del Fondo di Rotazione regionale e di Istituti di Credito convenzionati.

Per la realizzazione degli interventi di tipo C1 (interventi su impianti esistenti - vedi criteri) possono essere assegnati finanziamenti fino ad un massimo di € 500.000,00 (diconsi € cinquecentomila/00) e fino al 90% della spesa ammessa.

Per la realizzazione degli interventi di tipo C2 (nuovi impianti - vedi criteri) possono essere assegnati finanziamenti fino ad un massimo di € 1.000.000,00 (diconsi € un milione/00) e fino all'90% della spesa ammessa.

Per la realizzazione degli interventi di tipo Misto (interventi su impianti esistenti+nuovi impianti) possono essere assegnati finanziamenti fino ad un massimo di € 750.000,00 (diconsi € settecentocinquantomila/00) e fino all'90% della spesa ammessa.

Per la realizzazione, da parte di soggetti pubblici, di interventi mediante il ricorso alla finanza di progetto (ai sensi di quanto previsto dagli artt. 19 e 37-bis e seguenti della legge n. 109/1994 e ss.mm.ii.) o ad altri strumenti di finanza strutturata e siano di valore di investimento complessivo pari o superiore a € 1.000.000 (un milione), possono essere assegnati finanziamenti sino ad un massimo di € 2.000.000 (due milioni); il finanziamento a valere sul fondo regionale sarà a fronte della eventuale quota di contribuzione a carico dell'ente pubblico. L'ammontare complessivo del finanziamento non potrà comunque essere superiore al 40% (quaranta per cento) del costo totale dell'intervento infrastrutturale.

I finanziamenti complessivamente assegnati saranno di norma erogati nella percentuale del 50% con risorse del Fondo di Rotazione Regionale e per il rimanente 50% con risorse di Istituti di credito convenzionati.

La percentuale di intervento del Fondo di Rotazione Regionale potrà essere diminuita al fine di consentire il rispetto della regola *de minimis*.

Il tasso di interesse applicato sui finanziamenti concessi con il concorso del Fondo Regionale di Rotazione sarà pari alla media ponderata del tasso di interesse applicato sul Fondo Regionale (1% nominale annuo fisso per tutta la durata del finanziamento) e del tasso applicato dall'Istituto di Credito convenzionato per le operazioni di credito ordinario.

I costi per l'effettuazione dell'istruttoria, a carico del soggetto richiedente, saranno applicati per la sola quota di finanziamento erogato dalla banca nella misura pubblicata dall'Istituto di credito convenzionato e di norma non superiore allo 0,3% della quota di finanziamento concesso con un minimo di € 100 e un massimo di € 1.300.

5. Risorse disponibili

Le risorse del Fondo Regionale di Rotazione stanziare ammontano attualmente a 3 milioni di Euro. Il sistema bancario al momento convenzionato ha assicurato risorse sufficienti alla copertura complessiva degli interventi ammessi in cofinanziamento con il Fondo Regionale.

6. Applicazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato

L'intervento agevolativo di cui alle presenti disposizioni è concesso nel rispetto del regime *de minimis* ai sensi del regolamento CE 69/2001.

7. Modalità di erogazione dei finanziamenti

I finanziamenti saranno erogati previa stipula del contratto di finanziamento, su richiesta del legale rappresentante o procuratore speciale del beneficiario, accompagnata dallo stato di avanzamento dei lavori e, con riferimento all'importo ammesso a finanziamento.

Di norma per i soggetti privati le erogazioni non potranno essere di importo inferiore al 25% del finanziamento concesso.

- Per gli enti pubblici l'erogazione avverrà secondo le disposizioni dell'art. 209 del d.lgs. 267/2000 mediante versamento su apposito conto vincolato presso il Tesoriere dell'ente.

- La richiesta di erogazione da parte dei soggetti Privati avverrà previa presentazione di dichiarazione autocertificata, ai sensi di legge, da parte del Legale Rappresentante o Procuratore speciale, delle spese sostenute e quietanzate, da inoltrare su apposito modulo a Finlombarda s.p.a. e, ove il finanziamento sia concesso dall'Istituto per il Credito Sportivo, anche all'Istituto medesimo. In quest'ultimo caso la richiesta dovrà essere corredata della proposta di erogazione del Consulente tecnico Provinciale del CONI.

- La richiesta di utilizzo da parte dei soggetti Pubblici delle somme disposte presso il Tesoriere, avverrà previa presentazione di dichiarazione autocertificata ai sensi di legge da parte del Legale Rappresentante o Procuratore speciale delle spese sostenute e quietanzate da inoltrare su apposito modulo ovvero sulla base di Stati di Avanzamento Lavori, redatti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a Finlombarda s.p.a. e, ove il finanziamento sia concesso dall'Istituto per il Credito Sportivo, anche all'Istituto medesimo. In quest'ultimo caso la richiesta dovrà essere corredata della proposta di erogazione del Consulente tecnico Provinciale del CONI.

- Per l'erogazione a saldo del finanziamento la documentazione dovrà essere completata da certificato di ultimazione lavori e da certificato di regolare esecuzione.

- Per ogni informazione sulle caratteristiche dell'operazione di finanziamento si fa riferimento agli avvisi e fogli informativi di Finlombarda S.p.A, Istituto per il Credito Sportivo ed altre Banche convenzionate (Banca Popolare di Sondrio e Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo) disponibili presso le relative sedi e sportelli ovvero accessibili sui rispettivi siti internet.

8. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si informa che:

- i dati personali richiesti saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito della procedura finalizzata all'assegnazione ed all'erogazione di finanziamenti per la realizzazione di interventi di impiantistica sportiva ai sensi della legge regionale 26/2002;

- il conferimento dei dati da parte del soggetto che presen-

ta richiesta di finanziamento è obbligatorio, in quanto necessario allo svolgimento delle ulteriori attività, e l'eventuale mancato conferimento comporta interruzione delle procedure relativamente al soggetto responsabile dell'omissione;

- titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente della Giunta Regionale della Lombardia;
- il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità informatiche;
- incaricati del trattamento dei dati personali sono Finlombarda s.p.a. con sede in Milano, gli Istituti di credito convenzionati ed i dipendenti di Regione Lombardia competenti per lo svolgimento delle attività connesse.

ALLEGATO B) - parte 1

Spettabile
Regione Lombardia
Direzione Generale 'Giovani, Sport e Pari opportunità'

Per il tramite di

Finlombarda S.p.A.
Via Oldofredi 23
20124 - Milano

Oggetto: L.R. 26/2002 articolo 10 comma 2 – FONDO ROTAZIONE INFRASTRUTTURE SPORTIVE anno 2005 - Richiesta di finanziamento rivolta alla Regione Lombardia – D.G. Giovani, Sport e Pari Opportunità tramite Finlombarda s.p.a. di Milano.

Il sottoscritto.....
nella sua qualità di legale rappresentante del,
allegato alla presente trasmette richiesta di finanziamento e relativi allegati ai sensi della L.R. 26/2002 per l'importo di
Euro per la realizzazione di,
e a tal fine acconsente, ai sensi del d.lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali forniti per le esclusive esigenze correlate alle procedure per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti previsti dalla L.R. 26/2002 bando anno 2005.

Distinti saluti.

Luogo e data

Timbro e firma

.....

ALLEGATO B) - parte 2



Regione Lombardia

Direzione Generale Giovani,
Sport e Pari Opportunità



***Domanda di accesso
alle agevolazioni della l.r.26/2002***

Soggetti pubblici

(da inviare in triplice copia a:

Finlombarda S.p.A. - Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia

Via Oldofredi, 23

20124 Milano)

**Domanda di accesso alle agevolazioni ai sensi della
legge regionale 26/2002 da parte di Soggetti pubblici**

Luogo

Data

2004

Il sottoscritto, in qualità di:

chiede

di essere ammesso ai finanziamenti a valere sul "Fondo di Rotazione per le Infrastrutture Sportive", ex. art. 10 l.r. 26/2002.

A tal fine dichiara:**A) Ente richiedente****1. Denominazione dell'ente richiedente:**

CF/P.IVA:

2. Sede

Indirizzo: Piazzetta

n°:

Località:

Prov:

CAP:

Tel:

Fax:

E-mail:

3. Responsabile del procedimento:

Nome:

Cognome:

nato a:

Prov:

il:

E-mail:

B) Progetto di Investimento**1. Denominazione del progetto****2. Descrizione sintetica del progetto***(Descrivere sinteticamente le caratteristiche dell'intervento, con particolare riferimento alle discipline previste ed alla dimensione delle attrezzature)*

3. Tipologia degli interventi da realizzare:

- a. interventi relativi ad **impianti** sportivi **esistenti**:
- b. interventi di realizzazione di **nuovi impianti** sportivi:
- c. intervento di tipo **misto**:

4. Procedura di realizzazione prevista:

- a. Appalto di lavori pubblici (ex. art. 19 comma 1 L. 109/94 e ss.mm.ii.)
- b. Concessione di costruzione e gestione ex. art. 37-bis e sg.tti L. 109/94 e ss.mm.ii.
- c. Concessione di costruzione e gestione ex. art. 19 comma 2 L. 109/94 e ss.mm.ii.
- d. Altra procedura (specificare riferimenti normativi):

C) Intervento finanziario richiesto

1. Finanziamento richiesto a valere sulla Legge regionale n. 26/2002 (Euro)

D) Garanzie dell'operazione

(Descrivere sinteticamente le garanzie di natura economico-finanziaria in possesso del soggetto richiedente per la copertura dei potenziali rischi dell'operazione)

**Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000**

Il sottoscritto, in qualità di:

--

dichiara:

1. di essere a conoscenza della normativa di riferimento e delle condizioni di concessione delle agevolazioni di cui alla l.r. 26/2003;
2. di non avere ottenuto e di non richiedere in futuro agevolazioni a qualunque titolo sullo stesso intervento;
3. di essere in possesso dei requisiti richiesti per beneficiare degli interventi agevolativi;
4. di essere consapevole che l'incompletezza della domanda o la mancanza di tutti o parte dei documenti, saranno motivo di esclusione;
5. di accettare norme, condizioni e modalità in vigore presso Finlombarda S.p.a. e la Banca convenzionata avendo preso piena conoscenza delle informazioni contenute nei relativi avvisi e fogli informativi previsti dalla vigente normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni eservizi bancari e finanziari e di attenersi alle ulteriori condizioni che saranno stabilite per la concessione e l'erogazione del presente intervento finanziario, sia durante la fase istruttoria che per eventuali controlli che la Regione potrà disporre;
6. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali successive modifiche alle opere da realizzare dichiarate nella presente domanda e di obbligarsi ad integrare la documentazione con quant'altro gli verrà richiesto.

Il sottoscritto dichiara inoltre:

7. di non avvalersi, per la trattazione della pratica di mutuo dell'opera di intermediari e di essere a conoscenza che non sono dovuti compensi o provvigioni per nessun titolo
8. di riconoscere che l'ammissione alla trattativa della pratica non produrrà alcun obbligo per la concessione del finanziamento che avverrà infatti ad insindacabile giudizio della Regione Lombardia e degli organi deliberativi dell'Istituto di credito convenzionato in osservanza delle disposizioni di legge e statutarie.

Luogo e data

timbro ente richiedente e
firma del rappresentante legale

.....li,

Il sottoscritto autorizza Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. a trasmettere copia della presente domanda alla banca quale Istituto cofinanziatore dell'investimento.

Luogo e data

timbro del richiedente e
firma del legale rappresentante/procuratore speciale

.....li,

Alla presente domanda, ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, va allegata la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.

Documenti da allegare alla presente domanda:

1. Atto di approvazione del progetto, oggetto della domanda di agevolazione;
2. Autorizzazione edilizia alla esecuzione delle opere o atto equivalente (*a seconda del livello di progettazione*);
3. Consenso al trattamento dati ex art. 11 legge 675/96;
4. Programma triennale dei lavori pubblici (o altro documento programmatico) del soggetto richiedente, comprensivo dello Studio di fattibilità integrale del progetto;
5. Documentazione di progetto disponibile (*a seconda del livello di progettazione*);
6. Domanda di mutuo, in carta semplice ed a firma del Sindaco o del dirigente competente;
7. Parere tecnico espresso sul progetto dal CONI Provinciale, a firma del Presidente (per progetti con importo lavori fino a € 1.032.913,80) ovvero dalla Commissione Impianti Sportivi del CONI di Roma - Foro Italico (per progetti con importo lavori oltre € 1.032.913,80), limitatamente alle istanze di cofinanziamento rivolte all'Istituto di Credito Sportivo (I.C.S.);
8. Relazione tecnica e computo metrico-estimativo del progetto, in copia conforme e vistati dal CONI provinciale ovvero dalla CIS del CONI di Roma, limitatamente alle istanze di cofinanziamento rivolte all'Istituto di Credito Sportivo (I.C.S.);
9. Dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 204 comma 1 del d.lgs. 267/2000.

ALLEGATO B) - parte 3



Regione Lombardia

Direzione Generale Giovani,
Sport e Pari Opportunità



Domanda di accesso alle agevolazioni della l.r.26/2002

Soggetti pubblici - allegati

- 1. Caratteristiche Progettuali***
- 2. Informazioni economico-finanziarie e tecniche del progetto***

(da inviare in triplice copia a:

***Finlombarda S.p.A. - Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia
Via Oldofredi, 23
20124 Milano)***

2. Informazioni tecniche

2.a Valenza territoriale dell'intervento

COMUNALE

SOVRACOMUNALE

2.a Localizzazione territoriale dell'intervento

Comune/i di appartenenza:

Provincia

Popolazione residente

Bacino di utenza di riferimento (comuni interessati, ecc.)

2.b Accessibilità:

i. Trasporto pubblico (indicare mezzi)

Tempi di accessibilità:

 (minuti) (minuti) (minuti) (minuti)

ii. Trasporto privato

 (minuti)

2.c Conformità dell'intervento con le previsioni urbanistiche (generali o di settore)

2.d Timing del progetto ed attori coinvolti

(Indicare le fasi di sviluppo dell'intervento, le attività previste per ciascuna fase, i soggetti in esse coinvolti ed i loro ruoli, nonché i tempi di realizzazione delle stesse)

	Fase	Attività	Soggetti coinvolti	Periodo – durata
1				
2				
3				
4				
...				

2.e Procedure necessarie per la realizzazione dell'opera

i. Permessi e autorizzazioni ottenute:

ii. Eventuali e ulteriori autorizzazioni da ottenere:

iii. Problematiche relative alle risorse finanziarie:

iv. Altre problematiche emerse (ambientali, rispetto previsioni urbanistiche locali, ecc.):

v. Eventuali vincoli alla realizzazione dell'opera

2. Informazioni economico-finanziarie e tecniche del progetto

1. Informazioni economico-finanziarie

1.a - Investimenti previsti

<i>Voci di spesa</i>	<i>Costo (in €)</i>	<i>IVA</i>
Opere edili, idrauliche ed impianti tecnologici relativi a strutture sportive (nell'ambito di tali opere possono essere ammessi a contributo interventi strettamente connessi e finalizzati ad una migliore fruizione degli impianti sportivi, in misura non superiore al 20% del costo complessivo dell'opera sportiva);	Indicare aliquota IVA	5%
	€	-
Spese di progettazione e di direzione dei lavori comprese entro un limite del 7% del costo complessivo dell'opera sportiva;	Indicare aliquota IVA	5%
	€	-
Acquisto delle aree occorrenti per la realizzazione degli impianti (al prezzo stabilito secondo le norme all'espropriazione per pubblica utilità, di cui alla legge 22/10/1971 n. 865 e successive modificazioni. La misura di detto contributo non potrà comunque essere superiore al 30% del costo complessivo dell'opera sportiva);	Indicare aliquota IVA	20%
	€	-
Altre spese	Indicare aliquota IVA	5%
	€	-
Totale	€	-

1.b - Piano di investimento e fonti di copertura

Mese/Anno avvio lavori / Durata lavori - +
◀ ▶

<i>Valori in migliaia di € - Semestri</i>												
1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	

Costi di investimento

Acquisto Area												
Opere Edili												
Impianti												
Attrezzature												
Spese Tecniche												
Altro												
IVA												
Totale investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonti di copertura

Capitale												
Prestito soci												
Contributi pubblici												
Finanziamento l.r. 26/2002												
Altri finanziamenti a BT												
Finanziamenti a MT												
Altri finanziamenti												
Totale fonti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.c Descrizione delle modalità di gestione dell'impianto

i. Gestione diretta

ii. Gestione in concessione*

Via n°:

Località: Prov: CAP:

* relativa ai Soggetti pubblici

iii. Concessione di costruzione e gestione (ex art. 19 comma 2 legge n. 109/94 3 e ss.mm.ii.)

Via n°:

Località: Prov: CAP:

1.d Analisi della domanda e dell'offerta

i. **Analisi della domanda** (attuale e prevista, con indicazioni su atleti tesserati, accessibilità al bacino di utenza, numero società sportive presenti etc.)

ii. **Analisi dell'offerta** (attuale e prevista, con indicazioni sugli impianti sportivi esistenti e su popolazione)

1.e Caratteristiche economico-gestionali del progetto

i. **Ricavi** (Ipotesi e metodologia seguita per la determinazione dei ricavi):

ii. **Costi** (ipotesi e modalità di calcolo):

iii. **Altre variabili economiche considerate:**

1.f - Piano di utilizzo dell'impianto:

(Indicare le convenzioni in essere o previste con istituzioni e altri soggetti per l'utilizzo degli impianti; allegare copia della convenzione o lettera di intenti per convenzioni da stipulare per nuovi impianti)

i. **Convenzioni con istituti scolastici :**

<input type="text"/>	a.2 durata	<input type="text"/>
<input type="text"/>	b.2 durata	<input type="text"/>
<input type="text"/>	c.2 durata	<input type="text"/>

ii. **Convenzioni con altri soggetti:**

d.1 nome	<input type="text"/>	d.2 durata	<input type="text"/>
e.1 nome	<input type="text"/>	e.2 durata	<input type="text"/>
f.1 nome	<input type="text"/>	f.2 durata	<input type="text"/>

iii. **Grado di saturazione dell'impianto (per interventi su impianti esistenti) :**

· n° ore impegnate / n° ore apertura : h/imp / $h/aper$ =

iv. Dati quantitativi relativi alla gestione

	Anno di inizio della gestione								0			
	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9
Previsione ore utilizzo annue												
Ore apertura al pubblico												
Ore utilizzo convenzionati												
Ore utilizzo non convenz.												
Presenze per tipo attività:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Attività 1												
Attività 2												
Attività 3												
Attività 4												
Numero atleti tesserati												
Numero società sportive												
Tariffe adottate												
- uso impianto												
- quote associative												
Costo annuo personale			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dirigenti												
- Istruttori												
- Impiegati												
- Operai												
Parcheggio (n° posti auto)												
Tariffa oraria												
Tariffa giornaliera												
Tempi di pagamento (mesi)												
Tasso di interesse previsto												
Aliquota imposta sul reddito												

v. Struttura occupazionale prevista

1 - situazione attuale:	<i>Soci operativi</i>	<i>Dirigenti</i>	<i>Istruttori</i>	<i>Impiegati</i>	<i>Operai</i>
<i>Uomini</i>					
<i>Donne</i>					
<i>Totale</i>					
2 - situazione previsionale a fine progetto:	<i>Soci operativi</i>	<i>Dirigenti</i>	<i>Istruttori</i>	<i>Impiegati</i>	<i>Operai</i>
<i>Uomini</i>					
<i>Donne</i>					

vi. Dichiarazione di fruizione generalizzata dell'impianto sportivo

L'impianto/i sportivo garantisce una fruizione generalizzata dei servizi.

(Da intendersi come la possibilità di utilizzo dell'impianto da parte di tutti i cittadini indistintamente, previo pagamento se previsto, della tariffa di utilizzo in ottemperanza a quanto previsto al punto E5) della DGRL n. 15600 del 12 dicembre 2003)

SI

NO

2. Informazioni tecniche

2.a Valenza territoriale dell'intervento

COMUNALE

SOVRACOMUNALE

2.a Localizzazione territoriale dell'intervento

Comune/i di appartenenza:

Provincia

Popolazione residente

Bacino di utenza di riferimento (comuni interessati, ecc.)

2.b Accessibilità:

i. Trasporto pubblico (indicare mezzi)

Tempi di accessibilità:

 (minuti) (minuti) (minuti) (minuti)

ii. Trasporto privato

 (minuti)

2.c Conformità dell'intervento con le previsioni urbanistiche (generali o di settore)

2.d Timing del progetto ed attori coinvolti

(Indicare le fasi di sviluppo dell'intervento, le attività previste per ciascuna fase, i soggetti in esse coinvolti ed i loro ruoli, nonché i tempi di realizzazione delle stesse)

	Fase	Attività	Soggetti coinvolti	Periodo – durata
1				
2				
3				
4				
...				

2.e Procedure necessarie per la realizzazione dell'opera

i. Permessi e autorizzazioni ottenute:

ii. Eventuali e ulteriori autorizzazioni da ottenere:

iii. Problematiche relative alle risorse finanziarie:

iv. Altre problematiche emerse (ambientali, rispetto previsioni urbanistiche locali, ecc.):

v. Eventuali vincoli alla realizzazione dell'opera

ALLEGATO C) – parte 1

Spettabile
Regione Lombardia
Direzione Generale ‘Giovani, Sport e Pari Opportunità

Per il tramite di

Finlombarda S.p.A.
Via Oldofredi 23
20124 - Milano

**Oggetto: L.R. 26/2002 articolo 10 comma 2 – FONDO ROTAZIONE INFRASTRUTTURE
SPORTIVE anno 2005 - Richiesta di finanziamento rivolta alla Regione Lombardia –
D.G. Giovani, Sport e Pari Opportunità tramite Finlombarda s.p.a. di Milano.**

Il sottoscritto.....

nella sua qualità di legale rappresentante del,

allegato alla presente trasmette richiesta di finanziamento e relativi allegati ai sensi della L.R.

26/2002 per l'importo di Euro....., per la realizzazione di

.....,

e a tal fine acconsente, ai sensi del d.lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali forniti per le

esclusive esigenze correlate alle procedure per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti

previsti dalla L.R. 26/2002 bando anno 2005.

Distinti saluti.

Luogo e data

Timbro e firma

.....

ALLEGATO C) - parte 2



Regione Lombardia
Direzione Generale Giovani,
Sport e Pari Opportunità



***Domanda di accesso
alle agevolazioni della l.r.26/2002***

Soggetti privati

(da inviare in triplice copia a:

Finlombarda S.p.A. - Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia

Via Oldofredi, 23

20124 Milano)

**Domanda di accesso alle agevolazioni ai sensi della
legge regionale 26/2002 da parte di soggetti privati**

Luogo

Data

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante di:

chiede

di essere ammesso ai finanziamenti a valere sul “Fondo di Rotazione per le Infrastrutture Sportive”, ex. art. 10 l.r 26/2002.

A tal fine dichiara:

A) Anagrafica, recapiti e persone di riferimento:

1. Denominazione del richiedente:

2. Forma giuridica:

3. Sede legale

Indirizzo: Piazzetta n°:

Località: Prov: CAP:

Tel: Fax: E-mail:

4. Rappresentante legale/procuratore speciale:

Nome: Cognome:

nato a: Prov: il: / /

CF: E-mail:

B) Informazioni sull'associazione/ente/azienda

1. C/F:

Partita Iva:

2. Tipologia di ente/azienda (barrare la casella corrispondente):

a. - Federazione sportiva Nazionale

- Associazione sportiva

- Ente di promozione sportiva

- Ente morale

- Altro (*specificare*)

i. Avente personalità giuridica:

1. a seguito del provvedimento del (*indicare ente che ha eseguito il riconoscimento*)

2. rilasciata in data / /

ii. Riconosciuta dal CONI come da certificazione del / /

iii. Affiliata a (*indicare l'affiliazione agli enti sportivi di competenza o enti di promozione sportiva*)

b. - Società

- Consorzio

- Società consortile

i. Codice ISTAT di attività:

ii. Data di costituzione: / /

iii. Data di attribuzione n° di partita IVA: / /

iv. Iscrizione al registro delle imprese: / / n°:

v. Iscrizione INPS ufficio di dal / /

Settore

vi. Capitale sociale:

vii. Riconosciuta dal CONI come da certificazione del / /

viii. Affiliata a (*indicare l'affiliazione agli enti sportivi di competenza o enti di promozione sportiva*)

C) Attività svolte

1. **Descrizione attività svolta da parte del soggetto richiedente** (*indicare anche l'attuale regime di svolgimento dell'attività*)

2. **Descrizione dell'attività svolta da parte del soggetto richiedente nell'impianto interessato dal progetto** (*indicare anche il regime di svolgimento dell'attività*)

3. **Caratteristiche mercato di riferimento:**

4. Descrizione attuale struttura occupazionale:

	Soci operativi	Dirigenti	Impiegati	Operai
Uomini				
Donne				
Totale	0	0	0	0

D) Verifica del requisito dimensionale e di indipendenza (solo per società commerciali, consorzi e società consortili - dati riferiti all'ultimo bilancio approvato o data di domanda)

1. Quote di partecipazione detenute in altre imprese:

Impresa	Fatturato Annuo	Totale attivo	Dipendenti (n°)	Quota partecipaz.
Impresa				

2. Imprese partecipanti al capitale

Imprese	Fatturato Annuo	Totale attivo	Dipendenti (n°)	Quota partecipaz.
Impresa				

E) Aiuti finanziari ottenuti dalla richiedente (solo per società commerciali, consorzi e società consortili: dati riferiti all'ultimo bilancio approvato o data di domanda)

Altre agevolazioni eventualmente richieste o ottenute relativamente a tutte le misure agevolative previste dallo Stato, dalle Regioni o comunitarie o comunque concesse da Enti ed istituzioni pubbliche :

Oggetto del programma (sintetica descrizione)	Importo (€) agevolazione	Legge di riferimento (n°.... del	Stato della richiesta*	Data di concessione	Regime de minimis	
					<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
					<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
					<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
					<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
					<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
					<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
					<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

* Specificare la fase che ricorre: istruttoria, accolta, in erogazione, conclusa, etc.

F) Dati economico-finanziari:**1. Dati di bilancio:**

	Anno in corso	Anno precedente
Fatturato		
Totale attivo		
Utile/(perdite)		
Dipendenti		

2. Proprietà immobiliari del richiedente

Località	Tipologia immobile	Superficie mq.	Valore €	Gravami	Note

3. Proprietà immobiliari dei titolari/garantiti

Località	Tipologia immobile	Superficie mq.	Valore €	Gravami	Note

4. Eventi pregiudizievoli subiti dal richiedente e/o dai soci:

--

5. Pendenze con istituti previdenziali

--

6. Fidi/finanziamenti a medio e lungo termine in essere

Banca	Tipologia fido	Data concessione	Importo concesso (€)	Durata (anni)	Debito residuo (€)

7. Garanzie rilasciate per i fidi sopraindicati

--

8. Leasing in essere:

Società di leasing	Tipologia bene	Data contratto	Valore contratto (€)	Durata contratto (mesi)	Durata residua contratto (mesi)	Ammontare totale rate per anno (€)

G) Progetto di Investimento

1. Denominazione del progetto

2. Descrizione sintetica del progetto

(Descrivere sinteticamente le caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento alle discipline previste ed alla dimensione delle attrezzature)

3. Tipologia degli interventi da realizzare:

- a. interventi relativi ad **impianti sportivi esistenti**:
- b. interventi di realizzazione di **nuovi impianti sportivi**:
- c. intervento di tipo **misto**:

4. Procedura di realizzazione prevista:

H) Intervento finanziario richiesto

1. Finanziamento richiesto a valere sulla legge regionale n. 26/2002 (Euro)

I) Garanzie dell'operazione

(Descrivere sinteticamente le garanzie di natura economico-finanziaria in possesso del soggetto richiedente per la copertura dei potenziali rischi dell'operazione)

**Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000**

Il sottoscritto, in qualità di:

--

dichiara:

1. di essere a conoscenza della normativa di riferimento e delle condizioni di concessione delle agevolazioni di cui alla l.r. 26/2003;
2. di non aver percepito/ di aver percepito nei tre anni precedenti contributi così come indicato in domanda e di impegnarsi al rispetto della normativa in tema di aiuti de minimis;
3. di non avere ottenuto e di non richiedere in futuro agevolazioni a qualunque titolo sullo stesso intervento;
4. che l'azienda/associazione non è in liquidazione o sottoposta a procedura concorsuale;
5. di essere in possesso dei requisiti richiesti per beneficiare degli interventi agevolativi, ed in particolare di non perseguire fini di lucro, di non potere in alcun modo distribuire gli avanzi di gestione così come previsto dallo statuto, e, in caso di scioglimento di essere sottoposto all'obbligo di devolvere il patrimonio ad altri soggetti con le medesime finalità statutarie;
6. di essere consapevole che l'incompletezza della domanda o la mancanza di tutti o parte dei documenti, saranno motivo di esclusione;
7. di accettare norme, condizioni e modalità in vigore presso Finlombarda S.p.a. e la Banca convenzionata e ad attenersi alle ulteriori condizioni che saranno stabilite per la concessione e l'erogazione del presente intervento finanziario, sia durante la fase istruttoria che per eventuali controlli che la Regione potrà disporre;
8. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali successive modifiche alle opere da realizzare dichiarate nella presente domanda e si obbliga a completare la documentazione con quant'altro gli verrà richiesto.

Il sottoscritto dichiara inoltre:

9. di non avvalersi, per la trattazione della pratica di mutuo dell'opera di intermediari e di essere a conoscenza che non sono dovuti compensi o provvigioni per nessun titolo, oltre le spese di istruttoria da versare direttamente nelle casse dell'Istituto immediatamente dopo l'ammissione alla trattativa;
10. di riconoscere che l'ammissione alla trattativa della pratica non produrrà alcun obbligo per la concessione del finanziamento che avverrà infatti ad insindacabile giudizio della Regione Lombardia e degli organi deliberativi dell'Istituto di credito convenzionato in osservanza delle disposizioni di legge e statutarie

Luogo e datali,
timbro del richiedente e
firma del legale rappresentante/procuratore speciale

Il sottoscritto autorizza Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. a trasmettere copia della presente domanda alla banca quale Istituto cofinanziatore dell'investimento.

Luogo e datali,
timbro del richiedente e
firma del legale rappresentante/procuratore speciale

Alla presente domanda, ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, va allegata la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.

Documenti da allegare alla presente domanda:

(a seconda della tipologia di soggetto richiedente e dello stato del progetto - barrare la casella contenente la documentazione da allegare)

- 1. decreto del Presidente della Repubblica di riconoscimento della personalità giuridica o decreto equivalente , ai sensi del d.p.r. 361/2000;
- 2. certificato attestante l' iscrizione al Registro Imprese o certificato attestante l' iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche presso le prefetture o presso le Province/Regioni;
- 3. certificazione di riconoscimento del CONI o di affiliazione ad un Ente nazionale di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, limitatamente alle istanze di cofinanziamento rivolte all'Istituto di Credito Sportivo (ICS);
- 4. bilancio completo relativo agli ultimi tre esercizi chiusi;
- 5. ultimo rendiconto approvato (per le associazioni o enti - associazioni/enti di nuova costituzione rendiconto di previsione per l'anno corrente e per il prossimo);
- 6. atto costitutivo e statuto;
- 7. consenso al trattamento dati ex art. 11 legge 675/96;
- 8. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;
- 9. documento comprovante la disponibilità dell'area interessata dall'impianto/infrastruttura da finanziare, risultante da atto scritto, debitamente registrato e trascritto, di durata pari a quella del mutuo;
- 10. documentazione di progetto disponibile (limitatamente alle istanze di cofinanziamento rivolte a ICS: Progetto definitivo/esecutivo completo, regolarmente vistato dall'Organo tecnico comunale con estremi del permesso di costruire e del CONI - disegni, relazione tecnica, computo metrico - estimativo) e munito di ogni altra autorizzazione prevista dalla legislazione vigente;
- 11. parere favorevole del CONI provinciale (limitatamente alle istanze di cofinanziamento rivolte a ICS: completo della distribuzione di spesa sul progetto esecutivo - per i progetti di importo fino a € 1.032.913,80), limitatamente alle istanze di cofinanziamento rivolte all'Istituto di Credito Sportivo (ICS);
- 12. Concessione edilizia o documentazione equipollente ai sensi della normativa urbanistica;
- 13. atto dell'organo statutariamente competente (assemblea dei soci o consiglio di amministrazione o altro) di approvazione del progetto/studio;
- 14. atto dell'organo statutariamente competente (assemblea dei soci o consiglio di amministrazione o altro) di conferimento dei poteri al legale rappresentante o procuratore speciale di presentare domanda di finanziamento e di assunzione del mutuo.

ALLEGATO C) - parte 3



Regione Lombardia

Direzione Generale Giovani,
Sport e Pari Opportunità



Domanda di accesso alle agevolazioni della l.r.26/2002

Soggetti privati - allegati

- 1. Caratteristiche Progettuali***
- 2. Informazioni economico-finanziarie e tecniche del progetto***

(da inviare in triplice copia a:

***Finlombarda S.p.A. - Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia
Via Oldofredi, 23
20124 Milano)***

1. Caratteristiche Progettuali

1. Tipologia dell'intervento

1.a - Obiettivi e finalità dell'intervento (con indicazione dell'attività prevalente: sportiva di base, agonistica, turistica, etc.)

1.b - Tipologia dell'intervento

i. L'intervento oggetto di richiesta di contributo riguarda impianti sportivi di tipo **polivalente**, ossia impianti che consentono lo svolgimento di **più attività sportive** sulla medesima superficie di gioco:

ii. L'intervento oggetto di richiesta di contributo riguarda impianti sportivi di tipo **monovalente**, ossia impianti che consentono lo svolgimento di una sola attività sportive sulla medesima superficie di gioco:

iii. L'intervento oggetto di richiesta di contributo riguarda impianti sportivi sia di tipo monovalente che di tipo polivalente:

1.c - Descrizione caratteristiche tipologiche e funzionali dell'intervento da realizzare (con indicazione della tipologia di intervento e del tipo di impianto)

2. Cantierabilità del progetto

(Se disponibile, allegare la documentazione relativa allo Studio di Fattibilità dell'intervento)

2.a - Studio di Fattibilità dell'intervento (in conformità a quanto previsto dall'art. 14, della legge n. 109/94);

approvato da:

con atto:

(In relazione alla procedura di realizzazione prescelta ed allo stato del progetto, allegare integralmente i documenti disponibili tra quelli di seguito elencati)

2.b - Progettazione dell'intervento

i. Progetto preliminare (in conformità a quanto previsto dall'art. 16, comma 3, della legge n. 109/94);

approvato da:

con atto:

ii. Progetto definitivo (in conformità a quanto previsto dall'art. 16, comma 4, della legge n. 109/94);

approvato da:

con atto:

iii. Progetto esecutivo (in conformità a quanto previsto dall'art. 16, comma 5, della legge n. 109/94).

approvato da:

con atto:

3. Energia pulita

L'intervento da realizzare **comprende** la realizzazione/posa di sistemi/impianti di tipo solare per la produzione di energia necessaria per la gestione dell'impianto sportivo?

4. Abbattimento barriere architettoniche

L'intervento da realizzare **prevede** l'abbattimento di barriere architettoniche ?

5. Copertura finanziaria da parte del soggetto richiedente

5.a - Finanziamento ex L.r. 26/2002

A	Costo complessivo lordo dell'intervento	
B	Quota a carico del soggetto pubblico richiedente	
C	Copertura finanziaria da parte del soggetto richiedente (B/A)	
D	Importo del finanziamento richiesto a valere sulla legge 26/2002	
E	Percentuale finanziamento richiesto/ investimento complessivo (D/A)	

5.b - Contributi pubblici disponibili a favore del progetto (se richiesti/stanziati o già percepiti)

<i>Contributi pubblici</i>	<i>Legge di riferimento</i>	<i>Ammontare (€)</i>	<i>Procedura di erogazione</i>	<i>Fase di erogazione</i>
Statali				
Regionali				
Comunitari				
Enti locali				
Altri (specificare.....)				

Totale € -

2. Informazioni economico-finanziarie e tecniche del progetto

1. Informazioni economico-finanziarie

1.a - Investimenti previsti

<i>Voci di spesa</i>	<i>Costo (in €)</i>	<i>IVA</i>
Opere edili, idrauliche ed impianti tecnologici relativi a strutture sportive (nell'ambito di tali opere possono essere ammessi a contributo interventi strettamente connessi e finalizzati ad una migliore fruizione degli impianti sportivi, in misura non superiore al 20% del costo complessivo dell'opera sportiva);	Indicare aliquota IVA	5%
	€	-
Spese di progettazione e di direzione dei lavori comprese entro un limite del 7% del costo	Indicare aliquota IVA	5%
	€	-
Acquisto delle aree occorrenti per la realizzazione degli impianti (al prezzo stabilito secondo le norme all'espropriazione per pubblica utilità, di cui alla legge 22/10/1971 n. 865 e successive modificazioni. La misura di detto contributo non potrà comunque essere superiore al 30% del costo complessivo dell'opera sportiva);	Indicare aliquota IVA	20%
	€	-
Altre spese	Indicare aliquota IVA	5%
	€	-
Totale	€	-

1.b - Piano di investimento e fonti di copertura

Mese/Anno avvio lavori / Durata lavori ◀ ▶

<i>Valori in migliaia di € - Semestri</i>											
1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°

Costi di investimento

Acquisto Area												
Opere Edili												
Impianti												
Attrezzature												
Spese Tecniche												
Altro												
IVA												
Totale investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonti di copertura

Capitale												
Prestito soci												
Contributi pubblici												
Finanziamento lr												
Altri finanziamenti a BT												
Finanziamenti a MT												
Altri finanziamenti												
Totale fonti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.c Descrizione delle modalità di gestione dell'impianto

i. Gestione diretta

ii. Gestione in concessione*

Via n°:
Località: Prov: CAP:

* relativa ai Soggetti pubblici

iii. Concessione di costruzione e gestione (ex art. 19 comma 2 legge n. 109/94 3 e ss.mm.ii.)

Via n°:
Località: Prov: CAP:

1.d Analisi della domanda e dell'offerta

i. **Analisi della domanda** (attuale e prevista, con indicazioni su atleti tesserati, accessibilità al bacino di utenza, numero società sportive presenti etc.)

ii. **Analisi dell'offerta** (attuale e prevista, con indicazioni sugli impianti sportivi esistenti e su popolazione)

1.e Caratteristiche economico-gestionali del progetto

i. **Ricavi** (Ipotesi e metodologia seguita per la determinazione dei ricavi):

ii. **Costi** (ipotesi e modalità di calcolo):

iii. **Altre variabili economiche considerate:**

1.f - Piano di utilizzo dell'impianto:

(Indicare le convenzioni in essere o previste con istituzioni e altri soggetti per l'utilizzo degli impianti; allegare copia della convenzione o lettera di intenti per convenzioni da stipulare per nuovi impianti)

i. **Convenzioni con istituti scolastici** :

<input type="text"/>	a.2 durata	<input type="text"/>
<input type="text"/>	b.2 durata	<input type="text"/>
<input type="text"/>	c.2 durata	<input type="text"/>

ii. **Convenzioni con altri soggetti:**

d.1 nome	<input type="text"/>	d.2 durata	<input type="text"/>
e.1 nome	<input type="text"/>	e.2 durata	<input type="text"/>
f.1 nome	<input type="text"/>	f.2 durata	<input type="text"/>

iii. **Grado di saturazione dell'impianto (per interventi su impianti esistenti) :**

· n° ore impegnate / n° ore apertura : h/imp / $h/aper$ =

iv. Dati quantitativi relativi alla gestione

	Anno di inizio della gestione								0			
	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9
Previsione ore utilizzo												
Ore apertura al pubblico												
Ore utilizzo convenzionati												
Ore utilizzo non												
Presenze per tipo attività:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Attività 1												
Attività 2												
Attività 3												
Attività 4												
Numero atleti tesserati												
Numero società sportive												
Tariffe adottate												
- uso impianto												
- quote associative												
Costo annuo personale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dirigenti												
- Istruttori												
- Impiegati												
- Operai												
Parcheggio (n° posti auto)												
Tariffa oraria												
Tariffa giornaliera												
Tempi di pagamento												
Tasso di interesse												
Aliquota imposta sul reddito												

v. Struttura occupazionale prevista

1 - situazione attuale:	<i>Soci operativi</i>	<i>Dirigenti</i>	<i>Istruttori</i>	<i>Impiegati</i>	<i>Operai</i>
	<i>Uomini</i>				
	<i>Donne</i>				
	Totale	-	-	-	-
2 - situazione previsionale a fine progetto:	<i>Soci operativi</i>	<i>Dirigenti</i>	<i>Istruttori</i>	<i>Impiegati</i>	<i>Operai</i>
	<i>Uomini</i>				
	<i>Donne</i>				
	Totale	-	-	-	-

vi. Dichiarazione di fruizione generalizzata dell'impianto sportivo

L'impianto/i sportivo garantisce una fruizione generalizzata dei servizi.
 (Da intendersi come la possibilità di utilizzo dell'impianto da parte di tutti i cittadini indistintamente, previo pagamento se previsto, della tariffa di utilizzo in ottemperanza a quanto previsto al punto E5) della DGRL n. 15600 del 12 dicembre 2003)

SI

NO

2. Informazioni tecniche

2.a Valenza territoriale dell'intervento

COMUNALE

SOVRACOMUNALE

2.b Localizzazione territoriale dell'intervento

Comune/i di appartenenza:

Provincia

Popolazione residente

Bacino di utenza di riferimento (comuni interessati, ecc.)

2.c Accessibilità:

i. Trasporto pubblico (indicare mezzi)

Tempi di accessibilità:

 (minuti) (minuti) (minuti) (minuti)

ii. Trasporto privato

 (minuti)

2.d Conformità dell'intervento con le previsioni urbanistiche (generali o di settore)

2.e Timing del progetto ed attori coinvolti

(Indicare le fasi di sviluppo dell'intervento, le attività previste per ciascuna fase, i soggetti in esse coinvolti ed i loro ruoli, nonché i tempi di realizzazione delle stesse)

	Fase	Attività	Soggetti coinvolti	Periodo – durata
1				
2				
3				
4				
...				

2.f Procedure necessarie per la realizzazione dell'opera

i. Permessi e autorizzazioni ottenute:

ii. Eventuali e ulteriori autorizzazioni da ottenere:

iii. Problematiche relative alle risorse finanziarie:

iv. Altre problematiche emerse (ambientali, rispetto previsioni urbanistiche locali, ecc.):

v. Eventuali vincoli alla realizzazione dell'opera

D.G. Commercio, fiere e mercati

(BUR20050158)

D.d.u.o. 25 febbraio 2005 - n. 2837

(4.6.2)

Rettifiche ed integrazioni ai decreti dirigenziali nn. 21857, 21933, 22027 del 2 dicembre 2004, nn. 22282, 22289 del 3 dicembre 2004 e n. 22944 del 20 dicembre 2004 attuativi del punto 6 del d.d.g. 28 luglio 2004 n. 13320 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ
ORGANIZZATIVA COMMERCIO

Richiamati i seguenti provvedimenti:

• di approvazione/esclusione dei Piani Locali di Intervento (P.L.I.) di cui al punto 6 del d.d.g. 28 luglio 2004 n. 13320, come integrato con d.d.g. 26 novembre 2004 n. 20766, all. D (fascia 1 e fascia 2):

- d.d.u.o. 2 dicembre 2004 n. 21857;
- d.d.u.o. 2 dicembre 2004 n. 21933;
- d.d.u.o. 2 dicembre 2004 n. 22027;
- d.d.u.o. 3 dicembre 2004 n. 22282;
- d.d.u.o. 3 dicembre 2004 n. 22289;

• di approvazione/esclusione dei Progetti di sviluppo al di fuori dei Programmi Locali di Intervento (P.L.I.)

- d.d.u.o. 20 dicembre 2004 n. 22944;

Riscontrato che a seguito di supplemento istruttorio richiesto dagli operatori interessati, è emersa la necessità di procedere ad alcune rettifiche/integrazioni ai citati decreti;

Considerato che trattasi di:

- errore nella denominazione del soggetto beneficiario del contributo;
- errore nella denominazione del soggetto Promotore di P.L.I.;
- errori nella definizione dell'investimento ammesso e/o del totale del contributo;
- errori commessi dal soggetto Promotore del P.L.I. nella fase di trasmissione della documentazione relativa a progetti appartenenti al P.L.I.

Visto il decreto del Segretario Generale n. 5317 del 27 marzo 2003 «Rimodulazione delle strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle direzioni generali della giunta regionale con decorrenza 1° aprile 2003;

Decreta

1. i decreti dirigenziali nn. 21857, 21933, 22027 del 2 dicembre 2004, nn. 22282, 22289 del 3 dicembre 2004 e n. 22944 del 20 dicembre 2004 sono rettificati ed integrati come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia rendendolo altresì disponibile sui siti Internet www.regione.lombardia.it e www.osscom.regione.lombardia.it.

Francesca Borgato

ALLEGATO 1

PROGETTI RICOMPRESI NEI P.L.I.

D.D.U.O. n. 21857 del 2 dicembre 2004

Allegato A

N. PLI	Prov	Comune	PR	Nome Soggetto	Note	Revisione istruttoria
61	LC	Esino Lario	2	La Ruota di Venturelli Livio	autoeliminato	Il progetto viene riammesso e quindi tolto dall'allegato A del d.d.u.o. n. 21857 del 2.12.2004

Allegato C

PLI	Prov	Comune Promotore	Importi ammessi €	Contributi concessi €	Revisione istruttoria
61	LC	Esino Lario	263.288,60	131.644,30	Per effetto della rettifica suindicata (Allegato A), si procede alla riammissione dell'intero PLI inizialmente escluso per mancanza di integrazione pubblico/privato

Allegato C1

PLI	Prov	Comune / Promotore	N. prog.	Soggetto	Soggetto	Imp. amn.	Contr. conc.	Revisione istruttoria
61	LC	Esino Lario	2	La Ruota di Venturelli livio	privato	15.795,60	7.897,80	Riammissione del Progetto escluso a causa di errori da parte del Promotore
61	LC	Esino Lario	4	Comune di Esino Lario	pubblico	53.093,00	26.546,50	Riammissione del progetto a seguito di riammissione del PLI
61	LC	Esino Lario	5	Comune di Esino Lario	pubblico	194.400,00	97.200,00	Riammissione del progetto a seguito di riammissione del PLI

Testo del d.d.u.o. 21857: al punto d) viene eliminata dal dispositivo la parte riguardante il PLI di Esino Lario

D.D.U.O. n. 21933 del 2 dicembre 2004

Allegato C

PLI	Prov	Comune Promotore	Importi ammessi €	Contributi concessi €	Revisione istruttoria
21	BG	Brembate di Sopra	747.601,00	373.800,50	Rettifiche in aumento al prog. n. 5 del PLI
78	VA	Associazione Commercianti Luino	622.845,00	311.422,50	Rettifica relativa al nome del Soggetto Promotore (a)
139	BG	Casnigo	713.991,16	356.995,58	Rettifiche in aumento al prog n. 7 del PLI

(a) La presente rettifica ha valore su tutti i provvedimenti regionali riferiti al PLI n. 78, anche antecedenti al d.d.u.o. n. 21933 del 02.12.2004

Allegato C1

PLI	Prov	Comune / Promotore	N. prog.	Soggetto	Soggetto	Imp. amm.	Contr. conc.	Revisione istruttoria
21	BG	Brembate di Sopra	5	Bar Portici di Caccia e Ceresoli s.n.c.	privato	130.000,00	65.000,00	Riconoscimento di € 13.600,00 relativi al costo per realizzazione impianto di sicurezza
78	VA	Associazione Commercianti Luino	1	Associazione Commercianti di Luino	privato	20.000,00	10.000,00	Rettifica relativa al nome del Soggetto Promotore
78	VA	Associazione Commercianti Luino	3	Comune di Lavena Ponte Tresa	pubblico	165.000,00	82.500,00	Rettifica relativa al nome del Soggetto Promotore
78	VA	Associazione Commercianti Luino	4	Comune di Lavena Ponte Tresa	pubblico	105.000,00	52.500,00	Rettifica relativa al nome del Soggetto Promotore
78	VA	Associazione Commercianti Luino	7	Zocchi Roberto	privato	30.240,00	15.120,00	Rettifica relativa al nome del Soggetto Promotore
78	VA	Associazione Commercianti Luino	8	Vecchio Ponte	privato	44.000,00	22.000,00	Rettifica relativa al nome del Soggetto Promotore
78	VA	Associazione Commercianti Luino	9	Tema Moda s.r.l.	privato	59.000,00	29.500,00	Rettifica relativa al nome del Soggetto Promotore
78	VA	Associazione Commercianti Luino	10	Bar Dovrana di F.lli Cardelicchio & C.	privato	29.505,00	14.752,50	Rettifica relativa al nome del Soggetto Promotore
78	VA	Associazione Commercianti Luino	11	Chivi srl	privato	84.000,00	42.000,00	Rettifica relativa al nome del Soggetto Promotore
78	VA	Associazione Commercianti Luino	12	Oporto Antonio	privato	57.000,00	28.500,00	rettifica relativa al nome del Soggetto Promotore
78	VA	Associazione Commercianti Luino	13	Fagan Fabio	privato	29.100,00	14.550,00	Rettifica relativa al nome del Soggetto Promotore
139	BG	Casnigo	7	Imberti Donata	privato	65.221,84	32.610,92	Riconoscimento di € 32.221,84 causa errato calcolo relativo alla voce di costo diffusione sonora e lampade

D.D.U.O. n. 22027 del 2 dicembre 2004**Allegato C**

PLI	Prov	Comune Promotore	Importi ammessi €	Contributi concessi €	Revisione istruttoria
223	MI	Canegrate	513.986,24	256.993,12	Rettifica in aumento al prog. n. 2 del PLI
277	BG	Sovere	550.790,91	275.395,46	Rettifica in aumento al prog. n. 13 del PLI
327	BG	Sarnico	321.097,72	160.548,86	Rettifica in aumento al prog. n. 5 del PLI

Allegato C1

PLI	Prov	Comune / Promotore	N. prog.	Soggetto	Soggetto	Imp. amm.	Contr. conc.	Revisione istruttoria
223	MI	Canegrate	2	L.G.V. s.a.s. di Lucchi Marco, Gallo Emanuela & C.	privato	85.018,24	42.509,12	Riconoscimento di € 6.500,00 relativi al costo per verniciatura interna
277	BG	Sovere	13	Minimarket da Gigio di Faresin Teresina & C. s.n.c.	privato	44.149,72	22.074,86	Riconoscimento di € 5.610,00 causa errata valutazione dei costi di intervento ammissibili
327	BG	Sarnico	5	Giudici Renato	privato	34.097,43	17.048,72	Riconoscimento di € 1.300,00 causa errato calcolo relativo alla voce di costo attrezzature

D.D.U.O. n. 22282 del 3 dicembre 2004**Allegato B**

N. PLI	Prov	Comune / Promotore	PR	Nome Soggetto	Note	Revisione istruttoria
236	BS	Sulzano	11	Pittori di lago di Giorgio Garosci	assenza del requisito di PMI commerciale	A seguito di controlli a campione l'impresa è risultata priva di requisito di PMI commerciale al momento della presentazione della domanda
298	BG	Nembro	17	Comune di Nembro	Interventi non ammissibili	Il progetto viene riammesso e quindi tolto dall'allegato B del D.D.U.O. n. 22282 del 3.12.2004

Allegato C

PLI	Prov	Comune / Promotore	Importi ammessi €	Contributi concessi €	Revisione istruttoria
236	BS	Sulzano	286.237,80	143.118,90	Rettifica in diminuzione per esclusione prog. n. 11 dal PLI
298	BG	Nembro	1.058.556,17	529.278,09	Riammissione del progetto n. 17 del PLI

Allegato C1

PLI	Prov	Comune / Promotore	N. prog.	Soggetto	Soggetto	Imp. amm.	Contr. conc.	Revisione istruttoria
236	BS	Sulzano	11	Pittori del lago di Giorgio Garosci	privato	-	-	Esclusione del progetto per assenza del requisito di PMI commerciale
298	BG	Nembro	17	Comune di Nembro	comune	270.000,00	135.000,00	Riammissione del progetto riguardante la realizzazione del parcheggio pubblico

D.D.U.O. n. 22289 del 3 dicembre 2004**Allegato A**

N. PLI	Prov	Comune	PR	Nome Soggetto	Note	Revisione istruttoria
323	SO	Gerola Alta	3	Comune di Gerola Alta	Autoeliminato	A seguito della riammissione del P.L.I. si riporta nell'allegato A del d.d.u.o. n. 22289 del 03.12.2004 il progetto n. 3 in quanto «autoeliminato»

Allegato B

N. PLI	Prov	Comune promotore	PR	Nome Soggetto	Motivazioni	Revisione istruttoria
323	SO	Gerola Alta	1	Comune di Gerola Alta	Interventi non ammissibili	Il progetto viene riammesso e quindi tolto dall'allegato B del d.d.u.o. n. 22289 del 03.12.2004
323	SO	Gerola Alta	2	Comune di Gerola Alta	Interventi non ammissibili	Il progetto viene riammesso e quindi tolto dall'allegato B del d.d.u.o. n. 22289 del 03.12.2005

Viene eliminata la 4a riga del N.B. in calce all'ALLEGATO B riferita all'esclusione del P.L. I. n. 323 di GEROLA ALTA

Allegato C

PLI	Prov	Comune	Importi ammessi €	Contributi concessi €	Revisione istruttoria
173	SO	Villa di Chiavenna	353.465,00	176.732,50	Rettifica in aumento al prog. n. 4 del PLI
209	MN	Villimpenta	262.655,04	131.327,52	Rettifica in aumento al prog. n. 3 del PLI
316	BG	Carona	346.575,84	173.287,92	Rettifica in aumento al prog. n. 1 del PLI
323	SO	Gerola Alta	1.281.224,00	640.612,00	Per effetto della rettifica indicata nel precedente Allegato B, si procede alla riammissione del PLI inizialmente escluso

Allegato C1

PLI	Prov	Comune / Promotore	N. prog.	Soggetto	Soggetto	Imp. amm.	Contr. conc.	Revisione istruttoria
173	SO	Villa di Chiavenna	4	Lanterna Verde di Tonola Antonio Andrea e C.	privato	94.594,00	47.297,00	Riconoscimento di € 57.874,00 per erronea duplice detrazione di costo relativa alle opere esterne
209	MN	Villimpenta	3	Antico Mulino	privato	45.545,04	22.772,52	Riconoscimento di € 3.700,00 causa erronea duplice detrazione di costo relativo all'impianto di irrigazione
316	BG	Carona	1	Comune di Carona	pubblico	157.175,84	78.587,92	Riconoscimento di € 42.175,84 per mancata presa in considerazione di precedente rettifica al d.d.g. 13320/2003
323	SO	Gerola Alta	1	Comune di Gerola Alta	pubblico	397.440,00	198.720,00	Riammissione del progetto a seguito dei chiarimenti forniti dal Promotore
323	SO	Gerola Alta	2	Comune di Gerola Alta	pubblico	178.848,00	89.424,00	Riammissione del progetto a seguito dei chiarimenti forniti dal Promotore
323	SO	Gerola Alta	5	Comune di Gerola Alta	pubblico	399.600,00	199.800,00	Riammissione del progetto a seguito dei chiarimenti forniti dal Promotore
323	SO	Gerola Alta	6	Comune di Gerola Alta	pubblico	59.616,00	29.808,00	Riammissione del progetto a seguito dei chiarimenti forniti dal Promotore
323	SO	Gerola Alta	7	Società Valli del Bitto Trading	privato	198.720,00	99.360,00	Riammissione del progetto a seguito della riammissione del P.L.I.
323	SO	Gerola Alta	8	Ditta Curtioni Maria	privato	20.000,00	10.000,00	Riammissione del progetto a seguito della riammissione del P.L.I.
323	SO	Gerola Alta	10	Antica Trattoria Pizzo Tre Signori di Zugnoni Giam-piero	privato	27.000,00	13.500,00	Riammissione del progetto a seguito della riammissione del P.L.I.

PROGETTI AL DI FUORI DEI P.L.I.

D.D.U.O. n. 22944 del 20 dicembre 2004

Allegato A

Prog.	Prov	Comune	Soggetto realizzante	Investimento ammissibile	Revisione istruttoria
108	CR	S. Giovanni in Croce	Cremona Factory Outlet	20.934,00	Modifica erronea ragione sociale da «Factory Outlet» a «Cremona Factory Outlet»
124	LC	Monticello Brianza	Cabim	41.490,00	Rettifica in diminuzione pari a € 373.414,00 per mero errore di battitura
191	BS	Monticelli Brusati	Comune	278.020,14	Rettifica in aumento pari ad € 20.594,14 per riconoscimento spese di progettazione nella misura dell'8%.
201	LC	Lecco	Lasercart di E. Motta & C.	151.498,85	Rettifica in diminuzione pari a € 48.501,15 per costi relativi a nuovi volumi edilizi

D.G. Servizi di pubblica utilità

(BUR20050159)

(5.3.5)

D.d.g. 9 marzo 2005 - n. 3588

Approvazione della circolare di «Precisazioni in merito all'applicazione della d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01»»

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

– il d.lgs. 7 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;

– la direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999;

– il d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;

– la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Richiamata la d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, del 19 novembre 2004, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01»;

Preso atto che il dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti riferisce che sono pervenute diverse richieste di chiarimento in merito alle modalità di applicazione delle suddette disposizioni;

Considerato altresì che nella Conferenza dell'11 novembre 2004, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno chiesto di introdurre, tra le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie previste dal d.lgs. 36/03, la possibilità di costituire un fondo vincolato a favore dell'ente autorizzante, da incrementare periodicamente con l'avanzamento della coltivazione del lotto medesimo;

Dato atto che:

– che l'art. 17 comma 1 lettera f) della l.r. 26/03 stabilisce che tutte le autorizzazioni, ivi comprese quelle a procedura semplificata, sono soggette a fideiussione, senza alcuna distinzione tra i titolari delle medesime;

– che il Ministero del Tesoro, con parere n. 68 del 24 luglio 1998 (adottato in conformità alla posizione assunta dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato), ha precisato che «lo Stato e gli Enti pubblici non possono accettare fideiussioni da soggetti diversi dalle banche, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 della legge 348/1982»;

– che il Tribunale Amministrativo del Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 726 del 25 ottobre 2003, ha stabilito che «non è possibile ritenere accettabili le garanzie fidejussorie prestate da società che, seppur contemplate dal vigente Testo Unico Bancario, non rientrano tra le aziende di credito»;

Visto l'allegato documento «Precisazioni in merito all'applicazione della d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, del 19 novembre 2004, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del

d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01»;

Visto l'art. 17 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» che individua le competenze dei Direttori Generali;

Richiamata la d.g.r. 18 dicembre 2003, n. 15655, recante il V organizzativo dell'anno 2003, con la quale tra l'altro è stata disposta, con decorrenza 1 gennaio 2004, oltre alla modifica della denominazione della Direzione Generale «Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità» in «Servizi di Pubblica Utilità», la nuova articolazione organizzativa delle Direzioni Generali in Unità Organizzative e Strutture, confermando, tra l'altro, al ruolo di Direttore della D.G. Servizi di Pubblica Utilità l'ing. Paolo Alli;

Decreta

1. di approvare la circolare «Precisazioni in merito all'applicazione della d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, del 19 novembre 2004, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01», di cui all'allegato A al presente provvedimento;

2. di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale servizi di pubblica utilità: Paolo Alli

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

— • —

ALLEGATO A

Precisazioni in merito all'applicazione della d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, del 19 novembre 2004, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01»

A fronte delle richieste di chiarimento in merito alle modalità di applicazione della d.g.r. 19461/04 con la presente si precisa quanto segue:

1. Tutti i soggetti titolari di autorizzazioni (senza alcuna distinzione a seconda della natura giuridica) sono tenuti ad adeguarsi a quanto disposto con la d.g.r. n. 19461/04 precisando che qualora per l'attività autorizzata ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 non sia stata mai prestata garanzia finanziaria causa la natura giuridica del titolare (soggetto pubblico) l'adeguamento deve comunque essere effettuato entro il termine ultimo del 6 giugno 2005.

2. In assenza dell'accoglimento della richiesta dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, di cui alla Conferenza Stato-Regioni dell'11 novembre 2004, le garanzie finanziarie possano essere prestate solo in uno dei modi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348.

3. La garanzia prestata sotto forma di cauzione diversa

dall'ipoteca immobiliare, può essere prestata mediante apertura di un libretto bancario libero da ogni vincolo al portatore, intestato alla stessa persona giuridica titolare dell'autorizzazione e da depositare presso la Tesoreria regionale, gestita dalla Banca Intesa, con sede a Milano, in via G.B. Pirelli n. 12; il valore del libretto dovrà essere pari alla garanzia finanziaria da prestare, al netto delle imposte di bollo.

Si è ritenuto non opportuno includere tra le forme di cauzione il deposito di Titoli di Stato in quanto le operazioni di trasferimento dal conto originario al conto della Tesoreria regionale sono onerose e non possono essere addebitate alla Regione; inoltre, detto trasferimento può comportare dei tempi non compatibili con le necessità di celerità e di certezza sottese alle condizioni di efficacia dei provvedimenti autorizzativi.

In tale caso per lo svincolo, totale o parziale della cauzione, gli uffici regionali competenti emetteranno un'autorizzazione per il deposito di un nuovo libretto, di valore inferiore al precedente determinato sulla base di S.A.L. - Stato Avanzamento Lavori relativi alle opere di post-gestione visti dal direttore lavori, subordinando lo svincolo al deposito del nuovo libretto; gli interessi maturati saranno restituiti al cauzionante nel caso di regolare svincolo mentre concorrono all'ammontare della garanzia per la copertura dei costi per l'adempimento d'ufficio delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

4. Nel caso di garanzie finanziarie prestate sottoforma di fidejussione, quest'ultime dovranno essere contratte esclusivamente con banche ed imprese assicurative e non con società di intermediazione finanziaria (si veda il parere n. 68 del Ministero del Tesoro e la sentenza n. 726 del T.A.R. del Friuli Venezia Giulia, del 25 ottobre 2003).

5. I titolari delle autorizzazioni delle discariche in esercizio provvedono ad integrare le garanzie finanziarie in essere con una delle modalità di cui ai punti 2 e 3, facendo riferimento ai lotti autorizzati, per i quali non sono ancora state avviate le operazioni di chiusura. Qualora il lotto abbia già raggiunto l'80% della capacità autorizzata, la relativa garanzia è ridotta del 40%, sia per quanto riguarda la gestione operativa, sia per quanto riguarda la gestione successiva alla chiusura. Per quanto riguarda la garanzia relativa alla gestione operativa, l'integrazione dovrà essere pari alla differenza tra quanto già prestato e quanto deducibile applicando il criterio di cui sopra e, in caso di differenza negativa, resta valida la garanzia già prestata, fermo restando che non verrà comunque svincolata prima che siano decorsi due anni dalla data della comunicazione di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. 36/03.

6. Per quanto riguarda la garanzia relativa alla post-gestione, questa potrà avere:

- una scadenza pari alla scadenza dell'autorizzazione all'esercizio del lotto, maggiorata di 30 anni;
- una scadenza pari alla garanzia per la gestione operativa (la cui durata è pari al periodo di validità dell'autorizzazione maggiorata di due anni decorrenti dalla comunicazione di approvazione della chiusura del lotto, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del d.lgs. 36/2003), fermo restando che lo svincolo non potrà avvenire prima dell'accettazione, da parte dell'ente competente, di una nuova garanzia finanziaria di validità trentennale, decorrente dalla stessa comunicazione di cui all'art. 12. In caso di mancata accettazione della nuova garanzia di validità trentennale non verrà svincolata né la garanzia relativa alla gestione operativa né la precedente garanzia relativa alla post-gestione e non potrà essere dato corso alla realizzazione ed all'esercizio dei successivi lotti di discarica;

In entrambi i casi, lo svincolo parziale e definitivo avverrà secondo i criteri definiti nell'allegato A, punto 7, della d.g.r. 19461/04.

7. Per quanto riguarda i lotti di discarica non più in esercizio, valgono i criteri di seguito descritti, fermo restando che le condizioni definite ai successivi punti a) e b) dovranno essere comprovate con riferimento alla situazione dell'impianto al 6

dicembre 2004, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della d.g.r. 19461/04.

Situazione del lotto della discarica	Necessità di adeguamento delle garanzie
a) Lotto non più in esercizio, con attestazione dell'avvenuta chiusura, e con fidejussione post-gestione già accettata da parte dell'ente competente	Restano valide le garanzie finanziarie già accettate dall'ente competente senza alcuna integrazione
b) Lotto non più in esercizio, con attestazione o meno dell'avvenuta chiusura da parte dell'ente competente e con fidejussione post-gestione non ancora accettata dall'ente competente	Resta valida la garanzia già accettata dall'ente competente relativa alla gestione ma è necessario presentare la garanzia relativa alla post-gestione con validità trentennale

8. Decorso il termine previsto dalla suddetta deliberazione per l'adeguamento delle garanzie finanziarie senza che si sia provveduto con le modalità indicate, l'ente competente dovrà provvedere, previa diffida, a sospendere l'efficacia dell'autorizzazione di cui trattasi.

D.G. Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo

(BUR20050160)

(4.7.0)

D.d.u.o. 15 febbraio 2005 - n. 2055

Modifica nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della denominazione e della sede legale della cooperativa sociale «Dolmen Cooperativa Sociale» con sede a Milano in Cooperativa Sociale «Ad Adelante Dolmen Cooperativa Sociale» con sede a Milano

LA DIRIGENTE DELLA U.O.
SERVIZI ALLE IMPRESE E COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

1) di dare atto della modifica della denominazione sociale e della sede legale della Cooperativa Sociale «Dolmen Cooperativa Sociale» con sede legale a Milano - via Bordighera n. 6 in Cooperativa Sociale «Ad Adelante Dolmen Cooperativa Sociale» con sede legale a Milano - via Boltraffio n. 21;

2) di mantenere la Cooperativa Sociale «Ad Adelante Dolmen Cooperativa Sociale» con sede a Milano - via Boltraffio n. 21, codice fiscale e partita IVA n. 12237260158, iscritta nella Sezione B, foglio n. 149, numero d'ordine 298;

3) è fatto obbligo alla Cooperativa Sociale «Ad Adelante Dolmen Cooperativa Sociale» di presentare annualmente, alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo e le relazioni degli amministratori;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

4) è fatto obbligo alla Cooperativa Sociale «Ad Adelante Dolmen Cooperativa Sociale» di comunicare alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;

- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

5) il presente provvedimento è trasmesso alla Cooperativa Sociale «Ad Adelante Dolmen Cooperativa Sociale» via Boltraffio n. 21 - 20159 Milano, alla Prefettura di Milano e alla Direzione Generale del Lavoro di Milano ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La dirigente: Silvana Ravasio

D.G. Infrastrutture e mobilità

(BUR20050161)

(5.2.0)

D.d.u.o. 3 marzo 2005 - n. 3228**Approvazione tecnico-economica del progetto di riqualificazione della linea ferroviaria Castellanza - Valmorea - tratta Cantello Malnate - Lotto 2**

IL DIRIGENTE DI UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1. di approvare in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo delle opere di approvare il progetto esecutivo delle opere di riqualificazione della tratta Cantello - Malnate II lotto funzionale facente parte della linea ferroviaria Castellanza - Valmorea - Confine, trasmesso dalla Società Ferrovie Nord Milano Ingegneria, Cantello - Malnate relativo al Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg III A Italia - Svizzera 2000 - 2006, depositato presso la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, Unità Organizzativa Infrastrutture Ferroviarie, (il cui Elenco elaborati - Allegato 2 - costituisce parte integrante del presente decreto) (*omissis*) (1), per un importo totale di € 1.559.216,13 comprensivo di lavori, somme a disposizione e IVA sulle spese generali, come risultante dal quadro economico allegato (Allegato 3 - che costituisce parte integrante del presente decreto) (*omissis*) (1);

2. che l'importo totale di € 1.559.216,13 è al netto dell'IVA sui lavori sostenuta dalla società appaltante e dalla stessa recuperabile mediante i meccanismi di detrazione di cui all'art. 19 del d.P.R. 633/72 ovvero mediante richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 30 del medesimo d.P.R. 633/72 e al lordo dell'IVA sulle spese generali;

3. che la Regione Lombardia partecipa al finanziamento dell'opera per un importo di € 611.000,00;

4. che l'importo per la realizzazione dell'opera, di cui al punto 3, è a valere su fondi regionali già disponibili sul bilancio regionale. Capitoli di spesa 5800 - 5801 - 5574 della U.P.B. 2.3.10.1.3.18.

5. che le opere di cui al punto 1 sono dichiarate di pubblica utilità nonché indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 327/2001;

6. che, qualora fosse necessario, ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 327/2001, entro 5 anni dalla data del presente decreto dovrà essere emanato il decreto di esproprio;

7. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto.

Mario Piana

(1) Gli originali allegati al seguente decreto e non presenti su questo bollettino, possono essere consultati presso la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - U.O. Infrastrutture Ferrovie.

D.G. OO.PP., politiche per la casa ed edilizia residenziale pubblica

(BUR20050162)

(5.1.2)

D.d.s. 2 marzo 2005 - n. 3188**Programma regionale «Case a canone moderato» di cui alla d.g.r. n. 7/17176 del 16 aprile 2004. Approvazione modulistica di richiesta erogazione cofinanziamento regionale e revoca del decreto dirigenziale n. 15062 del 13 settembre 2004**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INCREMENTO E VALORIZZAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Visto il decreto dirigenziale n. 15062 del 13 settembre 2004 di approvazione della modulistica di richiesta erogazione cofinanziamento regionale;

Ravvisata la necessità di predisporre una modulistica più esaustiva e organizzata che contempra pertanto anche:

per il modello «A»

- il prospetto riepilogativo delle superfici degli interventi in fase di realizzazione per la comparazione con le superfici dichiarate con la presentazione della proposta di intervento, ai fini di una eventuale decadenza del cofinanziamento per mancato raggiungimento del prodotto dichiarato;

per il modello «B»

- il prospetto riepilogativo delle superfici degli interventi di acquisto senza opere per la comparazione con le su-

perfici dichiarate con la presentazione della proposta di intervento, ai fini di una eventuale decadenza del cofinanziamento per mancato raggiungimento del prodotto dichiarato;

- una migliore organizzazione del modello attraverso la separazione e distinzione tra le dichiarazioni e la documentazione da trasmettere;

Visti il nuovo Modello A «Richiesta di erogazione in unica soluzione del cofinanziamento regionale per interventi che prevedono opere edilizie» ed il nuovo Modello B «Richiesta di erogazione in unica soluzione del cofinanziamento regionale per interventi di acquisto senza opere edilizie»;

Ritenuto necessario procedere alla revoca del decreto dirigenziale n. 15062 del 13 settembre 2004 di approvazione della modulistica di richiesta erogazione cofinanziamento regionale e alla contestuale approvazione della nuova modulistica;

Per tutto quanto sopra espresso in premessa

Decreta

1) di revocare il decreto dirigenziale n. 15062 del 13 settembre 2004;

2) di approvare:

- il Modello A «Richiesta di erogazione in unica soluzione del cofinanziamento regionale per interventi che prevedono opere edilizie»

- il Modello B «Richiesta di erogazione in unica soluzione del cofinanziamento regionale per interventi di acquisto senza opere edilizie»;

entrambi allegati al presente atto.

Francesco Bargiggia

MODELLO A


Regione Lombardia
Politiche per la Casa
PROGRAMMA REGIONALE CASE A CANONE MODERATO

D.G.R. VII/17176 del 16 aprile 2004

**RICHIESTA DI EROGAZIONE COFINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI CON
OPERE EDILIZIE**

Comune di _____ Provincia di _____

Iniziativa regionale n. _____ Soggetto attuatore _____ Intervento di:

 Nuova costruzione Ristrutturazione edilizia Acquisto di immobili con opere edilizie
 riferito a: intero edificio intero corpo scala intero piano sottotetto

 per la realizzazione di n. _____ alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica localizzati in Via/Piazza

Si richiede l'erogazione del cofinanziamento regionale di € _____, ____ stabilito con Decreto Dirigenziale n. _____ del _____.

A tal fine si trasmette la seguente documentazione vistata dal Responsabile comunale del progetto:

- Polizza fidejussoria avente le caratteristiche indicate al Capitolo 8.3 dell'allegato A) alla DGR n. VII/17176/04 di importo corrispondente al 100% del cofinanziamento regionale .
- Contratto di appalto registrato (nel caso di realizzazione diretta)
- Contratto di concessione registrato (nel caso di utilizzo dell'istituto della concessione)
- Convenzione registrata per la realizzazione e la gestione (nel caso di realizzazione Soggetto privato)
- Prospetto riepilogativo delle tipologie e delle superfici utili riconoscibili degli alloggi (Tabella A "Determinazione delle superfici per la richiesta di erogazione del cofinanziamento" di seguito riportata).

e si dichiara quanto segue:

- è stato rilasciata dal competente Ufficio comunale:

 A) Permesso di costruire ai sensi dell'art. 20 del DPR 06/06/2001 n. 380 n. _____ del _____
 rilasciato a favore di _____ con sede in _____

 B) D.I.A. ai sensi degli artt. 22 e 23 del dpr 06/06/2001 n. 380 presentato al Comune in data _____
 prot. n. _____ da _____ con sede in _____;

- i lavori sono iniziati il giorno , così come risulta dalla documentazione agli Atti;
- l' ultimazione dei lavori è prevista per il giorno _____.

luogo e data

il Responsabile Comunale del Progetto

 (timbro e firma)

TABELLA A - DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL COFINANZIAMENTO

Numero identificativo dell'alloggio	fabbricato	scala	interno	N. utenti per alloggio	Tipologia alloggio (A= angolo cottura; B=cucina abitabile)	Superficie utile (S.U.)	Superficie utile Riconoscibile (S.U.R.)	Superficie non residenziale		Superficie non residenziale riconoscibile	Superficie complessiva riconoscibile	Costo convenzionale unitario	Costo convenzionale riconoscibile	Percentuale di cofinanziamento regionale	Cofinanziamento Regionale
								Alloggio	Organismo edilizio						
								Logge, balconi, cantine e soffitte, eventuali scale interne all'alloggio	Androni d'ingresso, porticati, ballatoi, corridoi e pianerottoli di accesso agli alloggi, locali a servizio della residenza, vani scala condominali, vani 'ascensore						
						mq	mq	mq	mq	mq	€/mq	€	%	€	
1						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
Totali	N. alloggi					Mq.	Mq.	Mq.	Mq.	Mq.	Mq.	€	€	%	€

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI SUPERFICI UTILI

Superficie Utile dichiarata in sede di presentazione dell'intervento	Mq. _____	Superficie Utile effettiva dell'intervento	Mq. _____	Variazione	Mq. _____
--	-----------	--	-----------	------------	-----------

Il sottoscritto....., nato a residente in
 nella qualità di Dirigente o Responsabile di Servizio competente del Comune di
 dichiara sotto la propria responsabilità: che tutte le notizie fornite e i dati progettuali indicati nelle presenti schede di intervento, corrispondono al vero.

Luogo _____ li _____

_____ (firma e timbro)

MODELLO B


Regione Lombardia
Politiche per la Casa
PROGRAMMA REGIONALE CASE A CANONE MODERATO

D.G.R. VII/17176 del 16 aprile 2004

**RICHIESTA DI EROGAZIONE COFINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI
ACQUISTO SENZA OPERE**

Comune di _____ Provincia di _____

Iniziativa regionale n. ____

Soggetto attuatore _____

 Intervento di **solo acquisto di immobili** senza opere edilizie per la realizzazione di
n. ____ alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica localizzati in Via/Piazza

 Si richiede l'erogazione del cofinanziamento regionale di € _____, ____ stabilito con Decreto
Dirigenziale n. _____ del _____.

A tal fine si trasmette la seguente documentazione vistata dal Responsabile comunale del progetto:

- Atto di acquisto o di convenzionamento per la legale disponibilità, registrato e trascritto;
- Prospetto riepilogativo delle tipologie e delle superfici utili riconoscibili degli alloggi (Tabella A "Determinazione delle superfici per la richiesta di erogazione del cofinanziamento" di seguito riportata);
- Progetto gestionale;
- Programma di Manutenzione (articolo 40 del DPR 554/99)
- Certificazione del professionista abilitato circa la rispondenza del prodotto edilizio ai requisiti prestazionali di cui all'allegato 2 della D.G.R. 17176 del 16/04/04.

e si dichiara quanto segue:

- Gli alloggi sono stati locati in data
- Gli alloggi sono locabili dalla data del
- Estremi della trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari a cura dell'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del territorio:

luogo e data

il Responsabile Comunale del Progetto

 (timbro e firma)

TABELLA A - DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL COFINANZIAMENTO

Numero identificativo dell'alloggio	fabbricato	scala	Interno	N. utenti per alloggio	Tipologia alloggio (A= angolo cottura; B=cucina abitabile)	Superficie utile (S.U.)	Superficie utile Riconoscibile (S.U.R.)	Superficie non residenziale		Superficie non residenziale riconoscibile	Superficie complessiva riconoscibile	Costo convenzionale unitario	Costo convenzionale riconoscibile	Percentuale di cofinanziamento regionale	Cofinanziamento Regionale
								Alloggio	Organismo edilizio						
								Logge, balconi, cantine e soffitte, eventuali scale interne all'alloggio	Androni d'ingresso, porticati, ballatoi, corridoi e pianerottoli di accesso agli alloggi, locali a servizio della residenza, vani scala condominiali, vani 'ascensore						
						mq	mq	mq	mq	mq	€/mq	€	%	€	
1											€/mq. _____		%		
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
Totali	N. alloggi					Mq.	Mq.	Mq.	Mq.	Mq.		€	%	€	

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIAZIONI DI SUPERFICI UTILI

Superficie Utile dichiarata in sede di presentazione dell'intervento	Mq. _____	Superficie Utile effettiva dell'intervento	Mq. _____	Variazione	Mq. _____
--	-----------	--	-----------	------------	-----------

Il sottoscritto....., nato a residente in nella qualità di Dirigente o Responsabile di Servizio competente del Comune di dichiara sotto la propria responsabilità: che tutte le notizie fornite e i dati progettuali indicati nelle presenti schede di intervento, corrispondono al vero.

Luogo _____ li _____

(firma e timbro)

(BUR20050163)

D.c.s. 4 marzo 2005 - n. 3351**D.g.r. del 28 giugno 1999 n. 6/43922, punto 2. Aggiornamento dei limiti di reddito per l'edilizia agevolata per l'anno 2004**

(5.1.1)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Vista la deliberazione di Giunta regionale 28 giugno 1999, n. 6/43922 che, al punto 2 del dispositivo, aggiorna i limiti di reddito all'anno 1998 (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 16 luglio 1999, 5° S.S. al n. 28);

Visti i decreti 6 aprile 2000, n. 8819 di aggiornamento dei redditi per l'anno 1999, 4 giugno 2001 n. 13034 relativo ai redditi per l'anno 2000, 8 maggio 2002 n. 7760 relativo ai redditi per l'anno 2001, 5 maggio 2003 n. 7113 relativo ai redditi per l'anno 2002, 2 febbraio 2004 n. 1117 relativo ai redditi per l'anno 2003;

Considerato che in prossimità della scadenza della dichiarazione fiscale per i redditi percepiti nell'anno 2004, occorre aggiornare allo stesso anno i limiti corrispondenti per l'accesso ai contributi agevolati;

Visto che la variazione dell'indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, del mese di dicembre 2004 rispetto al mese di dicembre 2003, come pubblicato nella G.U. del 3 febbraio 2005, n. 27 è pari a 101.7;

Vista la d.g.r. n. 7/19911 del 20 dicembre 2004 con la quale, tra l'altro, è stato confermato l'incarico di Dirigente della Struttura Contributi alle famiglie per la casa della Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa ed Edilizia Residenziale Pubblica al dott. Vincenzo Filisetti;

Decreta

1. Di aggiornare i limiti di reddito per l'edilizia agevolata, di cui all'allegato 4 della d.g.r. 43922/99, come segue:

a) legge 457/78:

- 1° fascia € 19.100,00,
- 2° fascia € 22.560,00,
- 3° fascia € 37.910,00;

b) ll.rr. 3/82 e 32/85:

- fascia unica € 45.450,00.

Per i finanziamenti della legge 457/78 al reddito imponibile deve essere applicato l'abbattimento di € 516,46 per ogni figlio a carico e un ulteriore abbattimento del 40% sui redditi da lavoro dipendente, prima di verificare la compatibilità con i limiti sopra descritti.

Per i finanziamenti delle leggi regionali 3/82 e 32/85 al reddito imponibile deve essere applicato l'abbattimento di € 1.032,91 per ogni figlio a carico e un ulteriore abbattimento del 25% sui redditi da lavoro dipendente, prima di verificare la compatibilità con i limiti sopra descritti.

2. Di rinviare ad un successivo provvedimento l'individuazione dei limiti di reddito per gli alloggi in locazione permanente o in godimento.

3. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito www.politicheperlacasa.regione.lombardia.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
contributi alle famiglie per la casa:
Vincenzo Filisetti

(BUR20050164)

Com.r. 28 febbraio 2005 - n. 33**Incarichi di collaudo assegnati il 26 gennaio e il 17 febbraio 2005**

(5.1.3)

Incarico di collaudo assegnato il 26 gennaio 2005

- **ALER di Milano**

Corso d'opera e finale per le opere relative a intervento di recupero edilizio tipologia A - q.re Friuli - via Perugia n. 15 (fabbr. 6 scale C e D) e in v. Friuli n. 85 (fabbr. 5 scale C e D) l. 457/78 - quadriennio 92/95 - Decreto n. 6835 del 26 aprile 2004 - Comune di Milano

Rinomina

Collaudatore: ing. Tognocchi Gianfranco

Incarichi di collaudo assegnati il 17 febbraio 2005

- **ALER di Milano**

Corso d'opera e finale per interv. di r.e. ed adeguam. impianti l. 46/90. Sostituzione serramenti esterni e infissi interni in Rozzano - vie diverse
Collaudatore: ing. Traversi Enzo

- **ALER di Milano**

Corso d'opera e finale per interv. di recupero edilizio alloggi sfitti in Milano - q.re Calvairate - vie diverse
Collaudatore: arch. Sguera Giuseppe

- **ALER di Milano**

Corso d'opera e finale per interv. di manutenzione straordinaria. residenza dei monaci c/o Abbazia di Chiaravalle via S. Arialdo, 102 - Milano
Collaudatore: arch. Sauchelli Antonio

- **Comune di Lurago d'Erba (CO)**

FRISL 96/97 - Iniziativa H - Riqualficazione urbana - Progetto H00108 - Sistemazione piazza V. Veneto e vie adiacenti
Collaudatore: ing. Lattanzi Roberto

- **ALER di Como**

Corso d'opera e finale per ristrutturazione edificio per realizzazione di n. 14 alloggi loc. Lora - via Don Majocchi angolo v. Lora ex albergo Moderno - Interv. n. 16
Collaudatore: geom. Reggiani Franco

- **ALER di Lecco**

Corso d'opera e finale - Programma reg.le per emergenza abitativa e.r.p. 2002/2004 - Realizzazione alloggi in comune di Lecco via Berni, v. Spreafico
Collaudatore: geom. Rusconi Luigi

- **ALER di Lecco**

Corso d'opera e finale - Programma reg.le case a canone moderato - e.r.p. 2002/4 - Realizzazione alloggi in via Ghislanzoni
Collaudatore: ing. Rosellini Gianni

- **Comune di Mantova**

Corso d'opera e finale - Programma reg.le case a canone moderato - edificio resid. da realizzarsi in via Volta ai civici n. 9/11
Collaudatore: arch. Squassabia Paolo

- **Comune di Mantova**

Corso d'opera e finale - Edificio residenz. per locazione temporanea da realizzarsi in V. Volta ai civici n. 1/3
Collaudatore: ing. Monici Fausto

- **Direzione Generale Risorse e Bilancio - Gestione ordinaria restauro Palazzo Pirelli**

Corso d'opera e finale - Messa in sicurezza, restauro e recupero funzionale Palazzo Pirelli e relative pertinenze, luoghi adiacenti lotto progettuale e riqualficazione vie adiacenti il complesso
Collaudatore: ing. Valentini Fiammetta

Il dirigente: Nicola Quaranta

D.G. Territorio e urbanistica

(BUR20050165)

D.c.u.o. 18 febbraio 2005 - n. 2324

(5.1.0)

Progetto relativo a «Derivazione d'acqua superficiale ed opere connesse a scopo idroelettrico dal torrente Borgo» in comune di Livo (CO) - Committente: Livo s.r.l. - Pertica Alta (BS) - Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 ed art. 1 della l.r. 20/99

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di «Derivazione d'acqua superficiali ed opere connesse a scopo idroelettrico dal torrente Borgo» in comune di Livo (CO), a condizione che il Committente, nei successivi iter amministrativi del progetto, ottemperi alle seguenti prescrizioni/raccomandazioni:

I. siano adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di coordinare la realizzazione dell'intervento in progetto con quelli previsti all'interno del «Programma di interventi di seconda fase del Piano per la difesa del suolo e riassetto idrogeologico della Valtellina (l. 102/90);»

II. non venga realizzata l'opera di presa accessoria sul T. Ledù, in considerazione degli elevati costi ambientali e degli scarsi benefici economici, nonché della necessità di mantenere la variabilità stagionale delle portate idriche a valle dell'opera sul T. Borgo e di conservare l'ecosistema acquatico sotteso;

III. in fase di cantiere si dovrà ricorrere all'impiego dell'elicottero in luogo della realizzazione e consolidamento di nuove strade, con ripristino completo allo stato originario, a lavori ultimati, delle tratte interessate dalla posa della tubazione, anche mediante utilizzo di specie autoctone;

IV. la realizzazione della derivazione idroelettrica è subordinata a verifiche geologiche e tecniche di dettaglio, e, soprattutto, alla realizzazione di tutte le opere di sistemazione idrogeologica necessarie alla messa in sicurezza delle aree interessate dal progetto;

V. in sede di rilascio della concessione a derivare dovranno essere rivisitati i calcoli per la determinazione della portata naturale media annua, della portata idrica disponibile e del Deflusso Minimo Vitale (d.m.V.), secondo quanto previsto dallo «Atto di indirizzi per la politica di uso e tutela delle acque in Regione Lombardia...», approvato in data 28 luglio 2004 con Deliberazione di Consiglio regionale n. 7/1048, e dalla d.g.r. n. 7/19359 del 12 novembre 2004 «Approvazione della proposta di Programma di Tutela ed Uso delle Acque, ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 152/99 e dell'art. 55 comma 19 della l.r. 26/03». In particolare, dovrà essere verificata la capacità di autodepurazione del torrente Borgo in relazione alla portata d'acqua rilasciata;

VI. durante le fasi di costruzione e di esercizio dell'impianto non dovranno essere prodotte o rilasciate sostanze inquinanti in grado di interagire con l'ambiente idrico; a riguardo, si utilizzeranno tutte le misure atte a prevenire possibili rischi di inquinamento. D'intesa con l'autorità territorialmente competente in materia, si predisporrà un continuo monitoraggio quali-quantitativo delle acque del torrente interessate dal progetto (sia in fase di costruzione che di gestione dell'impianto), nonché un piano di monitoraggio *ex-ante* ed *ex-post* (quest'ultimo almeno quinquennale), a monte e a valle dell'opera di presa, dei principali indicatori dello stato di conservazione dell'ecosistema acquatico (fauna ittica e biotica, fasce ripariali, sedimenti, raschi e buche, ecc.), anche al fine di ridefinire eventualmente le portate derivabili;

VII. le opere in progetto non dovranno interferire in alcun modo con la localizzazione dei servizi ed attrezzature pubbliche di interesse comunale, con i punti di scarico esistenti e previsti dal P.R.R.A., nonché con le fonti di approvvigionamento idropotabili e le relative infrastrutture, indicate nello stato di fatto e nelle previsioni del citato P.R.R.A.;

VIII. dovrà essere realizzato un progetto di dimensionamento dell'impianto di decantazione, con relativa descrizione, per la chiarificazione delle acque intercettate dalla galleria prima della loro restituzione nel torrente Borgo. Gli scarichi di «acque reflue industriali» (scarichi provenienti da attività lavorative, compresi quelli di acque di lavaggio degli impianti) dovranno essere autorizzati ai sensi della normativa vigente;

IX. dovrà essere redatta, in accordo con l'ARPA territorialmente competente, un'ideale documentazione progettuale riferita al riutilizzo delle terre e rocce di scavo derivanti dalla realizzazione della galleria;

X. i cumuli di materiale polveroso dovranno essere tenuti al riparo dagli eventi climatici, in particolare il vento;

XI. la movimentazione ed il travaso del materiale scavato all'interno del cantiere dovranno essere condotti il più possibile in circuito chiuso e adottando le normali cautele, quali l'umidificazione del materiale stesso;

XII. il trasporto del materiale scavato dovrà essere effettuato con mezzi possibilmente chiusi o comunque dotati degli accorgimenti necessari a minimizzare il diffondersi delle polveri;

XIII. per tutti gli interventi di ripristino delle aree di cantiere si dovranno utilizzare, ove possibile, le tecniche dell'ingegneria naturalistica;

XIV. in fase di esercizio si dovrà provvedere a periodiche indagini fonometriche al contorno della centrale di valle, per una verifica del rispetto dei limiti di legge, da concordarsi con l'ARPA territorialmente competente. I risultati di tali indagini dovranno essere comunicati anche al comune di Livo;

XV. gli eventuali rimboschimenti compensativi dovranno essere stimati conformemente a quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 22/2001 e dalla d.g.r. n. 7/13900 dell'1 agosto 2003;

XVI. dovranno essere previsti un opportuno impianto e un'adeguata segnaletica di allerta, al fine di comunicare situazioni di pericolo o comportamenti da tenere in caso di emergenza per la pubblica incolumità;

XVII dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti tecnico/progettuali e le misure di mitigazione, prevenzione e compensazione individuati dal Committente;

2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:

- Società Livo s.r.l. - Pertica Alta (BS),
- Comune di Livo (CO),
- Provincia di Como,
- Comunità Montana Alto Lario Occidentale,
- ARPA, dipartimento di Como;

3. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

U.O. Pianificazione e
Programmazione Territoriale:
Gian Angelo Bravo

